



COMMISSIONE EUROPEA

CASO COMP/37956 - Tondo per cemento armato

PROCEDURA ANTITRUST/CARTELLO
Regolamento del Consiglio (CE) 1/2003

Articolo 7 Regolamento del Consiglio (CE) 1/2003

Data: 04/07/2019

Il presente testo è reso disponibile a scopo puramente informativo. Un riassunto di questa decisione viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Alcune parti del testo sono state omesse per evitare la divulgazione di informazioni riservate. Le parti in questione sono state sostituite da una sintesi non riservata tra parentesi quadre o indicate come [...]

Bruxelles, 4.7.2019
C(2019) 4969 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4.7.2019

**relativa a una violazione dell'articolo 65 del trattato CECA
AT.37956 - Tondo per cemento armato**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

INDICE

1.	Introduzione	5
2.	La procedura.....	9
3.	Contesto fattuale.....	14
3.1.	Sintesi dell'infrazione	14
3.2.	Il settore industriale.....	15
3.2.1.	I differenti prodotti	15
3.2.2.	I flussi commerciali.....	17
3.3.	Il mercato del prodotto	19
3.4.	Il mercato geografico	24
3.5.	Il contesto economico nell'Unione europea ed in Italia.....	27
3.6.	Il contesto normativo del Trattato CECA: la disciplina riguardante i prezzi e la produzione.....	30
3.7.	Le imprese destinatarie	34
3.7.1.	Alfa.....	35
3.7.2.	Feralpi	36
3.7.3.	Ferriere Nord.....	37
3.7.4.	Riva	37
3.7.5.	Valsabbia.....	39
3.8.	La Federacciai	40
4.	Il comportamento delle imprese.....	42
4.1.	Il comportamento delle imprese dal 1989 al 1992.....	42
4.2.	Il biennio 1993-1994 (il ruolo della Federacciai)	47
4.3.	Il 1995 (il ruolo della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.)	52
4.4.	Le riunioni fra i "titolari" delle principali imprese nel periodo gennaio-settembre 1996.....	62
4.5.	La bozza di accordo del 27 settembre 1996 e le posizioni delle otto imprese interessate.....	69
4.6.	Riunioni dei responsabili commerciali delle imprese (ottobre 1996 - luglio 1997) e riunioni dei "titolari" delle principali imprese (novembre 1996 - gennaio 1997).....	71
4.7.	La riunione del 16 ottobre 1997 e la limitazione della produzione dell'ultimo bimestre 1997	74
4.8.	Le riunioni svoltesi tra dicembre 1997 e inizio marzo 1998.....	80
4.9.	La proposta (marzo 1998) e l'intervento della [...]	81
4.10.	Ulteriore proposta (aprile 1998) e continuazione dell'intervento della [...].....	83
4.11.	Nuova proposta (luglio 1998) della [...] e suoi ulteriori interventi	88

4.12.	Accordo sulle quote di vendita e accordo riguardante [...].	90
4.13.	Il primo semestre del 1999	95
4.14.	Il secondo semestre del 1999	98
4.15.	Le riunioni dei responsabili commerciali durante il 2000	100
4.16.	I rilievi delle parti: riconoscimento dei fatti menzionati nella comunicazione degli addebiti	106
5.	Valutazione giuridica	111
5.1.	Questioni di natura procedurale: conseguenze giuridiche della scadenza del trattato CECA	111
5.1.1.	Osservazioni preliminari	111
5.1.2.	Basi giuridiche applicabili: distinzione tra base giuridica sostanziale e procedurale	113
5.1.3.	Osservazioni delle parti alla comunicazione supplementare degli addebiti del 2002 e alla lettera del 30 giugno 2008 e risposte della Commissione	120
5.2.	Riassunzione del procedimento nei confronti delle imprese destinatarie successivamente alle sentenze del 2017	123
5.2.1.	Posizione della Commissione all'atto della riassunzione del procedimento	123
5.2.2.	Osservazioni delle parti alla lettera del 15 dicembre 2017	125
5.2.3.	Osservazioni delle parti presentate all'audizione del 23 aprile 2018	126
5.2.4.	Osservazioni scritte presentate da Riva	127
5.2.5.	Risposte della Commissione alle osservazioni delle parti contenute nelle sezioni 5.2.2., 5.2.3. e 5.2.4.	127
5.2.6.	Legittimazione della Commissione a riadottare una decisione nel presente caso	129
5.2.7.	Conclusioni	136
5.3.	Applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA	137
5.3.1.	Le restrizioni della concorrenza contestate	137
5.3.2.	Esame dei principali argomenti delle parti	163
5.3.3.	Effetti sul mercato delle pratiche restrittive descritte nel capitolo 4	177
5.3.4.	Conclusioni circa gli effetti dell'intesa	184
6.	Destinatari della decisione	186
6.1.	Alfa	186
6.2.	Feralpi	188
6.3.	Ferriere Nord	189
6.4.	Riva	189
6.5.	Valsabbia	190
6.6.	Osservazioni delle parti e risposta della Commissione	191
7.	Durata dell'infrazione	193

7.1.	Alfa.....	193
7.2.	Valsabbia.....	198
7.3.	Feralpi	201
7.4.	Riva	204
7.5.	Ferriere Nord.....	207
8.	Inapplicabilità dell'articolo 65, paragrafo 2, CECA e dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.....	209
9.	Prescrizione	209
10.	Calcolo delle ammende	211
10.1.	Introduzione	211
10.2.	Gravità.....	212
10.3.	Moltiplicatore relativo alla durata.....	218
10.4.	Circostanze aggravanti ed attenuanti	218
10.4.1.	Circostanze aggravanti	218
10.4.2.	Circostanze attenuanti	219
10.5.	Capacità delle imprese di pagare l'ammenda.....	220
10.6.	Ulteriore riduzione dell'ammenda al fine di tener conto della durata della procedura amministrativa.....	221
10.7.	Applicazione del massimale delle ammende ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003	222
10.8.	Applicazione della comunicazione del 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intese tra imprese.....	223
10.9.	Determinazione dell'importo finale delle ammende.....	224

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4.7.2019

relativa a una violazione dell'articolo 65 del trattato CECA AT.37956 - Tondo per cemento armato

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in prosieguo "trattato CECA" o "CECA"), e in particolare l'articolo 65,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo "trattato CE" o "CE"), poi divenuto Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo "TFUE"),

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato¹ (in prosieguo "regolamento (CE) n. 1/2003"), e in particolare gli articoli 7, paragrafo 1 e 23, paragrafo 2,

viste le decisioni della Commissione di avvio del procedimento del 26 marzo 2002 e del 12 agosto 2002,

viste le informazioni pervenute alla Commissione e gli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 47 CECA da agenti della Commissione, nonché le richieste di informazioni inviate ai sensi dello stesso articolo 47 CECA, dell'articolo 11 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato² (in prosieguo "regolamento n. 17") e dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1/2003,

viste le osservazioni scritte e orali presentate dalle imprese interessate ai sensi dell'articolo 36 CECA,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui la Commissione si basa, ai sensi del regolamento n. 17 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE³, e dopo aver ulteriormente dato modo alle imprese interessate di manifestare per iscritto e oralmente il proprio punto di vista ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE⁴ (in prosieguo "regolamento (CE) n. 773/2004"),

sentito il Comitato consultivo in materie d'intese e posizioni dominanti,

visto il rapporto finale del consigliere-auditore,

considerando quanto segue:

¹ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

² GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

³ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

⁴ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

1. INTRODUZIONE

- (1) La presente decisione constata un'infrazione dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA ed è adottata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (2) Destinatario della presente decisione (di seguito anche "le imprese destinatarie della presente decisione", "imprese destinatarie" o "parti destinatarie") sono:
 - (a) Alfa Acciai S.p.A. (in prosieguo anche "Alfa"),
 - (b) Feralpi Holding S.p.A. (in prosieguo anche "Feralpi"),
 - (c) Ferriere Nord S.p.A. (in prosieguo anche "Ferriere Nord"),
 - (d) Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (in prosieguo anche "Partecipazioni Industriali" o "Riva")⁵,
 - (e) Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A. (in prosieguo anche "Valsabbia", per indicare entrambe o una delle persone giuridiche costituite sotto il nome di Valsabbia Investimenti S.p.A. e sotto il nome di Ferriera Valsabbia S.p.A.).
- (3) Con la presente decisione la Commissione irroga ammende alle imprese destinatarie della stessa, sulla base dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (4) L'infrazione di cui trattasi è già stata oggetto di due precedenti decisioni della Commissione.
- (5) La prima decisione C(2002)5087 della Commissione, del 17 dicembre 2002 (in prosieguo "la decisione del 17 dicembre 2002" o "la decisione del 2002")⁶, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 65 del trattato CECA a carico di Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A. e dell'associazione d'imprese Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane⁷ (in prosieguo "Federacciai"), veniva indirizzata a dette imprese e all'associazione di imprese Federacciai, soggetti nei confronti dei quali venivano irrogate ammende per aver violato il suddetto articolo 65 del trattato CECA.
- (6) La decisione del 17 dicembre 2002 chiudeva il procedimento avviato il 26 marzo 2002 con la formulazione di addebiti ("la comunicazione degli addebiti") ai sensi dell'articolo 36 del trattato CECA nei confronti delle imprese destinatarie della stessa. Successivamente alla comunicazione di addebiti del 26 marzo 2002, il 12 agosto 2002, la Commissione aveva formulato addebiti supplementari ("la comunicazione degli addebiti supplementari") ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, precisando la propria posizione riguardo alla prosecuzione del procedimento dopo la scadenza del trattato CECA il 23 luglio 2002.

⁵ Questa società era in precedenza denominata Riva Fire S.p.A. e anteriormente al 2004 Riva Acciaio S.p.A.. Per maggiori dettagli si vedano i considerando (153) e segg..

⁶ GUL 353 del 13.12.2006, pag. 1.

⁷ In prosieguo, le parti singolarmente anche: "parte" o "parte interessata" o "impresa interessata" o "impresa interessata al procedimento"; le parti collettivamente anche: "parti" o "parti interessate" o "imprese interessate" o "imprese interessate al procedimento".

- (7) Con sentenze del 25 ottobre 2007⁸, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (poi Tribunale dell'Unione europea, in prosieguo "il Tribunale") annullava la decisione del 17 dicembre 2002 nei confronti dei suoi destinatari, ad eccezione della Federacciai, la quale non aveva introdotto ricorso e per la quale la decisione del 17 dicembre 2002 era divenuta definitiva ("le sentenze del 2007").
- (8) Con le sentenze del 2007, il Tribunale ha annullato la decisione del 17 dicembre 2002 senza esaminarne il merito ma esclusivamente a ragione dell'erronea indicazione della base giuridica utilizzata, in quanto la decisione era stata fondata solo sull'articolo 65 del trattato CECA, non più in vigore dal 24 luglio 2002, e non anche sul regolamento n. 17, che aveva sostituito l'articolo 65 del trattato CECA nell'accordare alla Commissione la competenza decisionale per le violazioni alle regole del trattato CECA in materia di concorrenza. Dopo aver rilevato che la Commissione aveva adottato la decisione "*sul fondamento dell'articolo 65, n. 4, CA*"⁹, il Tribunale ha dichiarato che "*la disposizione su cui si fonda giuridicamente un atto deve essere in vigore al momento in cui esso viene emanato*" e che, "*conformemente all'art. 97 CA, l'art. 65, nn. 4 e 5, CA era decaduto il 23 luglio 2002, la Commissione non poteva più trarre da tali disposizioni, ormai scadute alla data dell'adozione della decisione impugnata, la competenza a constatare una violazione dell'art. 65, n. 1, CA e ad imporre ammende alle imprese che vi avrebbero preso parte*"¹⁰.
- (9) Considerata la portata delle sentenze del 2007, che hanno annullato la decisione del 17 dicembre 2002 esclusivamente per motivi relativi all'indicazione della base giuridica della stessa, e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (in prosieguo "la Corte") in base alla quale "[il principio del non bis in idem] *non osta di per sé ad una riattivazione delle procedure sanzionatorie aventi ad oggetto lo stesso comportamento anticoncorrenziale nel caso in cui una prima decisione sia stata annullata per motivi di forma senza che sia intervenuta una pronuncia sul merito dei fatti contestati*"¹¹, il 30 settembre 2009, la Commissione adottava una nuova decisione, C(2009)7492 def., del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell'articolo 65 del trattato CECA a carico di Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Holding S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, Lucchini S.p.A., S.P. S.p.A. in liquidazione, Riva Fire S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A. (in prosieguo "la decisione del 30 settembre 2009")¹², notificata a dette imprese. Con la decisione C (2009)9912 def. dell'8 dicembre 2009 (in prosieguo "la decisione dell'8 dicembre 2009") notificata alle stesse imprese, la Commissione adottava un *corrigendum* al fine di emendare alcuni errori di forma della decisione del 30 settembre 2009.

⁸ V. sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2007, SP e a. / Commissione, T-27/03, ECLI:EU:T:2007:317, Riva Acciaio / Commissione, T-45/03, ECLI:EU:T:2007:318, Feralpi Siderurgica / Commissione, T-77/03, ECLI:EU:T:2007:319, Ferriere Nord / Commissione, T-94/03, ECLI:EU:T:2007:320.

⁹ V. sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2007, SP e a. / Commissione, cit., punto 107, Riva Acciaio / Commissione, cit., punto 83, Feralpi Siderurgica / Commissione, cit., punto 83, Ferriere Nord / Commissione, cit., punto 85.

¹⁰ V. sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2007, SP e a. / Commissione, cit., punto 120, Riva Acciaio / Commissione, cit., punto 96, Feralpi Siderurgica / Commissione, cit., punto 96, Ferriere Nord / Commissione, cit., punto 98.

¹¹ V. sentenza della Corte del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij ("LVM") e a. / Commissione, C-238/99 P, ECLI:EU:C:2002:582, punto 62.

¹² GU L 353 del 13.12.2006, pag. 1.

- (10) La decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009 (complessivamente, "la decisione del 2009"), si basava sugli elementi oggetto della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2002 e della comunicazione supplementare degli addebiti del 12 agosto 2002, ma recava l'indicazione della base giuridica che legittimava, *ratione materiae* e *ratione temporis* la Commissione a constatare e sanzionare, successivamente al 23 luglio 2002, le intese realizzate nei settori ricompresi nell'ambito di applicazione del trattato CECA. Pertanto, mentre i fatti descritti in detta decisione corrispondevano interamente alla descrizione fatta nella decisione del 17 dicembre 2002, fatti salvi soltanto gli sviluppi relativi alla ristrutturazione di talune imprese, la decisione veniva adottata conformemente alle norme di procedura del trattato CE nonché del regolamento (CE) n. 1/2003, mentre le disposizioni del trattato CECA, non più in vigore al momento dell'adozione della stessa, venivano richiamate in forza dei principi disciplinanti la successione delle norme nel tempo. Tale decisione veniva interamente confermata, con lievi riduzioni di ammenda, dal Tribunale con le relative sentenze del 9 dicembre 2014¹³ ("le sentenze del 2014"). A seguito delle sentenze del 2014, le imprese destinatarie della presente decisione appellavano le sentenze del 2014 davanti alla Corte, mentre IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, S.P. S.p.A. in liquidazione non facevano appello. Per tali imprese, dunque, la decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009, diveniva definitiva.
- (11) Come si dirà più ampiamente in appresso (vedi considerando (13) e seguenti), con sentenze del 21 settembre 2017 (in prosieguo "le sentenze del 2017")¹⁴, la Corte annullava la decisione del 30 settembre 2009 nei confronti delle imprese Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Holding S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Riva Fire S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A. che avevano introdotto ricorso contro le sentenze del 2014.
- (12) In particolare, con tali sentenze, la Corte stabiliva che, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale con le sentenze del 2014, la Commissione non era obbligata, a seguito dell'annullamento della decisione del 2002 con le sentenze del 2007, ad emettere una nuova comunicazione degli addebiti in quanto aveva già indirizzato alle imprese interessate la comunicazione degli addebiti in base alle norme del trattato CECA e la comunicazione degli addebiti supplementari in base al regolamento n. 17, seguendo quindi formalità essenzialmente analoghe a quelle applicabili secondo il regolamento (CE) n. 1/2003 in base al quale la decisione del 2009 era stata adottata. Tuttavia, con le stesse sentenze del 2017, la Corte stabiliva che la Commissione

¹³ V. sentenze del Tribunale del 9 dicembre 2014, SP S.p.A. in liquidazione / Commissione, T-472/09, ECLI:EU:T:2014:1040, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. e Leali S.p.A. / Commissione, T-489/09, ECLI:EU:T:2014:1039, IRO S.p.A. / Commissione, T-69/10, ECLI:EU:T:2014:1030, Feralpi Holding S.p.A. / Commissione, T-70/10, ECLI:EU:T:2014:1031; Riva Fire S.p.A. / Commissione, T-83/10, ECLI:EU:T:2014:1034, Alfa Acciai S.p.A. / Commissione, T-85/10, ECLI:EU:T:2014:1037, Ferriere Nord S.p.A. / Commissione, T-90/10, ECLI:EU:T:2014:1035, Lucchini SpA / Commissione, T-91/10, ECLI:EU:T:2014:1033, Ferriera Valsabbia SpA e Valsabbia Investimenti SpA / Commissione, T-92/10, ECLI:EU:T:2014:1032.

¹⁴ V. sentenza della Corte del 21 settembre 2017 Feralpi / Commissione, C-85/15P, ECLI:EU:C:2017:709; Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti e Alfa Acciai / Commissione, C-86/15P, ECLI:EU:C:2017:717; Ferriere Nord / Commissione, C-88/15P, ECLI:EU:C:2017:716; Riva Fire / Commissione, C-89/15P, ECLI:EU:C:2017:713.

aveva omesso di offrire alle imprese interessate, destinatarie della comunicazione degli addebiti e della comunicazione degli addebiti supplementari, la possibilità di sviluppare i loro argomenti nel corso di un'audizione orale da tenersi con le formalità previste dai regolamenti (CE) nn. 1/2003 e 773/2004, come invece sarebbe stata obbligata a fare.

- (13) Con le sentenze del 2017, la Corte accertava che, per quanto riguarda l'audizione delle parti richiedenti tenutasi il 13 giugno 2002, i rappresentanti degli Stati membri non vi avevano partecipato dato che il trattato CECA, allora vigente, non prevedeva una siffatta partecipazione. Per quanto riguarda l'audizione delle parti richiedenti tenutasi il 30 settembre 2002, alla quale erano stati invitati i rappresentanti degli Stati membri conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2842/98 in forza all'epoca, la Corte accertava che tale audizione non aveva avuto ad oggetto il merito della controversia, ma piuttosto aveva riguardato la comunicazione degli addebiti supplementari che non riportava né i fatti né le prove oggetto del procedimento. Per la Corte ne conseguiva che, essendo la Commissione tenuta, prima di adottare la decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009, a dare la possibilità alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti e della comunicazione degli addebiti supplementari di sviluppare i propri argomenti attinenti anche al merito nel corso di un'audizione alla quale fossero state invitate le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, la Commissione avrebbe dovuto organizzare una nuova audizione successivamente alla riassunzione del procedimento e prima dell'adozione della decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009. Per la Corte, il non aver osservato tale adempimento, costituiva una violazione delle forme sostanziali che necessariamente aveva viziato il procedimento, indipendentemente dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli che avrebbero potuto risultare per le imprese interessate da una simile violazione. Pertanto, la Corte annullava la decisione stessa nella parte in cui riguardava le imprese Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Holding S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Riva Fire S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A. che avevano introdotto ricorso contro le sentenze del 2014, per violazione delle forme sostanziali del procedimento.
- (14) Successivamente a tali sentenze, la Commissione restituiva alle imprese destinatarie della presente decisione e cioè Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Holding S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Riva Fire S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A. le ammende provvisoriamente versate aumentate degli interessi maturati.
- (15) In considerazione della richiamata giurisprudenza *LVM*¹⁵ e ritenendo che nei confronti delle suddette imprese la decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009, fosse stata annullata per motivi di forma e senza che fosse ancora intervenuta una pronuncia sul merito dei fatti contestati, con lettera del 15 dicembre 2017, la Commissione informava le imprese destinatarie della presente decisione delle conclusioni che essa aveva tratto dalle sentenze del 2017, con particolare riferimento all'opportunità di riprendere il procedimento a partire dall'adempimento oggetto della violazione rilevata dalla Corte nelle sentenze del 2017, e cioè dall'organizzazione di un'audizione delle parti per le quali la decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009, era

¹⁵ V. nota 11.

stata annullata. Con la stessa lettera, la Commissione pertanto chiedeva alle imprese destinatarie della presente decisione di manifestare il loro interesse a partecipare ad una nuova audizione riguardante il merito da organizzarsi con le formalità previste dai regolamenti (CE) nn. 1/2003 e 773/2004, e quindi in presenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Alla luce delle risposte scritte delle imprese destinatarie della presente decisione, la Commissione ha organizzato una nuova audizione orale relativa al merito del procedimento che si è tenuta il 23 aprile 2018 con la partecipazione delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

- (16) Tanto premesso, nel seguito della presente decisione, la Commissione esamina nel dettaglio dapprima la procedura che ha condotto all'adozione della presente decisione nei confronti delle imprese destinatarie. Successivamente, viene riepilogato il contesto fattuale nel quale si colloca l'infrazione. Segue la descrizione del comportamento delle imprese e la qualificazione giuridica dello stesso, come contestato nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti supplementari indirizzate a tali imprese, valutandone la rilevanza alla luce delle risposte ricevute dalle parti e delle altre osservazioni scritte e orali formulate in occasione delle audizioni tenutesi, compresa la nuova audizione del 23 aprile 2018. Infine, sono tratte le conclusioni in termini di determinazione delle relative ammende.
- (17) Considerato che la decisione del 17 dicembre 2002 è divenuta definitiva per la Federacciai, e la decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009, è divenuta definitiva per IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A. ("IRO"), Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione ("Leali"), Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e S.P. S.p.A. in liquidazione ("Lucchini"), i riferimenti a queste imprese e associazione figuranti nella presente decisione sono intesi unicamente a chiarire i fatti rilevanti per le parti destinatarie della presente decisione e non costituiscono un nuovo accertamento di un'infrazione per tali imprese e associazione.

2. LA PROCEDURA

- (18) In seguito agli accertamenti effettuati dall'ottobre al dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 47 CECA, della decisione n. 1-65 dell'Alta Autorità e dell'articolo 2 della decisione n. 379/84/CECA presso imprese produttrici di tondo per cemento armato e presso un'associazione d'imprese siderurgiche, e alle richieste di informazioni ad esse inviate ai sensi del suddetto articolo 47 CECA, la Commissione, il 26 marzo 2002, ha iniziato una procedura di applicazione dell'articolo 65 CECA e ha adottato la comunicazione degli addebiti ascritti, ai sensi dell'articolo 36 CECA, alle imprese destinatarie della presente decisione.
- (19) È opportuno altresì rilevare che, nel corso dell'istruzione della pratica, due imprese hanno preso contatto con la Commissione ai sensi e ai fini della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa fra imprese del 18 luglio 1996¹⁶ ("la comunicazione sulla clemenza").

¹⁶ GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4. [...]

- (20) Ferriere Nord, in particolare, dopo aver presentato una prima memoria il 14 febbraio 2001, ha elaborato una breve memoria inviata alla Commissione il 13 luglio 2001¹⁷, illustrata dalla stessa impresa agli agenti della Commissione lo stesso giorno¹⁸. Il 30 luglio 2001 la Ferriere Nord ha inviato alla Commissione un *corrigendum* alla suddetta memoria del 13 luglio 2001¹⁹.
- (21) Il 4 marzo 2002, un'altra impresa ha trasmesso alla Commissione una memoria ai sensi della comunicazione sulla clemenza. Detta memoria è stata illustrata dalla stessa impresa agli agenti della Commissione lo stesso giorno. L'impresa riconosce in questa memoria che:
- (a) dal gennaio 1996 e fino al giugno (o anche ottobre) 2000, diversi incontri ebbero luogo tra alcune delle imprese produttrici di tondo per cemento armato, incontri nei quali dette imprese si comunicarono reciprocamente i listini dei prezzi e le condizioni di vendita (in particolare le dilazioni di pagamento) che ciascuna di esse intendeva applicare, con il reciproco impegno di rispettare i prezzi base di listino del tondo per cemento armato preannunciati. In particolare, tale impresa ha riconosciuto che nell'ambito delle riunioni stesse i partecipanti sopraindicati hanno talvolta discusso intese riguardanti i prezzi e i quantitativi di produzione²⁰,
 - (b) questa impresa si è sistematicamente conformata ai prezzi degli "extra di diametro" praticati in Italia dagli altri produttori di tondo per cemento armato²¹,
 - (c) questa impresa ha dato il proprio assenso, nel 1998, a far intervenire la società di consulenza [...] al fine di verificare la possibilità di razionalizzare la produzione riguardante altre imprese²²,
 - (d) questa impresa ha partecipato a due accordi che hanno comportato la chiusura di due concorrenti e la ripresa di una parte dei clienti di questi²³.
- (22) La comunicazione degli addebiti adottata dalla Commissione il 26 marzo 2002 è stata spedita il 27 marzo 2002, e ricevuta, come risulta dai rapporti di consegna del corriere incaricato della trasmissione, il 28 marzo 2002 da tutti i destinatari.
- (23) Poiché, a causa di un involontario disguido, i CD-ROM contenenti l'insieme dei documenti accessibili del relativo fascicolo non erano stati allegati alla comunicazione degli addebiti notificata ai destinatari, la Commissione ha ovviato a detto disguido notificando i CD-ROM in questione che, come risulta dai rapporti di consegna del corriere incaricato della trasmissione, sono stati recapitati a tutti i destinatari il 4 aprile 2002²⁴.
- (24) Per quel che riguarda il termine entro il quale i destinatari della comunicazione degli addebiti avrebbero potuto manifestare per iscritto il loro punto di vista alla Commissione, quest'ultima, nel comunicare gli addebiti, aveva fissato, in linea con

¹⁷ [...].

¹⁸ [...].

¹⁹ [...].

²⁰ [...].

²¹ [...].

²² [...].

²³ [...].

²⁴ Un'impresa ha rifiutato la consegna dei CD-ROM il 4 aprile 2002, e li ha accettati soltanto l'8 aprile 2002.

l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2842/98, detto termine in sei settimane a partire dal giorno di ricevimento della sua comunicazione del 27 marzo 2002 ricevuta, come sopra precisato, il 28 marzo 2002 da tutti i rispettivi destinatari.

- (25) La quasi totalità dei destinatari degli addebiti ha chiesto alla direzione generale della concorrenza una proroga del suddetto termine di sei settimane, in considerazione sia del ritardato ricevimento dei CD-ROM che di un'addotta complessità e voluminosità della pratica in questione.
- (26) Tra il 19 aprile 2002 e il 7 maggio 2002 il consigliere-auditore rispondeva individualmente a tutti i destinatari degli addebiti relativamente a ciascuna delle richieste di proroga del termine (originariamente fissato in sei settimane) entro il quale ognuno di detti destinatari avrebbe potuto manifestare per iscritto il proprio punto di vista alla Commissione.
- (27) Il consigliere-auditore ha ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che, durante il periodo di tempo a disposizione delle imprese per preparare le loro eventuali osservazioni scritte riguardanti la comunicazione degli addebiti, si situavano tre giorni festivi in Italia (1° aprile, 25 aprile, 1° maggio), concedere conseguentemente tre ulteriori giorni di proroga: pertanto, le eventuali osservazioni scritte delle imprese avrebbero dovuto pervenire alla Commissione entro e non oltre il 16 maggio 2002.
- (28) Il consigliere-auditore ha anche svolto una considerazione conclusiva riguardo alla congruità di detto termine: le imprese avrebbero disposto di un mese e 18 giorni (a partire dal 28 marzo 2002) o di un mese e 12 giorni (a partire dal 4 aprile 2002); detto termine, se confrontato con il termine di un mese previsto dall'articolo 33, terzo comma, del trattato CECA (anche eventualmente esteso di 10 giorni per tener conto della distanza dall'Italia) per la presentazione di un ricorso d'annullamento, non può in ogni caso essere considerato eccessivamente breve.
- (29) Tra il 26 aprile 2002 e il 9 maggio 2002 tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti²⁵ (tranne Leali, Ferriere Nord e Lucchini) hanno chiesto al consigliere-auditore una seconda proroga del termine, già prorogato fino al 16 maggio 2002, entro il quale poter presentare le loro eventuali osservazioni scritte alla Commissione.
- (30) Tra il 3 maggio 2002 e il 15 maggio 2002²⁶ il consigliere-auditore rispondeva individualmente a tutti i destinatari degli addebiti che avevano effettuato le richieste di ulteriore proroga del termine entro il quale ognuno di detti destinatari avrebbe potuto manifestare per iscritto il proprio punto di vista alla Commissione. Il consigliere-auditore prorogava fino al 23 maggio 2002 il termine per l'invio alla Commissione delle loro osservazioni scritte da parte di detti destinatari.
- (31) Poiché le parti avevano informato la Commissione che certi rinvii ai documenti del fascicolo erano errati e che alcuni documenti del fascicolo classificati come accessibili in realtà non lo erano, la Commissione ha proceduto il 22 e 23 maggio 2002 a una rettifica alla predetta comunicazione degli addebiti (correzione di tre rinvii inesatti, accesso a qualche pagina di documenti inesattamente classificati come non accessibili e alcune minori rettifiche alle tabelle 4, 5(1), 5(2), 6(1), 6(2), 7(1), 8(2), 10 e 15 allegate alla comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2002), con conseguente proroga fino al 31 maggio 2002 del termine (già precedentemente più

²⁵ [...].

²⁶ [...].

volte prorogato) accordato ai destinatari della comunicazione degli addebiti per manifestare il proprio punto di vista sugli stessi.

- (32) Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno presentato le loro relative osservazioni scritte, mentre undici (tutte tranne Lucchini) delle dodici persone giuridiche destinatarie della suddetta comunicazione degli addebiti hanno chiesto di poter esporre oralmente il loro punto di vista. A tal fine il consigliere-auditore ha organizzato un'audizione, che si è svolta il 13 giugno 2002.
- (33) Il 13 agosto 2002, la Commissione ha inviato agli stessi destinatari una comunicazione supplementare degli addebiti, adottata il giorno prima, in cui spiegava quale sarebbe stata la sua posizione circa la continuazione del procedimento a seguito dell'estinzione del trattato CECA avvenuta il 23 luglio 2002. Il termine originario del 13 settembre 2002 è stato prorogato dal consigliere-auditore al 20 settembre 2002. Egli ha inoltre organizzato una seconda audizione, in presenza dei rappresentanti degli Stati membri, tenutasi il 30 settembre 2002.
- (34) Alfa, Valsabbia e Ferriere Nord non hanno avanzato alcuna contestazione relativamente ai termini concessi dalla Commissione per la comunicazione delle loro risposte scritte alla prima comunicazione degli addebiti, né alle modalità con cui è stata condotta la procedura. Riva ne ha avanzata qualcuna. Gli altri destinatari degli addebiti hanno invece sollevato numerose questioni che, secondo loro, hanno portato a una compressione o una violazione del loro diritto alla difesa²⁷. Dette questioni riguardano essenzialmente i termini giudicati insufficienti per la comunicazione delle loro osservazioni scritte alla Commissione, nonché l'organizzazione e la trasmissione del fascicolo della Commissione in forma elettronica.
- (35) La procedura è culminata nell'adozione da parte della Commissione della decisione del 17 dicembre 2002, decisione successivamente annullata dal Tribunale con le sentenze del 2007. Come ricordato innanzi al considerando (7), Federacciai non ha introdotto ricorso e pertanto la decisione del 17 dicembre 2002 è divenuta definitiva nei suoi confronti.
- (36) La Commissione ha ritenuto che l'annullamento della decisione del 17 dicembre 2002, essendo basato unicamente sull'erronea indicazione della base giuridica, non facesse venir meno la validità della procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione della stessa. Alla luce della giurisprudenza LVM, *"l'annullamento di un atto comunitario non incide necessariamente sugli atti preparatori, poiché, in linea di principio, il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata"*²⁸.
- (37) In data 30 giugno 2008, la Commissione ha inviato una lettera ("la lettera del 30 giugno 2008") alle parti interessate (ad eccezione di Federacciai) al fine di informarle della sua intenzione di riadottare la decisione annullata, previa correzione della base giuridica. Le parti sono state invitate a presentare eventuali osservazioni in merito a quanto esposto nella lettera nel termine di un mese dalla data di ricevimento della stessa. Tutte le parti hanno presentato osservazioni.
- (38) Il 30 settembre 2009 la Commissione ha adottato una seconda decisione nel presente caso. La decisione del 30 settembre 2009 è stata poi modificata con decisione dell'8

²⁷ [...].

²⁸ Sentenza della Corte del 15 ottobre 2002, LVM e a. / Commissione, cit., punto 73.

dicembre 2009, in quanto alcuni allegati erano stati erroneamente omissi dalla decisione del 30 settembre 2009.

- (39) Tutti i destinatari della decisione del 30 settembre 2009 hanno interposto appello contro di essa e, come riferito sopra al considerando (10), il Tribunale, con le sentenze del 2014, ha sostanzialmente rigettato tali appelli.
- (40) Tra il 20 e il 24 febbraio 2015, Alfa, Feralpi, Ferriere Nord, Riva e Valsabbia hanno presentato ricorso contro le rispettive sentenze del 2014 davanti alla Corte²⁹.
- (41) La Corte, con le sentenze del 2017 (vedi considerando (11)), ha accolto i ricorsi di dette società e annullato la decisione del 30 settembre 2009 come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009, nelle parti in cui riguarda le imprese destinatarie della presente decisione, al contempo annullando anche le sentenze del Tribunale del 2014 relative agli appelli proposti dalle imprese destinatarie della presente decisione.
- (42) L'annullamento è la conseguenza dell'accertamento da parte della Corte della violazione di una norma procedurale da parte della Commissione. Nell'esaminare se la Commissione abbia offerto alle parti la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione tenuta nel rispetto dei requisiti procedurali di cui ai regolamenti (CE) nn. 1/2003 e 773/2004, la Corte ha rilevato che la prima audizione, avente ad oggetto il merito della controversia, tenutasi il 13 giugno 2002 sotto la vigenza del trattato CECA, si è svolta senza la partecipazione di rappresentanti delle autorità della concorrenza degli Stati membri (in quanto tale partecipazione non era prevista dal trattato CECA), mentre la seconda audizione, del 30 settembre 2002, alla quale i rappresentanti degli Stati membri erano stati invitati in conformità alle norme del trattato CE divenute nel frattempo applicabili, ha riguardato principalmente le conseguenze giuridiche della scadenza del trattato CECA e non il merito della controversia.
- (43) Relativamente alla seconda audizione, indetta successivamente alla notifica della comunicazione supplementare degli addebiti e tenutasi in presenza dei rappresentanti delle autorità della concorrenza degli Stati membri, la Corte ha osservato che la Commissione non aveva invitato espressamente le parti a sviluppare i propri argomenti concernenti il merito della controversia, bensì solo a esprimersi sulle conseguenze giuridiche della scadenza del trattato CECA. La Corte ne ha dedotto pertanto che l'audizione del 13 giugno 2002 non aveva integralmente soddisfatto i requisiti procedurali riguardanti l'adozione di una decisione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004. Di conseguenza, la Corte ha concluso che la mancanza della tenuta di un'audizione in conformità alle norme procedurali previste dai regolamenti (CE) n. 1/2003 e (CE) n. 773/2004 ha costituito una violazione di un requisito procedurale essenziale.
- (44) Poiché il motivo che ha condotto all'annullamento della decisione del 30 settembre 2009 riguarda esclusivamente un errore procedurale relativo alla tenuta dell'audizione orale, mentre sono stati fatti salvi tutti gli atti amministrativi e procedurali che l'hanno preceduta, in linea con la giurisprudenza consolidata³⁰, la Commissione ha deciso di riprendere il procedimento dal punto preciso in cui si è verificato il vizio di procedura, offrendo alle parti la possibilità di esporre oralmente

²⁹ V. nota 13.

³⁰ Sentenza della Corte del 15 ottobre 2002, LVM e a. / Commissione, cit., punto 73.

il proprio punto di vista sull'intera materia del contendere nel corso di un'audizione da tenersi ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004.

- (45) Il 15 dicembre 2017, la Commissione ha pertanto inviato una lettera alle parti interessate dalle sentenze del 2017 (“la lettera del 15 dicembre 2017”) informandole dell'intenzione di riprendere la procedura e invitandole a manifestare il proprio interesse a partecipare a un'audizione orale in presenza dei rappresentanti degli Stati membri. La lettera offriva alle parti anche la possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte in merito al contenuto della stessa.
- (46) Tutte le parti hanno presentato osservazioni scritte³¹. Tutte le parti, eccetto Partecipazioni Industriali, hanno inoltre richiesto di essere sentite in audizione. Tale audizione ha pertanto avuto luogo il 23 aprile 2018. Partecipazioni Industriali ha fatto pervenire una memoria scritta il 24 aprile 2018, mentre Feralpi ha chiesto e ottenuto di inviare, successivamente all'audizione cui ha peraltro partecipato, un'ulteriore memoria scritta, pervenuta alla Commissione il 7 maggio 2018.
- (47) Il 4 dicembre 2018, Alfa, Feralpi, Ferrere Nord e Valsabbia hanno inviato una lettera alla Commissione nella quale proponevano due possibili alternative rispetto all'adozione da parte della Commissione di una decisione con imposizione di ammende³². La Commissione ha risposto a tale lettera il 12 dicembre 2018³³.

3. CONTESTO FATTUALE

3.1. Sintesi dell'infrazione

- (48) Le restrizioni della concorrenza oggetto della presente decisione hanno origine in un'intesa tra produttori italiani di tondo per cemento armato, e tra di essi e una loro associazione, avente per oggetto o per effetto di fissare o determinare i prezzi, limitare o controllare la produzione o le vendite e scambiare un ampio numero di informazioni sul mercato del tondo per cemento armato in Italia.

3.2. Il settore industriale

3.2.1. I differenti prodotti

3.2.1.1. Il tondo per cemento armato

- (49) Il prodotto interessato dalla presente procedura è il tondo per cemento armato. Il tondo per cemento armato è un prodotto lungo laminato a caldo di acciaio in rotoli o barre di 5 mm o più, con superficie liscia, scagliosa o nervata per armature di calcestruzzo. Le barre possono aver subito una deformazione a freddo quale, ad esempio, una torsione o un'estensione intorno all'asse longitudinale.
- (50) Per ottenere il tondo per cemento armato si utilizzano dei semilavorati di acciaio (in particolare le “billette”³⁴) che vengono riscaldati alla temperatura di massima plasticità allo stato solido e quindi costretti a passare attraverso le gabbie di laminazione.

³¹ [...].

³² [...].

³³ [...].

³⁴ Si tratta di semiprodotto ottenuto mediante il “colaggio” di acciaio di diverse qualità, precedentemente fuso che, una volta solidificatosi, viene tagliato in parti, dette “billette” se a sezione quadrata, della lunghezza voluta.

- (51) La laminazione si realizza mediante riduzioni successive di spessore del materiale, che viene trascinato per attrito tra cilindri opportunamente sagomati a seconda della forma che si intende conferire al prodotto finito.
- (52) Per la laminazione di prodotti lunghi, come il tondo per cemento armato, i cilindri presentano apposite scanalature sagomate che riproducono in negativo la forma delle sezioni che il materiale è costretto ad assumere durante la laminazione. L'insieme delle gabbie di laminazione, le quali operano successive riduzioni di sezione del materiale fino al raggiungimento della dimensione voluta, costituisce il cosiddetto treno di laminazione.

3.2.1.2. Gli altri prodotti lunghi di acciaio (ed alcuni loro derivati)

- (53) Oltre al tondo per cemento armato, gli altri prodotti lunghi di acciaio sono, a parte il materiale d'armamento ferroviario e similare, la vergella, i laminati mercantili, le travi e altri profilati pesanti.
- (54) La vergella è un prodotto lungo laminato e avvolto a caldo in matasse a spire non ordinate. La sezione retta della vergella può essere circolare, ovale, quadrata, rettangolare, esagonale, ottagonale, semitonda o altra. La sua superficie è normalmente liscia. I settori di applicazione sono l'industria meccanica e manifatturiera, l'autoveicolistica, le costruzioni e infrastrutture, e gli elettrodomestici.
- (55) Derivati della vergella sono: la rete metallica elettrosaldata e i fili trafilati a freddo. Come spiegato al punto 1 della decisione 89/515/CEE della Commissione, del 2 agosto 1989, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV 31.553 Rete metallica elettrosaldata (in prosieguo "la decisione *Rete metallica elettrosaldata*"), "*La rete metallica elettrosaldata è un prodotto prefabbricato di rinforzo, composto di cavi di rinforzo di acciaio trafilati a freddo, lisci o nervati, saldati insieme perpendicolarmente in modo da formare una rete. Si tratta di un prodotto di rinforzo tecnicamente a punto e sperimentato, utilizzato in quasi tutti i manufatti in cemento che richiedono un rinforzo, sia in cantiere che nei prefabbricati*"³⁵.
- (56) I fili trafilati a freddo possono invece essere utilizzati come elementi di collegamento dei diversi elementi delle armature delle casseforme.
- (57) I laminati mercantili sono barre (di sezione rettangolare, quadrata, esagonale, ottagonale, circolare, o di forma speciale, ad esempio triangolare, a bordi smussati, trapezoidale, semitonda, ecc.) e profilati che possono trovare impiego nell'industria meccanica e manifatturiera, nella meccanica fine, nell'autoveicolistica, nell'utensileria e nella trattoristica.
- (58) Le travi e altri profilati pesanti sono caratterizzati dall'averne un'altezza maggiore o pari ad 80 mm e sono, fra l'altro, utilizzati per alcuni grandi lavori pubblici, in particolare ponti e viadotti.

3.2.1.3. I vari tipi di tondo per cemento armato

- (59) La forma classica in cui il tondo per cemento armato viene fornito è il tondo per cemento armato in barre dritte (che viene laminato a caldo su un treno a barre). Le barre possono essere di 12 metri, oppure di 6, 14 e, raramente, 18. Il tondo per

³⁵ GU L 260 del 6.9.1989, pag. 1.

cemento armato in barre piegate (sono barre dritte piegate successivamente in due, idonee a essere trasportate da piccoli automezzi) è ormai raramente utilizzato.

- (60) Il tondo per cemento armato in rotoli (prodotto su un treno vergella, dunque laminato/nervato a caldo) si presenta nella forma di rotolo/matassa, che l'utilizzatore provvede a raddrizzare e tagliare nella lunghezza voluta. Il prezzo del tondo in rotoli che costa, di solito, leggermente di più di quello in barre, ha tendenza comunque ad allinearsi su quello di quest'ultimo.
- (61) Il tondo per cemento armato ribobinato è il tondo per cemento armato che dopo la laminazione in rotolo viene raddrizzato e successivamente riavvolto (con il vantaggio di essere più compatto) mediante un'operazione che gli conferisce le caratteristiche meccaniche del tondo per cemento armato Fe B 44 k, anche se l'analisi chimica è leggermente differente.
- (62) Il tondo per cemento armato Fe B 44 k individua un tondo per cemento armato con una specifica qualità tecnologica derivante dalla composizione chimico/fisica: 44 kg di snervamento minimo. Infatti il tondo per cemento armato può essere fornito in diverse qualità, così come previsto dalle norme tecniche di normalizzazione dei diversi Stati membri dell'Unione europea e di altri paesi non appartenenti all'Unione europea.
- (63) Il tondo per cemento armato raddrizzato deriva da una serie di successive operazioni di svolgitura, raddrizzatura e taglio a freddo di un rotolo precedentemente laminato a caldo (nervato) proveniente da un treno vergella. In Italia la produzione di tale tipologia, all'epoca dell'infrazione, era limitata, mentre in altri Stati membri, come la Spagna o la Germania, era piuttosto diffusa.
- (64) Il tondo per cemento armato non saldabile indica una qualità di tondo per cemento armato che non può essere saldata, a differenza di quelle saldabili che sono prodotte con adeguate analisi chimiche onde rendere possibile la costruzione delle strutture per le casseforme per il cemento armato attraverso la saldatura, e non la legatura, dei diversi elementi. Ciò consente di avere una maggiore rapidità di costruzione e anche, in parte, strutture qualitativamente migliori.
- (65) Il tondo per cemento armato zincato è il tondo in barre sul quale si è proceduto a una successiva operazione di zincatura, mediante l'utilizzo di impianti specifici, che resiste in situazioni di elevata esposizione ad agenti atmosferici.
- (66) Il tondo per cemento armato inossidabile, pur non appartenendo alla famiglia degli acciai al carbonio (esso è infatti costituito da una qualità di acciaio legato, contenente, in peso, tenori di cromo uguali o maggiori al 10,50% e tenori di carbonio non superiori all'1,20%, unitamente o meno ad altri elementi di lega), potrebbe anch'esso essere usato in edilizia, ma l'elevato costo di tale prodotto lo rende adatto solo a particolari impieghi.
- (67) Occorre anche precisare che il tondo utilizzato in edilizia è il tondo per cemento armato nervato (si dice anche zigrinato), un tondo con rugosità sulla superficie per aderire al cemento. Il tondo liscio non è invece utilizzato in edilizia.
- (68) Tutti i suddetti tipi di tondo per cemento armato sono poi fabbricati in sezione circolare di diametri diversi, a seconda delle necessità di impiego strutturale, dal diametro di 5 a quello di 40 mm. Il tondo per cemento armato in rotoli non supera il diametro di 16 mm. La dimensione del diametro comporta l'applicazione di un prezzo (il cosiddetto "extra di dimensione") che va ad aggiungersi al prezzo base del tondo per cemento armato.

- (69) I prezzi di questi “extra” sono, dal diametro di 5 a quello di 16 mm, stabili o decrescenti al crescere della dimensione del diametro, mentre, dal diametro di 28 mm in poi, sono stabili o crescenti (per i diametri fra i 18 e i 26 mm non c’è una chiara proporzionalità, diretta o inversa rispetto all’aumentare della dimensione del diametro, dei prezzi dell’“extra”).

3.2.2. *I flussi commerciali*

- (70) All’epoca dell’infrazione e almeno fino alla scadenza del trattato CECA, fra gli allora quindici Stati membri dell’Unione europea la maggior quantità di tondo per cemento armato era prodotta in Italia.
- (71) Nella seguente tabella si riportano le quantità di tondo per cemento armato prodotte nell’insieme degli Stati membri dell’Unione europea e in Italia dal 1989 al 2000, secondo i dati Eurostat:

Anno	UE-12 (1000 t)	Italia (1000 t)	% Italia/UE-12
1989	11 792	4 955	42%
1990	12 471	5 169	41%
1991	13 335	5 517	41%
1992	13 137	5 666	43%
1993	13 052	5 370	41%
1994	11 602	4 405	38%
Anno	UE-15 (1000 t)	Italia (1000 t)	% Italia/UE-15
1995	11 610	4 174	36%
1996	11 520	3 725	32%
1997	11 879	3 555	30%
1998	11 936	3 652	31%
1999	11 959	3 441	29%
2000	12 555	3 850	31%

- (72) L’incidenza delle importazioni³⁶ (in Italia) rispetto al consumo (consegne Italia + importazioni), e delle esportazioni (dall’Italia) rispetto alle consegne totali (consegne Italia + esportazioni) dal 1989 al 2000 è indicata nella seguente tabella³⁷:

³⁶ L’incidenza delle importazioni (nell’Unione europea) rispetto al consumo dal 1995 al 2000 è indicata nella seguente tabella in base ai dati EUROFER (Confederazione delle Imprese Siderurgiche Europee):

Anno	Consumo UE (t)	Importazioni (t)	Import./Consumo (%)
1995	11 749 000	262 081	2,2%
1996	11 632 000	223 696	1,9%
1997	12 093 000	336 609	2,8%
1998	12 665 000	485 254	3,8%

Anno	% Import./consumo *	% Export./consegne totali**
1989	3%	17%
1990	6%	18%
1991	3%	15%
1992	2%	19%
1993	1%	34%
1994	1%	25%
1995	1%	18%
1996	0%	14%
1997	1%	10%
1998	2%	6%
1999	4%	8%
2000	2%	10%

* Consumo = consegne Italia + import

** Consegne totali = consegne Italia + export

- (73) All'epoca dei fatti in causa ogni Stato membro poteva avere una propria normativa interna (relativa alla qualità del prodotto) che poteva variare, in particolare, a seconda del rischio sismico del territorio. Era necessario quindi disporre di un certificato di omologazione del tondo per cemento armato, che ne attestasse la conformità ai criteri di sicurezza, stabiliti nei diversi paesi verso i quali si intende esportare.
- (74) In Italia, all'epoca dell'infrazione, gli acciai qualificati per cemento armato (ai sensi del D.M. del 9 gennaio 1996 e della relativa circolare del Ministro dei Lavori Pubblici) erano i seguenti: Fe B 44 k saldabile in barre, Fe B 44 k inox saldabile in barre, Fe B 44 k saldabile in rotoli, Fe B 44 k saldabile in bobine, filo trafilato di acciaio nervato saldabile, rete elettrosaldato, traliccio elettrosaldato, filo di acciaio trafilato liscio saldabile, Fe B 22 k saldabile in barre, Fe B 44 k non saldabile in barre, Fe B 44 k non saldabile in rotoli.
- (75) Sempre all'epoca dell'infrazione, la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da

1999	13 857 000	1 219 928	8,8%
2000	14 463 000	1 007 415	7,0%

Le più grandi quantità di tondo per cemento armato importate nell'Unione europea sono state, nel 1995 e 1996, di provenienza dalla Repubblica ceca e, nel 1997, 1998, 1999 e 2000, di provenienza dalla Turchia.

³⁷

I dati relativi alle consegne Italia ed alle esportazioni sono quelli forniti dalla Federacciai, mentre quelli relativi alle importazioni sono dati Eurostat'.

costruzione³⁸ costituiva la base per un'armonizzazione della qualità e del marchio del prodotto, come testimoniano le discussioni riguardanti la cosiddetta "Euronorma 10080"³⁹.

3.3. Il mercato del prodotto

- (76) Il mercato del prodotto rilevante in cui sono state poste in essere le condotte oggetto della presente decisione è quello del tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli. Esso è distinto da quello degli altri prodotti lunghi di acciaio (e di alcuni loro derivati), mentre i diversi tipi e le diverse misure di tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli (ad esclusione di quello zincato e inossidabile) non costituiscono mercati fra di loro distinti.
- (77) Per quel che riguarda i prodotti lunghi di acciaio (e alcuni loro derivati) diversi dal tondo per cemento armato nervato, vanno rilevate le caratteristiche di seguito elencate:
- (a) le due principali utilizzazioni della vergella (la fabbricazione della rete elettrosaldata e quella di alcuni componenti degli autoveicoli) sono diverse da quelle del tondo per cemento armato nervato (armature per cemento nel settore edilizio);
 - (b) la rete metallica elettrosaldata, pur essendo utilizzata nello stesso settore del tondo per cemento armato nervato (l'edilizia), non è un prodotto per l'armatura di strutture portanti, ma un prodotto di rinforzo che solo in alcuni limitati impieghi (per esempio: armatura dei solai e delle pareti non portanti) può sostituire e generalmente sostituisce (in quanto consente un risparmio di tempo e di manodopera e minori sfridi) il cosiddetto "tondino di rinforzo";
 - (c) anche i fili trafilati a freddo, pur essendo utilizzati nello stesso settore del tondo per cemento armato nervato (l'edilizia), non sono prodotti per l'armatura delle strutture portanti, ma elementi di collegamento dei diversi elementi delle armature delle casseforme, e rappresentano quindi un sostituto solo marginale;
 - (d) i laminati mercantili hanno impieghi diversi da quello del tondo per cemento armato nervato. Essi infatti sono utilizzati nell'industria meccanica e manifatturiera, nella meccanica fine, nell'autoveicolistica, nell'utensileria e nella trattoristica;
 - (e) le travi e altri profilati pesanti, pur essendo utilizzati anche nello stesso settore del tondo per cemento armato (l'edilizia), sono prodotti che, per quel che riguarda questo tipo di utilizzazione, trovano il loro essenziale impiego nelle grandi opere pubbliche (ponti, viadotti). Detti prodotti possono quindi sostituire il tondo per cemento armato solo in modo limitato;
 - (f) il tondo liscio, pur essendo un prodotto caratterizzato da un'evidente somiglianza fisica con il tondo per cemento nervato (la sola differenza è l'assenza di rugosità sulla superficie del tondo liscio), non è utilizzato per cemento armato in edilizia, ma trova utilizzo nella meccanica.
- (78) È infine da notare che, in particolare per quel che riguarda le travi, così come per quel che riguarda la rete elettrosaldata, precedenti decisioni della Commissione tenute in conto agli effetti della presente decisione hanno considerato ciascuno di

³⁸ G.U. L. 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

³⁹ [...].

detti prodotti come costituente un mercato rilevante. Ci si riferisce, in particolare, per quel che riguarda la rete elettrosaldata, alla decisione *Rete metallica elettrosaldata*⁴⁰ e, per quel che riguarda le travi, alla decisione n. 94/215/CECA della Commissione del 16 febbraio 1994 relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi⁴¹. Tale decisione ha formato oggetto di numerosi ricorsi davanti al Tribunale, senza essere mai stata annullata per quel che riguarda la definizione del mercato del prodotto rilevante (si vedano le sentenze nelle cause *Cockerill-Sambre*⁴², *Thyssen Stahl*⁴³, e *Unimétal*⁴⁴).

- (79) Dagli elementi sopra esposti, si evince che il mercato del tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli è da considerare, ai fini della presente decisione, come un mercato distinto da quelli degli altri prodotti lunghi di acciaio (e di alcuni loro derivati).
- (80) Per quel che riguarda i diversi tipi di tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli, occorre rilevare quanto segue:
- (a) il tondo per cemento armato nervato in rotoli deve solo essere raddrizzato e tagliato nella lunghezza voluta dall'utilizzatore per assumere la forma di tondo in barre. Quello in rotoli ha, una volta raddrizzato, gli stessi impieghi del tondo per cemento armato nervato in barre;
 - (b) durante il periodo della condotta in esame, il prezzo del prodotto in rotoli, di solito leggermente più alto di quello in barre dritte, ha avuto tendenza comunque ad allinearsi su quello di quest'ultimo;
 - (c) il tondo per cemento armato in barre piegate non è costituito da altro che dalle barre dritte piegate successivamente in due ed è utilizzato, anche se ormai raramente, per gli stessi impieghi di quello a barre dritte (il prezzo è lo stesso, addizionato a un cosiddetto "extra di piegatura" di limitato ammontare);
 - (d) il tondo per cemento armato nervato ribobinato deriva dalla lavorazione del tondo in rotoli normale: attraverso la saldatura di più rotoli si ottiene un rotolo più compatto per dimensioni. I suoi impieghi sono quindi del tutto analoghi a quelli del tondo in rotoli (deve essere raddrizzato dall'utilizzatore prima di servire come armatura del cemento);
 - (e) anche il tondo per cemento armato nervato raddrizzato non è altro che il tondo per cemento armato nervato in rotoli, dopo essere stato svolto e tagliato. Gli impieghi sono quindi gli stessi del tondo per cemento armato nervato in barre;
 - (f) il tondo per cemento armato nervato saldabile e quello non saldabile possono essere entrambi utilizzati per le armature delle costruzioni tranne, evidentemente, in quei paesi (l'Italia non è fra questi) nei quali sia richiesto il requisito della saldabilità;

⁴⁰ V. nota 35.

⁴¹ GUL 116 del 6.5.1994, pag. 1.

⁴² V. sentenza del Tribunale dell'11 marzo 1999, *Cockerill-Sambre / Commissione*, T-138/94, ECLI:EU:T:1999:47.

⁴³ V. sentenza del Tribunale dell'11 marzo 1999, *Thyssen Stahl / Commissione*, T-141/94, ECLI:EU:T:1999:48.

⁴⁴ V. sentenza del Tribunale dell'11 marzo 1999, *Unimétal / Commissione*, T-145/94, ECLI:EU:T:1999:49.

- (g) il tondo per cemento armato nervato Fe B 44 K è una qualità di prodotto avente, come anche l'Fe B 22 K saldabile in barre, una composizione chimico-fisica accettata dalla vigente normativa italiana per gli acciai da costruzione. Si tratta quindi non di prodotti distinti, ma di qualità tecnologiche che devono caratterizzare il prodotto in base a una data normativa nazionale.
- (81) Ne discende, ai fini della presente decisione, che il tondo per cemento armato nervato zincato e quello inossidabile non possono essere considerati facenti parte dello stesso mercato del prodotto del tondo per cemento armato nervato non zincato e senza la caratteristica dell'inossidabilità, perché, nonostante essi possano essere utilizzati in edilizia, le loro elevate qualità (rispettivamente, resistenza agli agenti atmosferici e inossidabilità) e il loro costo elevato (particolarmente per l'inossidabile) fanno sì che siano adatti solo per impieghi particolari per cui tali qualità sono richieste e tali costi giustificati da speciali esigenze.
- (82) Per quel che riguarda i diversi diametri della sezione circolare del tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli, occorre rilevare che, ai fini della presente decisione, essi, benché caratterizzino prodotti non ampiamente sostituibili gli uni con gli altri dal punto di vista dell'utilizzatore (che effettua la sua scelta essenzialmente in base a esigenze strutturali inerenti alla costruzione edile), non costituiscono mercati del prodotto distinti.
- (83) Come indica la comunicazione della Commissione riguardante la definizione del mercato rilevante ai fini del diritto comunitario della concorrenza⁴⁵, si tratta infatti di prodotti che devono essere considerati come appartenenti al medesimo mercato a causa delle loro condizioni di produzione molto simili: in effetti, dal lato dell'offerta, un treno di laminazione tondo può di solito produrre un'ampia gamma di diametri.
- (84) Le parti hanno osservato nel corso della procedura che la Commissione non avrebbe analizzato a sufficienza la sostituibilità del tondo per cemento armato con altri prodotti al fine della determinazione del mercato del prodotto rilevante. In particolare, è stata menzionata la sostituibilità con la rete elettrosaldata, le travi, il tondo in rotoli e il tondo raddrizzato. La Commissione non condivide tale posizione.
- (85) Per quanto riguarda la rete elettrosaldata, Feralpi, Valsabbia ed Alfa, si richiamano alla decisione *Rete metallica elettrosaldata*. In detta decisione, al considerando (1), la Commissione aveva stabilito che era: "*stato altresì tenuto conto della correlazione tra la rete saldata e il tondino per il cemento armato. Il tondino per il cemento armato è un prodotto CECA anch'esso interessato dalle «misure anticrisi» della Commissione per l'industria siderurgica nel periodo di riferimento. Come esposto nella parte I A, punto 1, la rete saldata offre rispetto al tondino determinati vantaggi in termini di costo che giustificano un prezzo più elevato. Tuttavia la rete saldata non è un prodotto del tutto sostituibile al tondino per il cemento armato. Vi è dunque un limite economico per la differenza di prezzo che può esistere tra i due prodotti. Ciò riduce il margine di manovra per gli aumenti di prezzo che possono essere realizzati da un cartello dei prezzi nel settore in questione*".
- (86) La Commissione rileva da un lato che la suddetta decisione, non contestata in ciò dalle parti al presente procedimento, stabilisce una sostituibilità limitata tra la rete e il tondo ("*non è un prodotto del tutto sostituibile al tondino*"). Anche nel quadro del presente procedimento, alcune parti hanno riconosciuto che detta sostituibilità era

⁴⁵ GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

limitata⁴⁶. D'altra parte, la stessa decisione ha tenuto conto della sostituibilità limitata dei due prodotti esclusivamente ai fini del calcolo dell'ammenda e non ha in nessun caso definito il mercato rilevante unendo quello della rete metallica elettrosaldata a quello del tondo per cemento armato.

- (87) Anche per quanto riguarda le travi, la Commissione ha fatto riferimento, alla propria decisione n. 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi⁴⁷, non annullata per quanto riguarda l'accertamento del mercato rilevante⁴⁸. In tale decisione della Commissione il mercato in cui venivano contestati determinati comportamenti anticoncorrenziali era quello delle travi. In tutta la decisione non vi era alcuna estensione del mercato rilevante a quello del tondo per cemento armato.
- (88) Nel corso del procedimento, Feralpi, Valsabbia⁴⁹ e Alfa hanno osservato che il tondo in rotoli non sarebbe che raramente o mai menzionato nelle prove documentali relative ai comportamenti collusivi contestati. Si dovrebbe pertanto concludere che l'unico oggetto dei comportamenti delle imprese è stato il tondo in barre per cemento armato⁵⁰. A questo si aggiunge il fatto che, secondo Alfa e Valsabbia, la Commissione non ha esaminato la sostituibilità con il tondo in rotoli⁵¹. Al riguardo, si è già rammentato al considerando (76) che il mercato del prodotto rilevante è quello del tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli. Al considerando (80) si è precisato che *"Il tondo per cemento armato nervato in rotoli deve solo essere raddrizzato e tagliato nella lunghezza voluta dall'utilizzatore per assumere la forma di tondo in barre. Quello in rotoli ha, una volta raddrizzato, gli stessi impieghi del tondo per cemento armato nervato in barre"* e che *"anche il prezzo del prodotto in rotoli, di solito leggermente più alto di quello in barre dritte, ha tendenza comunque ad allinearsi su quello di quest'ultimo"*. Come si è visto ai considerando (60) e (80), il tondo in rotoli va solamente raddrizzato per essere impiegato come il tondo in barre. Quanto all'allineamento del prezzo del tondo in rotoli a quello del tondo in barre, si rinvia anche alla pagina 9898 del fascicolo relativo al presente caso *"per il materiale in rotoli le consuete +5 Lire sui prezzi"*, oppure a pagina 2438 e seguenti *"È oggetto dell'accordo in una prima fase individuata per un trimestre la disciplina del prezzo del Tondo c.a. sia in barre che in rotoli per il mercato italiano"*.
- (89) Anche per quanto riguarda il tondo raddrizzato, è stata espressa una posizione al considerando (80): *"Il tondo per cemento armato nervato raddrizzato non è altro che il tondo per cemento armato nervato in rotoli, dopo essere stato svolto e tagliato. Gli impieghi sono quindi gli stessi del tondo per cemento armato nervato in barre"*.
- (90) Si nota inoltre che la sostituibilità menzionata da Feralpi⁵² rispetto ad altri prodotti appare riferirsi al cemento armato (che non rientra nella definizione del mercato del prodotto rilevante) e non al tondo in quanto tale.

⁴⁶ [...].

⁴⁷ GU L 116 del 6.5.1994, pag.1.

⁴⁸ V. note 42, 43 e 44.

⁴⁹ Occorre precisare, a titolo di considerazione preliminare, che Ferriere Valsabbia SpA e Valsabbia Investimenti SpA hanno inoltrato alla Commissione un'unica risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, per cui ogni successivo riferimento alla risposta di "Valsabbia" comprende entrambe le entità.

⁵⁰ [...].

⁵¹ [...].

⁵² [...].

- (91) A sostegno della tesi della sostituibilità limitata sviluppata dalla Commissione, si può notare il riferimento fatto da Alfa e Valsabbia alla sostituibilità in sede di progettazione del tondo per cemento armato con altri prodotti⁵³. Si deve quindi concludere che detta sostituibilità non si manifesta al momento dell'uso del prodotto (in fase di realizzazione, se il prezzo del tondo è troppo caro, non ci si può rivolgere ad altri prodotti), bensì nel momento precedente della progettazione. Ciò introduce quindi una certa limitazione nelle possibilità di cambiare prodotto in funzione delle fluttuazioni dei prezzi. È probabilmente per questo motivo che il Dott. [...]⁵⁴ giungeva alla conclusione di una scarsa sostituibilità, dal punto di vista della domanda, del tondo con altri materiali.
- (92) Un'altra impresa interessata al procedimento, non destinataria della presente decisione,⁵⁵ ha osservato che, essendo il tondo per cemento armato un prodotto omogeneo, anche piccole differenze di prezzo possono causare spostamenti significativi di domanda verso altre imprese.
- (93) La Commissione nota che, come si evince da una dichiarazione del Dott. [...], gli spostamenti di domanda a seguito di variazioni del prezzo vanno analizzati con lo studio dell'elasticità della domanda al prezzo. Il test proposto nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza⁵⁶ per esaminare tale aspetto consiste nel partire dal tipo di prodotti che le imprese interessate vendono e dall'area nella quale li vendono, e aggiungere o escludere dalla definizione del mercato determinati (altri) prodotti e determinate aree in funzione del fatto che la concorrenza dei prodotti e delle aree in questione influenzi o condizioni sufficientemente il prezzo dei prodotti delle parti nel breve periodo.
- (94) Per quanto riguarda il prodotto, la risposta è già stata data nei considerando (76)-(91) precedenti. Per quanto riguarda lo spostamento della domanda verso altri fornitori, sulla base di quanto detto al considerando (93), questa deve essere intesa come elemento della definizione di mercato geografico che verrà affrontata nella sezione successiva.
- (95) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il mercato del prodotto rilevante ai fini della presente decisione è quello menzionato nella comunicazione degli addebiti e cioè è quello del tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli.

3.4. Il mercato geografico

- (96) Il mercato geografico rilevante del tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli all'epoca dei fatti era il territorio della Repubblica italiana. A tal riguardo, occorre notare, come risulta dai dati illustrati al considerando (70), che negli anni dal 1989 al 2000 il prodotto proveniente da altre zone geografiche ha rappresentato dallo 0% al 6% del totale delle vendite sul territorio italiano.

⁵³ [...].

⁵⁴ Il Dott. [...] è l'autore di uno studio della società Lear (Laboratorio di Economia, Antitrust, Regolamentazione) intitolato "L'industria del tondo per cemento armato in Italia dal 1989 al 2000", commissionato dalle imprese Alfa, Feralpi, Valsabbia e altre due imprese non destinatarie della presente decisione. [...].

⁵⁵ [...].

⁵⁶ GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

- (97) Durante il periodo preso in considerazione dalla presente decisione i flussi di prodotto verso l'Italia sono stati pertanto molto limitati. La ragione di ciò, tuttavia, non è da individuare nei costi di trasporto, anche perché, se così fosse stato, anche i flussi di prodotto dall'Italia verso altri paesi sarebbero stati egualmente limitati.
- (98) Invece, anche senza tener conto dei picchi di flusso di prodotto dall'Italia nel 1993 e nel 1994, il cui livello particolarmente elevato può essere in parte spiegato con la svalutazione della Lira italiana di fine 1992, le correnti di traffico dall'Italia sono state in media, dal 1989 al 2000, abbastanza consistenti.
- (99) Ciò rende accettabile solo in parte la tesi secondo la quale l'ostacolo maggiore ai flussi di prodotto sarebbe stata l'incompleta unificazione normativa sulla qualità e sul marchio del prodotto a livello europeo o internazionale.
- (100) Appare pertanto più aderente ai fatti la tesi secondo la quale l'ostacolo maggiore alla vendita in Italia di prodotto non proveniente dall'Italia debba essere individuato in una strutturale mancanza di convenienza economica a vendere ai prezzi prevalenti in Italia il tondo per cemento armato fabbricato fuori d'Italia.
- (101) Questo inoltre spiega perché i flussi di prodotto considerati, dalle imprese italiane, come esercitanti una pressione concorrenziale erano, pur nella loro modesta entità, essenzialmente quelli provenienti dalla Turchia e dai paesi dell'Europa orientale, dove i costi di produzione più bassi permettevano loro di essere competitivi rispetto ai prezzi praticati in Italia⁵⁷.
- (102) Indipendentemente dal grado di adeguatezza e di esaustività della tesi sopra illustrata, è comunque certo che, a causa dei limitati flussi di prodotto proveniente da fuori d'Italia, il territorio della Repubblica italiana costituiva il mercato geografico rilevante del tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli. D'altra parte, i flussi di prodotto dall'Italia, indicando anche che i costi di trasporto non costituivano un ostacolo importante agli scambi, fanno escludere la possibilità di distinguere più mercati geografici rilevanti all'interno del territorio italiano.
- (103) Giova infine ricordare che, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA, come anche dell'articolo 101 TFUE, la definizione del mercato geografico deve essere effettuata per determinare se l'intesa della quale è causa tenda, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza all'interno del mercato comune. Nel caso in cui, pertanto, un'intesa tenda a falsare in modo sensibile la concorrenza, la definizione del mercato geografico non riveste un'importanza decisiva. Al contrario, l'esistenza di un'intesa a livello nazionale italiano confuta direttamente le tesi secondo le quali l'Italia non sarebbe stata il mercato geografico di riferimento del tondo per cemento armato⁵⁸. Si deve, in realtà, affermare che, nei limiti in cui la Commissione constati un'infrazione avente ad oggetto una restrizione della concorrenza sull'intero territorio della Repubblica italiana, la constatazione di tale restrizione non richieda alcuna previa definizione del mercato geografico⁵⁹.

⁵⁷ [...].

⁵⁸ Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a. / Commissione, T-25/95, ECLI:EU:T:2000:77, punti 1092-1094.

⁵⁹ Sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Enso Española / Commissione, T-348/94, ECLI:EU:T:1998:102.

- (104) Nelle loro osservazioni alla comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2002, i destinatari degli addebiti sostenevano che il mercato geografico avrebbe una dimensione più vasta di quello italiano, e comprenderebbe almeno tutto il territorio comunitario. Tuttavia, nella loro risposta alla comunicazione supplementare degli addebiti, alcuni di detti destinatari sostenevano una tesi contraddittoria con la precedente, e cioè che la condizione di alterazione degli scambi intracomunitari non era soddisfatta. Tale posizione è in ovvia contraddizione con quella sostenuta nelle risposte alla comunicazione degli addebiti (si veda la sezione 5.1).
- (105) Alla lettura delle osservazioni delle parti, nonché dello studio commissionato da alcune di esse, si può concludere che sia le parti che la Commissione concordano sul fatto che non vi fossero ostacoli agli scambi e che esistesse una strutturale mancanza di convenienza economica per le imprese degli altri Stati membri a vendere il tondo per cemento armato in Italia. Il punto di divergenza si situa soltanto nella ricerca della causa di tale mancanza di convenienza. La Commissione aveva proposto l'ipotesi di costi di produzione più bassi in Italia, mentre le parti e lo studio Lear, confutando quest'ipotesi, hanno affermato che la causa va ricercata nei margini generalmente più bassi praticati in Italia. Questo non inficia tuttavia la posizione della Commissione, secondo cui non era conveniente per gli altri Stati membri esportare tondo per cemento armato verso l'Italia.
- (106) Va sottolineato come la teoria dei flussi prospettata dallo studio Lear sia basata solo su teorie economiche e non su considerazioni di fatto. La Commissione ha preso in considerazione i fatti e cioè che, nell'arco di tempo preso in considerazione, 1989-2000, avrebbero potuto esserci dei flussi di prodotto verso l'Italia, ma di fatto sono stati trascurabili. Per undici anni il mercato italiano non ha praticamente conosciuto importazioni significative in provenienza dagli altri Stati membri.
- (107) A dimostrazione del suo assunto, lo studio Lear applica il test di Elzinga e Hogarty ai paesi dell'Unione europea: secondo tale test, un'area geografica potrebbe costituire un mercato rilevante se $1 - (\text{esportazioni}/\text{produzione})$ e $1 - (\text{importazioni}/\text{consumi})$ sono entrambi maggiori di 0,9. Da un'analisi dei risultati emerge che nel periodo 1995-2000, se nessuno Stato membro soddisfa in pieno questi requisiti, è anche vero che l'Italia è il mercato che più di tutti si avvicina a tali valori, ottenendo rispettivamente valori di 0,88 e di 0,98: il primo è vicinissimo alla soglia stabilita, mentre il secondo la supera significativamente. A prescindere dal fatto che si potrebbero ottenere altri risultati prendendo altri intervalli temporali, dal test prodotto dalle parti, emergerebbe che solo l'Italia, tra tutti gli Stati membri, potrebbe costituire un mercato geografico rilevante a sé stante.
- (108) Lo stesso studio Lear⁶⁰ afferma che l'individuazione di un mercato antitrust consiste nella delimitazione di un ambito (merceologico e geografico) in cui una o più imprese possono esercitare un significativo e duraturo potere di mercato. Con riferimento alla dimensione geografica del mercato ciò significa individuare un territorio sufficientemente ampio da consentire alle imprese ivi localizzate di aumentare in modo permanente e in misura significativa il prezzo di vendita del proprio prodotto, senza indurre i consumatori ad acquistare il prodotto da imprese localizzate altrove (sostituzione dal lato della domanda) o queste ultime a commercializzare il medesimo prodotto nel territorio considerato (sostituzione dal lato dell'offerta).

⁶⁰ [...].

- (109) Secondo Alfa e Valsabbia, il prezzo medio del tondo in Italia è stato sistematicamente più basso di quello degli altri mercati europei, con l'unica eccezione degli anni 1996, 1997 e 2000, in cui risulta leggermente superiore ai prezzi francesi. Andando a esaminare la tabella che elenca i rapporti import/consumi ed export/consegne totali (considerando (70)), non si osservano in corrispondenza di quegli anni aumenti spettacolari delle importazioni in Italia.
- (110) L'ANSFER, Associazione Nazionale Sagomatori Ferro (in prosieguo "ANSFER"), riconosciuta dal consigliere-auditore quale terzo interessato nella presente pratica, nelle sue osservazioni scritte ha affermato che le imprese pre-sagomatrici italiane (clienti dei produttori di tondo), pur potendosi rivolgere all'estero per ottenere le forniture che necessitano, sono inclini ad acquistare sul mercato italiano in cui, grazie alla presenza di un certo numero di operatori, sono sempre riuscite ad ottenere prezzi e condizioni di pagamento più favorevoli e tali da soddisfare pienamente la domanda a valle. Ciò, a ben vedere, significa che pur essendocene la possibilità quasi esclusivamente nei confronti della produzione extracomunitaria, occorre precisare non v'è stata alcuna sostituzione dal lato della domanda.
- (111) In definitiva, il test ultimo consiste nel verificare se il consumatore italiano avrebbe potuto sostituire, durante il periodo in esame, tondo di produzione italiana con tondo proveniente da altri Stati membri. In pratica si deve ritenere che non avrebbe potuto. Si ricorda che nella sentenza *Cimenteries CBR* (in prosieguo "sentenza *Cemento*")⁶¹, citata dalle stesse parti, al punto 1088 il Tribunale afferma che "...un'analisi economica non può cancellare un dato di fatto incontrovertibile consistente in prove documentali".
- (112) Si noti infine in proposito che, quando Federacciai stabiliva un legame tra diminuzione dei prezzi in Italia e aumento delle importazioni⁶², si riferiva all'insieme delle importazioni, che, si ricorda, provenivano essenzialmente dai paesi extraunionali (si veda il considerando (97)).
- (113) Alcune imprese interessate al procedimento hanno contestato l'affermazione della comunicazione degli addebiti secondo cui "*l'esistenza di un'intesa a livello nazionale italiano confuta direttamente le tesi secondo le quali l'Italia non sarebbe stata il mercato geografico di riferimento del tondo per cemento armato*"⁶³. L'argomento sviluppato dalle parti è che nella giurisprudenza citata ci si trovava nella situazione opposta alla presente e cioè che le parti sostenevano la dimensione regionale dell'intesa mentre le prove documentali indicavano una dimensione comunitaria dell'infrazione. Il Tribunale ha ritenuto (punto 1094 della sentenza *Cemento*⁶⁴) che l'esistenza di un accordo a un certo livello geografico contraddice la tesi delle parti secondo cui il mercato geografico di riferimento sarebbe ad un altro livello. È in tale contesto che va letta l'affermazione della comunicazione degli addebiti secondo cui in presenza di un'intesa che tenda a falsare in modo sensibile la concorrenza, la definizione del mercato geografico non riveste un'importanza decisiva. La Commissione concorda con Alfa e Valsabbia che tale questione è importante per la determinazione della gravità dell'infrazione.

⁶¹ V. sentenza *Cimenteries CBR* e a. / Commissione, cit., nota 58.

⁶² [...].

⁶³ [...].

⁶⁴ V. sentenza *Cimenteries CBR* e a. / Commissione, cit. nota 58, punto 1094.

- (114) Tra l'altro, come risulta dal fascicolo del procedimento, le imprese interessate hanno potuto mettere in atto per più di dieci anni una serie di comportamenti anticoncorrenziali, pur in presenza di importazioni dall'estero (essenzialmente extraunionali, come si ricorderà). In ogni caso, la Commissione non comprende come pratiche anticoncorrenziali in materia di extra di dimensione possano essere ostacolate dall'estero, visto che, come risulta dal fascicolo, *"è prassi comune nel mercato siderurgico europeo che ogni produttore, che intenda vendere tondo in un'altra nazione europea, si adegui al prezzo degli extra proprio della stessa, tanto che è usuale riferirsi al prezzo degli "extra tedeschi", degli "extra francesi" o degli "extra spagnoli"*⁶⁵. Pertanto i produttori comunitari che intendessero vendere in Italia dovrebbero adeguarsi al prezzo degli extra ivi praticato.
- (115) In conclusione, la Commissione deve concludere che il mercato rilevante ai fini della presente decisione è quello del territorio della Repubblica italiana.

3.5. Il contesto economico nell'Unione europea ed in Italia

- (116) Con riferimento al contesto fattuale dell'epoca, tutte le parti, ad eccezione di Riva, hanno ritenuto che la comunicazione degli addebiti abbia omesso di analizzare con adeguata attenzione il contesto economico che i produttori italiani ed europei di tondo hanno dovuto affrontare, sia nel periodo coperto dalla presente procedura che nel periodo precedente.
- (117) Nel corso della procedura, le imprese interessate al procedimento hanno provveduto a ricordare l'evoluzione della situazione del settore, insistendo sulla gravità della crisi che lo caratterizzava durante il periodo dell'infrazione e che si è acuita negli anni successivi nonché sugli interventi di sostegno messi in atto a livello europeo e nazionale⁶⁶.
- (118) Per quanto riguarda il contesto economico del settore del tondo per cemento armato durante il periodo in esame, si possono elencare le principali conclusioni dello studio Lear al riguardo:
- *"negli anni compresi tra il 1990 e il 2000 la domanda di tondo ha subito una forte diminuzione, risentendo del calo degli investimenti privati in costruzioni e, soprattutto della riduzione degli investimenti pubblici";*
 - *"l'offerta di tondo ha sperimentato un'eccedenza rispetto alla domanda che ha indotto l'uscita di numerose imprese e la razionalizzazione della produzione di quelle rimaste attive";*
 - *"l'andamento del prezzo medio effettivo del tondo in Italia è fortemente dipendente dalle variazioni dei costi dei fattori produttivi ed in particolare del costo del rottame";*
 - *"questa relazione tra prezzi e costi costituisce una caratteristica tipica di un mercato in cui prevalgono nel tempo equilibri concorrenziali";*
 - *"nonostante l'introduzione di innovazioni incrementali di processo, i margini prezzo-costi delle imprese italiane si sono ridotti in modo sensibile durante il periodo di osservazione";*

⁶⁵ [...].

⁶⁶ [...].

- *“la riduzione dei margini ha comportato profitti unitari negativi per diverse imprese e per buona parte degli anni oggetto di indagine”;*
- *“il prezzo del tondo in termini reali è fortemente diminuito nel periodo di osservazione (-32%); inoltre il livello da esso raggiunto negli anni di vigenza della supposta intesa tra i produttori italiani è risultato inferiore al valore indicato dalla Commissione come prezzo normale praticato dai produttori più competitivi dove esistono condizioni normali di concorrenza”;*
- *“le imprese localizzate al di fuori dell’Italia godono di un significativo vantaggio di costo”;*
- *“i prezzi prevalenti sul mercato italiano sono generalmente inferiori a quelli che si registrano in altri Paesi”;*
- *“l’effetto combinato di queste due osservazioni dimostra che i prezzi del mercato italiano di tondo non corrispondono a valori di tipo collusivo”;*
- *“le scelte di prezzo delle imprese italiane produttrici di tondo mostrano una variabilità relativamente elevata, tenuto conto del limitato margine di libertà che caratterizza un mercato omogeneo; ciò indica che nel periodo esaminato non si è verificato un artificiale allineamento delle scelte di prezzo”;*
- *“le strategie di quantità sono debolmente o negativamente correlate tra loro”;*
- *“le quote di mercato delle imprese parti del procedimento mostrano una significativa instabilità”;*
- *“l’offerta di tondo non ha mai subito riduzioni tali da determinare un razionamento della domanda allo scopo di indurre un artificiale innalzamento del prezzo”;*
- *“negli anni compresi tra il 1989 e il 2000 la produzione di tondo ha seguito i normali cicli dettati dall’andamento della domanda e dall’organizzazione dell’attività produttiva”⁶⁷.*

(119) Con riferimento alla situazione del mercato esistente all’epoca dei fatti, l’ANSFER ha indicato che le imprese pre-sagomatrici rappresentano circa il 65% dell’acquisto di tondo in Italia. Detta associazione ha presentato le seguenti osservazioni scritte, ribadendone alcuni punti durante l’audizione orale del 13 giugno 2002:

- (a) Negli ultimi dieci anni in Italia si è assistito al susseguirsi di gravi crisi di settore, che hanno condotto ad una drastica riduzione del numero degli operatori presenti sul mercato della produzione e della vendita del tondo d’acciaio;
- (b) Le importazioni dall’estero, pur essendo praticabili, non offrono generalmente condizioni di fornitura e di pagamento altrettanto favorevoli quanto quelle che si riescono ad ottenere dai produttori nazionali.
- (c) Un’ulteriore contrazione dell’offerta in Italia potrebbe determinare ricadute negative molto pesanti per tutti gli operatori situati in mercati a valle rispetto a quello della produzione e vendita del tondino d’acciaio per cemento armato.
- (d) Non è mai stata avvertita l’esistenza di intese restrittive della concorrenza nel mercato oggetto del procedimento, né tanto meno all’Associazione risulta che

⁶⁷ [...].

le imprese pre-sagomatrici abbiano rilevato comportamenti anticompetitivi, riconducibili all'esistenza di un cartello sui prezzi o sulle quantità prodotte e/o vendute attribuibili ai produttori italiani di tondo per cemento armato.

- (e) Si può anzi affermare che il mercato italiano è sempre stato caratterizzato da una vivace concorrenza di prezzo e da un confronto competitivo che è sempre apparso genuino.
 - (f) In virtù dell'esistenza di un effettivo confronto concorrenziale, anche le condizioni contrattuali, e in particolare i termini di pagamento (90-120 giorni) sono spesso favorevoli.
 - (g) Per queste ragioni, le imprese pre-sagomatrici italiane, pur potendosi rivolgere all'estero per ottenere le forniture che necessitano, sono inclini ad acquistare sul mercato italiano, dove grazie alla presenza di un certo numero di operatori, sono sempre riuscite ad ottenere prezzi e condizioni di pagamento favorevoli e tali da soddisfare pienamente la domanda a valle.
 - (h) La componente di prezzo rappresentata dagli "extra di dimensione" non costituisce una variabile determinante per le imprese pre-sagomatrici, né, in generale, per il processo di formazione del prezzo finale. Il confronto tra le varie offerte si svolge infatti sul prezzo base. Infatti, dette imprese, nel momento in cui richiedono la quotazione ai potenziali fornitori, non sono in grado di indicare esattamente le quantità relative a ciascun diametro di cui avranno bisogno per soddisfare la domanda proveniente dai propri clienti (poiché operano su disegni esecutivi che vengono forniti dai cantieri edili che non specificano le quantità relative ai vari diametri che dovranno essere utilizzati)⁶⁸.
- (120) Gli argomenti summenzionati fanno in realtà riferimento tanto al contesto economico del settore del tondo al tempo dei fatti in esame, che agli effetti sul mercato dei comportamenti contestati nel periodo successivo ai fatti. Per quanto riguarda il primo aspetto, la Commissione ha tenuto conto del contesto economico nell'Unione europea del settore dell'acciaio e del tondo per cemento armato in particolare, che è stato monitorato in modo costante dalla Commissione stessa (si vedano i Programmi previsionali acciaio, pubblicati nel periodo 1990-2000).
- (121) Tuttavia, la Commissione ritiene che, ai fini della presente decisione, le difficoltà verificatesi nel periodo in esame e in quello successivo siano irrilevanti per provare l'esistenza dell'infrazione.
- (122) Per quanto riguarda invece gli effetti, questi verranno esaminati nella sezione 5.3.3.

3.6. Il contesto normativo del Trattato CECA: la disciplina riguardante i prezzi e la produzione

- (123) È opportuno riassumere il contesto normativo applicabile al settore del tondo per cemento armato all'epoca dei fatti considerati nella presente decisione al fine di valutare i comportamenti posti in essere dalle parti interessate.
- (124) Per quel che riguarda i prezzi, l'articolo 60, paragrafo 2 CECA, stabiliva: "*I listini dei prezzi e le condizioni di vendita praticate dalle imprese sul mercato comune devono essere resi pubblici*". Sulla base di detta disposizione, erano state emanate la

⁶⁸ [...].

decisione n. 30-53 del 2 maggio 1953 relativa alle pratiche vietate dall'articolo 60, paragrafo 1 CECA nel mercato comune del carbone e dell'acciaio, nonché la decisione n. 31-53 del 2 maggio 1953 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio⁶⁹ (modificate rispettivamente dalle decisioni 1834/81/CECA⁷⁰ e 2514/86/CECA⁷¹). Conformemente a dette norme, le imprese del settore dell'acciaio *“devono pubblicare i loro listini di prezzi e condizioni di vendita”*⁷², inviarli alla Commissione prima della loro applicazione e comunicarli a ogni persona interessata.

- (125) Per quel che riguarda la produzione, l'articolo 58, paragrafo 1, CECA prevedeva che, se la Comunità si trova *“in un periodo di crisi manifesta”*, l'Alta Autorità CECA può stabilire *“una disciplina di quote di produzione”*. A tal proposito è sufficiente ricordare che *“non ricorrendo più le condizioni di crisi manifesta nel settore siderurgico l'applicazione del sistema di quote di produzione è terminata il 30 giugno 1988”*⁷³, quando è cessata l'applicazione della decisione n. 194/88/CECA della Commissione, del 6 gennaio 1988, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica⁷⁴. Mentre per i prodotti piatti e per alcuni prodotti lunghi (i *“profilati pesanti”*, la *“vergella”* e i *“laminati mercantili”*), la Commissione ha ritenuto *“necessario seguire da vicino l'evoluzione del mercato successivamente alla liberalizzazione”*⁷⁵; per quel che riguarda il tondo per cemento armato, che non rientra più nell'ambito d'applicazione del sistema di quote dal 1° gennaio 1986, esso è stato escluso dal *“regime di sorveglianza”* in ragione del fatto che *“il tondo per cemento armato è prodotto per più dell'80% da piccole imprese a bassi costi che non conoscono, normalmente, difficoltà”*⁷⁶.
- (126) Occorre notare che, a partire dal secondo trimestre del 1993, la Commissione ha completato i programmi previsionali semestrali riguardanti l'acciaio, mediante l'elaborazione di previsioni globali trimestrali riguardanti la produzione e le consegne di un certo numero di grandi categorie di prodotti siderurgici.
- (127) La Commissione ha invitato le imprese siderurgiche a informarla, volontariamente e in modo riservato, sul modo in cui ciascuna di esse intendeva posizionarsi rispetto alle tendenze globali relativamente ai prodotti della sua gamma di produzione⁷⁷.
- (128) Tali misure, basate sull'articolo 46 CECA, non sono state prorogate al di là del quarto trimestre del 1994. Nella sua comunicazione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 25 ottobre 1994 (COM (1994) 0466/F), la Commissione ha infatti affermato che la ripresa economica non rendeva più necessari gli orientamenti trimestrali per prodotti e che le imprese siderurgiche dovevano essere capaci, sulla

⁶⁹ GU n. A6 del 4.5.1953 pagg. 109-110 e 111-112.

⁷⁰ GU L 184 del 4.7.1981, pag. 78

⁷¹ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 12.

⁷² V. articolo 1 della decisione n. 31-53.

⁷³ Considerando 1 della decisione 2448/88/CECA della Commissione del 19 luglio 1988 che istituisce un sistema di sorveglianza relativamente a taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica, GU L 212 del 5.8.1988, pag. 1.

⁷⁴ GU L 25 del 29.1.1988, pag. 1.

⁷⁵ Questo *“regime di sorveglianza”* è durato dal 1° luglio 1988 al 30 luglio 1990.

⁷⁶ Decisione n. 2448/88/CECA del 19 luglio 1988, cit., considerando 3.

⁷⁷ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 aprile 1994 COM(1994)0125/F, come previsto nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 23 novembre 1992 [SEC(1992)2160/F].

base delle indicazioni globali semestrali dei programmi previsionali riguardanti l'acciaio, di decidere individualmente le loro strategie sul mercato comunitario.

- (129) Le parti interessate al procedimento sono state concordi nell'affermare che le disposizioni del trattato CECA hanno creato e hanno mantenuto (fino alla scadenza di detto trattato) condizioni di concorrenza particolari⁷⁸. Esse ritengono che l'insieme delle disposizioni e prassi consolidate nell'ambito del trattato CECA ha reso il settore siderurgico, e in particolare quello del tondo per cemento armato, un mercato con un grado di trasparenza elevatissimo, nonché a concorrenza fortemente regolamentata.
- (130) Ai fini della valutazione dell'incidenza della regolamentazione citata sulle condotte oggetto della presente decisione, la Commissione ritiene che, quand'anche il trattato CECA abbia creato condizioni di concorrenza particolari nei settori di sua competenza, le disposizioni in esso contenute non contraddicevano affatto il divieto di intese tra imprese del settore aventi oggetto o effetto anticoncorrenziale. Pertanto, ad esempio, l'obbligo di pubblicità dei prezzi previsto dall'articolo 60, paragrafo 2, CECA non autorizza alcuna impresa a mettere in atto comportamenti contrari all'articolo 65, paragrafo 1, CECA.
- (131) Peraltro, questa conclusione è confermata dalla giurisprudenza in materia. In proposito, nella sentenza *Thyssen Stahl*, il Tribunale ha ritenuto che:

"...è costante giurisprudenza che i prezzi che compaiono nei listini devono essere stabiliti per ciascuna impresa in maniera indipendente, senza accordo, sia pur tacito, tra le imprese. In particolare, il fatto che le disposizioni dell'art. 60 tendano a limitare la concorrenza non impedisce l'applicazione del divieto delle intese previsto dall'art. 65, n. 1, del Trattato.

In terzo luogo, l'art. 60 del Trattato non prevede alcun contatto tra le imprese, precedente la pubblicazione dei listini, ai fini di una reciproca informazione sui loro futuri prezzi. Ora, poiché i detti contatti impediscono che tali listini siano fissati in modo indipendente, essi possono falsare il gioco normale della concorrenza, ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato.

...

Quanto agli argomenti svolti sulla base degli artt. 5 e 46-48 del Trattato, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, primo trattino, del Trattato, la Comunità chiarisce e facilita l'azione degli interessati raccogliendo informazioni, organizzando consultazioni e definendo scopi generali. Secondo l'art. 5, secondo comma, terzo trattino, la Comunità assicura la costituzione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza ed esercita un'azione diretta sulla produzione e sul mercato soltanto quando le circostanze lo richiedano. L'art. 46 del Trattato dispone, in particolare, che la Commissione deve, ricorrendo alle consultazioni con le imprese, attendere ad uno studio continuo dell'evoluzione dei mercati e delle tendenze dei prezzi, e stabilire periodicamente programmi preventivi di carattere indicativo riguardanti la produzione, il consumo, l'esportazione e l'importazione. L'art. 47 del Trattato dispone che la Commissione può raccogliere le informazioni necessarie per l'adempimento della sua missione, nel rispetto del segreto professionale. L'art. 48 del Trattato stabilisce, in

⁷⁸ [...].

particolare, che le associazioni di imprese possono svolgere ogni attività non contraria alle disposizioni del Trattato, che esse hanno il diritto di sottoporre alla Commissione le osservazioni dei loro membri nel caso in cui il Trattato prescriva la consultazione del comitato consultivo istituito dall'art. 18 del Trattato e che esse sono tenute a fornire alla Commissione le informazioni sulla loro attività che quest'ultima reputi necessarie.

Nessuna delle disposizioni sopra citate consente alle imprese di contravvenire al divieto di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato concludendo accordi o ponendo in essere pratiche concordate di fissazione dei prezzi del tipo in esame nella fattispecie"⁷⁹.

(132) Ad avviso della Commissione non vi è motivo di non applicare lo stesso ragionamento anche in relazione agli altri articoli del trattato CECA menzionati dalle parti (articoli 2, 3, 54, 57, 58, 61).

(133) Quanto all'argomento avanzato dalle imprese interessate nel corso del procedimento secondo cui i comportamenti delle stesse discenderebbero dall'articolo 60 CECA, nella sentenza *Thyssen Stahl*, il Tribunale ha affermato come:

"...nella fattispecie, l'art. 60 del Trattato non sia pertinente ai fini della valutazione, sotto il profilo dell'art. 65, n. 1, dei comportamenti imputati alla ricorrente.

In primo luogo, in quanto gli argomenti della ricorrente si basano sull'idea che si tratti nella fattispecie di meri scambi di informazioni su «stime» o «previsioni» di prezzi futuri, essi sono irrilevanti dal momento che, come ha appena considerato il Tribunale, la ricorrente ha preso parte ad accordi e pratiche concordate diretti a fissare i prezzi.

In secondo luogo, è costante giurisprudenza che i prezzi che compaiono nei listini devono essere stabiliti per ciascuna impresa in maniera indipendente, senza accordo, sia pur tacito, tra le imprese. In particolare, il fatto che le disposizioni dell'art. 60 tendano a limitare la concorrenza non impedisce l'applicazione del divieto delle intese previsto dall'art. 65, n. 1, del Trattato.

In terzo luogo, l'art. 60 del Trattato non prevede alcun contatto tra le imprese, precedente la pubblicazione dei listini, ai fini di una reciproca informazione sui loro futuri prezzi. Ora, poiché i detti contatti impediscono che tali listini siano fissati in modo indipendente, essi possono falsare il gioco normale della concorrenza, ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato.

Infine, quanto all'argomento secondo il quale la ricorrente poteva a buon diritto impegnarsi a rispettare le disposizioni dell'art. 60 del Trattato, escludendo una concorrenza dissimulata incompatibile con tale articolo, è sufficiente ricordare che nella fattispecie si tratta di accordi e pratiche concordate diretti a coordinare i prezzi, generalmente al rialzo, e non di scambi di informazioni diretti a far rispettare le disposizioni dell'art. 60 del Trattato.

Inoltre, anche supponendo che all'epoca il sistema di cui all'art. 60 del Trattato non abbia funzionato nel modo previsto dal Trattato (v. documento di lavoro della Commissione accluso quale allegato 5, documento 2, al ricorso

⁷⁹ V. sentenza *Thyssen Stahl* / Commissione, cit. nota 43, punti 312, 313, 317 e 318.

nella causa T-151/94), risulta dalla struttura complessiva degli artt. 4, 60 e 65 del Trattato che quest'ultimo tutela allo stesso tempo l'interesse all'applicazione di prezzi non discriminatori e pubblici e quello ad una concorrenza non falsata da accordi collusivi. Il Tribunale non può quindi accettare che il mancato rispetto da parte delle imprese interessate delle regole che tutelano il primo interesse conduca all'inapplicabilità di quelle a tutela del secondo. Incombeva alle stesse imprese di rispettare le disposizioni dell'art. 60 del Trattato, piuttosto che stabilire tra di loro una coordinazione privata dei prezzi, in presunta sostituzione di questa disposizione, la cui attuazione pertiene alla responsabilità della Commissione.

In ogni caso, accordi tra produttori non possono essere equiparati al sistema dell'art. 60 del Trattato, quanto meno per il fatto che essi non consentono agli acquirenti di tenersi esattamente informati dei prezzi né di partecipare alla vigilanza sulle discriminazioni”⁸⁰.

- (134) Il Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi su argomenti secondo i quali la Commissione avrebbe avuto un atteggiamento ambiguo, cosicché le imprese non avrebbero potuto conoscere la portata esatta dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA. Il Tribunale ha osservato come *“dopo la fine del periodo di crisi manifesta, la ricorrente non potesse nutrire seri dubbi riguardo all'atteggiamento della Commissione nei confronti dell'applicazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato, né riguardo alla portata di questa disposizione rispetto alle infrazioni contestate”⁸¹. (...) Si deve pertanto concludere che, al termine del regime di crisi manifesta, i produttori di travi nominati nella decisione, agendo di concerto e contro l'espressa volontà della Commissione, manifestata in particolare nel comunicato stampa del 4 maggio 1988 relativo alla pratica dell'acciaio inossidabile, hanno segretamente sostituito alla gestione pubblica del settore il loro sistema di organizzazione collettiva del mercato, allo scopo di eludere o di attenuare gli effetti del normale gioco della concorrenza. Tale comportamento è vietato dall'art. 65, n. 1, del Trattato”⁸². Le stesse considerazioni si applicano alle imprese destinatarie della presente decisione.*

3.7. Le imprese destinatarie

- (135) Le imprese destinatarie che hanno direttamente o indirettamente partecipato all'infrazione includono:
- Alfa Acciai S.p.A.,
 - Feralpi Holding S.p.A.,
 - Ferriere Nord S.p.A.,
 - Riva Acciaio S.p.A. (oggi, "Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"),
 - Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A.
- (136) Come indicato al considerando (2), dette imprese saranno in seguito rispettivamente individuate con i soli nomi di: “Alfa”, “Feralpi”, “Ferriere Nord”, “Riva” (o, in particolar modo a partire dalla sezione 6, “Partecipazioni Industriali”) e “Valsabbia”

⁸⁰ V. sentenza Thyssen Stahl / Commissione, cit. nota 43, punti 310 a 316.

⁸¹ V. sentenza Thyssen Stahl / Commissione, cit. nota 43, punto 504.

⁸² V. sentenza Thyssen Stahl / Commissione, cit. nota 43, punto 563.

(per indicare una o entrambe le persone giuridiche denominate Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A.). Alcune volte però, per ragioni di chiarezza espositiva, sarà necessario indicare le rispettive società con la loro denominazione completa.

- (137) Inoltre, come risulta dalla decisione del 16 dicembre 2002, che è definitiva per quanto la riguarda, ha partecipato all'infrazione l'associazione di imprese Federacciai (Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane).
- (138) Infine, la decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009, divenuta definitiva per tali imprese, stabilisce che hanno partecipato all'infrazione le società IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A. ("IRO"), Leali S.p.A. e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione ("Leali"), nonché Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e S.P. S.p.A. in liquidazione ("Lucchini")⁸³. Come già precisato al considerando (17), i riferimenti a queste imprese e associazione, in special modo nella sezione 4, non costituiscono un nuovo accertamento di un'infrazione per tali imprese e associazione in quanto l'accertamento dell'infrazione per dette entità giuridiche è divenuto definitivo con le cennate decisioni.

3.7.1. Alfa⁸⁴

- (139) Alfa è un'impresa attualmente attiva nel settore del tondo per cemento armato in Italia anche attraverso la sua controllata (100%) Acciaierie di Sicilia S.p.A..
- (140) Alfa Acciai S.p.A., con sede legale in Via San Polo 152, Brescia, è il risultato della trasformazione, avvenuta il 21 maggio 1996, della Alfa Acciai S.R.L., da società a responsabilità limitata, in società per azioni.
- (141) La società Alfa Acciai S.R.L. era stata costituita in data 3 marzo 1978, e aveva ad oggetto l'esercizio dell'industria di acciaieria della produzione di laminati e profilati e l'industria e il commercio del ferro in genere e dei suoi derivati. La composizione del Consiglio di amministrazione della Alfa Acciai S.R.L. è rimasta invariata dal 1989 fino ad almeno il 2002, con la sola sostituzione del consigliere [...] con [...], avvenuta il 28 settembre 1993. Il dirigente preposto alla Direzione commerciale è stato, fin dagli inizi degli anni settanta, il Sig. [...]. Suo diretto collaboratore per il settore del tondo per cemento armato è stato, fin dall'inizio degli anni ottanta, il Sig. [...].
- (142) Alfa Acciai S.R.L. è stata attiva nel settore del tondo per cemento armato a partire dal 1986. Dal 1989 al 1995 le quote di mercato italiano (del tondo per cemento armato) della Alfa Acciai S.R.L. sono state le seguenti:

Anno	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
%	2,8	3,4	3,8	5,5	5,7	6,1	6,9

- (143) Allorquando la Alfa Acciai S.R.L. è stata trasformata in società per azioni, sono restati invariati la sede, il capitale sociale e, sostanzialmente, l'oggetto. È rimasta inoltre invariata la composizione del Consiglio di amministrazione (presidente: [...], vicepresidente: [...], consiglieri delegati: [...]). Nel 2002 il Consiglio di

⁸³ Denominazioni societarie in vigore al momento dell'adozione della decisione del 30 settembre 2009.

⁸⁴ [...].

amministrazione aveva identica composizione. Anche il direttore commerciale e il suo diretto collaboratore per il settore del tondo per cemento armato hanno ininterrottamente continuato ad essere le stesse persone, ricoprendo tali incarichi, fino ad almeno il 2002.

- (144) Occorre inoltre precisare che dal 4 ottobre 1989 Alfa Acciai S.R.L. (poi S.p.A.) ha detenuto una partecipazione diretta nel capitale azionario della Acciaierie Megara S.p.A., pari al 5,3875% dello stesso (dal 1991, anche Siderurgica Investimenti S.R.L., che controlla, tramite l'Alfa S.p.A., Alfa Acciai S.p.A., ha detenuto una partecipazione pari al 17,63% del capitale azionario della Acciaierie Megara S.p.A., partecipazione che, dal 18 novembre 1998, è salita al 49,7%). L'azionista principale dell'Acciaierie Megara S.p.A. è stato, fino al 18 novembre 1998, la Finnord S.R.L., la quale, a partire dal 1991, ne deteneva il 45% del capitale azionario. Fino al 1996, la Finnord S.R.L. era controllata per l'83,7%, dalla [...] che, tramite l'amministratore delegato, provvedeva alla gestione ordinaria della Acciaierie Megara S.p.A.. Con l'acquisto dell'83,7% della Finnord S.R.L., nel 1996, Alfa Acciai S.p.A. ha iniziato la gestione diretta della Acciaierie Megara S.p.A. (in seguito, il 9 luglio 2001, Alfa Acciai S.p.A. ha acquistato il rimanente 16,2% della Finnord S.R.L.), gestione che è proseguita fino al 4 novembre 1996. La Acciaierie Megara S.p.A., fino al 3 novembre 1996, è stata attiva nel settore del tondo per cemento armato. Dal 4 novembre 1996 al 22 marzo 1999 è rimasta inattiva. Dal 23 marzo 1999, a seguito del conferimento del ramo d'azienda industriale alla Acciaierie di Sicilia S.p.A., la Acciaierie Megara S.p.A. ha gestito solo gli aspetti immobiliari e i crediti e debiti residui. Il 22 dicembre 2017 detta società è stata posta in liquidazione⁸⁵.
- (145) Acciaierie di Sicilia S.p.A. è invece attiva, dal 1° aprile 1999, nel settore del tondo per cemento armato. In data 4 giugno 1999, la Alfa Acciai S.p.A. ha acquistato dalla Acciaierie Megara S.p.A. la Acciaierie di Sicilia S.p.A.. Si è trattato quindi di un'operazione infragruppo. Dal 1996 al 2000 le quote di mercato italiano (del tondo per cemento armato) della Alfa Acciai S.p.A. (che includono, per il 1996, anche quella della Acciaierie Megara S.p.A. e, per il 1999 e per il 2000 anche quelle della Acciaierie di Sicilia S.p.A.) sono state le seguenti:

Anno	1996	1997	1998	1999	2000
%	13,6	10,0	11,3	12,4	11,0

- (146) Dal 2002 ad oggi, a parte la liquidazione menzionata alla fine del considerando (144), non sono intervenute ulteriori modifiche nella struttura societaria della Alfa.
- (147) Per quel che riguarda la struttura del Gruppo del quale fa attualmente parte Alfa Acciai S.p.A. (con la sua controllata al 100% Acciaierie di Sicilia S.p.A.) occorre rilevare quanto segue:
- Alfa Acciai S.p.A. è controllata al 100% da Alfa S.p.A. che è a sua volta controllata al 67,875% dalla Siderurgica Investimenti S.R.L. (il rimanente 32,125% è detenuto da vari piccoli azionisti);
 - Acciaierie Megara S.p.A. è controllata da Siderurgica Investimenti S.R.L. (per il 49,7% direttamente; per il restante 50,3% tramite Alfa Acciai S.p.A. e Finnord S.R.L.). Attualmente questa società si trova in liquidazione;

⁸⁵ [...].

- Siderurgica Investimenti S.R.L. è a sua volta controllata al 50% dalla Fis S.R.L. e al 50% dalla Lonati S.p.A.;
- la Fis S.R.L. è controllata dalla [...] (ricordiamo che [...] è il vicepresidente della Alfa Acciai S.p.A. e [...] uno dei suoi due consiglieri delegati), mentre la Lonati S.p.A. è controllata dalla [...] (ricordiamo che [...] è il presidente dell'Alfa Acciai S.p.A. ed [...] uno dei suoi due consiglieri delegati).

3.7.2. Feralpi⁸⁶

(148) Feralpi è una impresa, avente sede legale in Via Aurelio Saffi 15, Brescia. Nel 1989 la società operava nel settore del tondo per cemento armato in Italia con il nome di Feralpi Siderurgica S.p.A.. A partire dal 1990 la società si è trasformata in S.R.L. per poi ritrasformarsi - il 21 maggio 1998 - in società per azioni. Gli incarichi di presidente del Consiglio d'amministrazione ([...]), di consigliere delegato ([...]) e di direttore dell'ufficio commerciale Italia ([...]) sono stati ininterrottamente ricoperti, dal 1989 al 2002, dalle medesime persone. Le quote di mercato italiano (del tondo per cemento armato) della Feralpi Siderurgica S.p.A. (1989), della Feralpi Siderurgica S.R.L. (1990-1997) e della Feralpi Siderurgica S.p.A. (1998-2000) sono state le seguenti:

Anno	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
%	5,4	5,0	5,4	5,3	5,4	5,8	9,0	10,4	19,1	18,3	19,4	17,5

(149) Nel corso dell'anno 2004 Feralpi Siderurgica S.p.A. ha variato la denominazione sociale in Feralpi Holding S.p.A.. In data 25 maggio 2004 Feralpi Holding S.p.A. ha costituito la Feralpi S.p.A., che ha poi assunto la denominazione di Feralpi Siderurgica S.p.A., alla quale ha trasferito le attività produttive attraverso il conferimento del ramo acciaio e siderurgia⁸⁷. Da allora Feralpi Holding S.p.A. opera come holding finanziaria del gruppo.

3.7.3. Ferriere Nord⁸⁸

(150) Ferriere Nord appartiene al gruppo Pittini, capeggiato dalla società Fin.Fer. S.p.A., con sede legale nella Zona industriale della frazione Rivoli, Osoppo (Udine), che opera tra gli altri nel settore del tondo per cemento armato a partire dall'aprile 1992. Gli incarichi di presidente ([...]), consigliere di amministrazione e direttore generale ([...]), direttore vendite ([...]) e responsabile commerciale ([...]) della Ferriere Nord sono stati ininterrottamente ricoperti dalle medesime persone nel periodo da febbraio 1991 a giugno 2001. Il 30 maggio 2002 Ferriere Nord ha acquistato da Siderpotenza S.p.A. (gruppo Lucchini) tutte le unità di produzione di tondo per cemento armato di quest'ultima. Nel corso del 2015 è stata costituita la società Acciaierie di Verona S.p.A. che 1° dicembre di quell'anno ha acquistato da Riva Acciaio S.p.A. il ramo d'azienda comprendente lo stabilimento di Verona Galtarossa per la produzione di tondo per cemento armato. Acciaierie di Verona S.p.A. è controllata al 99% da Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l., una holding intermedia (controllata al 100% da Fin.Fer. Sp.A.) che controlla al 99,95% anche Ferriere Nord S.p.A.

⁸⁶ [...].

⁸⁷ [...].

⁸⁸ [...].

- (151) Le quote di mercato italiano (del tondo per cemento armato) della Ferriere Nord, dal 1992 al 2000, sono state le seguenti:

Anno	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
%	1,1	1,3	3,3	3,4	4,3	5,2	4,6	6,0	7,1

- (152) Dall'agosto 2002 a oggi, a parte quanto appena detto per la costituzione della Acciaierie di Verona S.p.A., non sono intervenute ulteriori modifiche societarie⁸⁹.

3.7.4. Riva⁹⁰

- (153) L'attuale denominazione del destinatario della presente decisione è Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Viale Certosa 239, Milano, così risultante per effetto delle seguenti variazioni societarie succedutesi nel tempo:

- (a) al momento della cessazione dell'infrazione e fino al 1° luglio 2004⁹¹ la società era denominata Riva Acciaio S.p.A. Tale denominazione sociale era a sua volta il risultato di una ridenominazione, avvenuta il 26 marzo 1997, della Fire Finanziaria S.p.A. che controllava la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.. Quest'ultima era attiva nel settore del tondo per cemento armato in Italia tramite le due società controllate Acciaierie e Ferriere di Galtarossa S.p.A. e Acciaierie del Tanaro S.p.A., la prima acquisita nel 1981, la seconda nel 1967. Nel 1998 queste due società sono state incorporate nella controllante Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. Il 29 giugno 2004, con decorrenza 1° luglio 2004, Riva Acciaio S.p.A., ridenominata a partire dallo stesso giorno Riva Fire S.p.A., ha conferito il ramo di azienda "prodotti lunghi" (comprensivo dell'attività di produzione di tondo per cemento armato) alla propria controllata Siderurgica Milanese S.r.l. in seguito ridenominata Riva Acciaio S.p.A.⁹².
- (b) In data 19 dicembre 2012, e con effetto dal 1° gennaio 2013, per effetto di una scissione intragruppo, è stato trasferito alla società Riva Forni Elettrici S.p.A. il ramo di azienda relativo ai "prodotti lunghi" (comprendente il tondo per cemento armato); in esito a tale ristrutturazione, la società Riva Forni Elettrici S.p.A. è uscita dal perimetro del gruppo capeggiato dalla Riva Fire S.p.A.
- (c) Il 4 febbraio 2015 Riva Fire S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione volontaria e liquidatore della società è stato nominato il Dr. [...]. Poco dopo la sede sociale è stata trasferita da Milano a Genova;
- (d) Il 1° dicembre 2015 Riva Forni Elettrici S.p.A. (ormai estranea al gruppo capeggiato da Riva Fire S.p.A.) ha ceduto il ramo di azienda dei "prodotti lunghi" alla Acciaierie di Verona S.p.A., società controllata da Fin.Fer del gruppo Pittini (vedi considerando (150));
- (e) Il 2 dicembre 2016 Riva Fire S.p.A. in liquidazione ha modificato la propria denominazione sociale in Partecipazioni Industriali S.p.A. in liquidazione. Successivamente, con decreto n. 2230/2016 del Ministero dello Sviluppo

⁸⁹ [...].

⁹⁰ [...].

⁹¹ Come indicato [...], la delibera dell'assemblea straordinaria è del 23 giugno 2004 con effetto a partire dal 1° luglio 2004.

⁹² [...].

Economico del 5 dicembre 2016⁹³, la società è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 e D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Il 30 maggio 2017 la sede sociale è stata riportata a Milano, in Viale Certosa 239.

- (154) Alla guida dell'impresa durante il periodo dell'infrazione era la [...], che ne deteneva il controllo, con il Rag. [...], presidente (dal 1987 fino al 28 giugno 2001) e consigliere delegato (a partire dal 1987), prima alla guida della Fire Finanziaria S.p.A., poi della Riva Acciaio S.p.A., e [...], [...], [...], oltre [...] e [...], che hanno ricoperto l'incarico di consiglieri delegati delle due suddette società. Si noti che l'attuale Riva Acciaio S.p.A., già Siderurgica Milanese S.p.A., non ha alcun rapporto giuridico o contrattuale in corso con Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.
- (155) Dal 1989 al 31 dicembre 2000, il Responsabile commerciale del fondo per cemento è stato il Sig. [...], poi sostituito dal Sig. [...]. Il titolare della funzione di Responsabile commerciale del fondo per cemento armato riferiva direttamente al Consiglio di amministrazione della Fire Finanziaria S.p.A. fino al 23 marzo 1997, e successivamente, a quello della Riva Acciaio S.p.A.. Le quote di mercato italiano (fondo per cemento armato) della Riva 1989 al 2000 sono state le seguenti:

Anno	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
%	3,5	2,9	4,7	5,7	6,8	7,2	7,3	8,6	9,4	9,1	8,3	7,3

3.7.5. Valsabbia⁹⁴

- (156) Valsabbia è un'impresa risultante dall'attività di due società: Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A. Queste due società sono il risultato della scissione, operata il 1° marzo 2000, dalla Ferriera Valsabbia S.p.A.: il ramo operativo è stato conferito alla Enifer S.R.L. che ha assunto la denominazione di Ferriera Valsabbia S.p.A., con sede legale in via G. Marconi 13, Odolo (Brescia), mentre la ex Ferriera Valsabbia S.p.A. ha preso la denominazione di Valsabbia Investimenti S.p.A., con sede sempre ad Odolo (Brescia), in via G. Marconi 15. Fino ad almeno tutto il 2002, presidente e amministratore delegato di entrambe le società è stato il Sig. [...]. La Valsabbia Investimenti S.p.A. controlla il 100% di Ferriera Valsabbia S.p.A..
- (157) Osserviamo che il certificato di iscrizione nel registro delle imprese di Brescia (estratto del 20 aprile 2001) indica, per quel che riguarda la Valsabbia Investimenti S.p.A., come data d'inizio dell'attività dell'impresa, il 26 dicembre 1983, e come attività esercitata nella sede legale, la "produzione tondino di ferro e acciaieria e finanziaria".
- (158) Il certificato di iscrizione al Registro delle imprese di Brescia (estratto del 20 agosto 2001) indica, per quel che riguarda la Ferriera Valsabbia S.p.A., come data d'inizio dell'attività dell'impresa, il 4 febbraio 2000, e come attività esercitata nella sede legale, il commercio all'ingrosso di ferro tondo per cemento armato. La ex Ferriera Valsabbia S.p.A. era a sua volta una società per azioni risultante dell'incorporazione in data 26 luglio 1990, da parte della Valfactor S.p.A., di una ancora precedente Ferriera Valsabbia S.p.A. All'epoca di detta incorporazione, la composizione del

⁹³ GURI n. 299 del 23 dicembre 2016.

⁹⁴ [...].

Consiglio di amministrazione della *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A. era la seguente: presidente, [...]; amministratori delegati, [...] ed [...]; consiglieri, [...], [...] e [...]. In data 5 settembre 1997, per la morte del presidente Dott. [...], la composizione del Consiglio di amministrazione è stata modificata con la nomina del Sig. [...] a presidente e del Sig. [...] a consigliere.

- (159) Il Consiglio di amministrazione della Ferriera Valsabbia S.p.A., attiva precedentemente all'incorporazione del 1990, era così composto, sin dal 1988: presidente, [...]; Amministratore delegato, [...]; consiglieri, [...], [...] e [...].
- (160) L'impresa è stata ininterrottamente attiva nel settore del tondo per cemento armato sin dal 1954 (inizialmente con la denominazione Valsabbia Laminatoio S.R.L.). Fino a luglio del 1997, il dirigente responsabile dei prodotti lunghi e del tondo per cemento armato è stato il rag. [...] (direttore commerciale). Da agosto 1997, le mansioni del rag. [...], andato in pensione, sono state suddivise in tre uffici: Ufficio vendite, Ufficio commerciale e Ufficio approvvigionamento. Fino ad almeno tutto il 2002, il responsabile dell'ufficio commerciale è stato il sig. [...]; nell'agosto 1997, il rag. [...] è diventato il dirigente responsabile dei prodotti lunghi e del tondo per cemento armato.
- (161) Dall'agosto 2002 a oggi non sono intervenute modifiche significative nella struttura societaria del gruppo⁹⁵.
- (162) Le quote di mercato italiano (del tondo per cemento armato) della Valsabbia dal 1989 al 2000 sono state le seguenti:

Anno	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
%	5,7	5,7	6,2	5,5	7,6	9,8	10,9	11,8	12,7	14,6	15,5	13,4

3.8. La Federacciai⁹⁶

- (163) Pur non essendo destinataria della presente decisione, una breve descrizione dell'organizzazione e dell'operato di Federacciai è necessaria per meglio comprendere la condotta in esame.
- (164) La Federacciai, Associazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, con sede a Milano, Viale Sarca 336, è attiva dal 1° gennaio 1989, in seguito alla fusione (16 novembre 1988) dell'Assider (Associazione Industrie Siderurgiche Italiane), dell'ISA (Industrie Siderurgiche Associate) e dell'USI (Unione Siderurgica Italiana). In base al suo primo statuto (applicato dal 1° gennaio 1989), la partecipazione alla Federacciai comportava automaticamente la contemporanea iscrizione a una o più delle associazioni di comparto nelle quali si articolava la struttura federativa: l'Associazione Prodotti Piani, l'Associazione Prodotti Lunghi Comuni (fra i quali il tondo per cemento armato), l'Associazione Acciai Speciali, l'Associazione Tubi e l'Associazione Prima Trasformazione. Sempre in base al suo primo statuto, tra gli organi della Federacciai erano menzionati:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;

⁹⁵ [...].

⁹⁶ [...].

- il Comitato di presidenza;
 - il presidente;
 - i vicepresidenti.
- (165) L'Assemblea, costituita da tutte le imprese associate, nominava, in particolare, i membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo eleggeva, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, il presidente e da due a quattro Vicepresidenti.
- (166) Nelle cariche di presidente e vicepresidente dovevano essere rappresentate le associazioni dei Prodotti Piani e dei Prodotti Lunghi Comuni.
- (167) Nel giugno 1994 la Federacciai ha modificato il suo Statuto, introducendo diverse rilevanti modifiche, fra le quali quella in base alla quale il presidente non veniva più nominato da parte del Consiglio direttivo, ma da parte dell'Assemblea su proposta di una Commissione di designazione eletta dal Consiglio direttivo a scrutinio segreto.
- (168) Nel 1996, una nuova modifica dello Statuto ha ridotto a tre le associazioni di comparto: l'Associazione Acciaio e Prodotti Piani e Lunghi, l'Associazione Acciai Speciali, l'Associazione Tubi e Prima Trasformazione. Nel dicembre 2000 lo statuto è stato ulteriormente modificato, introducendo una nuova associazione di comparto: l'Associazione Italiana Elettrosiderurgica.
- (169) Lo stesso giorno (16 novembre 1988) nel quale veniva deliberata la costituzione della Federacciai, si costituiva (con effetto dal 1° gennaio 1989) l'“ASSOCIAZIONE PRODOTTI LUNGI COMUNI” fra l'Acciaieria di Darfo Fabbrica Acciai Comuni e Speciali S.P.A. e la ORI Martin S.p.A. Acciaierie e Ferriere di Brescia. L'“ASSOCIAZIONE PRODOTTI LUNGI COMUNI” aveva i seguenti organi: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Comitato di presidenza, il presidente⁹⁷ e i Vicepresidenti. Il Consiglio direttivo, nominato dall'Assemblea delle imprese associate, doveva essere convocato (dal presidente) almeno una volta al trimestre.
- (170) Il 3 aprile 1996 l'Associazione Prodotti Lunghi Comuni si è fusa con l'Associazione Prodotti Piani, dando luogo alla associazione di comparto “Associazione Acciaio e Prodotti Lunghi e Piani Comuni”. Nel corso della assemblea straordinaria dell'Associazione Prodotti Lunghi del 3 aprile 1996, dove fu deliberata la summenzionata fusione con l'Associazione Prodotti Piani, il presidente dell'Assemblea (Geom. [...], consigliere dell'Associazione Prodotti Lunghi Comuni) ha ricordato che, *“a fusione avvenuta, cesseranno tutte le cariche sociali in essere e la nuova Associazione derivante dalla fusione, dovrà provvedere alla designazione delle nuove cariche, tenendo presente che FEDERACCIAI ha indicativamente proposto quale Presidente della nuova Associazione il nome del Dott. [...]”*. Il Dott. [...] è stato effettivamente immediatamente nominato presidente del Consiglio direttivo della “Associazione Acciaio e Prodotti Lunghi e Piani Comuni” della Federacciai, e lo sarà ininterrottamente fino ad almeno tutto il 2002. Lo Statuto del 1996 della neocostituita “Associazione Acciaio e Prodotti Lunghi e Piani Comuni” prevedeva che facessero parte di essa di diritto tutte le imprese aderenti alla Federacciai che effettuassero lavorazioni di prodotti piani e lunghi in acciaio⁹⁸.

⁹⁷ L'incarico di presidente è stato ricoperto, fino al 1992, dal Rag. [...] [...] e dal 1993 fino al 2 aprile 1996 dalla Sig.ra [...] [...].

⁹⁸ Ricordiamo che il Dott. [...] era presidente dell'Associazione dal 3 aprile 1996.

- (171) Per quel che riguarda la struttura dirigenziale amministrativa della Federacciai, il direttore generale è stato, dal 1° marzo 1996 fino ad almeno il dicembre 2002, il Dott. [...]. Le persone che hanno ricoperto l'incarico di direttore generale della Federacciai prima del Dott. [...], sono state le seguenti: dal 1° gennaio 1989 al febbraio 1991, il Dott. [...] e, dal febbraio 1991 al 30 giugno 1994, il Dott. [...].
- (172) L'elenco dei produttori di tondo per cemento armato associati (e di quelli non associati) alla Federacciai in ciascuno degli anni dal 1989 al 2000 è in possesso della Commissione. Le destinatarie della presente decisione rappresentano imprese che sono sempre state tutte associate alla Federacciai (e alla associazione di comparto) tranne Alfa (Alfa Acciai S.R.L. è fuoriuscita dalla Federacciai a partire dal 23 gennaio 1995 e Alfa Acciai S.p.A. ha continuato a non farne parte; la Acciaierie Megara S.p.A. è stata inattiva dal 4 novembre 1996⁹⁹ al 22 marzo 1999, e, a partire dal 23 marzo 1999, né essa, né la Acciaierie di Sicilia S.p.A. vi hanno aderito) e le due società risultanti dalla scissione della *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A (quest'ultima è fuoriuscita dalla Federacciai, come precisato al considerando (839), a partire dal 1996).

4. IL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE

4.1. Il comportamento delle imprese dal 1989 al 1992

- (173) Dai documenti di cui la Commissione dispone risulta che il 6 dicembre 1989 si era tenuta, presso [...] (in seguito indicata con le sole iniziali [...]), una riunione di imprese produttrici di tondo per cemento armato in Italia¹⁰⁰.
- (174) Per quel che riguarda, in generale, la partecipazione delle imprese interessate a tale riunione, come alle altre successive riunioni relative al tondo per cemento armato, occorre tenere presente le risposte ricevute dalla Commissione in seguito a formali richieste di informazioni, ai sensi dell'art. 47 del trattato CECA, volte a conoscere dove si erano tenute, in quali date, e con la partecipazione di quali imprese ciascuna di dette riunioni a partire dal 1989. Con le loro risposte le imprese di seguito indicate hanno riferito le circostanze successive.
- (175) Riva ha affermato che *“In passato si sono tenute riunioni riguardanti il tondo per cemento armato riconducibili a due tipologie: riunioni relative ai problemi commerciali, da un lato, e riunioni relative alle strategie generali di difesa del mercato nei confronti delle importazioni e di promozione delle azioni di innalzamento della standardizzazione e qualificazione dei prodotti, dall'altro. Le riunioni del primo tipo erano tenute normalmente a Brescia con la partecipazione dei responsabili commerciali delle imprese produttrici. A dette riunioni partecipavano Lucchini, Alfa, Feralpi, Valsabbia, Ferriere Nord, Leali, IRO e tutti gli altri produttori italiani. Riva era rappresentata a queste riunioni dal Sig. [...]. Non esistevano O.d.G. predefiniti né inviti formali poiché gli incontri si tenevano, di solito con cadenza settimanale, presso la [...]. ed eventuali variazioni erano convenute telefonicamente tra i partecipanti. L'obiettivo delle riunioni era quello di valutare l'evoluzione del mercato. Tra le questioni trattate, relative al mercato del tondo, vi erano anche tematiche inerenti alle quote detenute dai produttori ed ai prezzi dagli stessi praticati. D'altra parte le riunioni servivano anche allo scopo di*

⁹⁹ L'Acciaierie Megara S.p.A. è stata associata alla Federacciai negli anni 1989-1996.

¹⁰⁰ [...].

esprimere un parere adeguatamente motivato e condiviso in occasione delle riunioni quindicinali con i rappresentanti di commercianti ed utilizzatori, presso la [...], alle quali due rappresentanti della categoria dei produttori partecipavano allo scopo di decidere i prezzi di mercato da pubblicare nel Bollettino settimanale della [...] stessa. ...questo documento veniva preso a riferimento per la fissazione delle condizioni commerciali di base nelle transazioni relative ai prodotti in questione condotte nel mercato italiano ed, in particolare, in quello dell'Italia settentrionale.

Nelle riunioni del secondo tipo venivano trattati anche temi di più ampio respiro non direttamente connessi all'attività commerciale specifica; esse avevano carattere strategico e coinvolgevano direttamente i capi azienda. Dette riunioni non avevano una cadenza fissa e venivano convocate su iniziativa di una qualunque impresa in diverse città italiane. Nel corso degli incontri venivano affrontate questioni quali, ad esempio: l'andamento del mercato e dei prezzi e le iniziative a ciò connesse; la qualificazione dei prodotti utilizzati nelle costruzioni e l'unificazione delle normative a livello comunitario; la qualificazione obbligatoria per i materiali provenienti da Paesi Terzi e le modalità di controllo di dette qualificazioni; l'evoluzione delle importazioni da Paesi Terzi e della conseguente azione di contrasto ... da condurre in accordo con la Commissione europea e spesso sotto il suo indirizzo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il Sig. [...] ha partecipato in qualità di rappresentante di Riva ad un numero limitato di riunioni tenutesi a Milano nel periodo 1989-1991; egli ha inoltre di nuovo partecipato ad una serie di riunioni (tre o quattro all'anno) tenutesi a Brescia, Milano, Verona e Udine nel periodo compreso tra la fine del 1996 e l'ottobre del 2000"¹⁰¹.

- (176) Alfa ha affermato che “[L]a maggior parte delle comunicazioni ricevute da Federacciai erano convocazioni a delle riunioni di produttori di TDCA (tondo per cemento armato). Tali riunioni si tenevano di solito presso [...]. Esse erano abbastanza frequenti ma raramente erano presenti tutti i produttori di TDCA (agli inizi degli anni Novanta i produttori erano una quarantina). Qualche volta la Federacciai inviava ai produttori una sintesi del contenuto delle riunioni. Durante le riunioni si discutevano diversi temi come per esempio gli smantellamenti, la difesa della qualità del prodotto, la liberalizzazione del settore elettrico, la situazione di mercato del TDCA e le norme ambientali. Proprio il disaccordo su quest'ultimo tema fu la causa della rottura di Alfa con Federacciai. Infatti, a giudizio di Alfa l'associazione di categoria si sarebbe dovuta opporre alla proroga da parte delle autorità regionali del termine ultimo per l'adeguamento degli stabilimenti dei produttori di acciaio alle norme ambientali. La presa di posizione di Federacciai danneggiava gravemente quelle imprese che, come Alfa, si erano fatte carico tempestivamente di tutti gli oneri legati all'adeguamento delle strutture produttive. Durante tali riunioni a volte veniva rilevato il prezzo base del TDCA praticato dai produttori nazionali durante le settimane precedenti la riunione stessa. Questa attività era propedeutica al rilevamento del prezzo del TDCA da parte della [...]. Alfa fa presente che la [...] rileva quindicinalmente il prezzo del TDCA e che essa svolge questa attività per molti altri prodotti. Il prezzo è definito con le delibere dei consiglieri nominati dalla [...] che comprendono due rappresentanti dei produttori. I consiglieri comprendono anche dei rappresentanti dei commercianti e degli utilizzatori (società di costruzione). Il rilevamento del prezzo durante le riunioni di

¹⁰¹ [...].

cui sopra permetteva ai due Commissari rappresentanti dei produttori di fornire indicazioni più rappresentative. Allo stesso modo, qualche volta i produttori si confrontavano sulla questione degli extra. Si noti che anche il livello degli extra viene rilevato dalla [...], presso la quale i produttori depositano i loro listini relativi agli extra. Qualche rara volta si è anche discusso dei termini di pagamento che in Italia erano (e sono) estremamente lunghi, di solito 90 giorni fine mese, mentre in molti altri paesi europei sono dell'ordine di 30 o 60 giorni. Questi tempi lunghi costituiscono per Alfa un costo molto significativo, in particolare quando i tassi di interesse sono alti. Essi finiscono per essere altresì una causa di ingessamento del mercato. In effetti, in queste condizioni, un incremento significativo delle vendite in Italia implica necessariamente un aumento dell'assunzione del rischio credito in un settore dove i clienti si trovano spesso in una situazione finanziaria delicata. Al fine di ovviare a tale situazione i produttori di TDCA una volta si impegnarono ad esercitare congiuntamente una pressione sugli agenti affinché essi imponessero ai clienti una riduzione dei tempi di pagamento. A questa azione congiunta erano tuttavia fortemente contrari i clienti stessi che consideravano la modifica dei termini di pagamento quale seria minaccia al proprio delicato equilibrio finanziario. Alla luce di questa opposizione, Alfa comprese ben presto che tentare una anche lieve riduzione dei tempi avrebbe comportato la perdita di numerosi ed importanti clienti e conseguentemente rappresentato un grave danno per l'impresa. Per tali motivi Alfa si dissociò subito dall'iniziativa. In generale, essendo gli attuali tempi di pagamento sostanzialmente identici a quelli praticati negli ultimi anni, si può concludere che l'azione concordata in oggetto non ha avuto alcun successo”¹⁰².

- (177) Valsabbia ha affermato che “Prima del 1996, molte riunioni si sono tenute all’[...]. Queste riunioni erano in principio convocate dalla Federacciai che era anche rappresentata nelle stesse. Erano convocati tutti i produttori nazionali, che all’inizio degli anni Novanta erano ancora quasi una quarantina. Non si esclude che Federacciai conservi ancora documenti relativi a tali riunioni. Il numero elevato delle imprese coinvolte e la situazione di crisi del settore di quel periodo impedivano che si giungesse durante tali riunioni a qualsiasi forma di accordo fra i produttori. A conferma di ciò va il fatto che durante lo stesso periodo il numero di produttori italiani si dimezzò. Dopo il 1996, molte riunioni si sono svolte in ristoranti del Bresciano, su invito del Dott. [...]. Valsabbia non è in grado di riferire i criteri che portavano a invitare una determinata impresa alle riunioni, ma probabilmente tutte le imprese del settore TDCA interessate potevano prendervi parte. Non vi erano di regola ordini del giorno predeterminati. Si discuteva piuttosto delle problematiche attuali del settore siderurgico. È utile ricordare che la cornice di tali incontri era rappresentata dal contesto di grave crisi degli anni Novanta. Fra i temi discussi durante le riunioni organizzate dal Dott. [...] vi erano ... i vari progetti di riduzione delle consegne che vedevano coinvolta la [...], gli accordi di [...] e [...].”¹⁰³
- (178) Nella prima riunione della quale è a conoscenza la Commissione (quella del 6 dicembre 1989 presso l’[...]), i partecipanti hanno deciso all’unanimità di aumentare, dal lunedì 11 dicembre 1989, i prezzi degli “extra di dimensione” del tondo per cemento armato sia in barre che in rotoli destinato al mercato italiano (+10 ITL/kg per gli “extra” da 14 a 30 mm, +15 ITL/kg per quelli da 8 a 12 mm, +20 ITL/kg per

¹⁰² [...].

¹⁰³ [...].

quelli da 6 mm; tutti aumentati di 5 ITL/kg per il materiale in rotoli)¹⁰⁴. La Federacciai (ed in particolare l'Associazione Prodotti Lunghi), mediante telefax inviato a tutte¹⁰⁵ le imprese (vale a dire sia a tutte quelle associate che a tutte quelle non associate alla Federacciai) produttrici di tondo per cemento armato in Italia (in seguito indicate semplicemente come "imprese") lo stesso giorno della riunione del 6 dicembre 1989, ha formalizzato la conclusione della riunione stessa, ribadendo gli aumenti ivi decisi e specificando la data di applicazione di detti aumenti (11 dicembre 1989 per i nuovi ordini e 1° gennaio 1990 per le consegne). La Commissione è in possesso della "circolare", datata 7 dicembre 1989, cioè del giorno successivo alla riunione, inviata dalla Feralpi S.p.A. ai suoi rappresentanti e clienti, con la quale, facendo espresso riferimento a quanto stabilito nella suddetta riunione, si sono comunicate le decisioni ivi prese, che corrispondono (sia per quel che riguarda la percentuale degli aumenti che i prezzi assoluti, nonché per quel che riguarda le date della loro applicazione) a quanto precisato nel già menzionato telefax della Federacciai¹⁰⁶.

- (179) Con validità dal giorno 11 dicembre 1989, venivano variati, in modo corrispondente a quanto previsto nel telefax della Federacciai, anche i listini degli "extra di dimensione" della IRO¹⁰⁷, della Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.¹⁰⁸¹⁰⁹, della impresa comune Siderpotenza S.p.A.^{110, 111}, della [...].¹¹² e di Alfa Acciai S.R.L.¹¹³. Con data di decorrenza 1° gennaio 1990, è variato, sempre in modo corrispondente ai prezzi indicati nel telefax della Federacciai, anche il listino degli "extra di dimensione" della (*ex*) Ferriera Valsabbia S.p.A.¹¹⁴.
- (180) Sei delle suddette imprese (Feralpi Siderurgica S.R.L.¹¹⁵, IRO, Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., l'impresa comune Siderpotenza S.p.A., la (*ex*) Ferriera Valsabbia S.p.A. e Alfa Acciai S.R.L.) hanno successivamente ripetutamente modificato in modo sostanzialmente identico i prezzi degli "extra di dimensione": il 21 marzo/2 aprile 1990¹¹⁶, il 1°/20 agosto 1990¹¹⁷, il 17 gennaio/1° febbraio 1991¹¹⁸ e il 1°

¹⁰⁴ I dati riguardanti le modifiche dei prezzi degli "extra di dimensione" che hanno caratterizzato l'industria del tondo per cemento armato in Italia dal dicembre 1989 al giugno 2000 sono riprodotti in allegato nelle tabelle 1, 2 e 3.

¹⁰⁵ [...].

¹⁰⁶ [...].

¹⁰⁷ [...].

¹⁰⁸ Come già precisato al precedente considerando (153), ricordiamo che la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. era allora attiva nel settore del tondo per cemento armato tramite le sue due controllate: Acciaierie del Tanaro S.p.A. e Acciaierie e Ferriere Galtarossa S.p.A., successivamente incorporate (1998) nella Riva.

¹⁰⁹ [...].

¹¹⁰ L'impresa comune Siderpotenza S.p.A. sarà acquisita il 5 marzo 1991 dalla Lucchini Siderurgica S.p.A.

¹¹¹ [...].

¹¹² [...].

¹¹³ [...].

¹¹⁴ [...].

¹¹⁵ Ricordiamo che Feralpi Siderurgica S.R.L. era la nuova denominazione della Feralpi S.p.A..

¹¹⁶ La Feralpi Siderurgica S.R.L. ha comunicato il 28 marzo 1990 alla Commissione le variazioni di prezzo senza precisarne la data iniziale di applicazione.

Alfa Acciai S.R.L. aveva (limitatamente ai diametri di 10, 12, 14, 16., 20, 25 e 28 mm) stabilito un "extra" superiore di ITL 5 a quello delle altre imprese, ma questa maggiorazione di ITL 5 è restata in applicazione solo otto giorni (dal 21 al 28 marzo 1990) ([...]).

¹¹⁷ Le modifiche di prezzo degli "extra di dimensione" effettuate nell'agosto 1990 sono in realtà relative alla generalità della produzione italiana ([...]).

giugno/28 agosto 1991^{119, 120}. Anche [...] e la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. hanno modificato, rispettivamente il 2 aprile 1990 e il 1° giugno 1991, i prezzi degli “extra di dimensione” in modo corrispondente a quello delle sei imprese sopra menzionate¹²¹.

- (181) In una data fra il 13 aprile 1992 e il 31 maggio 1992 è stato messo in esecuzione (vedi considerando (182)) un accordo valido fino al 30 luglio 1992 e rinnovabile per un altro trimestre e così via da parte degli aderenti. Le imprese destinate a partecipare a tale accordo erano: Acciaierie del Tanaro S.p.A., Acciaierie e Ferriere Galtarossa S.p.A.¹²², Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., [...], Feralpi Siderurgica S.R.L., Lucchini Siderurgica S.p.A., (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., [...], Alfa Acciai S.R.L., [...], IRO, [...], [...], [...], [...], [...], [...], Acciaierie Megara S.p.A. e [...]. L’oggetto principale di questo accordo era l’obbligo, da parte degli aderenti, di rispettare i prezzi (minimi) di vendita del tondo per cemento armato sia in barre che in rotoli per il mercato italiano. Tali prezzi minimi erano individuati nell’accordo stesso (in una prima fase ITL/kgkg 210, successivamente ITL/kgkg 225, e per il mese di giugno 1992, ITL/kg 235), che precisava anche le modalità di vendita (base partenza Brescia: con addebito al cliente delle spese di trasporto da Brescia in caso di vendita con mezzi procurati dal produttore). L’accordo conteneva poi una serie di disposizioni specifiche relative alle penalità in caso di non rispetto del prezzo minimo; agli sconti (le modalità e i limiti nei quali potevano essere effettuati); ai pagamenti (con la regola generale del pagamento massimo a 90 giorni fine mese e una serie di limitate e regolamentate eccezioni); ai controlli (per i quali era previsto di incaricare una società di revisione, la quale avrebbe anche verificato le quantità prodotte); e alle garanzie (assembli di ciascun titolare delle imprese aderenti all’accordo) per assicurare il pagamento delle penalità in caso di mancato rispetto dell’accordo stesso¹²³.
- (182) È certo che l’accordo descritto al considerando (181) sia stato effettivamente messo in esecuzione. Infatti, otto imprese che al detto accordo non avevano aderito ([...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] e [...]), intendevano aderire, a far data dal 1° giugno 1992, “allo spirito ed alle condizioni dell’accordo in essere” (parole sottolineate dalla Commissione) fra alcuni produttori di tondo per cemento armato per tutto il periodo di validità di tale accordo^{124, 125}. L’accordo sui prezzi descritto al considerando (181)

¹¹⁸ La Feralpi Siderurgica S.R.L. ha comunicato il 17 gennaio 1991 alla Commissione le variazioni di prezzo senza precisarne la data iniziale di applicazione.

¹¹⁹ Le modifiche di prezzo degli “extra di dimensione” effettuate nel giugno 1991 sono in realtà relative al complesso della produzione italiana ([...]).

¹²⁰ [...].

¹²¹ [...].

¹²² Entrambe, come già precedentemente precisato, controllate dalla Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e successivamente incorporate nella Riva nel 1998.

¹²³ [...].

¹²⁴ Nel protocollo di adesione era prevista l’accettazione dei punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 dell’accordo stesso, mentre era esclusa la prestazione delle garanzie di cui al punto 11 e, conseguentemente, erano parimenti escluse le penalità previste ai punti 4 e 12. Questi riferimenti all’accordo già in applicazione coincidono perfettamente con i corrispondenti punti dell’accordo descritto al considerando (181) della presente decisione: infatti il punto 11 dell’accordo riguarda le garanzie; il suo punto 4, le penalità; e il suo punto 12, l’escussione delle garanzie per il pagamento delle penalità. Inoltre, nel protocollo di adesione veniva specificato che l’accettazione dell’accordo riguardava anche l’ultimo prezzo base deciso per giugno (ITL/kg 235), che è esattamente il prezzo individuato al punto 1 dell’accordo già in applicazione (prezzo individuato per il mese di giugno: ITL/kg 235).

¹²⁵ [...].

era quindi certamente applicato il 31 maggio 1992 (data immediatamente precedente a quella a partire dalla quale intendevano aderirvi le altre otto imprese).

- (183) Per quel che riguarda i prezzi base per il tondo per cemento armato applicati durante il periodo di vigenza del suddetto accordo, si rileva che IRO e la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. Ferriera Valsabbia S.p.A. hanno applicato, a partire dal 16 aprile 1992, quello di ITL/kgkg 210 e, a partire dal 1°/6 maggio 1992, quello di ITL/kgkg 225. Dal 1°/8 giugno 1992, la IRO, la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., la [...].¹²⁶ e la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. hanno applicato quello di ITL/kgkg 235^{127,128}.
- (184) Occorre inoltre menzionare che, in una data tra il 13 aprile 1992 e fine giugno/inizio luglio 1992, alcune imprese intendevano integrare l'accordo sui prezzi con un accordo di riduzione della produzione (con la previsione di fermate degli impianti, per luglio e agosto 1992 di tre settimane e, a partire da settembre 1992, fino a febbraio 1993, di una settimana ogni mese). Anche in questo testo riguardante la riduzione della produzione si faceva riferimento alle verifiche produttive al fine di controllare le quantità prodotte¹²⁹.
- (185) La IRO, la Feralpi Siderurgica S.R.L., la Riva Prodotti Siderurgici S.P.A., (d'ora in poi daremo per acquisito che questa impresa è stata attiva nel campo del tondo per cemento armato, fino al 1998, tramite le sue due imprese controllate), la [...], l'Alfa Acciai S.R.L. e la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., hanno, inoltre, continuato a modificare in modo sostanzialmente identico i prezzi degli "extra di dimensione": il 15 ottobre/1° novembre 1992 e il 17/23 novembre 1992^{130,131}.
- (186) Le modifiche di prezzo del 17 novembre/23 novembre 1992 sono state poste in essere anche dalla Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.¹³².
- (187) Da quanto sopra esposto è possibile riassumere nel modo seguente il comportamento delle imprese cooperanti con la Federacciai durante il periodo 1989-1992. In primo luogo, le imprese cooperanti con la Federacciai hanno deciso e praticato, almeno dalla fine del 1989, una uniformizzazione dei prezzi degli "extra di dimensione" del tondo per cemento armato in Italia. In secondo luogo, a partire dalla seconda metà di aprile 1992 e almeno fino a giugno 1992, alcune imprese, con il supporto della Federacciai, hanno esteso le loro decisioni e comportamenti al prezzo base del tondo per cemento armato in Italia. Successivamente, è stata presa in considerazione anche la limitazione della produzione di questo prodotto.

¹²⁶ La [...] ha trasmesso alla Commissione il 5 maggio 1992 il listino con il prezzo base di ITL/kg 235 (decorrenza 8 giugno 1992), e l'8 maggio 1992 il listino con il prezzo base di ITL/kg 220 (decorrenza 11 maggio 1992). L'impresa aveva precedentemente (a partire dal 25 marzo 1992) applicato il prezzo base di ITL/kg 198.

¹²⁷ [...].

¹²⁸ I dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti riguardanti il periodo fine 1989/fine 1992 dei quali è in possesso la Commissione sono riprodotti in allegato nelle tabelle 4, 5, 6 e 7.

¹²⁹ [...].

¹³⁰ Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. ha inviato il 18 novembre 1992 il suo listino prezzi alla Commissione, senza precisarne la data iniziale di applicazione.

¹³¹ [...].

¹³² [...].

4.2. Il biennio 1993-1994 (il ruolo della Federacciai)

- (188) Il 25 gennaio 1993 la Federacciai ha comunicato alle imprese che, durante la riunione tenutasi quello stesso giorno, era stato rilevato che il prezzo base partenza Brescia era di ITL/kg 280; che gli “extra di dimensione” di alcuni diametri (6, 8, 10, 12, 14 e 25 mm) erano aumentati di ITL/kg10 per adeguarli a quelli degli altri Paesi europei (Francia e Germania)¹³³ a partire, per tutti gli ordini, dal 26 gennaio 1993 e, per le consegne, dal 1° febbraio 1993; e che era istituito, sempre a partire dal 26 gennaio 1993, il pagamento a 60 giorni massimo fine mese; incaricando le stesse imprese di far conoscere tutte queste nuove condizioni ad agenti e clienti con apposita lettera¹³⁴.
- (189) La IRO, l’Alfa Acciai S.R.L., [...], la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., la Lucchini Siderurgica S.p.A., e la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. hanno portato il prezzo base a ITL/kg 280, con decorrenza, rispettivamente, dal 27 gennaio, dal 28 gennaio, dal 1° febbraio (sia la terza che la quarta fra le imprese qui elencate), dal 12 febbraio e dal 4 marzo 1993. Anche per quel che riguarda gli “extra di dimensione”, la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., la IRO, la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.¹³⁵, la Lucchini Siderurgica S.p.A., la Alfa Acciai S.R.L., la Feralpi Siderurgica S.R.L. e la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. hanno aumentato, come indicato nel telefax della Federacciai, di ITL/kg 10 i supplementi per i diametri di 6, 8, 10, 12, 14 e 25 mm^{136,137}.
- (190) Il 1° aprile 1993 la Federacciai ha inviato alle imprese una comunicazione, analoga a quella sopra menzionata, dove è fatto riferimento a una riunione, svoltasi quello stesso giorno, nella quale erano emerse le indicazioni per il prezzo base partenza Brescia (ITL/kg 270) e quelle per i prezzi degli “extra”¹³⁸, per nuovi ordini (a partire dal 1° aprile 1993) e consegne (a partire dal 5 aprile 1993). Una riunione di verifica, come ugualmente annunciato nella comunicazione, sarebbe stata convocata, dalla stessa Federacciai, per il 20 aprile 1993 alle ore 10.30¹³⁹. La (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. ha adottato il nuovo prezzo base il 13 aprile 1993^{140,141}.

¹³³ [...].

¹³⁴ [...].

¹³⁵ Il listino prezzi degli “extra di dimensione” della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., benché, in mancanza del precedente, non consenta di verificare l’entità dell’aumento, è comunque sostanzialmente identico a quello delle altre imprese.

¹³⁶ La (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., con decorrenza dal 26 gennaio 1993; la IRO, con decorrenza dal 27 gennaio 1993; la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., la Lucchini Siderurgica S.p.A., la Alfa Acciai S.R.L. e la Feralpi Siderurgica S.R.L., con decorrenza dal 28 gennaio 1993; la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., con decorrenza dal 1° febbraio 1993.

¹³⁷ [...].

¹³⁸ L’ammontare dei prezzi è espresso in termini assoluti (prezzo base + “extra”) per ciascuno dei diametri da 6 a 40 mm, ed espresso in valore d’incremento (10 Lire/kg) per il tondo piegato e per quello con sottofascettature.

Per quel che riguarda il tondo per cemento armato con sottofascettature, benché la Commissione abbia formalmente chiesto, sulla base dell’art. 47 CECA, a ognuna delle imprese parti della presente procedura, una accurata descrizione dei diversi tipi di tondo per cemento armato, nessuna di dette imprese ha chiarito cosa sia quello “con sottofascettature”.

¹³⁹ [...].

¹⁴⁰ Per quel che riguarda, invece, la Feralpi Siderurgica S.R.L., la Commissione non è in possesso del(i) prezzo(i) base di listino di aprile 1993, ma solo di alcune sporadiche fatture [...].

¹⁴¹ Pag. 17306.

- (191) Occorre aggiungere, per quel che riguarda i prezzi degli “extra di dimensione”, che il successivo comportamento di almeno sei imprese può essere verificato mediante le variazioni dei loro rispettivi listini: la Feralpi Siderurgica S.R.L.^{142,143} e la IRO¹⁴⁴ hanno adottato, con decorrenza dal 1° aprile 1993, i prezzi per gli “extra di dimensione” indicati nella suddetta riunione del 1° aprile 1993; la Ferriere Nord¹⁴⁵, la Alfa Acciai S.R.L.¹⁴⁶, la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.¹⁴⁷ e la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.¹⁴⁸ li hanno adottati con decorrenza 5 aprile 1993; e [...].¹⁴⁹ ha ugualmente adottato i medesimi prezzi, applicati agli ordini acquisiti dal 1° aprile 1993 e in ogni caso alle consegne dal 5 aprile 1993.
- (192) In una successiva comunicazione del 7 febbraio 1994 inviata dalla Federacciai alle imprese, veniva precisato che un organo di questa Federazione (il Consiglio direttivo dell’Associazione Prodotti Lunghi¹⁵⁰) si era riunito lo stesso 7 febbraio 1994, e aveva indicato il nuovo prezzo di ITL/kg 290 base partenza Brescia e i nuovi prezzi per gli “extra di dimensione”¹⁵¹, da applicare a partire da lunedì 14 febbraio 1994 per ordini e consegne. Nella comunicazione veniva infine precisato che sarebbero invece rimasti invariati gli “extra” per tondo piegato e tondo con sottofascettature¹⁵².
- (193) Per quel che riguarda gli aumenti degli “extra di dimensione” da applicare a partire dal lunedì 14 febbraio 1994, la Ferriere Nord¹⁵³, la Feralpi Siderurgica S.R.L.¹⁵⁴, la Lucchini Siderurgica S.p.A.¹⁵⁵, la IRO¹⁵⁶ e la [...].¹⁵⁷ li hanno adottati, esattamente a partire da quella data; la Alfa¹⁵⁸ e la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.¹⁵⁹, a partire dal 15 febbraio 1994. La Valsabbia¹⁶⁰ e la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.¹⁶¹ hanno adottato i prezzi indicati dalla Federacciai, rispettivamente, il 1° marzo e il 1° aprile 1994.
- (194) Successivamente, con telefax del 30 agosto 1994, la Federacciai ha informato le imprese che nella riunione avvenuta in pari data era stato rilevato che, con

¹⁴² Il fatto che la Feralpi Siderurgica S.R.L. abbia praticato i suddetti prezzi (in particolare per gli “extra di diametro” di 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm, è confermato da alcune fatture del periodo 5-15 aprile 1993 [...].

¹⁴³ [...].

¹⁴⁴ [...].

¹⁴⁵ [...].

¹⁴⁶ [...].

¹⁴⁷ [...].

¹⁴⁸ [...].

¹⁴⁹ [...].

¹⁵⁰ Il presidente del Consiglio direttivo dell’Associazione Prodotti Lunghi era in quel periodo la Sig.ra [...] (presidente dell’[...]). Di detto Consiglio direttivo facevano parte, fra gli altri, [...] (Lucchini Siderurgica S.p.A.), [...] ((ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.), [...] (...), [...] (Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.), [...] (Feralpi S.R.L.), [...] (Ferriere Nord), [...] (Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.) e [...] (Alfa Acciai S.R.L.).

¹⁵¹ Detti prezzi sono espressi sia in valore incrementale (aumento di ITL/kg 20 rispetto ai precedenti), che in valore assoluto (prezzo base + “extra”) per ogni diametro.

¹⁵² [...].

¹⁵³ [...].

¹⁵⁴ [...].

¹⁵⁵ [...].

¹⁵⁶ [...].

¹⁵⁷ [...].

¹⁵⁸ [...].

¹⁵⁹ [...].

¹⁶⁰ [...].

¹⁶¹ [...].

decorrenza immediata, il prezzo base partenza Brescia era di 300 ITL/kg e che, con pari decorrenza (30 agosto 1994), i prezzi degli “extra di dimensione” erano stati modificati con aumenti, a seconda del diametro, di 10 o 20 ITL/kg (indicando detti aumenti anche in termini di prezzi assoluti: prezzo base + “extra” per ogni diametro). Nel telefax della Federacciai veniva infine annunciata una riunione di verifica per la settimana seguente¹⁶².

- (195) La IRO ha adottato, dal 30 agosto 1994, i prezzi degli “extra di dimensione” così come modificati nella riunione tenutasi in pari data¹⁶³, la [...]li ha adottati dal 31 agosto 1994¹⁶⁴ e la Ferriere Nord dal 1° settembre 1994, per dodici dimensioni di “extra di diametro” (e dal 6 settembre 1994, per le altre tre dimensioni)¹⁶⁵. La Riva Prodotti Siderurgici S.p.A e la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. li hanno ugualmente adottati dal 1° settembre 1994¹⁶⁶, e la Alfa Acciai S.R.L. dal 2 settembre 1994¹⁶⁷.
- (196) Il 13 settembre 1994, un ulteriore telefax della Federacciai, firmato dal Dott. [...], informava le imprese che, nella riunione svoltasi in pari data (13 settembre 1994) era stato deciso di riconfermare il prezzo di ITL/kg 300 base partenza Brescia, nonché un aumento immediato per tutti i nuovi ordini di alcuni tipi di “extra” (applicazione di un “extra” sul taglio a 6 metri di 10 ITL/kg e aumento dell’“extra” di piegatura da 10 a 20 ITL/kg). Nel telefax della Federacciai veniva infine annunciata la data (venerdì 23 settembre 1994) fissata per la riunione successiva presso l’[...] per un riesame della situazione¹⁶⁸.
- (197) Il 25 novembre 1994 le imprese ricevevano un telefax della Federacciai contenente una comunicazione del suo direttore generale facente funzione relativa alle decisioni prese in una riunione svoltasi lo stesso 25 novembre 1994. Queste decisioni, che facevano seguito alla constatazione del programma di fermate sostanzioso e prolungato che vi sarebbe stato nel mese di dicembre 1994 e gennaio 1995 (nonché del livello delle scorte), riguardavano:
- il nuovo prezzo (ITL/kg 300 base partenza Brescia) da praticare, per il tondo per cemento armato, a partire da lunedì 28 novembre, e
 - la richiesta di inviare entro la stessa data (28 novembre 1994), da parte di ciascuna delle imprese alla Federacciai, i dati relativi alle consegne sul mercato italiano ed estero nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1994. Inoltre, con la medesima comunicazione, la Federacciai ha informato le imprese che la riunione successiva si sarebbe tenuta la settimana seguente¹⁶⁹.
- (198) La Commissione è anche in possesso di numerose risposte delle imprese, al suddetto telefax della Federacciai, con le quali esse hanno comunicato all’associazione i dati relativi alle loro vendite di tondo per cemento armato in Italia e all’estero nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1994: menzioniamo, a tal proposito, la risposta della [...] ¹⁷⁰, della [...] ¹⁷¹, della Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. ¹⁷², della Feralpi

162 [...].
163 [...].
164 [...].
165 [...].
166 [...].
167 [...].
168 [...].
169 [...].
170 [...].
171 [...].

Siderurgica S.R.L.¹⁷³ della [...] ¹⁷⁴, della [...] ¹⁷⁵, della [...] ¹⁷⁶, della [...] ¹⁷⁷, della [...] ¹⁷⁸, della [...] ¹⁷⁹, della [...] ¹⁸⁰, della IRO¹⁸¹, dell'Alfa Acciai S.R.L.¹⁸², della [...] ¹⁸³, della Acciaierie di Megara S.p.A.¹⁸⁴, della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.¹⁸⁵, della [...] ¹⁸⁶, della Lucchini Siderurgica S.p.A.¹⁸⁷, della (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.¹⁸⁸, della [...] ¹⁸⁹, della [...] ¹⁹⁰, della [...] ¹⁹¹, della [...] ¹⁹², della [...] ¹⁹³, della [...] ¹⁹⁴ e della Ferriere Nord¹⁹⁵.

(199) Come previsto nel telefax della Federacciai del 25 novembre 1994, il 1° dicembre 1994 si è svolta a Brescia¹⁹⁶ un'ulteriore riunione, dove sono state prese le decisioni precisate in un altro telefax della Federacciai, ricevuto dalle imprese il 5 dicembre 1994. Dette decisioni riguardavano:

- i prezzi del tondo per cemento armato (320 ITL/kg base partenza Brescia, con decorrenza immediata);
- i pagamenti (dal 1° gennaio 1995 la dilazione massima sarà di 60/90 giorni fine mese, dal 1° marzo 1995 la dilazione sarà contenuta nei 60 giorni) e gli sconti;
- la produzione (obbligo, per ciascuna impresa di comunicare alla Federacciai, entro il 7 dicembre 1994, le tonnellate di tondo per cemento armato prodotte in settembre, ottobre e novembre 1994)¹⁹⁷.

(200) La Alfa Acciai S.R.L. ha adottato il nuovo prezzo base il 7 dicembre 1994. Il 21 dicembre 1994 lo ha adottato anche la [...], e l'Alfa Acciai S.R.L. ha riconfermato il medesimo prezzo^{198, 199}. Anche il prezzo base della Lucchini Siderurgica S.p.A. relativo al gennaio 1995 era di ITL/kg 320²⁰⁰.

172 [...].

173 [...].

174 [...].

175 [...].

176 [...].

177 [...].

178 [...].

179 [...].

180 [...].

181 [...].

182 [...].

183 [...].

184 [...].

185 [...].

186 [...].

187 [...].

188 [...].

189 [...].

190 [...].

191 [...].

192 [...].

193 [...].

194 [...].

195 [...].

196 [...].

197 [...].

198 [...].

199 I dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti riguardanti il 1993 ed il 1994 dei quali è in possesso la Commissione sono riprodotti in allegato, nelle tabelle 8 e 9.

200 [...].

- (201) La Commissione è altresì in possesso di numerose risposte delle imprese, che, in alcuni casi espressamente accettando le nuove condizioni di pagamento ([...]), o tutti gli altri punti del telefax del 5 dicembre 1994 ([...]), hanno comunicato alla Federacciai le produzioni richieste: menzioniamo, a tal proposito, la risposta della [...] ²⁰¹, dell' [...] ²⁰², della Ferriere Nord ²⁰³, della [...] ²⁰⁴, dell' [...] ²⁰⁵, della (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. ²⁰⁶ e dell' [...] ²⁰⁷.
- (202) La Federacciai è comunque alla fine in possesso delle informazioni concernenti le quantità prodotte e quelle vendute, distintamente in Italia e all'estero, per ciascuna delle imprese da essa prese in considerazione, per ciascuno dei mesi in questione (settembre, ottobre e novembre 1994), tranne che per la produzione della [...]. Infatti la Federacciai ha redatto una tabella con tutti questi dati riguardanti rispettivamente: i) [...], ii) Alfa Acciai S.R.L., iii) [...], iv) [...], v) [...] (tranne la produzione), vi) [...], vii) [...], viii) [...], ix) Feralpi Siderurgica S.R.L., x) Ferriere Nord, xi) [...], xii) [...], xiii) IRO, xiv) Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., xv) [...], xvi) Lucchini Siderurgica S.p.A., xvii) Acciaierie di Megara S.p.A., xviii) [...], xix) Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., xx) [...], xxi) [...], xxii) [...], xxiii) [...], xxiv) [...] ed xxv) (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.. Occorre anche rilevare che la Federacciai aveva compilato una tabella esattamente corrispondente per i dati (produzione e vendite) relativi a settembre, ottobre e novembre 1993. Confrontando la tabella del 1994 con quella del 1993, la Federacciai ha poi redatto un'ulteriore tabella riguardante le variazioni percentuali del 1994 sul 1993 ²⁰⁸.
- (203) È possibile a questo punto riassumere nel modo seguente il comportamento delle altre imprese durante il biennio 1993-1994. Da un lato, almeno a partire dal 1993 si sono svolte riunioni, coordinate dalla Federacciai, nelle quali venivano decisi il prezzo base, quello degli "extra" e altre condizioni di pagamento del tondo per cemento armato in Italia. Dall'altro, almeno all'inizio del 1994 le riunioni di cui sopra sono state organizzate dalla Federacciai in seno al Consiglio direttivo dell'Associazione Prodotti Lunghi.

4.3. Il 1995 (il ruolo della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.)

- (204) Il 22 febbraio 1995 la Federacciai ha inviato alle imprese un telefax (con data 21 febbraio 1995 - ore 9.26), con il quale si confermava il prezzo di 360 ITL/kg base partenza Brescia e si comunicavano i nuovi prezzi, espressi in valore assoluto (prezzo base + "extra" per ogni diametro) degli "extra di dimensione" per il prodotto in barre, da applicare con decorrenza immediata ²⁰⁹.
- (205) [...] ha adottato i nuovi prezzi degli "extra di dimensione" a far data dagli ordini assunti dallo stesso 22 febbraio 1995 ²¹⁰, la Feralpi Siderurgica S.R.L. con listino applicato lo stesso 22 febbraio 1995 ²¹¹, la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. e la IRO con

201 [...].
 202 [...].
 203 [...].
 204 [...].
 205 [...].
 206 [...].
 207 [...].
 208 [...].
 209 [...].
 210 [...].
 211 [...].

decorrenza dalla stessa data²¹², la Alfa Acciai S.R.L. a partire dal 27 febbraio 1995²¹³ e la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. con un aggiornamento prezzi di pari data²¹⁴.

- (206) La Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. ha adottato i nuovi prezzi degli “extra di dimensione” a partire dal 1° marzo 1995²¹⁵ e la Ferriere Nord a partire dall’11 marzo 1995²¹⁶.
- (207) L’8 giugno 1995 si è tenuta una riunione fra alcune imprese nella quale si è discusso della necessità di compattare un periodo di fermate di quattro settimane dei treni e delle acciaierie a monte. La (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. subordinò la sua adesione al programma di compattamento delle fermate, alla verifica di quattro condizioni:
- contemporaneità delle fermate,
 - consequenzialità delle quattro settimane di fermo,
 - fermata globale dei laminatoi delle imprese che, oltre al tondo per cemento armato, producevano altri laminati,
 - fermata delle acciaierie che alimentavano i laminatoi di tondo per cemento armato²¹⁷.
- (208) Il responsabile della Divisione Mercato della Federacciai ha redatto un resoconto della successiva riunione “tondo” del 13 giugno 1995 (la redazione del resoconto non è in alcun caso posteriore al 20 giugno 1995) nella quale i partecipanti alla stessa avevano approvato all’unanimità:
- la chiusura di quattro settimane entro fine agosto 1995 (quattro settimane in agosto oppure una in luglio e tre in agosto),
 - la conferma a 290 ITL/kg del prezzo base di riferimento (specificando anche l’entità dei ribassi d’uso: 10/15 ITL/kg per clienti particolari, e l’entità dell’eventuale provvigione: 5 ITL/kg),
 - la predisposizione di un questionario per verificare l’acquisizione ordini (si prevedeva un calo di questi nella settimana allora in corso per l’effetto dell’aumento di prezzo) relativamente al mese di maggio 1995 (media), alla prima settimana di giugno (dal 5 al 9 giugno) e alla settimana allora in corso (dal 12 al 16 giugno); e l’analisi dei dati raccolti nel previsto successivo incontro del 20 giugno 1995.
 - La Federacciai si incaricava di organizzare la raccolta dei dati relativi al mese di maggio 1995 riguardanti la produzione e le consegne²¹⁸.
- (209) Il 14 giugno 1995 lo stesso responsabile della Divisione Mercato della Federacciai indirizzava alle imprese un telefax “URGENTE” con il quale, facendo espresso riferimento alla riunione commerciale “tondo c.a.” tenutasi a Brescia il 13 giugno 1995, è stato inviato il prospetto per la rilevazione dei dati riguardanti gli ordini assunti che dovevano essere fatti pervenire alla Federacciai in tempo utile per poter

212 [...].

213 [...].

214 [...].

215 [...].

216 [...].

217 [...].

218 [...].

presentare i risultati raccolti in seguito a questa rilevazione, all'incontro seguente che si sarebbe tenuto a Brescia, presso l'[...], il 20 giugno 1995 alle ore 11.00²¹⁹.

- (210) La Commissione è in possesso delle risposte di numerose imprese, al telefax del 14 giugno, con le quali ciascuna di esse comunicava alla Federacciai gli ordini assunti relativamente a tutto il mese di maggio 1995 e quelli riguardanti la settimana dal 5 all'11 così come la settimana dal 12 al 18 giugno 1995²²⁰. Il 20 giugno 1995 (data della riunione nella quale si sarebbero esaminati i dati raccolti) la Federacciai era in grado di redigere una tabella contenente gli ordini assunti (in tutto il mese di maggio 1995 e in due distinte settimane di giugno 1995: quella dal 5 all'11 e quella dal 12 al 18) da quattordici imprese^{221,222}. Nel frattempo venivano raccolti, anche telefonicamente, i dati relativi alla produzione di tondo per cemento armato di ogni impresa, nel periodo gennaio-maggio 1995, di modo tale che, sempre per il 25 giugno 1995, la Federacciai era in grado di redigere una tabella con i dati relativi a ciascuna delle imprese, paragonati a quelli del corrispondente periodo gennaio-maggio 1994²²³.
- (211) Tuttavia, in una comunicazione (datata 15 giugno 1995), che il direttore generale facente funzione della Federacciai intese, chiedendo a tal fine l'approvazione della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., trasmettere alle imprese, veniva constatato che non si era ancora raggiunto l'obiettivo proposto (nonostante i sensibili miglioramenti in atto) e si raccomandava, pertanto, di insistere puntualmente con tutta la clientela, sostenendo, infine, che un particolare vigore era necessario anche in vista della riunione del 20 giugno 1995²²⁴.
- (212) Il giorno prima della riunione (il 19 giugno 1995) il direttore generale facente funzione della Federacciai²²⁵ inviava una nota al presidente della stessa Federacciai affermando che, per quel che riguarda i prezzi del tondo per cemento armato, nelle ultime due settimane i produttori erano riusciti a far risalire il prezzo del tondo dal livello minimo di 235 ITL/kg a quello di 280/290 ITL/kg, anche se si erano fatti ovviamente pochi affari a questo livello di prezzo. La nota della Federacciai concludeva affermando che si sarebbe cercato di tenere il fronte compatto sulla fermata estiva di quattro settimane di laminatoi e di acciaierie a monte²²⁶.
- (213) Per quel che riguarda la prima decisione presa nella riunione del 13 giugno 1995 (chiusura di quattro settimane entro fine agosto), coordinatore della sua attuazione sarà la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., il cui consigliere delegato ([...]) riceverà dal direttore generale facente funzione della Federacciai un telefax, datato 21 giugno 1995²²⁷, contenente il messaggio che la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. dovrà inviare alle altre imprese (necessità di dar seguito alle decisioni prese relative alla fermata di quattro settimane e richiesta della conferma - per iscritto,

²¹⁹ [...].

²²⁰ Si tratta delle risposte delle seguenti imprese: [...], Ferriere Nord, [...], Lucchini Siderurgica S.p.A., [...], [...], Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., IRO, [...], Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e [...].

²²¹ Si tratta delle seguenti imprese: [...], [...], Feralpi Siderurgica S.R.L., Ferriere Nord, [...], [...], Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., [...], Lucchini Siderurgica S.p.A., [...], [...], [...], Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e [...].

²²² [...].

²²³ [...].

²²⁴ [...].

²²⁵ [...].

²²⁶ [...].

²²⁷ [...].

attraverso il modulo allegato da restituire o al mittente stesso o al Direttore generale facente funzione della Federacciai - del calendario delle fermate). Con una comunicazione recante la data del giorno seguente (22 giugno 1995), la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. inviava alle altre imprese esattamente il messaggio propostogli dalla Federacciai. Ed esattamente come previsto, il messaggio conteneva in allegato un modulo (che ciascun destinatario doveva compilare) riguardante le fermate in luglio/agosto 1995, sia degli impianti di produzione del tondo per cemento armato, che delle acciaierie a monte²²⁸.

- (214) La Commissione è in possesso delle risposte di numerose imprese (riguardanti il compattamento delle fermate)²²⁹. Dal contenuto di queste risposte si evince che alcune imprese intendevano adeguarsi completamente al programma di compattamento delle fermate; altre intendevano adeguarvisi, ma riducendo di qualche giorno il periodo di compattamento delle fermate e una sola ([...]) non intendeva programmare una pausa estiva compattata²³⁰.
- (215) Un appunto manoscritto del direttore generale facente funzione della Federacciai²³¹ menziona la riconferma del prezzo base di 290 ITL/kg per i “piccoli” e di 280 ITL/kg per i “grossi” e lo svolgimento della successiva riunione il martedì 27 giugno 1995²³².
- (216) Il 4 luglio 1995 la Federacciai, tramite un telefax (da distruggere dopo presa visione) del suo direttore generale facente funzione, ha informato le imprese che nella riunione commerciale tenutasi in pari data, constatato il miglioramento costante delle condizioni di mercato, era stato deciso di confermare la precedente indicazione di prezzo di ITL/kg 300 base partenza Brescia con l’impegno generale di muoversi verso tale obiettivo. Il telefax terminava precisando che il suindicato prezzo era valido per gli ordini in corso che dovevano essere consegnati entro il 31 luglio 1995 e che il nuovo prezzo per il periodo feriale e seguente sarebbe stato indicato in una successiva riunione²³³.
- (217) Una ulteriore comunicazione, con data 5 luglio 1995, indirizzata alle imprese da parte della Federacciai (sempre a firma del suo direttore generale facente funzione e da distruggere dopo presa visione), ricordava che erano state fissate le seguenti riunioni a Brescia dei “Responsabili commerciali”: martedì 11 luglio 1995, ore 11.00, martedì 18 luglio 1995, ore 11.00, ed eventualmente martedì 25 luglio 1995, ore 11.00. Nella prima delle riunioni sopracitate si sarebbero esaminate le evoluzioni

²²⁸ [...].

²²⁹ Si tratta delle risposte delle seguenti imprese: IRO, con telefax alla Federacciai del 23 giugno 1995; [...], con telefax alla Federacciai datato 22 giugno 1996; Lucchini Siderurgica S.p.A., con telefax alla Federacciai del 26 giugno 1995; Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., con telefax alla Federacciai del 26 giugno 1995; Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., con telefax del 22 giugno 1995; Alfa Acciai S.R.L. con telefax del 26 giugno 1995; [...], con telefax del 22 giugno 1995; [...], con telefax alla Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. del 22 giugno 1995; [...], con telefax del 22 giugno 1995; [...], con telefax alla Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. datato 23 giugno 1995; [...], con telefax del 22 giugno 1995; Acciaierie di Megara S.p.A., con telefax del 23 giugno 1995; [...], con telefax alla Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. datato 26 giugno 1995; [...], con telefax alla Federacciai del 26 giugno 1995; [...], con telefax del 22 giugno 1995; (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., con telefax del 23 giugno 1995; [...][...], con telefax alla Federacciai del 25 giugno 1995; e [...], con telefax alla Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. datato 23 giugno 1995.

²³⁰ [...].

²³¹ [...].

²³² [...].

²³³ [...].

del mercato e gettate le basi per la successiva riunione nella quale si sarebbero discusse le nuove politiche di prezzi validi a partire dal mese di agosto e dei pagamenti legati ai termini di consegna (ad esempio: abolizione della dilazione di pagamento a fine mese e sostituzione con tre scadenze mensili fisse al 10, 20 e 30 del mese per consegne effettuate nelle tre decadi)²³⁴.

- (218) A far data dal 18 luglio 1995 [IRO²³⁵], dal 19 luglio 1995 [...] ²³⁶ e Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.²³⁷] o dal 21 luglio 1995 [Alfa Acciai S.R.L.²³⁸, ed (*ex*) Ferriera Valsabbia S.p.A.²³⁹] i prezzi degli “extra di dimensione” delle suddette imprese hanno subito variazioni sostanzialmente identiche. Il 25 luglio 1995 il prezzo dell’”extra” per il diametro di 8 mm adottato dalla Feralpi Siderurgica SRL ha subito, con decorrenza dal 1° agosto 1995, la medesima variazione^{240, 241}.
- (219) Con un telefax del suo direttore generale facente funzione, datato 19 luglio 1995, la Federacciai informava il consigliere delegato delle Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. di avere notizie abbastanza buone sull’avanzamento del prezzo e sull’applicazione degli “extra” e che quindi credeva che, con qualche cautela, le politiche potevano essere tranquillamente accettate anche per agosto e poi successivamente.
- (220) Per quanto concerne i pagamenti, il direttore generale facente funzione della Federacciai informava il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. di avere parlato con i rappresentanti di due imprese ([...], direttore vendite della Ferriere Nord, e il Sig. [...], della [...])²⁴², i quali gli avevano, da un lato, riconfermato la loro disponibilità (come imprese) alla scansione dei pagamenti, e, dall’altro, messo in evidenza l’importanza di un impegno forte e personale dei “titolari” in tal senso. Il telefax della Federacciai terminava lasciando al consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. di giudicare se era preferibile, al fine di far assumere detto impegno, usare la via telefonica o fare una proposta in bianco da restituire, sottoscritta dalle imprese interessate, allo stesso consigliere delegato²⁴³.
- (221) La scelta è ricaduta infine su quest’ultima soluzione: infatti, con telefax del suo direttore generale facente funzione, datato 21 luglio 1995, la Federacciai ha inviato alle imprese (trentatré destinatari in totale + un precedente invio al sig. [...], Responsabile delle vendite di tondo per cemento armato della Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.) un modulo (da firmare) contenente l’impegno, da parte dell’impresa che lo sottoscriveva, di applicare, a decorrere dalle consegne del 1° settembre 1995:
- dilazioni di pagamento massimo 60/90 giorni dalla data di spedizione a tutta la clientela, e

²³⁴ [...].

²³⁵ [...].

²³⁶ [...].

²³⁷ [...].

²³⁸ [...].

²³⁹ [...].

²⁴⁰ [...].

²⁴¹ In realtà le modifiche di prezzo degli “extra” del luglio 1995 hanno riguardato il complesso della produzione italiana ([...]).

²⁴² [...].

²⁴³ [...].

- tempistiche di pagamento al 10, 20 o 30/31 di ogni mese in funzione della data di spedizione effettiva.
- (222) Questo modulo era preceduto da una comunicazione riservata (da distruggere dopo presa visione) del direttore generale facente funzione della Federacciai con la quale si informavano i “titolari” e responsabili commerciali delle imprese destinatarie che, in vista delle decisioni che dovevano essere assunte il martedì 25 luglio 1995, si allegava una dichiarazione da inviare con urgenza direttamente al consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., tesa a riconfermare un forte intendimento per il rientro dei termini di pagamento e per le tempistiche dei pagamenti stessi. Il messaggio del direttore generale facente funzione della Federacciai terminava mettendo in evidenza la necessità di un generale forte consenso per l’operatività dal 1° settembre 1995²⁴⁴.
- (223) Alfa Acciai S.R.L. e [...], rispettivamente il 21 e il 24 luglio 1995, hanno inviato ciascuna un telefax alla Federacciai, sia l’una che l’altra indirizzandoli all’attenzione del direttore generale facente funzione. Con detti telefax ciascuna delle due imprese ha fatto pervenire il modulo d’impegno, descritto al considerando (221), debitamente sottoscritto. La Federacciai (tramite telefax del suo direttore generale facente funzione, con data 24 luglio 1995) ha inviato i due moduli sottoscritti al consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.^{245, 246}. Il 26 luglio la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. ha inviato un telefax alla Federacciai (all’attenzione del suo direttore generale facente funzione), nel quale è scritto che, fin dal gennaio 1995, il gruppo Riva aveva applicato, per i prodotti tondo per cemento armato in barre il pagamento a 60/90 giorni fine mese, e, per i prodotti tondo per cemento armato in rotoli, quello a 60 giorni fine mese²⁴⁷.
- (224) Lo stesso giorno (26 luglio 1995) la [...] ha inviato un telefax al direttore generale facente funzione della Federacciai, concernente i pagamenti “tondo per cemento armato”, col quale confermava la sua ferma volontà di continuare ad applicare alle consegne di settembre 1995 il pagamento a 60/90 giorni fine mese²⁴⁸.
- (225) Il giorno dopo (27 luglio 1995), la Lucchini Siderurgica S.p.A., ha inviato un telefax, all’attenzione del direttore generale facente funzione della Federacciai, per comunicare che, a decorrere dalle consegne del 1° settembre 1995, avrebbe applicato dilazioni di pagamento a 60/90 giorni data spedizione a tutta la clientela²⁴⁹. Sempre il 27 luglio 1995, la IRO ha inviato (tramite un telefax indirizzato alla Federacciai, all’attenzione del direttore generale facente funzione) la circolare (firmata dal consigliere delegato della IRO) con la quale essa informava tutti i suoi rappresentanti che, con decorrenza immediata, il prezzo minimo del tondo per cemento armato era di ITL 320 ITL/kg base partenza, e che, a partire dalle consegne del 1° settembre 1995, doveva essere applicata tassativamente e senza eccezione alcuna il pagamento a 60/90 giorni fine mese²⁵⁰.

²⁴⁴ [...].

²⁴⁵ Al telefax della Federacciai è anche allegato un ulteriore documento, proveniente dalla Feralpi Siderurgica S.R.L., con il quale l’impresa comunicava il suo programma di fermate estive riguardanti i treni di laminazione tondo per cemento armato e l’acciaieria a monte.

²⁴⁶ [...].

²⁴⁷ [...].

²⁴⁸ [...].

²⁴⁹ [...].

²⁵⁰ [...].

- (226) Il giorno prima (26 luglio 1995), la Federacciai aveva inviato un telefax del suo direttore generale facente funzione al consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. per informarlo che, per quel che riguardava il sistema dei 60/90 giorni fine mese, l'accordo era unanime (si riprometteva, pertanto, di diramare, in giornata, una comunicazione di conferma), mentre per quel che riguardava le tre scadenze mensili, ad esse erano per il momento contrari due grossi gruppi. Si trattava, in base ai documenti in possesso della Commissione, del Gruppo Riva e del Gruppo Lucchini (vedi il contenuto dei loro telefax menzionati al considerando (223)). Il messaggio al consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. terminava menzionando che la riunione successiva era fissata per martedì 29 agosto^{251,252}.
- (227) Il 28 luglio 1995 la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. ha diramato una comunicazione con la quale informava che, per le consegne di tondo per cemento armato, sarebbe stata applicata, dal 1° settembre 1995, “senza eccezione alcuna”, la condizione di pagamento a 60/90 giorni fine mese, peraltro già applicata²⁵³.
- (228) La Commissione è anche in possesso di una comunicazione (con data 31 luglio 1995) che la Federacciai intendeva inviare alle imprese (all'attenzione dei responsabili commerciali) nella quale si affermava che, da un recentissimo giro di orizzonte, era emerso che esistevano le condizioni sia per applicare pienamente il prezzo minimo di 320 ITL/kg base partenza Brescia per le consegne di agosto, che per una severa applicazione delle condizioni di pagamento a 60/90 giorni fine mese stabilite per le consegne di settembre²⁵⁴.
- (229) Nella prevista riunione del 29 agosto 1995 sono state prese le seguenti decisioni:
- (a) conferma unanime dell'applicazione agli ordini dal 1° settembre 1995 del pagamento a 60/90 giorni;
 - (b) fissazione del prezzo in:
 - 320 ITL/kg base partenza Brescia per ordini di tre carichi o più,
 - 330 ITL/kg base partenza Brescia per ordini di uno o due carichi;
 - (c) le consegne degli ordini assunti ai prezzi di cui sopra dovevano essere effettuate tassativamente entro il 15.9.1995;
 - (d) impegno di ciascuna impresa a comunicare i dati precisati in un formulario allegato: le produzioni mensili previste dall'1.9.1995 al 31 dicembre 1995, i quantitativi mensili di esportazione (nella CECA e nei paesi terzi) dall'1.7.1995 al 31 dicembre 1995, il livello delle giacenze al 31.8.1995 e le consegne sul mercato nazionale e all'esportazione nel mese di luglio e nel mese di agosto 1995.
- (230) Tutte queste decisioni sono state comunicate lo stesso giorno alle imprese dalla Federacciai (mediante telefax del suo direttore generale facente funzione) che concludeva indicando la data della riunione successiva: giovedì 6 settembre 1995 (in

²⁵¹ Nel messaggio si affermava anche che probabilmente la Feralpi Siderurgica S.R.L. avrebbe effettuato la quarta settimana di fermo in settembre.

²⁵² [...].

²⁵³ [...].

²⁵⁴ [...].

realtà si trattava del giovedì 7 settembre 1995). Il telefax era da distruggere dopo il ricevimento²⁵⁵.

- (231) Con un telefax (datato 1° settembre 1995) il direttore generale facente funzione della Federacciai ha, da un lato, informato il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., che la Federacciai stava ricevendo le dichiarazioni richieste alle imprese, e, dall'altro, gli ha trasmesso il consuntivo, con i dati individuali riguardanti ciascuna delle imprese in questione, dei primi sei mesi di produzioni e consegne²⁵⁶, dal quale - così terminava il telefax - "risultava confermato l'equilibrio precedente tra produzioni e consegne con anzi una leggera prevalenza del consumo stesso"²⁵⁷.
- (232) Il 6 settembre 1995 il direttore generale facente funzione della Federacciai ha trasmesso al consigliere delegato delle Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. (via telefax) il risultato dei conteggi riguardanti l'equilibrio produzione/mercato (al quale egli riteneva si fosse in definitiva ritornati), stimando opportuno che il giorno seguente (7 settembre 1995) si incontrassero un quarto d'ora prima della riunione a Brescia²⁵⁸.
- (233) L'11 settembre 1995 la Federacciai (tramite un telefax del suo direttore generale facente funzione) ha inviato una comunicazione ai "titolari" delle imprese²⁵⁹, con la quale, sulla base di un incarico ricevuto menzionato espressamente, chiedeva la trasmissione del totale degli ordini assunti in Italia e su tutti i mercati esteri nei seguenti periodi:
- settimana n. 35 (dal 28 agosto al 2 settembre 1995) e
 - settimana n. 36 (dal 4 settembre al 9 settembre 1995)²⁶⁰.
- (234) La Commissione è in possesso delle risposte inviate da sette imprese²⁶¹. In ogni caso, il direttore generale facente funzione della Federacciai ha siglato una comunicazione (con data 13 settembre 1995)²⁶² indirizzata al consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., nella quale ha precisato di aver fino ad allora ricevuto le dichiarazioni, oltre che di quest'ultima impresa, della Feralpi Siderurgica S.R.L., della IRO, della [...], della Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., della [...] e della Lucchini Siderurgica S.p.A.; di aspettare ancora quelle della [...], della [...], della [...]

²⁵⁵ [...].

²⁵⁶ Tale consuntivo (recante la data del 30 agosto 1995), allegato al telefax della Federacciai, riguarda la produzione di tondo in barre per cemento armato nel periodo gennaio-giugno (1994 e 1995) di ciascuna delle seguenti imprese: [...], [...], (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., [...], [...], [...], [...], [...], Feralpi Siderurgica S.R.L., [...], [...], [...], Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., IRO, Lucchini Siderurgica S.p.A., [...], Ferriere Nord, [...], Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., [...], [...], [...] e [...].

²⁵⁷ [...].

²⁵⁸ [...].

²⁵⁹ [...].

²⁶⁰ [...].

²⁶¹ Si tratta delle risposte delle seguenti imprese: Lucchini Siderurgica S.p.A. (via telefax); [...], con telefax del 12 settembre 1995; Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., con telefax del 12 settembre 1995; IRO, con telefax del 13 settembre 1995 alla Federacciai (all'attenzione della segretaria del direttore generale facente funzione); Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., con telefax dell'11 settembre 1995; [...] (via telefax); e [...], con telefax del 14 settembre 1995 alla Federacciai (...).

²⁶² [...].

Ferriere Nord e della [...]; e di avere invece la certezza che la (*ex*) Ferriera Valsabbia S.p.A., Alfa Acciai S.R.L. e [...] non l'avrebbero mandata²⁶³.

- (235) Il 25 settembre 1995 la Federacciai, mediante un telefax del suo direttore generale facente funzione, ha richiesto alle imprese, a continuazione delle statistiche precedenti, i dati relativi al totale degli ordini assunti in Italia e su tutti i mercati esteri nella settimana n. 37 (dall'11 al 15 settembre 1995) e n. 38 (dal 18 al 22 settembre 1995). La Commissione è in possesso della risposta delle seguenti imprese: [...](via telefax), IRO, [...], Lucchini Siderurgica S.p.A., [...], Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. e [...]²⁶⁴. Alla Federacciai sono comunque pervenute le risposte delle imprese che si erano impegnate a fornire tali dati ([...], [...], Feralpi Siderurgica S.R.L., [...], IRO, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., [...], Lucchini Siderurgica S.p.A., [...], Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e [...]).
- (236) Successivamente, in un documento dei primi giorni di ottobre del 1995, in possesso della Federacciai (manoscritto dalla segretaria del direttore generale facente funzione)²⁶⁵ è affermato che:
- (a) la clientela rimetteva in discussione i pagamenti (da cui la necessità di una comunicazione che ribadisse la fermezza sui pagamenti);
 - (b) dalla settimana precedente il prezzo del tondo per cemento armato era sceso di ulteriori 5/10 ITL/kg, collocandosi tra le 260/270 ITL/kg in zona Brescia, con quotazioni al di sotto delle 250 ITL/kg fuori di detta zona;
 - (c) la situazione del mercato piuttosto confusa rendeva difficile dare un riferimento preciso per il prezzo²⁶⁶; e
 - (d) si dovevano richiedere alle imprese i dati riguardanti gli ordini della 39^{ma} (dal 25 al 29 settembre 1995) e 40^{ma} (dal 2 al 6 ottobre 1995) settimana²⁶⁷.
- (237) In effetti, il 5 ottobre 1995 la Federacciai, mediante un telefax del suo direttore generale facente funzione, ha richiesto alle imprese, a continuazione delle statistiche precedenti, i dati relativi al totale degli ordini assunti sul mercato interno e all'esportazione in ciascuna delle due settimane menzionate al considerando (236)²⁶⁸.
- La Commissione è in possesso delle risposte delle seguenti imprese: Feralpi Siderurgica S.R.L.²⁶⁹, IRO²⁷⁰, [...]²⁷¹, [...]²⁷², Lucchini Siderurgica S.p.A.²⁷³,

²⁶³ Nella stessa comunicazione il direttore generale facente funzione della Federacciai ha informato il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. che non sarebbe stato presente alla riunione del giorno dopo (14 settembre 1995) e che aveva già contattato i maggiori produttori italiani di tondo per cemento armato, passando la raccomandazione della "barriera" che gli aveva pregato di fare lo stesso consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A..

²⁶⁴ [...].

²⁶⁵ [...].

²⁶⁶ I dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini Siderurgica S.p.A., anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1995 dei quali è in possesso la Commissione sono riprodotti in allegato nelle tabelle 10 e 11.

²⁶⁷ [...].

²⁶⁸ [...].

²⁶⁹ [...].

²⁷⁰ [...].

²⁷¹ [...].

²⁷² [...].

²⁷³ [...].

Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.²⁷⁴ e [...] ²⁷⁵. Alla Federacciai sono comunque pervenute le risposte contenenti i dati delle undici imprese che si erano impegnate, come già precisato al considerando (235), a fornire tali dati.

(238) La Federacciai, con una comunicazione (datata 20 ottobre 1995 e siglata dal suo direttore generale facente funzione) ha trasmesso alle undici imprese che si erano impegnate a fornire i dati sugli ordini assunti per le settimane dalla n. 35 alla n. 40 del 1995 i risultati completi riguardanti ciascuna delle undici imprese, già elencate al considerando (235). A tali dati, ricordava la comunicazione della Federacciai, bisognava aggiungere le stime relative ad alcune importanti imprese (Acciaierie Megara S.p.A., Alfa Acciai S.R.L., (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., [...] e qualche altro medio/piccolo produttore)²⁷⁶.

(239) Sempre il 20 ottobre 1995, la Federacciai ha inviato un telefax del suo direttore generale facente funzione alle imprese per comunicare, facendo riferimento a un precedente telefax della stessa Federacciai (del lunedì 16 ottobre 1995) relativo a una proposta di modifica degli “extra di dimensione”, che la proposta stessa aveva diviso gli operatori e che non si era raggiunta la maggioranza ampia o ponderalmente qualificata. La proposta e l’eventuale decisione erano perciò rinviate a una discussione in sede di riunione futura degli operatori²⁷⁷.

Lo stesso giorno (20 ottobre 1995) l’[...]ha inviato un telefax alla Federacciai (all’attenzione del direttore generale facente funzione) per conoscere l’elenco degli operatori contrari all’aumento degli “extra di dimensione”²⁷⁸. In fondo alla pagina di detto telefax²⁷⁹, la segretaria del direttore generale facente funzione della Federacciai ha manoscritto i nomi di sei imprese (“Riva, Lucchini, Alfa, [...], Leali, Megara”) “comunicati telefonicamente a ...”²⁸⁰.

(240) Il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. ha invitato, con una comunicazione datata 28 dicembre 1995, i “titolari” delle principali imprese ([...]: Sig.ra [...]; [...]: Dott. [...]; Alfa Acciai S.R.L.: Dott. [...]; Feralpi Siderurgica S.R.L.: Sig. [...]; IRO: Ing. [...]; Lucchini Siderurgica S.p.A.: Sig. [...]; Ferriere Nord: Sig. [...]; Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.: Sig. [...]; (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.: Dott. [...]) a una riunione presso il Ristorante [...] di Brescia, il giorno 4 gennaio 1996, alle ore 12.30²⁸¹.

(241) Il 1995 è stato quindi un anno caratterizzato dalla continuazione di alcuni comportamenti precedenti (fissazione di aumenti concordati degli “extra”; adozione di prezzi base minimi, con alterni successi nella loro applicazione; controllo periodico comune delle quantità prodotte e vendute) e da alcuni elementi nuovi quali: i) l’impegno esplicito a coordinare le fermate produttive, ii) la realizzazione (almeno per una parte delle imprese produttrici) di un controllo reciproco multilaterale più

274 [...].

275 [...].

276 [...].

277 [...].

278 [...].

279 [...].

280 La persona alla quale sono stati comunicati i nominativi degli operatori contrari all’aumento degli “extra di dimensione” era un dipendente, il cui nome non siamo riusciti a identificare, dell’[...] il cui presidente (la Sig.ra [...]) era allora anche presidente dell’Associazione Prodotti Lunghi della Federacciai ([...]).

281 [...].

puntuale e sistematico delle quantità prodotte e vendute da ogni singola impresa, iii) l'accordo formale sulle dilazioni di pagamento, e iv) l'emergere della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. col ruolo di affiancare stabilmente Federacciai nel compito di coordinatore di tutte le attività in questione.

4.4. Le riunioni fra i “titolari” delle principali imprese nel periodo gennaio–settembre 1996

- (242) Facendo seguito all'invito del consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. (menzionato al considerando (240)), e alle adesioni che erano ad esso pervenute, la riunione del giorno 4 gennaio 1996 è stata definitivamente confermata mediante comunicazione della stessa Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. (datata 3 gennaio 1996) a sette delle nove imprese originariamente convocate. Gli assenti saranno il rappresentante della Ferriere Nord (che però aveva già dato preventiva adesione alle iniziative che avessero dovuto essere decise in maniera unanime) e il rappresentante del Gruppo Riva. Nella detta comunicazione di conferma si raccomandava di portare il consuntivo della produzione di tondo per cemento armato nel 1995 e la previsione per il 1996 in modo che “se tutti d'accordo”, si sarebbero potute fare alcune considerazioni su dati concreti²⁸².
- (243) Facendo seguito alla riunione del 4 gennaio 1996, il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. ha invitato (con una comunicazione datata 17 gennaio 1996) i “titolari” delle stesse nove imprese menzionate al considerando (240), ad una riunione che si sarebbe svolta il giovedì 18 gennaio 1996, alle ore 12.30, presso il Ristorante [...] a Brescia. In detta comunicazione si raccomandava di portare i dati di acquisizione settimanale degli ordini al 17 gennaio 1996 per poter fare alcune considerazioni concrete sull'andamento del mercato. In un'altra comunicazione recante pari data, il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. ha menzionato il fatto che detta riunione era stata convocata cogliendo l'occasione di una riunione convocata per lo stesso giorno a Brescia dalla [...] (Sig.ra [...], ancora per pochi mesi presidente dell'Associazione Prodotti Lunghi della Federacciai)²⁸³.
- (244) Con successiva comunicazione datata 2 febbraio 1996, il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. ha confermato (a seguito di già intercorsi colloqui) ai “titolari” di cinque imprese italiane produttrici di tondo per cemento armato (Sig.ra [...], [...]; Dott. [...], Alfa Acciai S.R.L.; Sig. [...], Feralpi Siderurgica S.R.L.; Ing. [...], IRO; Dott. [...], (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.) che il lunedì 5 febbraio 1996 si sarebbe tenuta una riunione, alle ore 12.30, presso il Ristorante [...] a Brescia. In detta comunicazione di conferma si raccomandava di portare i dati di gennaio per un raffronto '95/'96²⁸⁴.
- (245) A seguito di una riunione (svoltasi l'8 febbraio 1996) dei rappresentanti commerciali di 11 imprese (la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., le 9 già invitate alle riunioni del 4 e del 18 gennaio 1996 oltre all'[...]), dove si era constatato il ripiegamento del prezzo base del tondo per cemento armato a ITL/kg 210, era emersa l'esigenza di un incontro dei “titolari” per valutare l'opportunità di prendere misure straordinarie (ad esempio, export alternativo a ulteriori fermate produttive) per fronteggiare la grave situazione. Pertanto, la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.

282 [...].

283 [...].

284 [...].

ha invitato, mediante comunicazione del suo consigliere delegato datata 12 febbraio 1996, i “titolari” delle sopra menzionate 10 imprese (per l’[...] la comunicazione era indirizzata al Dott. [...] e al Sig. [...]) oppure un rappresentante con ampia delega scritta in materia di export o fermate produttive, a una riunione che si sarebbe tenuta il martedì 13 febbraio 1996, alle ore 11.30, presso il ristorante [...] a Brescia.

(246) In fondo alla comunicazione di invito si trova scritto che tutte le imprese in indirizzo avevano confermato telefonicamente la presenza di un proprio rappresentante²⁸⁵. Le imprese presenti alla riunione del 13 febbraio 1996 sono state in realtà Alfa Acciai S.R.L., Feralpi Siderurgica S.R.L., [...], IRO, Lucchini Siderurgica S.p.A. e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.. Nella riunione è stato definito il seguente programma di fermate dei laminatoi (escluse le acciaierie):

- (a) impegno a fermare la produzione dei laminatoi per 2 settimane entro il 10 marzo 1996 compreso (producendo, pertanto, nelle quattro settimane considerate, un quantitativo pari al 4% della produzione del 1995),
- (b) in alternativa, fermare la produzione per una sola settimana (producendo, pertanto, nelle quattro settimane considerate, un quantitativo pari al 6% della produzione effettuata nel 1995) ed esportare, entro fine marzo 1996, un controvalore minimo pari al 2% della produzione effettuata nell’anno 1995 (nell’export non erano compresi i Paesi CECA e Israele),
- (c) i treni multiprodotto avrebbero potuto produrre un quantitativo di tondo per cemento armato (nelle 4 settimane considerate) pari al 4% della produzione del 1995, con facoltà di produrre un ulteriore quantitativo pari al 2 % della produzione del 1995 da destinare all’esportazione (esclusi i Paesi CECA e Israele),
- (d) incarico a una società di revisione di controllare il rispetto dell’accordo in questione,
- (e) fissazione del prezzo base in ITL/kg 230 contestualmente all’adesione scritta di tutti i produttori all’accordo stesso.

Inoltre, entro il venerdì 16 febbraio 1996 ciascuna impresa doveva sciogliere la riserva fra la fermata e l’esportazione.

(247) Al suddetto programma avevano aderito cinque (Alfa Acciai S.R.L., Feralpi Siderurgica S.R.L., [...], IRO e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.) delle sei imprese presenti alla riunione del 13 febbraio 1996, mentre restavano da confermare le adesioni di altre sei imprese: Lucchini Siderurgica S.p.A., Riva, (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., Ferriere Nord, [...] e [...] (le ultime tre imprese avevano comunque già anticipato una sostanziale adesione se tutti fossero stati d’accordo)²⁸⁶.

(248) La Ferriere Nord, a far data dal 12 febbraio 1996^{287, 288}; l’Alfa Acciai S.R.L.²⁸⁹, l’[...] e la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. a partire dal 15 febbraio 1996²⁹⁰, nonché

²⁸⁵ [...].

²⁸⁶ [...].

²⁸⁷ La Federacciai, con una comunicazione del suo direttore generale facente funzione datata 12 febbraio 1996, ha comunicato ai produttori di tondo per cemento armato la data di iniziale applicazione e l’entità di alcuni di detti aumenti (ma non il nome dell’impresa) che intendeva praticare un concorrente ([...]).

²⁸⁸ [...].

²⁸⁹ Ciascuna di queste tre imprese aveva comunicato dette modifiche di prezzo alla Commissione qualche giorno prima dell’inizio della loro applicazione.

la Valsabbia, la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. e la Feralpi Siderurgica S.R.L.²⁹¹, con data di decorrenza 1° marzo 1996, hanno modificato, in modo sostanzialmente identico, i prezzi degli “extra di dimensione”. Con data di decorrenza 1° marzo 1996, le stesse modifiche di prezzo sono state adottate dalla (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., dalla Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., dalla IRO e dalla Feralpi Siderurgica S.p.A. (da quest’ultima, solo per quel che riguardava i diametri di 10 e 12 mm)²⁹².

- (249) Le undici imprese²⁹³ (che rappresentavano la quasi totalità della produzione di tondo per cemento armato prevista in Italia per il 1996) interessate all’accordo descritto al considerando (245) hanno infine aderito al programma di contenimento della produzione (con l’aggiunta dell’impegno a esportare da parte di 2-3 imprese). Infatti, il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., in una comunicazione (datata 20 febbraio 1996) indirizzata alle altre dieci imprese interessate, faceva espressamente stato dell’unanimità delle adesioni. In detta comunicazione si indicava, in seguito alla constatazione delle suddette unanime adesioni, una riunione dei “titolari” delle undici imprese in questione per il venerdì 23 febbraio 1996, alle ore 12.30, presso il Ristorante [...] a Brescia, per stabilire le nuove quotazioni da applicare “inderogabilmente” dal 26 febbraio 1996. Nella stessa comunicazione si raccomandava vivamente a tutti di dare disposizione alla propria rete commerciale di chiudere tassativamente entro le ore 12.00 di venerdì 23 febbraio tutte le trattative in corso sulla base dei prezzi non ancora aumentati²⁹⁴.
- (250) Ulteriore conferma dell’accordo di riduzione della produzione è fornita dal documento interno della Lucchini Siderurgica S.p.A. del gennaio 1996, in cui è scritto che “La decisione dei produttori di fermare gli impianti nel corso del mese di febbraio dovrebbe portare ad un abbassamento del livello degli stock nei magazzini dei produttori e, contestualmente, ad un leggero incremento dei prezzi di vendita”, e del febbraio 1996, in cui è scritto che “Sono previste fermate produttive per il ripristino dell’equilibrio fra domanda e offerta”²⁹⁵.
- (251) Il consigliere delegato delle Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., in un promemoria indirizzato alle stesse più volte menzionate altre dieci imprese che avevano aderito al programma di contenimento della produzione (v. considerando (249)) del 23 febbraio 1996, facendo riferimento alle precedenti comunicazioni e contatti telefonici, ha confermato la sostanziale adesione ai programmi di contenimento della produzione come stabilito, e ha comunicato la decisione di applicare immediatamente (avendo tutti confermato il ritiro delle vecchie quotazioni alla fine della mattinata dello stesso 23 febbraio 1996) il prezzo minimo di ITL/kg 230 base Brescia con la contestuale applicazione dei nuovi “extra di dimensione”²⁹⁶. Il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. continuava il suo

²⁹⁰ [...].

²⁹¹ La Feralpi Siderurgica S.R.L. solo relativamente ai diametri di 10 e 12 mm.

²⁹² [...].

²⁹³ Alfa Acciai S.R.L. e Acciaierie di Megara S.p.A. sono considerate insieme in quanto appartenenti allo stesso Gruppo.

²⁹⁴ [...].

²⁹⁵ [...].

²⁹⁶ Nel suddetto promemoria veniva inoltre precisato che, nel caso di quotazioni reso cliente, si raccomandava la maggiorazione degli effettivi costi di trasporto, e che, per la zona sud (in modo particolare la Campania) si raccomandava, in alternativa al prezzo come sopra formulato, una quotazione minima (a seconda dell’importanza del cliente) non inferiore a ITL/kg 260/250 reso.

promemoria affermando che era gradita una puntuale verifica reciproca (o tramite lo stesso relatore del promemoria) in caso di notizie su scostamenti rispetto a quanto concordato unanimemente. Il promemoria prevedeva anche un incontro il 7/8 marzo 1996 per valutare i programmi per marzo e aprile e informava che si stava valutando l'opportunità di effettuare due ponti di fermata (ciascuno di 4 giorni) per la settimana di Pasqua (dal 7 al 14 aprile 1996) e del 1° maggio (dal 28 aprile al 5 maggio 1996). Il promemoria concludeva assicurando che sarebbe seguito un dettaglio sul programma di controllo delle fermate²⁹⁷.

- (252) In un promemoria (indirizzato agli stessi destinatari del precedente) di qualche giorno successivo (“Promemoria del 28.2.1996”), il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. rilevava che, al 28 febbraio 1996, si riscontravano difficoltà nell'ottenere la quotazione concordata di ITL/kg 230 a causa del mercato gravemente stagnante e per il mancato sincronismo tra i produttori nel momento della variazione del listino²⁹⁸.
- (253) Si riscontrava comunque - continuava il promemoria - un aumento delle quotazioni. Pertanto veniva comunicato che un livello minimo ragionevole transitorio, “sostenibile per tutti”, per la settimana allora in corso, era di ITL/kg 210 base Brescia minimo. Il promemoria terminava raccomandando il rispetto di quanto sopra con decorrenza immediata (28 febbraio 1996)²⁹⁹.
- (254) Le Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., con una comunicazione del suo consigliere delegato datata 1° marzo 1996 e indirizzata alle altre dieci imprese interessate, facendo riferimento al promemoria del 28 febbraio 1996, convocava tutti i produttori a un indispensabile e urgente incontro per il martedì 5 marzo 1996, alle ore 12.30, presso il Ristorante [...] di Brescia, per un'analisi della gravissima situazione di mercato. Si raccomandava tassativamente la partecipazione, portando i dati di produzione, vendita e giacenze di fine febbraio 1996³⁰⁰.
- (255) In un successivo promemoria (indirizzato alle altre dieci imprese interessate) del 22 marzo 1996, il consigliere delegato delle Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. scriveva che, da una ricognizione del mercato, risultava che nell'ultima settimana alcune imprese cominciavano a constatare un discreto aumento nelle acquisizioni degli ordini, e ciò in netto contrasto con l'ulteriore indebolimento dei prezzi riscontrati.
- (256) Avvicinandosi il periodo della fermata settimanale di Pasqua, alla quale - continuava il promemoria - avevano aderito praticamente tutti i produttori, e le festività comprese tra il 25 aprile e il 1° maggio in cui si sarebbero potute fare ulteriori riduzioni, si riteneva opportuno convocare un incontro per il giorno martedì 2 aprile 1996 per stabilire le quotazioni minime valide per il mese di aprile. Un “*post scriptum*” al promemoria del 22 marzo 1996 comunicava infine, per esportatori interessati ad Israele, che gli spagnoli si erano impegnati, per le consegne

²⁹⁷ [...].

²⁹⁸ Conferma di tali difficoltà si ha nel documento interno della Lucchini Siderurgica S.p.A. (marzo 1996), in cui è scritto: “*Non ha avuto successo l'accordo dei produttori per il mantenimento dei prezzi di vendita migliori*” [...].

²⁹⁹ [...].

³⁰⁰ [...].

da fine aprile in avanti a mantenere un prezzo minimo corrispondente a una resa Fob porto italiano di 281 USD³⁰¹.

- (257) La Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., con una comunicazione del suo consigliere delegato datata 29 marzo 1996, indirizzata alle altre dieci imprese interessate, le convocava (facendo riferimento al promemoria del 22 marzo 1996) a un incontro per il martedì 2 aprile 1996, alle ore 12.30, presso il Ristorante [...] a Brescia, per un'analisi della gravissima situazione di mercato. Si raccomandava tassativamente la partecipazione, dotati dei dati di produzione, vendita e giacenze di fine marzo. La comunicazione si concludeva chiedendo alle imprese, che si erano impegnate a esportare in alternativa alle riduzioni produttive, di portare i relativi dati export³⁰².
- (258) Nel promemoria riguardante la riunione del 2 aprile 1996, il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. comunicava che, dalla stessa riunione, era emerso che il livello di prezzo ragionevole per il mese di aprile 1996 per la clientela normale era di ITL/kg 190 base Brescia con un "minimo tassativo" di ITL/kg 180 base Brescia. Con il promemoria si comunicava, inoltre, che la maggioranza dei produttori aveva programmato una settimana di fermate a Pasqua e almeno un altro ponte nel periodo dal 25 aprile al 5 maggio. Il promemoria si concludeva raccomandando il rispetto di quanto sopra con "decorrenza immediata"³⁰³.
- (259) Il giorno dopo, 3 aprile 1996, si è tenuta l'assemblea del consiglio direttivo dell'Associazione Acciaio Piani e Lunghi della Federacciai nella quale è stato eletto presidente di detto consiglio direttivo il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., dott. [...]. A tal proposito l'Alfa, rispondendo alla richiesta di informazioni della Commissione del 10 settembre 2001, ha affermato che "*il Dott. [...] [era] il responsabile dei prodotti lunghi/piani in Federacciai, nonché membro del Comitato di presidenza. In tale veste (e non quale titolare della Leali S.p.A.), egli ha inviato diverse comunicazioni ai produttori di tondo per cemento armato.*" Per "*quel che riguarda ogni eventuale riunione concernente il tondo per cemento armato, salvo quelle riguardanti direttamente ed esclusivamente il cosiddetto accordo «[denominazione accordo]»*", l'Alfa ha altresì affermato che "*ci sembra ricordare che alle riunioni anteriori al 1995 era presente abitualmente un dipendente della Federacciai. Dopo quell'anno la Federacciai era rappresentata quasi esclusivamente dal Dott. [...] che era, come accennato sopra, il responsabile dei prodotti lunghi/piani per Federacciai*". Per quel che riguarda "*chi ha proposto e chi ha stabilito quali sarebbero state le imprese convocate*" alle summenzionate riunioni, l'Alfa ha affermato che, per quanto essa ricorda, "*almeno fino al 1995, era la Federacciai che convocava le imprese. Successivamente fu il Dott. [...] che assunse questo compito in veste di responsabile del comparto lunghi/piani di Federacciai*"³⁰⁴.
- (260) Notiamo come il dott. [...] sia stato, a partire dal 3 aprile 1996, ininterrottamente e fino alla fine del periodo in esame, presidente del consiglio direttivo dell'Associazione Acciaio Piani e Lunghi della Federacciai.

301 [...].

302 [...].

303 [...].

304 [...].

- (261) Il 25 luglio 1996 si è tenuta una riunione dei responsabili commerciali nella quale (come informava il direttore generale della Federacciai, con comunicazione della stessa data indirizzata alle imprese), considerata la buona impostazione del mercato interno e il buon carico ordini per l'esportazione, veniva confermata l'indicazione di prezzo precedente di ITL/kg 240 base partenza Brescia, e indicato che, comunque, il prezzo minimo per qualsiasi cliente o carico per il solo mese di agosto era di ITL/kg 230 base partenza Brescia. Una nuova riunione dei responsabili commerciali – terminava la comunicazione della Federacciai – era indetta per il martedì 27 agosto 1996, alle ore 11.00 presso l' [...] a Brescia³⁰⁵.
- (262) Occorre rilevare inoltre che la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. è stata trovata in possesso dei dati (elaborati il 12 settembre 1996) concernenti le quantità di tondo per cemento armato prodotte nel mese di luglio 1996 (e nel mese di luglio 1995) da ognuna delle seguenti imprese: i) [...], ii) [...], iii) [...], iv) [...], v) [...], vi) Feralpi Siderurgica S.R.L., vii) [...], viii) IRO, ix) Lucchini Siderurgica S.p.A., x) Ferriere Nord, xi) [...], xii) Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., xiii) [...], xiv) [...], xv) (ex) Ferreria Valsabbia S.p.A., xvi) Alfa Acciai S.R.L. e xvii) Acciaierie Megara S.p.A.. La Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. è stata trovata anche in possesso dei dati concernenti le quantità di tondo per cemento armato prodotte nel periodo gennaio - luglio 1996 (e nel periodo gennaio - luglio 1995) da ognuna delle seguenti imprese: i) Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., ii) Ferriere Nord, iii) [...], iv) Feralpi Siderurgica S.p.A., v) Lucchini Siderurgica S.p.A., (ex) Ferreria Valsabbia S.p.A., vii) [...], viii) [...], ix) [...], x) IRO, xi) Alfa Acciai S.R.L. e xii) Acciaierie di Megara S.p.A., nonché dei dati relativi alle quantità di tondo per cemento armato vendute in ognuno degli ultimi 3 mesi del 1995 da ognuna delle seguenti imprese: i) Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., ii) Ferriere Nord, iii) [...], iv) Feralpi Siderurgica S.R.L., v) [...] Lucchini Siderurgica S.p.A., vi) (ex) Ferreria Valsabbia S.p.A., vii) [...], viii) IRO, ix) Alfa Acciai S.R.L., x) [...], xi) [...], xii) [...], xiii) [...], xiv) [...], xv) [...], xvi) [...], xvii) [...], xviii) [...], xix) [...] e xx) [...].
- (263) Inoltre, la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. è stata trovata in possesso dei dati concernenti le quantità di tondo per cemento armato vendute nel mese di maggio, nel mese di giugno e nel mese di luglio del 1996 da ciascuna delle seguenti imprese: i) [...], ii) [...], iii) [...], iv) [...], v) [...], vi) [...], vii) [...], viii) [...], ix) IRO, x) [...], xi) Lucchini Siderurgica S.p.A., xii) Ferriere Nord, xiii) [...], xiv) Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., xv) [...] e xvi) [...] (tabella del 23 settembre 1996). Per quel che riguarda le giacenze, la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. è stata trovata in possesso dei dati relativi al periodo gennaio – dicembre 1995, al periodo gennaio – giugno 1995 e al periodo gennaio – giugno 1996 di ciascuna delle seguenti imprese: i) [...], ii) [...], iii) [...], iv) Feralpi Siderurgica S.p.A., v) [...], vi) [...], vii) Ferriere Nord, viii) [...], ix) Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., x) [...] e xi) [...] ³⁰⁶. Alcune tabelle, elaborate sulla base di tali dati (e, naturalmente, di quelli aggregati riguardanti la produzione e le vendite totali di tondo per cemento armato in Italia, nella Comunità europea e nei Paesi terzi), sono state altresì trovate in possesso della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.. Tali tabelle sono relative a ciascuna delle

³⁰⁵ [...].

³⁰⁶ Tabella del 17 settembre 1996, dalla quale risulta che [...], [...], [...], [...], IRO, Lucchini Siderurgica S.p.A. e Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. non avevano fatto le dichiarazioni riguardanti le loro giacenze e [...] le aveva fatte solo per il periodo gennaio-dicembre 1995 e per il periodo gennaio-giugno 1996; per quel che riguarda le imprese [...], Acciaierie di Megara S.p.A., Alfa Acciai S.R.L. ed (ex) Ferreria Valsabbia S.p.A. era implicitamente escluso che facessero dichiarazioni individuali.

seguenti dieci imprese ([...], [...], [...], Feralpi Siderurgica S.R.L., [...], [...], Ferriere Nord, [...], Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.) e riguardano essenzialmente una riduzione del 20 % sulle produzioni presunte del quarto trimestre 1996³⁰⁷.

- (264) Nello stesso mese di settembre 1996, un incontro dei “titolari” della [...], della Alfa Acciai S.R.L., della Feralpi Siderurgica S.R.L., della IRO, della Lucchini Siderurgica S.p.A., della Ferriere Nord, della Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., della (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. e della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., per il martedì 24 settembre 1996 alle ore 11.30, presso il Ristorante [...] a Brescia, veniva confermato da una comunicazione del dott. [...] indirizzata alle imprese in questione³⁰⁸.
- (265) Il 1996 è cominciato, quindi, con riunioni almeno quindicinali dei “titolari” delle principali imprese, riunioni sempre convocate dal dott. [...], consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., nonché presidente, a partire dal 3 aprile 1996, del consiglio direttivo della Associazione Acciaio Piani e Lunghi della Federacciai, e nel corso delle quali ogni impresa ha reso noti alle altre i suoi dati individuali sulla produzione o le vendite. Nel febbraio 1996 undici imprese hanno aderito a un programma di contenimento della produzione e di fissazione del prezzo base minimo. Questo sistema ha continuato a essere praticato nell’aprile-maggio 1996.
- (266) Nel corso del periodo gennaio-settembre 1996 si praticava ancora la modifica uniforme dei prezzi degli “extra di dimensione” e la fissazione del prezzo base minimo, così come continuava ancora la pratica dello scambio dei dati individuali sulla cui base è stata anche, in particolare, presa in considerazione una riduzione del 20% sulle produzioni presunte del quarto trimestre 1996.

4.5. La bozza di accordo del 27 settembre 1996 e le posizioni delle otto imprese interessate

- (267) Tra il 27 e il 30 settembre 1996, otto imprese (Alfa Acciai S.R.L., [...], Feralpi Siderurgica S.R.L., IRO, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., Lucchini Siderurgica S.p.A., Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. ed (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.) hanno manifestato la propria adesione a un accordo avente ad oggetto, sulla base delle vendite precedenti e delle possibilità produttive per l’ultimo trimestre del 1996 e il primo trimestre del 1997, la ripartizione del mercato italiano del tondo per cemento armato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 (ed, eventualmente, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997), ponendo come riferimento, percentuale e proporzionale fra nove imprese, i seguenti dati, ivi compresa una ripartizione bilanciata su singolo mese (N.B.: la seguente tabella riguarda anche la Ferriere Nord la quale non ha però manifestato la sua adesione all’accordo):

AZIENDA	Provvisorio		Ripartizione mensile		
	%	Tonn.	Ott.	Nov.	Dic.
			40%	33%	27%

³⁰⁷ [...].

³⁰⁸ [...].

ALFA (Gruppo)	20	140.000	56.000	46.200	37.800
[...]	4	30.000	12.000	10.000	8.000
FERALPI	14	100.000	40.000	33.000	27.000
FERR.NORD	6	40.000	16.000	13.200	10.800
IRO	8	55.000	22.000	18.150	14.850
LEALI	12	80.000	32.000	26.400	21.600
LUCCHINI	10	70.000	28.000	23.100	18.900
RIVA	10	70.000	28.000	23.100	18.900
VALSABBIA	16	110.000	44.000	36.300	29.700
Totale	100	695.000	278.000	229.450	186.650

(268) Per poter gestire in maniera efficace la ripartizione esposta in tabella le imprese coinvolte si erano impegnate a scambiarsi periodicamente nella massima trasparenza i dati riguardanti la produzione e le vendite, trasmettendoli a un “coordinatore” indicato nella persona del dott. [...], consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Luigi Leali S.p.A. nonché presidente del consiglio direttivo dell’Associazione Acciaio Piani e Lunghi della Federacciai. I dati da comunicare al “coordinatore” erano i seguenti:

- carico d’ordine esistente all’inizio di ogni mese;
- acquisizione settimanale degli ordini (con eventuali fasce di prezzo parità Brescia);
- consegne effettuate su base settimanale;
- produzione e consegne estere mensili.

(269) Le imprese coinvolte convenivano anche che i dati suesposti sarebbero stati oggetto di analisi di mercato nel corso di periodiche riunioni e che, in modo particolare, a maggioranza dei partecipanti, si sarebbe potuto decidere entro il giorno 15 del mese, di apportare eventuali variazioni (in più o in meno) sulle quantità da immettere sul mercato nel mese in corso in funzione della domanda riscontrata. Le imprese coinvolte si impegnavano comunque a operare affinché, nei limiti del possibile, l’acquisizione ordini e le consegne avvenissero in maniera il più possibile ordinata e bilanciata. Ciascuna impresa si impegnavano anche a comunicare il resoconto delle proprie consegne. L’accordo in questione poteva essere prorogato, a maggioranza dei partecipanti, anche al primo trimestre 1997 mantenendo inalterate le ripartizioni percentuali. Ciascun aderente all’accordo si impegnavano, sulla propria parola d’onore, a una sua scrupolosa osservanza. L’adesione all’accordo della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. e delle altre sette imprese coinvolte si evince dal fatto che presso la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. è stato trovato il testo dell’accordo con accanto ai nomi dei rappresentanti di dette otto imprese, la data e l’ora (in due casi anche la parola “FAX”) in cui l’adesione era pervenuta (il 27 settembre quella della

IRO e della Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., il 30 settembre quella delle altre sei imprese)³⁰⁹.

- (270) Conferma del fatto che le sette imprese in questione abbiano effettivamente aderito all'accordo se ne ha dall'esistenza di due tabelle in possesso della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. che riguardano ciascuna delle sette imprese e contengono i dati relativi alla quota di mercato di ottobre e di novembre 1996 di ciascuna di esse (identiche a quelle stabilite nell'accordo), il portafoglio ordini e le giacenze a fine settembre e fine ottobre 1996 e gli ordini acquisiti durante ciascuna settimana di ottobre e novembre 1996 da ciascuna di dette imprese³¹⁰.
- (271) Le stesse imprese (ad eccezione della Lucchini Siderurgica S.p.A. e della [...]) e la Ferriere Nord si sono ripartite anche le esportazioni verso Israele: l'accordo sulla ripartizione di tali esportazioni è intervenuto tra il 25 settembre e il 18 ottobre 1996 (anche il prezzo era stato collettivamente concordato)³¹¹.
- (272) Il mese di settembre 1996 è stato caratterizzato, quindi, dall'accordo di riduzione della produzione descritto al considerando (267) che ha riguardato otto imprese produttrici e che ha vieppiù consolidato il ruolo del dott. [...] (consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., nonché presidente del consiglio direttivo dell'Associazione Acciaio Piani e Lunghi della Federacciai) come "coordinatore" del sistema.

4.6. Riunioni dei responsabili commerciali delle imprese (ottobre 1996 - luglio 1997) e riunioni dei "titolari" delle principali imprese (novembre 1996 - gennaio 1997)

- (273) Prima di elencare le riunioni dei responsabili commerciali del periodo ottobre 1996-luglio 1997, occorre rilevare che la IRO (con decorrenza dall'8 ottobre 1996), la [...] (con decorrenza dal 9 ottobre 1996), la Alfa Acciai S.R.L. e la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. (entrambe con decorrenza dal 14 ottobre 1996) hanno modificato in modo sostanzialmente identico i prezzi degli "extra di dimensione"^{312,313}.
- (274) Durante il periodo che va dal 22 ottobre 1996 al 17 luglio 1997 ci sono state almeno dodici riunioni dei responsabili commerciali delle imprese, svoltesi nelle seguenti date:
- martedì 22 ottobre 1996³¹⁴, data in cui è stato riconfermato per il mese di novembre 1996 il prezzo di ITL/kg 230 base partenza Brescia e il mantenimento della quotazione di ITL/kg 210 esclusivamente per le consegne di ottobre³¹⁵.
Si è fissata inoltre una nuova riunione per il:
 - martedì 29 ottobre 1996, alle ore 11.00³¹⁶;

³⁰⁹ [...].

³¹⁰ [...].

³¹¹ [...].

³¹² [...].

³¹³ In realtà le modifiche di prezzo degli "extra di dimensione" dell'ottobre 1996 hanno riguardato il complesso della produzione italiana ([...]).

³¹⁴ [...].

³¹⁵ I dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini Siderurgica S.p.A., anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1996 dei quali è in possesso la Commissione sono riprodotti in allegato nella tabella 12.

³¹⁶ [...].

- 30 gennaio 1997, alle ore 11.00³¹⁷, presso l'[...] a Brescia in cui è stato indicato il prezzo di ITL/kg 190 base partenza Brescia.

Si è fissata, inoltre, una nuova riunione per il:

- giovedì 6 febbraio 1997³¹⁸, presso l'[...] a Brescia;
- venerdì 14 febbraio 1997, alle ore 11.00³¹⁹, data in cui si è indicato unanimemente, per le consegne entro la metà di marzo, il livello di prezzo di ITL/kg 210 base partenza Brescia.

Si è fissata, inoltre, la riunione seguente per il:

- giovedì 20 febbraio 1997, alle ore 11.00³²⁰, presso l'[...] a Brescia;
- martedì 6 maggio 1997, alle ore 11.00³²¹, presso l'[...] a Brescia;
- martedì 20 maggio 1997, alle ore 11.00³²², presso l'[...] a Brescia.

Notiamo, a tal proposito, che la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. ha informato i suoi agenti, con una comunicazione recante la data del 21 maggio 1997, cioè del giorno successivo a quest'ultima riunione, che, con decorrenza immediata, il prezzo era fissato in ITL/kg 240 base partenza Odolo e che gli ordini dovevano essere ritirati entro la fine di maggio³²³;

- mercoledì 18 giugno 1997, alle ore 11.00³²⁴, presso l'[...] a Brescia.

Occorre anche rilevare, per quel che riguarda in particolare i prezzi degli “extra di dimensione”, che:

- il mercoledì precedente la riunione in questione (vale a dire l'11 giugno 1997) con un telefax la Feralpi Siderurgica S.R.L. aveva confermato a tutti i suoi rappresentanti (già precedentemente informati per telefono) che, dal 12 giugno 1997, il prezzo dell'“extra di diametro” 12 mm del tondo in rotoli sarebbe stato di ITL/kg 295³²⁵;
- l'Alfa Acciai S.R.L., l'[...] e la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. hanno adottato, a decorrere, rispettivamente, dal 16, dal 17 e dal 18 giugno 1997, la medesima modifica di prezzo dell'“extra di diametro” 12 mm, e che, sempre a decorrere dalle suddette date, hanno modificato i prezzi degli altri “extra di diametro” in modo sostanzialmente identico³²⁶;
- 7 luglio 1997, presso l'[...] a Brescia, data in cui è stato deliberato un aumento degli “extra di dimensione”: diametro 12 mm + 5 ITL/kg e diametro 14 mm e più + 10 ITL/kg³²⁷;

317 [...].
318 [...].
319 [...].
320 [...].
321 [...].
322 [...].
323 [...].
324 [...].
325 [...].
326 [...].
327 [...].

- giovedì 10 luglio 1997, data in cui è stato unanimemente indicato per gli ordini il prezzo di ITL/kg 250 base partenza Brescia con decorrenza immediata (con un telefax, inviato il giorno seguente dalla Federacciai, essa ha anche comunicato alle imprese gli aumenti degli “extra di dimensione” deliberati in data 7 luglio 1997). Si nota, a tal proposito, per quel che riguarda, in particolare, i nuovi “extra di dimensione”, che, in seguito a un’iniziativa della Lucchini Siderurgica S.p.A. del luglio 1997, tutti i produttori hanno adottato l’aumento dei prezzi, per le seguenti dimensioni: 12 mm (+5 ITL/kg) e dai 14 ai 30 mm (+10 ITL/kg)³²⁸. Rileviamo, fra l’altro, che l’[...], la Ferriere Nord, la IRO, la Feralpi Siderurgica S.R.L., la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e la Alfa Acciai S.R.L. hanno modificato, con decorrenza, rispettivamente, dal 10, 11, 14 (quest’ultima data -14 luglio 1997- si riferisce alla terza, quarta e quinta impresa sopra elencate) e 15 luglio 1997, i prezzi degli “extra di dimensione” in modo sostanzialmente identico³²⁹.

Si è altresì fissata la riunione seguente per il:

- giovedì 17 luglio 1997, alle ore 11.00³³⁰, presso l’[...] a Brescia.

Le dodici riunioni sono state convocate ovvero i loro risultati sono stati l’oggetto di comunicazioni inviate alle imprese dalla Federacciai³³¹.

- (275) A volte la Federacciai, anziché convocare una riunione dei responsabili commerciali, li ha consultati per poi comunicare (via telefax) i risultati della consultazione alle imprese. Per esempio, il 30 luglio 1997, la Federacciai ha informato, via telefax, le imprese che, da una consultazione dei responsabili commerciali, erano emerse alcune modifiche di prezzo dell’“extra piegato”³³² (per consegne a partire dal 1° agosto 1997) e dell’“extra 6 mt.”³³³ (per consegne a partire dal 1° settembre 1997)³³⁴.
- (276) In realtà, in questo caso, la Federacciai aveva ricevuto il giorno prima (29 luglio 1997) una comunicazione della Feralpi Siderurgica S.R.L. secondo la quale, dopo una consultazione con tutti i responsabili commerciali delle imprese, era passata la proposta per gli aumenti in questione³³⁵.

³²⁸ [...].

³²⁹ [...].

³³⁰ [...].

³³¹ Ciò si evince chiaramente dal fatto che quella, fra dette comunicazioni, che è stata firmata, lo è stata dal direttore generale della Federacciai ([...]), e quelle non firmate (tutte le altre) hanno una veste grafica (tipo di stampa, caratteri, impostazione delle linee e degli spazi) identica a quella della comunicazione firmata dal direttore generale della Federacciai. Inoltre, comunicazioni analoghe nel contenuto e identiche nella forma, che si riferiscono a periodi precedenti o successivi a quello ora preso in considerazione, sono firmate dal direttore generale della Federacciai. Aggiungiamo infine che le convocazioni o i risultati riguardanti le riunioni del 22 e del 29 ottobre 1996, del 30 gennaio, del 6 e del 20 febbraio, del 6 e del 20 maggio, e del 18 giugno 1997 sono stati l’oggetto di comunicazioni ricevute, fra gli altri, dalla Ferriere Nord, e che tale impresa ha espressamente confermato essergli state inviate dalla Federacciai ([...]). Inoltre i risultati riguardanti la riunione del 10 luglio 1997 e la convocazione di quella del 17 luglio 1997 sono stati l’oggetto di una comunicazione ricevuta, fra gli altri, dalla Feralpi Siderurgica S.R.L., e il cui autore la Feralpi ha espressamente confermato essere stato la Federacciai ([...]).

³³² L’“extra” per il tondo piegato era passato dalle precedenti 30 ITL/kg a 50 ITL/kg (aumento di 20 Lire/kg).

³³³ L’“extra” per il tondo da metri 6 era passato dalle precedenti 15 ITL/kg a 20 ITL/kg (aumento di 5 ITL/kg).

³³⁴ [...].

³³⁵ [...].

- (277) Due giorni dopo, la Feralpi Siderurgica S.R.L. ha comunicato i medesimi aumenti a tutti i suoi rappresentanti³³⁶.
- (278) Nello stesso periodo durante il quale si sono svolte le riunioni e le consultazioni dei responsabili commerciali prese in considerazione nei considerando (274) e (275), hanno avuto anche luogo almeno due riunioni dei “titolari” delle principali imprese, svoltesi nelle seguenti date:
- 4 novembre 1996, alle ore 12.30, presso il ristorante [...] a Brescia. Le imprese invitate (dal Dott. [...]) erano: [...] (Dott. [...] e Sig. [...]), Alfa Acciai S.R.L. (Dott. [...]), Feralpi Siderurgica S.R.L. (Sig. [...]), IRO (Ing. [...]), Lucchini Siderurgica S.p.A. (Sigg. [...] e [...]), Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. (Rag. [...]) ed (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. (Sig. [...] e Dott. [...])³³⁷;
 - 7 gennaio 1997, alle 12.30, presso il ristorante [...] a Brescia. Le imprese (e i rispettivi “titolari”) invitate e l’autore della convocazione erano gli stessi della già menzionata riunione del 4 novembre 1996. Nella comunicazione di convocazione, il consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. nonché presidente del Consiglio direttivo dell’Associazione Acciaio Piani e Lunghi, ha ringraziato “della collaborazione e disponibilità manifestata nel corso del 1996 per mantenere una situazione di mercato ordinata”³³⁸.
- (279) Durante il periodo preso in esame, vale a dire tra l’ultimo trimestre del 1996 e il primo semestre del 1997, sono pertanto continuate sia le riunioni dei responsabili commerciali delle imprese, nelle quali sono stati fissati gli aumenti di prezzo (prezzo base ed “extra”) sia le riunioni fra i “titolari” delle principali imprese; si tratta di: Alfa Acciai S.R.L., [...], Feralpi Siderurgica S.R.L., IRO, Lucchini Siderurgica S.p.A., Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. il cui consigliere delegato, nonché presidente del Comitato direttivo dell’Associazione Acciaio Piani e Lunghi della Federacciai, ha svolto il ruolo non solo di partecipante, ma anche di stabile coordinatore del sistema, il cui nucleo è stato costituito e il cui andamento è stato sostanzialmente determinato da queste otto imprese.
- (280) Le riunioni alle quali erano invitate le imprese produttrici di tondo per cemento armato nel loro complesso (rappresentate dai responsabili commerciali) sono state convocate abitualmente dal direttore generale della Federacciai, e quelle delle principali imprese (sostanzialmente le otto sopra menzionate) sono state abitualmente convocate dal dott. [...].
- 4.7. La riunione del 16 ottobre 1997 e la limitazione della produzione dell’ultimo bimestre 1997**
- (281) Le stesse imprese (e i rispettivi “titolari”) invitate alle due riunioni menzionate al considerando (278), sono state convocate, sempre dal dott. [...], a una successiva riunione che si è tenuta il giovedì 16 ottobre 1997³³⁹, alle ore 12.30, presso il ristorante [...] a Brescia “*per un’analisi generale della situazione di mercato e di*

³³⁶ [...].

³³⁷ [...].

³³⁸ [...].

³³⁹ Lo stesso giovedì 16 ottobre 1997 il Dott. [...] ha ricevuto, via telefax, i dati individuali riguardanti la produzione, le consegne Italia e l’export di ogni impresa per ogni mese (da gennaio a settembre) del 1996 e del 1997 ([...]). I corrispondenti dati riguardante il mese di ottobre sono stati anch’essi successivamente trasmessi al Dott. [...] ([...]).

proiezione per i mesi seguenti” “finalizzata al mantenimento e consolidamento di una situazione ordinata”³⁴⁰.

(282) In questo incontro, come riportato nel telefax che il giorno seguente il dott. [...] ha inviato alle altre sette imprese partecipanti, si è discusso, in particolare, di una bozza di “ACCORDO VINCOLANTE TRA LE AZIENDE RAPPRESENTATE DA:

ALFA - Dott. [...]
 [...] - Sig. [...]
 FERALPI - Sig. [...]
 IRO - Ing. [...]
 LEALI - Dott. [...]
 LUCCHINI - Sig. [...]
 RIVA - Rag. [...]
 VALSABBIA - Sig. [...]³⁴¹

(283) Le otto imprese, in base alla bozza del 16 ottobre 1997 riguardante l’accordo in questione, hanno pianificato di “autolimitare le consegne nazionali per il mese di novembre applicando una riduzione del 20% sulla media aritmetica mensile dei primi 9 mesi del 1997:

“

AZIENDA	Consegne gen. – sett. 97	Media mese 1997	Novembre (con riduzione 20%)
ALFA	276.330	30.703	24.600
[...]	112.604	12.511	10.000
FERALPI	*355.000	39.444	31.600
IRO	187.326	20.814	16.700
LEALI	284.332	27.592	22.100
LUCCHINI	314.617	34.957	28.000
RIVA	227.413	25.268	20.200
VALSABBIA	344.468	38.274	30.600
TOTALE	2.066.090	229.563	183.800
* compreso 35.000 to. a Ferrero			

(284) Era lasciata facoltà alle imprese aderenti all’accordo di decidere se:

³⁴⁰ [...].
³⁴¹ [...].

“1) *esportare il quantitativo prodotto in eccesso rispetto alla quota di consegna*

oppure

2) *procedere alla fermata produttiva di 1 settimana tra l'1 e il 30 di novembre”.*

(285) Per poter gestire in maniera efficace la ripartizione esposta in tabella le imprese aderenti all'accordo convenivano di scambiarsi nella massima trasparenza i dati di consegna, con periodicità settimanale, trasmettendoli al “coordinatore” indicato nella persona del dott. [...]. I dati da comunicare al “coordinatore” per il mese di novembre erano i seguenti:

- carico d'ordine esistente a fine ottobre;
- consegne effettuate su base settimanale entro il lunedì successivo cioè: 10 nov. – 17 nov. – 24 nov. – 1 dic..

(286) I dati suesposti sarebbero stati oggetto di analisi di mercato nel corso di una riunione da tenersi il 17 o 18 novembre 1997 nella quale, con volontà unanime poteva essere eventualmente modificata la percentuale di riduzione delle consegne.

Si sarebbe comunque operato affinché, nei limiti del possibile, l'acquisizione ordini e le consegne, avvenissero in maniera il più possibile ordinata e bilanciata. Ciascun aderente all'accordo si impegnava infine “sulla propria parola d'onore” a una sua scrupolosa osservanza³⁴².

(287) Occorre anche menzionare il fatto che, in un documento interno della Lucchini Siderurgica S.p.A. (ottobre 1997) è scritto: “*Le esportazioni effettuate da alcuni produttori (Feralpi, IRO, Valsabbia, Riva), unitamente alle fermate produttive da realizzarsi nel corso del mese di novembre da parte di altri produttori (Leali, Lucchini, Alfa Acciai, [...]), dovrebbero stabilizzare il mercato del mese entrante e, quanto meno, contenere una probabile diminuzione dei prezzi*”³⁴³.

(288) È certo che all'accordo in questione è stata data esecuzione in tempo utile per dar seguito all'impegno di autolimitazione delle consegne nazionali a partire dal mese di novembre 1997 (-20 %). Occorre, a tal proposito, infatti notare che in un manoscritto autografo firmato dal consigliere delegato della Feralpi Siderurgica S.p.A. ([...]), nel quale è contenuto il resoconto della riunione “tondo”, tenutasi il 17 novembre 1997 al ristorante [...] in Brescia, fra i “titolari” di sette delle stesse otto imprese, (Lucchini/Siderpotenza aveva informato il 13 novembre 1997 il Dott. [...] che il suo rappresentante, Sig. [...], non avrebbe potuto partecipare alla riunione³⁴⁴), è scritto che “è stato considerato che in dicembre verrà detratta un'ulteriore³⁴⁵ quota del 20 % rispetto alla quota di consegna di novembre”³⁴⁶. Il termine "ulteriore" mostra infatti che alla limitazione programmata per novembre è stata data esecuzione. Tale decisione (di *ulteriore* limitazione) è stata presa dopo aver fatto il punto, nel corso della stessa riunione, sui dati delle consegne individuali (delle imprese che li avevano forniti: mancavano quelli della Lucchini/Siderpotenza e della [...]) nella seconda

³⁴² [...].

³⁴³ [...].

³⁴⁴ [...].

³⁴⁵ La parola “ulteriore” è stata sottolineata dalla Commissione.

³⁴⁶ [...].

settimana di novembre 1997, alla luce delle quote attribuite a ciascuna delle otto imprese partecipanti all'accordo³⁴⁷.

- (289) Per quel che riguarda lo scambio di informazioni relative alle vendite, esportazioni e produzione, rileviamo altresì che il 4 novembre 1997 la Feralpi Siderurgica S.R.L. disponeva dei dati, per ciascun mese da gennaio a ottobre del 1996 e del 1997, riguardanti ciascuna delle seguenti imprese: Alfa Acciai S.R.L., Acciaierie Megara S.p.A., Lucchini Siderurgica S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., [...], [...], [...], (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., [...], IRO, Ferriere Nord, [...], [...], [...], [...]³⁴⁸, [...], [...] e [...]³⁴⁹. Tutti i dati in questione erano stati forniti alla Feralpi Siderurgica S.R.L. dalla Federacciai³⁵⁰. Anche la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. aveva ricevuto, con telefax del 16 ottobre 1997, i dati individuali riguardanti la produzione, le consegne Italia e l'export di ognuna delle suddette imprese³⁵¹.
- (290) Occorre altresì rilevare che la Federacciai, con un telefax recante la data del giorno seguente la riunione del 16 ottobre 1997 fra i "titolari" delle otto imprese menzionate al considerando (278), ha comunicato alle imprese (il telefax è indirizzato all'attenzione dei responsabili commerciali) che, nella "riunione dei "titolari" delle aziende produttrici di tondo c.a. del 16.10 u.s.", era emerso che, a fronte dei notevoli quantitativi destinati all'esportazione nei mesi seguenti e la conseguente minore disponibilità per il mercato nazionale, era stato *"unanimemente individuato il livello prezzo minimo di: ITL/kg 300 base partenza Brescia"*. Ciò, terminava il telefax della Federacciai, comportava l'annullamento immediato delle quotazioni difformi registrate sul mercato³⁵². Con comunicazione del 17 ottobre 1997, la Valsabbia ha comunicato a tutti i propri rappresentanti che, a partire da lunedì 20 ottobre 1997, il prezzo del tondo per cemento armato sarebbe stato di ITL/kg 300 base partenza³⁵³.
- (291) Qualche giorno dopo (il 22 ottobre 1997), il dott. [...] ha inviato, alle altre sette imprese convocate alla riunione del 16 ottobre 1997, un telefax nel quale veniva messa in evidenza una certa confusione nell'applicazione del prezzo base di ITL/kg 300 definito nel corso dell'ultimo incontro. Detta confusione, continuava il telefax, rischiava di compromettere "l'accordo raggiunto per novembre". In preparazione dell'incontro per il giorno seguente (23 ottobre 1997), terminava il telefax, era quindi *"indispensabile una immediata revoca di tutte le quotazioni difformi da quanto concordato"*³⁵⁴. Il 22 ottobre 1997 la Feralpi Siderurgica S.R.L. ha inviato una comunicazione a tutti i suoi rappresentanti (e al Dott. [...]) nella quale veniva

³⁴⁷ Rileviamo inoltre che in un documento interno del 14 novembre 1997, redatto dalla Feralpi Siderurgica S.R.L. è scritto "NOVEMBRE 1997 QUOTA FERALPI CON RIDUZIONE 20% TON. 31.600" ([...]) che è esattamente la quota attribuita a tale impresa dall'accordo dell'ottobre 1997, come già descritto al considerando (283). Osserviamo ancora che lo stesso documento della Feralpi S.R.L. del 14 novembre 1997 è stato trasmesso, con telefax di pari data, al Dott. [...] ([...]).

³⁴⁸ La [...] era all'epoca attiva nel campo del tondo per cemento armato sia direttamente che mediante la sua controllata [...].

³⁴⁹ [...].

³⁵⁰ [...].

³⁵¹ [...].

³⁵² [...].

³⁵³ [...].

³⁵⁴ [...].

riconfermato che “la quotazione da praticare in modo rigoroso” era di ITL/kg 300 base partenza³⁵⁵.

- (292) Un telefax della Federacciai datato 24 ottobre 1997 ha informato infine le imprese che “nella riunione dei Responsabili Commerciali delle aziende produttrici di tondo c.a. del 23.10 u.s.” era “stato unanimemente confermato il prezzo minimo di: ITL/kg 300 base partenza Brescia”³⁵⁶. La riunione del 23 ottobre 1997 si era tenuta presso l’[...] di Brescia³⁵⁷.
- (293) Per quel che riguarda, in particolare, i prezzi degli “extra di dimensione”, essi sono stati modificati in modo sostanzialmente identico dalla Alfa Acciai S.R.L., dalla Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., dalla [...], dalla IRO, dalla Feralpi Siderurgica S.R.L. (a far data dal 1° novembre 1997) e dalla Ferriere Nord (a far data dal 3 novembre 1997)³⁵⁸.
- (294) Dette modifiche dei prezzi degli “extra di dimensione” corrispondono a quelle decise nella riunione del 10 ottobre 1997³⁵⁹, in cui era stato anche unanimemente riconfermato il livello di prezzo di ITL/kg 310 base partenza Brescia. I risultati di detta riunione erano stati trasmessi dalla Federacciai alle imprese (rileviamo altresì che il direttore vendite della Ferriere Nord, [...], aveva disposto che copia del telefax con il quale la Federacciai comunicava le suddette decisioni fosse inviata “a tutto il comm.le” e che fossero informati gli agenti ³⁶⁰).
- (295) Nella successiva già menzionata riunione del 17 novembre 1997, le sette imprese partecipanti (Lucchini/Siderpotenza aveva informato il 13 novembre 1997 il Dott. [...] che il suo rappresentante, Sig. [...], non avrebbe potuto partecipare alla riunione³⁶¹) hanno fissato anche i nuovi prezzi base del tondo per cemento armato: ITL/kg 270 per “piccoli ordini” e ITL/kg 260 “per grossi quantitativi”. La fissazione di questi prezzi nonché i già menzionati impegni, relativi alla riduzione (20%) delle consegne, presi o confermati nella medesima riunione risultano anche da un manoscritto rinvenuto presso la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.³⁶².
- (296) Come già anticipato al considerando (288), la Lucchini/Siderpotenza aveva annunciato che il suo rappresentante non avrebbe potuto partecipare alla riunione del 17 novembre 1997. Occorre a tal proposito menzionare che la stessa Lucchini/Siderpotenza aveva anche manifestato, con telefax datato 7 novembre 1997 del sig. [...] diretto all’attenzione del dott. [...], l’intenzione di non partecipare al successivo incontro dei responsabili commerciali, motivando questa sua intenzione, fra l’altro, con la “manifesta impotenza o mancanza di volontà da parte di alcuni produttori nel sostenere i prezzi emersi nel corso delle ultime riunioni”³⁶³.

355 [...].

356 [...].

357 [...].

358 [...].

359 Il Dott. [...] aveva invitato a una riunione fissata per qualche giorno dopo (16 ottobre 1997), al ristorante [...] in Brescia, i “titolari” della [...], della Alfa Acciai S.R.L., della Feralpi Siderurgica S.R.L., della Lucchini Siderurgica S.p.A., della Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e della (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. [...].

360 [...].

361 [...].

362 [...].

363 [...].

- (297) Comunque, la Lucchini/Siderpotenza (indicata come “LUCCHINI - Sig. [...]”), l’[...], l’Alfa Acciai S.R.L., la Feralpi Siderurgica S.R.L., la IRO, la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. sono le sette imprese destinatarie di una comunicazione (datata 24 novembre 1997) del dott. [...], avente ad oggetto l’”**ACCORDO PREZZO-CONSEGNE**” (“accordi presi in occasione del ns. ultimo incontro”, scriveva il dott. [...], facendo così riferimento alla riunione del 17 novembre 1997). *“Il prezzo di ITL 270/Kg è stato solo chiesto, senza risultato – continuava la comunicazione – da un paio di ferriere mentre in realtà, come dichiarato da più parti nel corso dell’ultima riunione dei commerciali, la quotazione è assestata a ITL 260/Kg con punte al di sotto. Rileviamo tuttavia con parziale soddisfazione che la caduta si è arrestata grazie al contingentamento delle consegne che tutti stiamo rispettando³⁶⁴ e che, come da accordi, sarà verificato da ispettori esterni all’uopo nominati”*. *“In questo fine mese – continuava sempre la comunicazione – che ormai si sta trascinando per inerzia, è indispensabile intervenire con immediato irrigidimento sulla quotazione minima di ITL 260/Kg (che non andrebbe sicuramente ad incidere sulle scarse acquisizioni del periodo). Con la pianificazione delle consegne di dicembre concordate (-20% sulla quota di novembre) siamo sicuramente nella condizione di mantenere il livello di prezzo concordato; è però indispensabile - concludeva il Dott. [...] – che nessuno accetti deroghe sul prezzo minimo stabilito (ITL 260/Kg)”^{365, 366}.*
- (298) Per quel che riguarda il modo con il quale sono state verificate le quantità effettivamente vendute da ciascuna impresa interessata nel mese di novembre 1997, si deve tener conto anche del fatto seguente. Il 1° dicembre 1997 la [...], facendo seguito a precorsi incontri e contatti, ha inviato al direttore generale della Federacciai un telefax con acclusa copia della «Proposta per lo studio delle procedure del prodotto “tondo per cemento armato”». La Federacciai ha accettato la proposta con comunicazione del 5 dicembre 1997 e la [...] ha emesso relativa fattura in acconto il 10 dicembre 1997³⁶⁷. La proposta precisava che lo studio avrebbe avuto ad oggetto le “*procedure riguardanti la distribuzione, consuntivazione e controllo delle quantità vendute*” in Italia dalle stesse otto imprese parti dell’accordo definito nella già menzionata riunione del 16 ottobre 1997 [Alfa Acciai S.R.L., [...], Feralpi Siderurgica S.R.L., IRO, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., Lucchini/Siderpotenza (ex Lucchini Siderurgica S.p.A.), Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. ed (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.]. “*Per conferire concretezza a tale attività*”, sarebbe stato “*svolto un esercizio numerico*” che avrebbe ripercorso operativamente le procedure di gestione oggetto di studio. Il 31 dicembre 1997 la [...] ha informato la Federacciai (con una comunicazione indirizzata al suo direttore generale) che era stato completato «*lo studio delle procedure di distribuzione del prodotto “tondo per cemento armato” e dei relativi quantitativi venduti*»³⁶⁸.
- (299) Allegata a questa comunicazione, si trova “*una relazione che riporta sinteticamente le attività svolte e le conclusioni raggiunte*”. La relazione della [...], dopo una sommaria analisi del mercato del tondo per cemento armato, precisa che le analisi

³⁶⁴ Parole sottolineate della Commissione.

³⁶⁵ I dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini Siderurgica S.p.A., anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1997 dei quali è in possesso la Commissione sono riprodotti in allegato nella tabella 13.

³⁶⁶ [...].

³⁶⁷ [...].

³⁶⁸ [...].

effettuate riguardavano il mese di novembre 1997 ed esclusivamente il tondo in barre venduto da sette delle otto imprese originariamente interessate allo studio (la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., infatti, non aveva più ritenuto opportuno aderirvi). In sostanza la [...] ha controllato le quantità vendute, nel mese di novembre 1997, da ciascuna impresa aderente allo studio. Il costo dello studio è stato ripartito tra ciascuna delle sette imprese³⁶⁹.

- (300) Ottobre e novembre 1997 sono stati, pertanto, un periodo nel quale le principali imprese [Alfa Acciai S.R.L., [...], Feralpi Siderurgica S.R.L., IRO, Lucchini Siderurgica S.p.A. (dal 1° novembre 1997, Lucchini/Siderpotenza)³⁷⁰, Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.³⁷¹, (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.], hanno continuato, mediante le fissazioni di prezzi uniformi, per il prodotto base e per gli “extra”, (che ha implicato la necessità di uno scambio sistematico di informazioni confidenziali) e rafforzato, mediante l’accordo sulla riduzione della produzione del 16 ottobre 1997, il sistema già precedentemente operante. In detto periodo tali imprese sono state, per quel che riguarda la fissazione dei prezzi, i soggetti che hanno preso le decisioni alle quali le altre imprese sono state invitate ad attenersi mediante comunicazioni del direttore generale della Federacciai.
- (301) Le riunioni nelle quali si sono prese le decisioni erano convocate dal dott. [...] (consigliere delegato della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., nonché presidente del consiglio direttivo dell’Associazione Acciaio Lunghi e Piani della Federacciai) che ha anche svolto il ruolo di “coordinatore” per quel che riguarda l’accordo sulla riduzione della produzione del 16 ottobre 1997, accordo che, a differenza delle decisioni sui prezzi, si indirizzava soltanto alle suddette otto imprese ad esso partecipanti.

4.8. Le riunioni svoltesi tra dicembre 1997 e inizio marzo 1998

- (302) I responsabili commerciali delle imprese sono stati convocati dapprima a una riunione indetta per il giovedì 4 dicembre 1997 alle ore 11.00 presso l’[...] a Brescia, dal direttore generale della Federacciai con telefax del 1° dicembre 1997³⁷², poi a un incontro tenutosi il 18 dicembre 1997 e in seguito a una riunione per il giorno mercoledì 7 gennaio 1998 alle ore 10.00 presso l’[...] a Brescia, ribadita dal dott. [...] con telefax del 30 dicembre 1997³⁷³.
- (303) In un documento interno della Lucchini/Siderpotenza redatto nel gennaio 1998 è scritto: *“Se la determinazione dimostrata a parole nel sostenere i prezzi concordati dovesse effettivamente attuarsi, nel mese di febbraio assisteremo ad un incremento di prezzo di circa ITL 20 rispetto ai prezzi attuali”*³⁷⁴.
- (304) Il 18 febbraio 1998 il dott. [...] ha inviato una comunicazione alla [...], alla Alfa Acciai S.R.L., alla Feralpi Siderurgica S.R.L., alla IRO, alla Lucchini/Siderpotenza

³⁶⁹ [...].

³⁷⁰ Lucchini/Siderpotenza, come già messo in evidenza, aveva peraltro manifestato l’intenzione di non partecipare all’incontro dei responsabili commerciali previsto per la seconda settimana di novembre e alla riunione dei “titolari” del 17 novembre 1997.

³⁷¹ Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., come già messo in evidenza, non aveva peraltro più ritenuto opportuno aderire alle procedure di controllo messe in opera dalla [...].

³⁷² [...].

³⁷³ [...].

³⁷⁴ [...].

(chiamata “LUCCHINI – Sig. [...]”), alla Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e alla (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., nella quale veniva constatato “*un deterioramento costante del prezzo*”. “*Sarebbe opportuno – concludeva la comunicazione – per tenere la situazione sotto controllo mantenere rigidamente il prezzo di ITL 230 base, rifiutando quindi quotazioni inferiori per inseguire la poca richiesta esistente*”³⁷⁵.

- (305) I “titolari” delle otto imprese menzionate al considerando (304) si sono poi riuniti il giorno giovedì 5 marzo 1998 alle ore 11.00 presso l’[...] a Brescia, in seguito a una comunicazione del dott. [...] del giorno precedente³⁷⁶.
- (306) Anche nel periodo preso in esame (dicembre 1997 – inizio marzo 1998), pertanto, sono continuate le riunioni aventi ad oggetto la fissazione concordata del prezzo base del tondo per cemento armato. Dette iniziative sul prezzo non hanno però, almeno fino a metà febbraio 1998, avuto l’effetto sperato.

4.9. La proposta (marzo 1998) e l’intervento della [...]

- (307) Il 24 marzo 1998 la [...] ha inviato al Dott. [...], in seguito a un accordo in tal senso con quest’ultimo, una “proposta operativa per la produzione del tondo zigrinato in barre” “con diametri da 6 a 32 mm”. In base a tale proposta, il “Criterio base d’adozione” è costituito dalla “*Produzione minore o uguale al 70% di una PRODUZIONE TIPICA E RICORRENTE incrementata della QUOTA DI PRODUZIONE PER L’EXPORT fino al max della PRODUZIONE TIPICA RICORRENTE*”³⁷⁷. La [...], avrebbe monitorato la produzione effettiva mensile, evidenziando eventuali scostamenti dalla quota fissata³⁷⁸. La suddetta proposta della [...] precisava infine che, nelle settimane seguenti, dovevano essere resi disponibili:
- “I dati relativi alla produzione tipica e ricorrente con indicazione delle tre settimane prescelte.
 - Il programma del mese di marzo.
 - Il consuntivo di marzo con indicazione della quota eventualmente in eccesso da recuperare nel mese di aprile”³⁷⁹.

³⁷⁵ [...].

³⁷⁶ [...].

³⁷⁷ “*In tale criterio rientra la settimana di fermo impianti stabilita per il periodo pasquale (dall’ultimo turno del giorno 8/4 al primo turno del giorno 15/4)*”.

Ricordiamo, più in generale, che la “Produzione tipica e ricorrente” viene definita come la “*Produzione media ricavata dall’analisi di un periodo di riferimento sufficientemente significativo + produzione lavorata esternamente*”. In pratica, per la determinazione della produzione tipica e ricorrente, si prevedeva di “considerare tre settimane a scelta di ciascun partecipante all’interno dei mesi di gennaio e febbraio”. Una volta determinata, per ogni partecipante, la produzione tipica e ricorrente del suddetto arco temporale in tonnellate, si sarebbero determinati i giorni e i turni di quest’arco temporale, al fine di individuare le “tonn/giorno” e le “tonn/turno”. Sulla base dell’assetto storico, si sarebbe così determinato il numero dei “giorni lavorativi/turni del mese di riferimento”: si suggeriva a tal fine di considerare i due mesi marzo-aprile 1998 (qualora lo si fosse ritenuto opportuno, si sarebbe potuto prolungare tale periodo per altri due mesi) in termini cumulati, permettendo così un unico momento di verifica a fine del bimestre. Moltiplicando infine le tonn/giorno – tonn/turno così ottenute per il numero di giorni lavorativi/turni del mese di riferimento da analizzare, si sarebbero determinate le tonnellate mensili di produzione. Dette tonnellate mensili di produzione ridotte del 30% costituivano la quota che si poteva superare solo per la produzione di tondo destinato all’esportazione e comunque entro il massimale della produzione tipica e ricorrente definita per il periodo in questione.

³⁷⁸ A tal fine la [...] avrebbe rilevato i consumi di elettricità e metano del periodo in questione, nonché i versamenti a magazzino, le lavorazioni esterne, le quote per export e i turni di lavoro effettuati.

³⁷⁹ [...].

- (308) Il 27 marzo 1998 il dott. [...] ha convocato “*urgentemente un incontro dei Titolari*” delle altre sette imprese per il giorno lunedì 30 marzo 1998 alle ore 12.30 presso il Ristorante [...] a Brescia “*per attuare decisioni straordinarie per affrontare la delicata situazione di mercato*”³⁸⁰.
- (309) Di qualche giorno dopo (1° aprile 1998) è la comunicazione dello stesso dott. [...] ai “Sigg. COMMERCIALI”, con la quale si chiedeva loro di compilare con dati aggiornati uno schema specificato nel corso della riunione tenutasi quello stesso giorno. Si trattava di “*ricalcolare il programma di marzo e aprile*” 1998, fornendo i seguenti dati:
- produzione media per turno (8 h) sui dati di gennaio-febbraio depurata di eventuali anomalie;
 - n° turni lavorati per marzo e aprile ivi comprese le festività secondo la propria organizzazione normale³⁸¹.
- (310) Il 7 aprile 1998 il dott. [...] ha indirizzato alle altre sette imprese una comunicazione con la quale, dopo aver rilevato che si notava “una discreta omogeneità di comportamento dei principali produttori nel richiedere la nuova quotazione”, precisava che, in occasione della riunione del 15 aprile 1998, sarebbe stato presente “*il funzionario della [...] per stilare il calendario per i controlli presso le aziende*”. La comunicazione conteneva anche, in allegato, “*un riepilogo dei programmi produttivi delle aziende aderenti*”³⁸².
- (311) Il 7 maggio 1998 la [...] ha inviato al dott. [...] “*le schede riassuntive relative alla produzione di riferimento definita secondo la metodologia proposta*” (mancavano ancora i “*dati di Lucchini e [...]*”) e un elenco della documentazione da predisporre per il giorno in cui sarebbe stato effettuato il controllo.
- (312) L’11 maggio 1998 la [...] ha inviato al dott. [...] le schede definitive relative alla “*Produzione tipica e ricorrente del TONDO ZIGRINATO in barre da 6 a 32 mm di diametro*” che, la [...] stessa, aveva intenzione di comunicare a tutti i partecipanti. Le schede in questione comprendevano “[...]”, ma non “*Lucchini*”³⁸³.

I dati in questione erano così riassunti in tabella:³⁸⁴

	Valsabbia	Leali	Iro	[...]	Feralpi	Alfacciai	Lucchini
Marzo	55.890	37.118	24.722	22.308	63.010	48.685	
Aprile	54.180	36.274	24.722	22.308	60.762	47.682	
Totale marzo e aprile	110.070	73.392	49.444	44.616	123.772	96.366	

³⁸⁰ [...]. Grassetto nel documento originale.

³⁸¹ [...].

³⁸² [...].

³⁸³ In dette schede era precisato che l’“Arco di riferimento” erano i “mesi di gennaio e febbraio 1998” e che il calcolo per ottenere la produzione tipica e ricorrente consisteva nel moltiplicare la “*produttività media oraria ottenuta sulla base delle ore di lavorazione effettive*” per il “*numero ore/turni teorici mensili*” + la “*media aritmetica delle quantità lavorate esternamente nei mesi di gennaio e febbraio*”.

³⁸⁴ [...].

Riduzione 30%	33.021	22.018	14.833	13.385	37.132	28.910	
Totale netto	77.049	51.374	34.611	31.231	86.640	67.456	

“

- (313) Il sistema di controllo per i mesi di marzo e aprile 1998 da parte della [...] rappresenta un elemento significativo nel modo di organizzarsi delle imprese ad esso aderenti perché, in primo luogo, esso non si limita, come l'accordo di novembre-dicembre 1997, che era parimenti stato affiancato da un sistema di controllo della [...], ad avere ad oggetto le consegne, ma riguarda la produzione, e, inoltre, esso riguarda un periodo più lungo di quelli che hanno caratterizzato le precedenti analoghe iniziative di controllo concertato della produzione del tondo per cemento armato.

4.10. Ulteriore proposta (aprile 1998) e continuazione dell'intervento della [...]

- (314) Il dott. [...] ha convocato per il giorno lunedì 24 aprile 1998 alle ore 12.30 presso il Ristorante [...] in provincia di Brescia³⁸⁵:

“[...] - Dott. [...] - Sig. [...]

ALFA ACCIAI - Dott. [...]

FERALPI SID. - Sig. [...]

IRO - Ing. [...]

LUCCHINI - Sig. [...]

RIVA - Rag. [...]

VALSABBIA - Sig. [...] e Dott. [...]”^{386, 387}

- (315) All'ordine del giorno “*un confronto comune sulla delicata situazione di mercato*”, situazione che così veniva descritta in un documento interno della Lucchini/Siderpotenza dello stesso aprile 1998: “*L'accordo tra i produttori dovrebbe consentire un recupero del prezzo nel corso del mese di maggio di circa ITL 15-20. La domanda non è particolarmente sostenuta, il tentativo in atto dovrebbe essere sostenuto da una riduzione della produzione da parte di tutti i produttori, valutabile attorno al 20% delle rispettive produzioni mensili*”³⁸⁸.

- (316) Alle ore 18.20 dello stesso 24 aprile 1998 il dott. [...] ha ricevuto, sulla base di quanto precedentemente concordato con la [...], una bozza di “proposta di collaborazione” (risalente al giorno precedente) da parte di questa società di consulenza. In detta proposta del 23 aprile 1998, che era indirizzata al direttore

³⁸⁵ Le imprese convocate all'incontro erano altresì state invitate a trasmettere i dati statistici individuali di produzione, consegne Italia ed export alla Federacciai in modo che potessero poi essere distribuiti a tutti i partecipanti.

³⁸⁶ Le stesse imprese sono state convocate il 16 maggio 1998, sempre dal Dott. [...], a un incontro dei “titolari” per il giorno 18 maggio 1998, alle ore 15.30 presso il Ristorante [...] in provincia di Brescia “*per un confronto sulla delicata situazione di mercato*” ([...]).

³⁸⁷ [...].

³⁸⁸ [...].

generale della Federacciai, si precisava che “*a seguito degli incontri e dei contatti intercorsi*”, la [...] presentava le caratteristiche essenziali che avrebbe avuto il suo «lavoro per lo studio delle procedure di produzione del prodotto “tondo per cemento armato” e dei relativi quantitativi» per i mesi di marzo-aprile 1998. “*Oggetto dell’intervento* – proseguiva la [...], nella sua lettera di proposta – è lo studio delle procedure riguardanti la produzione, consuntivazione e controllo delle quantità prodotte dalle principali aziende del settore” (e si faceva qui riferimento alla lista allegata che riporta i nomi delle “**AZIENDE COINVOLTE ALFA [...]** FERALPI IRO LEALI LUCCHINI VALSABBIA”) “*relativamente al prodotto «tondo per cemento armato» in Italia*”³⁸⁹. “*Al termine dell’intervento* – continuava sempre la lettera della [...] – *verrà emesso un rapporto che illustrerà le conclusioni raggiunte e indicherà i risultati dello studio quantitativo effettuato*”. La [...] sottolineava anche la grande importanza del fatto che le “*Aziende coinvolte*” garantissero la massima disponibilità³⁹⁰.

- (317) Tra il 25 maggio 1998 (data nella quale la [...] ha inviato alla Feralpi Siderurgica SRL le nuove tabelle di dettaglio relative alla produzione teorica e ricorrente di questa impresa³⁹¹) e il 3 giugno 1998 (data della bozza di lettera nella quale si fa riferimento alla “relazione [...]”³⁹²), la [...] ha consegnato la sua “Analisi delle procedure di produzione del tondo zigrinato maggio 1998”³⁹³, che continuava il precedente già menzionato intervento della [...].

³⁸⁹ “L’intervento da effettuare presso ciascuna azienda” era così descritto:

- 1) Definizione dei criteri di determinazione di una “produzione tipica e ricorrente” e delle procedure di rilevazione dei consuntivi.
- 2) Effettuazione dell’esercizio di quantificazione numerica.
- 3) Consolidamento delle quantità rilevate e determinazione degli eventuali correttivi da apportare alla procedura.

³⁹⁰ [...].

³⁹¹ [...].

³⁹² [...].

³⁹³ Nella premessa del suo lavoro, la [...] precisava: “*La quasi totalità della produzione italiana di tondo in barre per cemento armato è rappresentata da otto società, concentrate nella provincia di Brescia: Alfa Acciai, [...], Feralpi, Iro, Leali, Lucchini, Valsabbia, Riva. Tutte queste aziende, ad esclusione di Riva e Lucchini, hanno aderito al presente progetto*”. Per quel che riguardava gli obiettivi del suo lavoro, la [...] precisava che esso si proponeva “*un criterio di determinazione della produzione “normale” per facilitare l’attività di programmazione della produzione nei periodi di stagnazione della domanda interna e spingere le aziende verso l’utilizzo della capacità produttiva su produzioni alternative o verso la commercializzazione del tondino sui mercati esteri*”. Per fornire una convalida della metodologia di determinazione della produzione “normale”, la [...] ha “*eseguito un esercizio di calcolo sui dati consuntivi dei mesi di marzo e aprile 1998, in modo da accertare il grado di attendibilità delle previsioni e garantire la bontà della procedura elaboratoria*”. Dopo aver precisato che l’analisi è stata “*basata sui dati raccolti nel corso delle visite di controllo svoltesi dal 13 maggio al 22 maggio*”, la [...] ribadiva che l’oggetto dell’analisi era “*la produzione e le lavorazioni esterne di tondo zigrinato in barre con diametri da 6 a 31 mm*” e che il “*periodo di stima dei parametri di produttività*” era “*gennaio e febbraio 1998*” e quello di “*verifica della procedura*” “*marzo e aprile 1998*”. Ciò chiarito, la [...] spiegava come “*il tentativo di formalizzare una metodologia sistematica per la stima del livello normale di produzione di ciascuna azienda partecipante*”, aveva condotto alla definizione del concetto di “*produzione tipica e ricorrente: tipica in quanto determinata a partire dai livelli di produttività riscontrati nel recente passato, ricorrente in quanto emendata di eventuali perturbazioni straordinarie i cui effetti, se non adeguatamente riconosciuti ed eliminati, avrebbero ridotto la rilevanza delle elaborazioni effettuate*”. La produzione tipica e ricorrente di ogni impresa partecipante per il periodo di verifica (marzo-aprile 1998), si determina moltiplicando “*la produttività storica normale*” (“*media ponderata delle quantità per le ore totali impiegate nel primo bimestre 1998*” espressa in termini di “*tonnellate/turno ovvero di tonnellate/ore*”) per “*le ore teoriche*” (le “*ore/turni teoricamente lavorabili*”).

- (318) L'analisi della [...] è consistita nel verificare, per ciascuna delle sei imprese coinvolte (Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e Lucchini/Siderpotenza non avevano infine aderito al progetto), le variazioni della "produzione accertata al netto della quota di export" in marzo e aprile 1998, rispetto:
- alla "produzione teorica calcolata sulla base della produttività media di gennaio e febbraio 1998" ("produttività storica") e
 - alla "produzione teorica calcolata sulla base della produttività media di marzo e aprile 1998" ("produttività rilevata").

Questi scostamenti sono stati sintetizzati nella seguente tabella:

“

Sintesi delle variazioni rilevate						
	Valsabbia	Leali	IRO	[...]	Feralpi	Alfacciai
Variazione % sulla produzione determinata con la produttività storica	- 34,4%	- 29,5%	- 30,8%	- 21,8%	- 26,6%	- 37,8%
Variazione % sulla produzione determinata con la produttività rilevata	- 33,8%	- 29,7%	- 22,7%	- 25,3%	- 28,3%	- 31,3%

“

394

- (319) Con telefax datato 3 giugno 1998, la [...] ha inviato "come da accordi", al dott. [...] il testo di una comunicazione (riguardante le "verifiche effettuate e i passi da intraprendere") che quest'ultimo avrebbe dovuto inviare alle altre cinque imprese interessate. Detta comunicazione, che fa espresso riferimento alla già menzionata relazione della [...], contiene le seguenti affermazioni: "A seguito delle rilevazioni effettuate da [...], risulta che l'accordo definito nei mesi scorsi è stato sostanzialmente rispettato da tutti i partecipanti con entrambi i riferimenti di produttività (teorica dichiarata a gen./feb. ed effettiva accertata a mar./apr.)". "È evidente che gli effetti sul mercato non possono essere ancora visibili e che probabilmente la riduzione della produzione per il periodo di marzo e aprile forse non è del tutto sufficiente, ma bisogna sottolineare, al di là delle peculiarità produttive di ciascuna azienda, la volontà di effettuare una riduzione delle quantità da immettere sul mercato. A tal riguardo, prendendo come riferimento la produzione teorica definita da [...] sulla base delle produttività riscontrate nei mesi di marzo e aprile (...) propongo di dare seguito all'accordo con una ulteriore riduzione del 20% per i mesi di maggio e giugno. Tale riduzione potrà essere verificata ex post sulla base di ulteriori controlli,

nel corso del periodo di verifica della procedura") e sommando le lavorazioni esterne "normali" ("media mensile delle lavorazioni esterne del 1997"). È da notare che si è proceduto anche alla "Rilevazione e decurtazione delle quote di tondo destinate all'export in quanto non contenute all'interno della produzione tipica e ricorrente".

394

[...].

tarandosi sulla produttività realmente riscontrata nei periodi di maggio e giugno”. In allegato a tale comunicazione si trova la seguente tabella “con i nuovi quantitativi obiettivo”:

Maggio	Valsabbia	Leali	IRO	[...]	Feralpi	Alfacciai
Produzione tipica	57.188	38.438	23.935	21.449	66.434	49.044
- 20%	11.438	7.688	4.787	4.290	13.287	9.809
Produzione obiettivo	45.750	30.750	19.148	17.159	53.147	39.235
Giugno	Valsabbia	Leali	IRO	[...]	Feralpi	Alfacciai
Produzione tipica	55.479	37.565	24.995	22.453	63.882	47.044
- 20%	11.096	7.513	4.999	4.491	12.776	9.409
Produzione obiettivo	44.383	30.052	19.996	17.962	51.106	37.635

”

395

- (320) Due giorni dopo (il 5 giugno 1998), tale comunicazione e l’allegata tabella “con i nuovi quantitativi obiettivo” (firmata dal dott. [...]) è inviata alla [...], alla Alfa Acciai S.R.L., alla Feralpi Siderurgica S.R.L. (sul testo a essa pervenuto, la Feralpi Siderurgica S.R.L. ha annotato a mano alcuni conteggi riguardanti la sua quota di riduzione della produzione³⁹⁶), alla IRO ed alla (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.^{397, 398}
- (321) Il dott. [...], lo stesso giorno (5 giugno 1998) nel quale ha indirizzato la comunicazione e la tabella di cui al precedente considerando (319) alle cinque imprese suddette, ha altresì comunicato alle seguenti sette imprese:

“[...] - Sig. [...]
ALFA ACCIAI – Dott. [...]
FERR. NORD – Cav. [...]
FERALPI SID. – Sig. [...]
IRO – Ing. [...]
LUCCHINI – Sigg. [...]
VALSABBIA – Sig.[...] e Dott. [...]”

³⁹⁵ [...].

³⁹⁶ [...].

³⁹⁷ Rispetto al progetto di comunicazione predisposto dalla [...], il testo inviato dal Dott. [...] contiene, oltre qualche marginale modifica di carattere puramente redazionale, una sola differenza: non si fa in esso cenno alla possibilità menzionata nel progetto, per le “aziende che non hanno raggiunto il 30% di riduzione nei mesi precedenti, a causa di una ridotta produttività di recuperare la parte di produzione non ancora effettuata”. La “tabella con i nuovi quantitativi obiettivo” contiene dati identici a quella del progetto di comunicazione.

³⁹⁸ [...].

la convocazione di un “incontro dei “titolari” per il giorno lunedì 8 giugno 1998 ore 12.30 presso il Ristorante [...] a S. Zeno Naviglio (BS)” “per discutere un’«azione forte» per risollevare la drammatica situazione di mercato e per valutare la possibilità di una fermata di 4 settimane durante il periodo feriale”. L’incontro pare poi essersi tenuto presso l’[...].³⁹⁹.

- (322) La sera del giorno seguente (9 giugno 1998) si è tenuto un incontro tra Alfa Acciai S.R.L., Feralpi Siderurgica S.R.L., IRO, Lucchini/Siderpotenza, (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.. Il Dott. [...], facendo seguito a detto incontro e dopo aver preso contatto anche con “Riva, [...] e [...]” (quest’ultimo in rappresentanza di Ferriere Nord), ha comunicato (il giorno seguente: 10 giugno 1998) alle altre cinque sopra indicate imprese che tutti i produttori avrebbero applicato con decorrenza immediata il prezzo: **“di ITL 190/KG BASE PARTENZA”** inderogabile (riducendo ai minimi termini le trattative precedenti); e che il giovedì seguente 11 giugno 1998 si sarebbe tenuto presso la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. un incontro di verifica⁴⁰⁰. In questa data (11 giugno 1998), la Feralpi Siderurgica S.R.L. ha indirizzato al dott. [...] una comunicazione contenente *“i dati di previsione riguardanti le consegne in ITALIA della quota Feralpi di tondo per cemento armato nervato”*⁴⁰¹. Tali dati riguardavano gli anni 1999, 2000 e 2001.
- (323) Notiamo infine che in un documento interno della Lucchini/Siderpotenza del giugno 1998 è scritto: *“C’è forse una maggiore determinazione da parte dei produttori nel sostenere e rilanciare i prezzi di vendita”*⁴⁰², affermazione alla quale fa riscontro quella contenuta nello stesso tipo di documento interno della Lucchini/Siderpotenza, ma del mese precedente (maggio 1998) secondo la quale *“[s]tante la situazione attuale si può prevedere che, anche per il mese di giugno, non si riesca ad ottenere quegli aumenti di prezzo più volte annunciati e mai sostenuti con determinazione dalla concorrenza”*⁴⁰³.
- (324) I comportamenti sopra esposti possono essere riassunti nella constatazione che la continuazione dell’intervento della [...], facente seguito alla sua ulteriore proposta dell’aprile 1998, ha consentito alle imprese aderenti all’accordo di riduzione della produzione di verificare che esso era stato “sostanzialmente rispettato”. Inoltre la stessa [...] ha assunto un ruolo più attivo nel controllo della produzione di tondo per cemento armato delle imprese in questione, in quanto si è fatta copromotrice di *“una ulteriore riduzione del 20% per i mesi di maggio e giugno”*; dopo la quale, il dott. [...] già ne ha prospettato un’altra (*“una fermata di 4 settimane durante il periodo feriale”*), non solo alle imprese facenti parte del sistema [...], ma anche alla Lucchini/Siderpotenza ed alla Ferriere Nord.
- (325) Si rileva anche che un’impresa non partecipante all’accordo di riduzione della produzione (Lucchini/Siderpotenza) ha manifestato comunque, nel periodo immediatamente seguente all’intervento di controllo della [...], una certa fiducia che la situazione avrebbe portato a ottenere, da parte dei produttori, gli auspicati aumenti dei prezzi di vendita.

399 [...].

400 [...].

401 [...].

402 [...].

403 [...].

4.11. Nuova proposta (luglio 1998) della [...] e suoi ulteriori interventi

- (326) L'8 luglio 1998, la [...] ha inviato, d'accordo con il dott. [...], alla Federacciai la sua proposta "per la continuazione dell'intervento consulenziale presso le aziende siderurgiche bresciane" ("AZIENDE COINVOLTE ALFA, [...], FERALPI, IRO, LEALI, VALSABBIA"). "[...]", in realtà, non parteciperà all'esercizio. Si trattava di ripetere l'esercizio di quantificazione numerica della produzione del tondo per cemento armato relativa ai mesi di maggio e giugno, così come precedentemente effettuata per i mesi di marzo e aprile. Al termine dell'intervento – precisava la proposta della [...] – sarebbe stato emesso un aggiornamento del rapporto «Analisi delle procedure del tondo zigrinato», rilasciato il 16 giugno 1998 che avrebbe illustrato le conclusioni raggiunte e indicato i risultati dello studio quantitativo effettuato⁴⁰⁴.
- (327) La proposta della [...] è stata immediatamente accettata: lo conferma il fatto che il giorno seguente (9 luglio 1998) la Feralpi Siderurgica SRL ha trasmesso via telefax alla [...] "i dati richiesti", vale a dire, copia del rapporto di produzione dei suoi due laminatoi riguardanti il mese di maggio e il mese di giugno 1998, corredato con il dettaglio giornaliero delle ore, dei diametri e delle tonnellate di ciascun tipo di prodotto lavorato⁴⁰⁵.
- (328) Il 24 luglio 1998 la [...] ha inviato al dott. [...] una «bozza del rapporto» "Verifica delle procedure di produzione del tondo zigrinato per il bimestre maggio-giugno". Detto rapporto, dopo aver precisato che "l'analisi è basata sui dati raccolti nel corso delle visite di controllo svoltesi dal 14 al 19 luglio" e che "rispetto al precedente intervento, il campione di aziende analizzato si è ridotto di una unità ([...])", illustra la definizione di "produzione tipica e ricorrente" e la "metodologia di calcolo", che sono identiche a quelle dell'esercizio riguardante il precedente bimestre. Il rapporto si conclude, analogamente al precedente, con "la seguente tabella che sintetizza gli scostamenti tra le produzioni rilevate rispetto alle produttività effettive dei bimestri:

SINTESI DELLE VARIAZIONI RILEVATE					
	Valsabbia	Leali	IRO	Feralpi	Alfacciai
Variatione % sulla produzione determinata con la produttività rilevata nel periodo marzo-aprile	- 33,8%	- 29,7%	- 22,7%	- 28,3%	- 31,3%
Variatione % sulla produzione determinata con la produttività rilevata nel periodo maggio-giugno	- 17,9%	- 23,1%	-20,5%	-20,9%	- 23,7%

- (329) Il 30 luglio 1998, il dott. [...] ha comunicato alle altre quattro imprese coinvolte nell'esercizio della [...]: "A seguito delle rilevazioni effettuate dalla [...] per il periodo maggio-giugno 1998, risulta evidente che l'accordo è stato sostanzialmente rispettato da tutti i partecipanti con entrambi i riferimenti di produttività (teorica dichiarata a gen. feb. e effettiva accertata mag. giu.)". "Se guardiamo inoltre –

⁴⁰⁴ [...].

⁴⁰⁵ [...].

prosegue la comunicazione – *l’andamento del mese di luglio e la situazione degli stock di magazzino presso le ns. aziende si arriva alla conclusione che abbiamo raggiunto il pieno equilibrio tra domanda ed offerta. È però evidente che, in termini di prezzo, gli effetti sul mercato non si sono fatti sentire in maniera piena perché, probabilmente, manca ancora da parte nostra la consapevolezza piena sulle ns. capacità di governo dello stesso*⁴⁰⁶.

(330) A tal proposito notiamo che giorni prima (il 20 luglio 1998) la Federacciai aveva inviato alle imprese un telefax col quale si constatava un livello di prezzo base (per il mese di luglio) di ITL/kg 210.

(331) Lo stesso telefax informava poi di una riunione di conferma dei produttori prima delle vacanze estive per la verifica di queste situazioni “*prevista per il 28 luglio*” a Brescia⁴⁰⁷.

(332) L’11 settembre 1998 il dott. [...] ha inviato una comunicazione a:

*“ALFA ACCIAI – Dott. [...]
FERALPI Siderurgica – Sig. [...]
IRO – Ing. [...]
LUCCHINI Sid. - Sig. [...]
VALSABBIA – Sig. [...] e Dott. [...]
C.p.c. RIVA – Rag. [...]
FERR. NORD – Cav. [...]”*

nella quale, facendo riferimento all’intenzione espressa (in un incontro avvenuto il 9 settembre 1998) di mantenere la quotazione minima, a ITL “170 bp.”, si rilevavano “*comportamenti anomali, ovvero quotazioni mediamente inferiori di [ITL] 5/Kg al livello stabilito, che in alcune zone del sud diventano ancora maggiori*”.

*“Per parte nostra – scriveva il dott. [...] – il livello minimo concertato viene mantenuto (con conseguente riduzione del flusso di ordini)”. “Ci auguriamo - terminava la comunicazione - che nell’incontro tra i responsabili commerciali di martedì 15 c.m. venga riscontrata una sostanziale tenuta dei prezzi*⁴⁰⁸, *valida per un eventuale recupero della quotazione*”⁴⁰⁹.

(333) Il 21 settembre 1998 il dott. [...] ha convocato, per il giorno seguente (martedì 22 settembre 1998) alle ore 12.30, un incontro dei “titolari” della [...], dell’Alfa Acciai S.R.L., della IRO, della Lucchini/Siderpotenza (indicata come “Lucchini Sid. – Sig. [...]”) e della (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. presso il Ristorante [...] in provincia di Brescia “*per dibattere delle note questioni*”⁴¹⁰.

(334) Per quel che riguarda il controllo della produzione, il calcolo delle produzioni teoriche, da parte della [...], secondo la metodologia messa a punto nei suoi

⁴⁰⁶ [...].

⁴⁰⁷ [...].

⁴⁰⁸ I dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e per la Lucchini/Siderpotenza anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1998 dei quali è in possesso la Commissione sono riprodotti in allegato nella tabella 14.

⁴⁰⁹ [...].

⁴¹⁰ [...].

precedenti incarichi, è stato effettuato anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998. Tutti i relativi dati sono stati trasmessi il 18 settembre 1998 dalla [...] al dott. [...] ⁴¹¹.

- (335) Il 28 settembre 1998, il presidente della Ferriere Nord ha manoscritto un documento interno (destinatari: il direttore generale e il direttore vendite) nel quale si fa stato di alcune comunicazioni fatte dal dott. [...] (consigliere delegato della Alfa Acciai S.R.L.) allo stesso presidente della Ferriere Nord. Il dott. [...] aveva in particolare comunicato al presidente della Ferriere Nord che “tutti” (vale a dire il “Gruppo dei <Tondinari>”) si erano “*volontariamente ridotti in percentuale le produzioni per ottobre*”. Prosegue poi il manoscritto del presidente della Ferriere Nord: “*A noi spetterebbero 18.000 tonn, ... e x ovvi motivi ho dato l’assenso*” ⁴¹².
- (336) Il periodo luglio–settembre 1998 è stato caratterizzato, quindi, dalla continuazione del sistema di riduzione concertata e controllata della produzione già messo in pratica nel periodo precedente, e dal sostanziale rispetto, da parte delle imprese aderenti, degli impegni derivanti da detto sistema, che ha manifestato anche capacità di attrazione nei confronti di chi non aveva aderito a tutte le varie forme nelle quali si era organizzato il controllo del sistema delle quote di produzione e/o vendita.
- (337) Per quel che riguarda i prezzi, sono continuate le riunioni nel corso delle quali veniva fissato il prezzo base minimo (anche se, in questo periodo, con poco successo). A queste riunioni sono state invitate solo le imprese più importanti.

4.12. Accordo sulle quote di vendita e accordo riguardante l’[...]

- (338) Nel settembre–novembre 1998 è stato elaborato il testo di un accordo (con validità sino al 31 dicembre 2001) tra Alfa, Feralpi, Ferriere Nord, IRO, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., Riva, Lucchini/Siderpotenza ed (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.. Oggetto dell’accordo è “*il rispetto, da parte di ogni aderente, di quote di vendita sul mercato italiano*” del tondo per cemento armato in barre dal diametro di 6 a 40 mm.
- (339) “*Per un corretto funzionamento dell’accordo la gestione dello stesso avverrà attraverso un Gruppo di lavoro composto dai responsabili commerciali delle varie aziende che provvederà a:*
- *riunirsi regolarmente ogni 15 gg. (in una prima fase settimanalmente);*
 - *determinare un budget orientativo delle quantità di tondo per c.a. possibili da collocare sul mercato nel suo complesso;*
 - *attribuire, su base teorica, le quantità mensili di ogni singola azienda e modularle in rapporto alle percentuali di ognuna;*
 - *effettuare il bilancio trimestrale di ognuna;*
 - *il gruppo di lavoro avrà un coordinatore che resterà in carica sei mesi.”*

“*Ogni lunedì, inoltre, le aziende partecipanti dovranno comunicare, ad un preposto, via fax, il tonnellaggio di tondo per c.a. consegnato nella settimana precedente*”

e

⁴¹¹ [...].

⁴¹² [...].

“il tonnellaggio degli ordini acquisiti nella settimana precedente. Il preposto provvederà tempestivamente a ritrasmettere, a ciascuna azienda partecipante, un prospetto riepilogativo”.

“Le maggiori o minori consegne del mese dovranno essere compensate con quelle del mese successivo”.

“I prezzi minimi verranno fissati dal Gruppo di lavoro e avranno una validità ben precisa relativa agli ordini o alle consegne”.

“Sarà indicato da parte delle aziende partecipanti, un ufficio di controllo (soc. di revisione es. [...]), al di fuori delle parti, al quale affidare il controllo dei tonnellaggi consegnati da ciascuna azienda”.

Infine, nel caso in cui vi fosse un'eccedenza di quantità in offerta sono ipotizzate due soluzioni:

- *“acquisire esportazioni singolarmente (e/o in comune meglio) verso paesi terzi e parteciparvi pro quota”.*
- *“Nel caso in cui un'azienda non volesse partecipare a tali esportazioni, per la propria quota, fermerà il proprio impianto di tondo”.*

(340) La Commissione dispone di tre versioni del testo di detto accordo: la prima e la seconda, fra l'altro, includevano tra gli aderenti anche l'[...] e non precisavano ancora né il termine di validità dell'accordo, né la quota di vendite di ciascuna impresa⁴¹³.

(341) La terza versione, definita **“IPOTESI DI LAVORO”** precisava invece le quote di consegne mensili delle otto imprese partecipanti indicando le percentuali corrispondenti a ciascuna di esse e sostituendo al nome di ogni impresa un numero (1 per Alfa, 2 per Feralpi, 3 per Ferriere Nord, 4 per IRO, 5 per Acciaieria e Ferriere Leali Luigi S.p.A., 6 per Riva, 7 per Lucchini/Siderpotenza, 8 per (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.). Le quote erano così indicate:

<i>“Nr. 1</i>	<i>14,4 %</i>
<i>2</i>	<i>22,6 %</i>
<i>3</i>	<i>5,0 %</i>
<i>4</i>	<i>7,7 %</i>
<i>5</i>	<i>11,7 %</i>
<i>6</i>	<i>9,7 %</i>
<i>7</i>	<i>11,9 %</i>
<i>8</i>	<i>17,0 %”</i> ⁴¹⁴ .

(342) La Commissione è in possesso dei documenti che confermano l'applicazione del sistema di quote di vendita oggetto dell'accordo stesso a partire almeno dal dicembre 1998. Si tratta dei documenti seguenti:

⁴¹³ [...].

⁴¹⁴ [...].

- (a) il telefax del lunedì 23 novembre 1998 con il quale la (*ex*) Ferriera Valsabbia S.p.A. ha inviato al dott. [...] una comunicazione recante la data del 12 novembre 1998⁴¹⁵;
 - (b) la relazione della direzione commerciale della Ferriere Nord in occasione della riunione dei suoi agenti dell'11 dicembre 1998⁴¹⁶;
 - (c) la tabella risalente al 26 gennaio 1999 e quelle risalenti al 31 gennaio 1999 trovate in possesso della Ferriere Nord⁴¹⁷, nonché le tabelle risalenti al 28 febbraio 1999 trovate in possesso della Leali⁴¹⁸;
 - (d) il telefax del 22 febbraio 1999 e quello del 15 giugno 1999 inviati dalla IRO al dott. [...] ⁴¹⁹.
- (343) Nel telefax del 23 novembre 1998 indirizzato al dott. [...], la (*ex*) Ferriera Valsabbia S.p.A. ha chiesto l'attribuzione di una quota di mercato maggiore rispetto a quella che le si stava attribuendo. La (*ex*) Ferriera Valsabbia S.p.A. ha chiesto infatti una quota di 525.000 tonnellate, che sarebbe stata superiore a quella di 460. 000 tonnellate corrispondenti al 17% indicato nella terza versione dell'accordo in possesso della Commissione.
- (344) Nella relazione della direzione commerciale della Ferriere Nord dell'11 dicembre 1998 è scritto: «A questo punto (siamo a circa 30 giorni prima) per motivi di assoluta necessità tutti i produttori rimasti (8 acciaierie) si riunivano attorno al “muro del pianto” decidendo di darsi regole precise e costose a salvaguardia del settore».
- (345) La stessa Ferriere Nord è stata trovata in possesso di tabelle riguardanti le “previsioni” per febbraio 1999 (tabella del 26 gennaio 1999), o l'“andamento” dell'ultimo quadrimestre (tabella del 31 gennaio 1999). In tutte queste tabelle si riscontrano otto caselle che individuano con i numeri da 1 a 8 le otto imprese partecipanti all'accordo, e, in corrispondenza di ciascun numero (cioè di ciascuna impresa) è indicata una percentuale la cui variazione rispetto alle percentuali indicanti le quote di consegna originariamente attribuite nel testo dell'accordo riflette un parziale accoglimento delle richieste delle due imprese che aspiravano ad una quota maggiore: Valsabbia e IRO, come rispettivamente precisato nei considerando (343) e (349).
- (346) Inoltre, in dette tabelle sono esplicitamente computati i “recuperi”, sistema mediante il quale si dava effettiva attuazione alle “compensazioni” previste nell'accordo.
- (347) Anche la Leali è stata trovata in possesso di tabelle riguardanti o l'“andamento” dell'ultimo quadrimestre (data: 28 febbraio 1999), o il “consuntivo” del mese di febbraio, che sono corrispondenti a quelle di fine gennaio 1999 trovate in possesso della Ferriere Nord.
- (348) Le quote di consegne attribuite a ciascuna impresa nelle tabelle di fine febbraio 1999 trovate in possesso della Leali sono identiche a quelle attribuite nelle tabelle di fine gennaio 1999 trovate in possesso della Ferriere Nord. Esse sono qui di seguito elencate:

⁴¹⁵ [...].
⁴¹⁶ [...].
⁴¹⁷ [...].
⁴¹⁸ [...].
⁴¹⁹ [...].

Alfa: 14,3%
Feralpi: 22,5%
Ferriere Nord: 5,0%
IRO: 7,9%
Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.: 11,6%
Riva: 9,6%
Lucchini/Siderpotenza: 11,8%
(ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.: 17,3%.

- (349) Dai telefax del 22 febbraio e del 15 giugno 1999 indirizzati dalla IRO al dott. [...], risulta che, almeno sin dal novembre 1998, la IRO stessa richiedeva che la sua quota di vendita fosse dell'8,5%. Inoltre, dalla "TAB. I" allegata al telefax del 22 febbraio 1999, risulta che le quote di mercato assegnate ("Percentuali applicate") corrispondono esattamente a quelle documentate presso la Ferriere Nord e la Leali.
- (350) Dalle informazioni contenute in tutti i suddetti documenti risulta quindi che l'accordo elaborato nel settembre-novembre 1998 avente ad oggetto il rispetto, da parte di ogni aderente, di quote di vendita sul mercato italiano, è stato applicato almeno a partire dal dicembre 1998 con l'attribuzione delle quote specificate al considerando (347) alle otto imprese partecipanti.
- (351) Parallelamente all'accordo sulle quote di vendita, è stato elaborato l'accordo riguardante l' [...].
- (352) Questa impresa, in data 1° ottobre 1998, aveva inoltrato al Ministro dell'Industria della Repubblica italiana una domanda per l'assegnazione di contributi per la distruzione dei propri impianti di produzione di tondo per cemento armato in base alla legge n. 481 del 3 agosto 1994⁴²⁰.
- (353) Cinque imprese concorrenti (Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A., (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., IRO, Alfa e Feralpi) si sono accordate (il 10 novembre 1998) con la stessa [...] affinché, in cambio del suo impegno a dismettere le proprie attività siderurgiche (a partire dal 1° gennaio 1999), esse corrispondessero a quest'ultima un compenso pari a ITL 2 per ogni chilogrammo di tondo per cemento armato venduto e consegnato da ciascuna di esse sul territorio italiano dal 1° gennaio 1999 al 31 gennaio 2001. Le cinque imprese in questione si sarebbero divise "le quote" "in base al pagato"⁴²¹.
- (354) In realtà già tre giorni dopo la conclusione dell'accordo (12 novembre 1998) è stata elaborata una ripartizione della "QUOTA [denominazione quota]" fra le cinque imprese in questione⁴²². Naturalmente la ripartizione della "QUOTA [denominazione quota]" ha reso necessario precisare nell'ambito del più generale, parallelo accordo sulle quote di vendita, in che misura queste ultime (le quantità massime che si potevano vendere) variavano in considerazione della stessa "QUOTA [denominazione quota]"⁴²³.

⁴²⁰ [...].

⁴²¹ [...].

⁴²² [...].

⁴²³ Dell'interazione tra la "QUOTA [denominazione quota]" e le quote di vendita complessive si trova conferma nelle tabelle che la IRO ha inviato al Dott. [...] per argomentare le sue richieste di quote di

Anche le imprese non firmatarie dell'accordo riguardante l'[...] lo "rispetteranno" (questo il verbo utilizzato dal presidente della Ferriere Nord nel suo manoscritto del 10 novembre 1998). In particolare, Riva, Ferriere Nord e Lucchini/Siderpotenza hanno accettato di tener conto dell'accordo sulla "**QUOTA [denominazione quota]**" per realizzare un controllo delle loro produzioni ("monitoraggio e regolamentazione") al fine di poter "*portare i ricavi mediamente a + 30 [ITL] almeno*"⁴²⁴.

- (355) La Commissione è anche a conoscenza del fatto che nel periodo nel quale sono stati elaborati gli accordi descritti ai considerando (338)-(354), sono stati convocati, da parte del dott. [...], almeno due incontri. Il primo, convocato il 16 ottobre 1998 è stato un incontro dei "titolari" tenutosi il lunedì 19 ottobre 1998 presso il Ristorante [...] di Brescia "*per dibattere delle note questioni*". A detto incontro sono state convocate l'[...], la Alfa, la Feralpi, la IRO, la Lucchini/Siderpotenza, la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. e la Riva⁴²⁵. Il secondo incontro, convocato l'11 novembre 1998, è stato un "*incontro straordinario dei Titolari produttori di tondo per c.a.*", tenutosi il 13 novembre 1998 presso lo stesso ristorante [...] di Brescia "*per illustrare la ristrutturazione in corso*". A questo incontro erano state convocate, oltre alle imprese convocate a quello del 19 ottobre 1998, anche la Ferriere Nord. Era inoltre raccomandata anche la presenza dei rispettivi responsabili commerciali di ciascuna impresa convocata⁴²⁶.
- (356) Occorre poi tener presenti le osservazioni, riguardanti la situazione del mercato, riportate nel "Report mensile" di novembre 1998 e in quello di dicembre 1998 della Lucchini/Siderpotenza, secondo le quali, rispettivamente: "*il ritrovato accordo fa ben sperare in un recupero del prezzo che dovrebbe posizionarsi nel mese di Dicembre ad un livello di ITL 420/430*" e "*l'accordo tra produttori ha fortemente contribuito ad innalzare il prezzo di vendita*"⁴²⁷.
- (357) L'ultimo quadrimestre del 1998 è stato caratterizzato, quindi, da una ulteriore continuazione del sistema di monitoraggio/regolamentazione delle quantità al fine di ottenere un aumento dei prezzi del tondo per cemento armato. In detto periodo il sistema si è strutturato mediante l'accordo sulle quote di vendita, l'accordo riguardante l'[...] e le modifiche derivanti dall'interazione di questi due accordi. Per quel che riguarda i partecipanti, notiamo come, indipendentemente dall'adesione formale, nessuna delle otto principali imprese che sarebbero restate sul mercato una volta chiusa l'[...] abbia sostanzialmente disatteso gli impegni che derivavano dal sistema delle quote. A conferma dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento di questo sistema, basti ricordare le osservazioni della Lucchini/Siderpotenza menzionate al considerando (356).

4.13. Il primo semestre del 1999

- (358) La Commissione è a conoscenza del fatto che, durante il primo semestre del 1999, le otto imprese che avevano fra l'altro partecipato all'incontro dei "titolari" del lunedì

vendita maggiori. In alcune di dette tabelle, dove sono incolonnate le quote di vendita di ciascuna delle imprese partecipanti all'accordo generale, si trova altresì una colonna che riporta le "Consegne Italia" e le rispettive percentuali "senza [...]" (dove [...] sta per [...]) ([...]). Un'altra tabella (con il solito incolonnamento delle quote di vendita), è invece presentata in due versioni (con "[...]" e "senza [...]").

⁴²⁴ [...].

⁴²⁵ [...].

⁴²⁶ [...].

⁴²⁷ [...].

19 ottobre 1998 (v. considerando (355)), si sono riunite almeno nelle seguenti cinque date:

- martedì 12.1.1999 “alle ore 12.00 presso il Ristorante [...] di Brescia” (“incontro straordinario dei “titolari” produttori di tondo per c.a.”). I partecipanti all’incontro sarebbero stati ospiti della Feralpi;
- martedì 9.3.1999 “alle ore 12.00” presso lo stesso ristorante⁴²⁸ della riunione del 12 gennaio 1999 (“incontro straordinario dei “titolari” produttori di Tondo per c.a.”);
- martedì 18.5.1999 “alle ore 9.30 presso l’[...] in Brescia” (“incontro straordinario dei “titolari” per c.a.”);
- lunedì 14.6.1999 (“riunione dei produttori di tondo per c.a.” durante la quale è stato contestato aspramente il comportamento commerciale della IRO, per quel che riguardava il rispetto delle quote di vendita);
- martedì 22.6.1999 “alle ore 12.00 presso il Ristorante [...] a San Zeno Naviglio”, in provincia di Brescia (“incontro straordinario dei “titolari” per c.a.”). I partecipanti all’incontro sarebbero stati ospiti della IRO.

- (359) Le riunioni del 12 gennaio, 9 marzo, 18 maggio e 22 giugno 1999 (nelle quali era raccomandata anche la presenza dei responsabili commerciali delle imprese invitate) sono state convocate dal dott. [...] rispettivamente l’11 gennaio, il 5 marzo, il 14 maggio e il 16 giugno 1999. Il dott. [...] ha anche coordinato la riunione del 14 giugno 1999⁴²⁹.
- (360) Immediatamente dopo la riunione del 14 giugno 1999 la IRO ha scritto al dott. [...] una nota, da “portare a conoscenza degli interessati prima della riunione dei “titolari” del giorno 22/06”, per spiegare il suo (della IRO) “contestato” comportamento relativo al rispetto delle quote di vendite.
- (361) A tal proposito, la IRO premetteva innanzitutto che non era assolutamente sua intenzione sottrarsi “agli impegni presi”, faceva poi riferimento ad alcuni avvenimenti che, a suo avviso, erano più significativi dei comportamenti contestati alla IRO⁴³⁰, e infine ribadiva “che la quota di mercato” a essa “più congeniale” avrebbe dovuto essere dell’8,5%⁴³¹.
- (362) Detta quota era stata precedentemente richiesta dalla IRO al dott. [...] anche, da ultimo, con il già menzionato telefax del 22 febbraio 1999⁴³².

⁴²⁸ Hanno consumato il pasto, offerto dalla Lucchini/Siderpotenza, almeno quindici persone, come risulta dalla “NOTA SPESE” (e ricevute allegate) del Sig. [...].

⁴²⁹ [...].

⁴³⁰ La IRO riteneva in particolare che:

“— nel primo trimestre alcuni produttori non [avevano] prodotto al 100% ma [avevano] potuto consegnare nei mesi successivi anche i quantitativi non prodotti”;

“— un nuovo impianto [aveva] iniziato a produrre in Sicilia, ma non [comunicava] le consegne”;

“— chi [aveva] stipulato l’accordo con il produttore che [aveva] cessato l’attività a febbraio non [poteva] ancora goderne i benefici”;

“— nei primi cinque mesi del ‘99 [era] stato inviato all’esportazione un quantitativo di tondo maggiore di quello spedito nel ‘98” (“in realtà – continuava la IRO – nel gennaio ‘98 un produttore non aveva prodotto e i magazzini al 31 maggio ‘99 erano verso i valori minimi”).

⁴³¹ [...].

⁴³² [...].

- (363) Nel corso del 1999 la quota attribuita alla IRO è stata aumentata dal 7,9 all'8,2, con conseguente ricalcolo delle quote della Riva e della Lucchini/Siderpotenza (detta riattribuzione delle quote è stata definita, in una tabella trovata in possesso della Leali, "RESTAURO"). Dopo il cosiddetto "RESTAURO" le quote di vendita erano così attribuite:
- Alfa: 14,3
 - Feralpi: 22,5
 - Ferriere Nord: 5
 - IRO: 8,2
 - Leali: 11,6
 - Riva: 9,6
 - Lucchini/Siderpotenza: 11,6
 - (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.: 17,3.⁴³³
- (364) Occorre inoltre notare che il 26 gennaio 1999 alcune imprese (Leali, (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., Feralpi sicuramente, e, probabilmente, Alfa Acciai S.p.A. ed IRO) hanno concluso un accordo con la [...]⁴³⁴, analogo all'accordo concluso, il 10 novembre 1998, con l'[...].
- (365) Infatti anche la [...] aveva presentato domanda per usufruire dei contributi previsti dalla legge n. 481 del 3 agosto 1994 in relazione alla sua intenzione di cessare l'attività di produzione di tondo per cemento armato della sua controllata [...]. Mediante l'accordo tra le imprese concorrenti interessate e la [...], si è stabilito che, in cambio dell'impegno di quest'ultima a dismettere le attività siderurgiche della sua controllata [...] (a partire dal 1° febbraio 1999), le altre imprese contraenti avrebbero corrisposto alla [...] un compenso pari a ITL 0,5 per ogni chilogrammo di tondo per cemento armato consegnato da ciascuna di esse sul territorio italiano dal 1° febbraio 1999 al 31 gennaio 2001 (dal 1° febbraio 2001 al 30 settembre 2001 il compenso sarebbe stato pari a ITL 1 per ogni chilogrammo di tondo per cemento armato)⁴³⁵.
- (366) L'accordo riguardante l'[...], così come l'accordo riguardante la [...], hanno evidentemente necessitato di un sistema di controllo per verificare le quantità di tondo per cemento armato effettivamente vendute da ciascuna delle imprese aderenti. Per quel che riguarda l'accordo relativo all'[...], il controllo è stato effettuato dalla [...] che aveva elaborato una proposta in tal senso nei mesi di aprile, maggio e giugno 1999⁴³⁶.
- (367) Si è trattato di verifiche trimestrali, a partire dal 1° gennaio 1999 fino al 31 gennaio 2001⁴³⁷. Per quel che riguarda l'accordo relativo alla [...], la società che avrebbe dovuto essere incaricata dei controlli era la [...]⁴³⁸.
- (368) La Commissione non è in possesso di documenti che confermino l'effettivo svolgimento dell'incarico da parte della [...]⁴³⁹, ma è comunque in possesso dei

⁴³³ [...].

⁴³⁴ L'accordo riguardante la [...] non è stato notificato alla Commissione.

⁴³⁵ [...].

⁴³⁶ [...].

⁴³⁷ [...].

⁴³⁸ [...].

documenti relativi all'effettiva applicazione dell'accordo relativo alla [...], in particolare dei documenti con i quali imprese aderenti all'accordo hanno comunicato alla [...] le quantità di tondo per cemento armato vendute in Italia e quelli con i quali la [...] ha fatturato a imprese aderenti all'accordo il compenso ad essa spettante sulla base delle quantità di tondo per cemento armato vendute dalle imprese in questione

440

- (369) Per quel che riguarda l'evoluzione dei prezzi, il "Report" interno della Lucchini/Siderpotenza del mese di febbraio 1999, notava che *"l'accordo tra produttori sta contribuendo ad una sostanziale tenuta dei prezzi indipendentemente dal mercato che è caratterizzato da una domanda normale, non particolarmente vivace"*⁴⁴¹.
- (370) Il "Report" interno della Lucchini/Siderpotenza del mese seguente (marzo 1999) rilevava invece che *"il mancato coordinamento tra produttori nell'applicazione di una politica di sostenimento dei prezzi non ha consentito, per il mese di marzo, la realizzazione dei prezzi previsti. Si confida che un aumento della domanda previsto per il mese di aprile e una migliore intesa tra i produttori possano per il prossimo mese portare un incremento dei prezzi"*.
- (371) Il "Report" interno della Lucchini/Siderpotenza di aprile poteva constatare che *"l'accordo tra i produttori ha già permesso un recupero del prezzo di circa [ITL] 20 - [ITL] 30 medi"*. Anche il "Report" interno di maggio rilevava che *"l'atteggiamento collaborativo dei produttori ha permesso un importante recupero dei prezzi"*.
- (372) Per quel che riguarda i prezzi degli "extra di dimensione" di 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 e 26 mm, essi sono stati modificati in modo sostanzialmente identico da parte della Ferriere Nord, della IRO, della Riva, dell'Alfa, della Feralpi e della (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., a partire dal 30 giugno/1° luglio 1999. Notiamo che la IRO ha informato tutti i suoi agenti e rappresentanti delle suddette variazioni degli "extra" (*"valevoli per le consegne dall'1/07/99"*) con una "circolare" dell'8 giugno 1999⁴⁴². Per quel che riguarda la Lucchini/Siderpotenza, detta impresa, che pur non ha fornito alla Commissione i dati completi relativi alle variazioni degli "extra" da essa adottate, ha affermato, nella sua risposta a un sollecito relativo alla richiesta formale di informazioni della Commissione dell'11 ottobre 2001, formulata in base all'articolo 47 del trattato CECA: *"Dal 1997 ad oggi gli extra sono stati variati a far data dal 1° settembre 1999 e 1° giugno 2000"*. La Lucchini/Siderpotenza ha anche affermato che dal 5 al 28 luglio 1999 avrebbe continuato a praticare, ad alcuni suoi clienti, i vecchi "extra"⁴⁴³.
- (373) Durante il primo semestre 1999, sono continuate, pertanto, le riunioni (dei "titolari" e dei responsabili commerciali) tra Alfa, Feralpi, Ferriere Nord, IRO, Riva, Lucchini/Siderpotenza, (ex) Ferriera Valsabbia e Leali. Dette riunioni hanno continuato a essere coordinate dal dott. [...]. All'ordine del giorno è stato, in particolare, il sistema delle quote di vendita, che continuavano a essere attribuite alle

⁴³⁹ A tal proposito Valsabbia, rispondendo alla richiesta formale di informazioni della Commissione del 12 settembre 2001, ha precisato: *"Nell'ambito del progetto [...], nessuna consulenza fu affidata a [...] contrariamente a quanto si potrebbe evincere dal tenore dei documenti in possesso della Commissione prelevati presso FV. Non fu quindi effettuato alcun pagamento a [...]"* ([...]).

⁴⁴⁰ [...].

⁴⁴¹ [...].

⁴⁴² [...].

⁴⁴³ [...].

otto imprese, con l'aumento, in particolare, di quella della IRO, e il conseguente ricalcolo di quelle della Riva e della Lucchini/Siderpotenza.

- (374) Gli accordi fra i produttori hanno permesso di continuare a concertare l'azione di sostegno dei prezzi, con alterni successi. Sempre per quel che riguarda i prezzi, alla fine del giugno 1999, si registra un ulteriore aumento sostanzialmente identico e contemporaneo degli "extra di dimensione".

4.14. Il secondo semestre del 1999

- (375) Durante il secondo semestre nel 1999 il dott. [...] ha convocato almeno due incontri fra imprese per le seguenti date:

- lunedì 19.7.1999 "alle ore 13.00 presso il Ristorante [...] a Nozza di Vestone (BS)". Si tratta della convocazione del 16 luglio 1999 indirizzata ad "ALFA ACCIAI - Dott. [...], Geom. [...], FERALPI Sid - [...], IRO - Ing. [...], VALSABBIA - Sig. [...]"

La convocazione precisava anche che, subito dopo, alle ore 14.30, presso la Leali, si sarebbe svolto l'incontro dei rispettivi responsabili commerciali. A tal proposito, avevano fatto pervenire la loro adesione il sig. [...] della Lucchini/Siderpotenza e il sig. [...] della Riva⁴⁴⁴;

- mercoledì 1.9.1999 alle ore 12.30 presso il Ristorante [...] di Brescia. Si tratta della convocazione del 26 agosto 1999 per un incontro straordinario dei "titolari" di:
"ALFA ACCIAI - Dott. [...]
FERALPI Sid. - Sig. [...]
FERRIERE NORD - Sig. [...]
IRO - Ing. [...]
LUCCHINI Sid. - Sig. [...]
VALSABBIA - Sig. [...] e Dott. [...]
RIVA - Rag. [...]"

L'incontro sarebbe stato "preceduto alle ore 11.30 dalla solita⁴⁴⁵ riunione dei responsabili commerciali nello stesso luogo"⁴⁴⁶.

- (376) Le quote di vendita hanno continuato a essere oggetto di continuo controllo e, laddove necessario, di adeguamento, da parte delle imprese. Ciò è confermato da due documenti in possesso della Commissione:

- la nota manoscritta del 13 luglio 1999 dal presidente della Ferriere Nord⁴⁴⁷ e
- la lettera del 29 novembre 1999 al Sig. [...], consigliere delegato della (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A..⁴⁴⁸

- (377) Nella nota manoscritta del 13 luglio 1999 il presidente della Ferriere Nord ha riportato una conversazione di quello stesso giorno con il dott. [...] (titolare della Alfa), riguardante la rete elettrosaldatura, in cui si fa riferimento alla situazione del

⁴⁴⁴ [...].

⁴⁴⁵ Parola sottolineata dalla Commissione.

⁴⁴⁶ [...].

⁴⁴⁷ [...].

⁴⁴⁸ [...].

tondo per cemento armato (“Ø”), prodotto per il quale le “quote” sono “assegnate” e “tutti i dati sono sempre controllabili dalla [...]”.

- (378) Nella lettera a [...], consigliere delegato della (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. (inviata per conoscenza anche al sig. [...] – Feralpi, al dott. [...] – Leali, al dott. [...] – Lucchini/Siderpotenza ed all’ing. [...] – IRO) sono contenute alcune osservazioni riguardanti “l’entrata in quota della Acciaierie di Sicilia”⁴⁴⁹. L’autore della lettera ha affermato in particolare: “Sin dall’inizio dei nostri accordi, era a tutti noto che A.S. avrebbe iniziato a produrre verso aprile/maggio con dieci turni di laminazione e che solo successivamente sarebbe entrata in quota dopo una minima stabilizzazione. Era altrettanto chiaro che assegnando una quota a A.S. si doveva diminuire pro-quota la percentuale di ognuno allargando però la base di riferimento”.
- (379) Dalle informazioni contenute nei suddetti documenti risulta quindi che l’accordo avente ad oggetto il rispetto, da parte di ogni aderente, di quote di vendita sul mercato italiano del tondo per cemento armato, continuava ad essere applicato anche nel secondo semestre del 1999.
- (380) Ulteriori informazioni, sulla situazione del mercato del tondo per cemento armato in Italia in questo periodo, sono contenute in un documento redatto dalla Leali il 10 novembre 1999, e in particolare nella sezione intitolata **“BENEFICI E LIMITI DELL’ACCORDO COMMERCIALE ANNO 1999”** in cui si legge:
“L’accordo base raggiunto tra i produttori nazionali ha consentito, durante il 1999, di invertire la situazione di debolezza dei prezzi che aveva caratterizzato i due precedenti esercizi 1997 e 1998 e di recuperare oltre 50 ITL/Kg di margine lordo. Durante l’anno 1998 il margine lordo medio (prezzo di vendita – costo materie prime) era risultato di ITL/Kg 70, e per ben 5 mesi era sceso al di sotto di tale soglia”. Si legge inoltre in tale documento: “L’accordo raggiunto ha consentito di stabilizzare i prezzi di vendita in corso di anno⁴⁵⁰, ed i produttori hanno potuto beneficiare della situazione dei costi della materia prima, incrementando il margine lordo di oltre 50 ITL il Kg, portandolo a ITL/Kg 122 nette”⁴⁵¹.
- (381) Nei primi dieci giorni di novembre 1999, infine, la Alfa ([...]), la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. ([...]), la Ferriere Nord ([...]), la Feralpi ([...]) e la Lucchini/Siderpotenza ([...]) hanno ciascuna di esse comunicato al dott. [...], nonché alle altre rispettive tre imprese in questione, così come alla IRO (ing. [...]) e alla Riva (rag. [...]), che i loro impianti di laminazione avrebbero sospeso la produzione di tondo per cemento armato per tutta la terza settimana di novembre 1999 (Alfa, (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., Ferriere Nord, e Feralpi) o “dal giorno 22/11 al giorno 26/11 e dal 1/12 al 3/12 (Lucchini/Siderpotenza)⁴⁵². A tal proposito nel “Report mensile” interno della Lucchini/Siderpotenza del mese di novembre 1999, è scritto: “La fermata produttiva concordata tra i produttori non ha sortito l’effetto desiderato, ovvero un minimo incremento dei prezzi”⁴⁵³.

⁴⁴⁹ Si rinvia, a tal proposito, a quanto già precisato ai considerando (139)-(147).

⁴⁵⁰ I dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini/Siderpotenza, anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1999 ed il 2000 dei quali è in possesso la Commissione sono riprodotti in appendice nelle tabelle 15 e 16.

⁴⁵¹ [...].

⁴⁵² [...].

⁴⁵³ [...].

(382) Durante il secondo semestre del 1999 è proseguito, pertanto, sia il sistema delle riunioni fra imprese (a livello dei “titolari” e dei responsabili commerciali), che quello di coordinamento del prezzo base, nonché l’accordo avente ad oggetto il rispetto di quote di vendita. L’effetto sui prezzi di queste iniziative è risultato evidente almeno fino alla fine di settembre 1999. Nel mese di novembre è stata anche concordata tra i produttori una fermata produttiva.

4.15. Le riunioni dei responsabili commerciali durante il 2000

(383) Durante il 2000 si sono svolte in modo abbastanza regolare (con cadenza spesso settimanale) almeno venticinque riunioni fra alcune imprese, nelle date di cui ai considerando da (384) a (415)⁴⁵⁴.

(384) Incontro dell’11 gennaio 2000: a detto incontro, svoltosi alle ore 9, a Brescia, presso l’[...], erano presenti: IRO (sig. [...]), (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. (sig. [...]), Leali (sig. [...]), Alfa (sig. [...]), Feralpi (sig. [...]), Riva (sig. [...]) e Ferriere Nord (sig. [...]). Era stata invitata anche la Lucchini/Siderpotenza (sig. [...])⁴⁵⁵.

(385) Al momento della riunione era noto alle imprese interessate il consuntivo delle consegne dichiarate da ciascuno degli otto produttori in questione nell’anno 1999: 2.672.343 tonnellate⁴⁵⁶. A tali quantità si aggiungevano le restanti di provenienza “esterna”⁴⁵⁷, per cui il consegnato totale poteva essere considerato pari a 3.210.000 tonnellate.

(386) In considerazione del fatto che, già dal dicembre 1999, le acciaierie stavano sostenendo un incremento del prezzo del rottame di circa 50 ITL/kg, e un ulteriore incremento era previsto per il gennaio 2000, le imprese riunite hanno considerato importante poter recuperare da “subito”. È stato così proposto di “*lanciare sul mercato da subito un prezzo di [ITL]/Kg 180, per ottenere in gennaio un prezzo di [ITL]/Kg 160*”. Si è raccomandato di “*non creare tensione al mercato per non compromettere il mese di febbraio*”. Il rappresentante della Ferriere Nord ha notato comunque (nel rapporto interno riguardante questa riunione) che “*di fatto però TUTTI hanno fatto coperture a 130/140/150 ITL/Kg. E questo sarà il prezzo per il mese di gennaio*”. Il listino della [...]di Brescia è stato aggiornato con l’indicazione del prezzo di 155/175 ITL/kg.

(387) Incontro del 18 gennaio 2000: alle ore 9, presso Alfa, a Brescia. Le imprese riunite hanno constatato una buona tenuta nei ritiri da parte della clientela, il che è stato valutato con “cauto” ottimismo per i lavori dei mesi seguenti. Nella riunione si è raccomandato di “*sostenere il necessario recupero dei maggiori costi senza lasciarsi prendere da affanno anche a costo di perdere alcuni ordini*”. Si è notato, in particolare, che il mese di gennaio sarebbe stato improntato ancora a vecchi prezzi facenti riferimento a vecchi ordini da evadere. Si è riscontrato, inoltre, che nessuno (almeno in base alle dichiarazioni effettuate) aveva venduto per febbraio. Si è stimato

⁴⁵⁴ [...].

⁴⁵⁵ Nell’agenda del Sig. [...] e in quella del Sig. [...] (IRO), la riunione in questione è evidenziata come se dovesse aver luogo presso Alfa.

⁴⁵⁶ La specifica ripartizione era la seguente: Alfa Acciai S.p.A.: tonn. 385.782, Feralpi: tonn. 591.866, Ferriere Nord: tonn. 137.798, IRO tonn.216.708, Leali: tonn. 312.699, Riva: tonn. 249.319, Lucchini/Siderpotenza: tonn. 313.875, (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A.: tonn. 464.295.

⁴⁵⁷ “100.000 t. da parte di [...]”, “130.000 t. da Megara”, “120.000 t. da importazione”, “160.000 t. prodotte da [...]”.

poi possibile che per il mese seguente il prezzo si consolidasse “*attorno alle 170 p./BS [“partenza Brescia”], che vuol dire 450/460 [ITL]/Kg*”.

- (388) Incontro del 25 gennaio 2000: alle ore 9, presso Feralpi, a Lonato. Erano presenti: IRO (Sig. [...]), Feralpi (Sig. [...]), (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. (Sig. [...]), Leali (Sig. [...]), Riva (Sig. [...]), Alfa (Sig. [...]) e Ferriere Nord (Sig. [...]). Era stata invitata anche Lucchini/Siderpotenza (Sig. [...])⁴⁵⁸. Dopo aver preso visione della situazione riguardante le consegne, si è constatato che la richiesta degli ordini era buona.
- (389) Il prezzo massimo raggiunto era di ITL/kg 170, ma le vendite importanti si erano realizzate a quotazioni inferiori. Dalla discussione sui prezzi era emersa “*la necessità di un aumento dei prezzi di vendita ed a una prima indicazione di [ITL] 200/Kg ha fatto seguito un prezzo di [ITL]/Kg 190, con un minimo di [ITL] 180/Kg part/Bs. [partenza Brescia]*”. La preoccupazione di tutti è stata “*comunque di dare segnali di aumento e di consolidare questa tendenza*”. «Per quanto riguarda le quote c'è stata “accesa” discussione sui volumi di Ferriere Nord e di Acciaierie Siciliane (ex Megara).» Per chiarire la posizione di queste due imprese sarebbe stata convocata una riunione tra “titolari”.
- (390) Incontro del 1° febbraio 2000: alle ore 9.00, presso l' [...] a Brescia. Erano presenti: Riva (Sig. [...]), (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. (Sig. [...]), Alfa (Sig. [...]), Feralpi (Sig. [...]), IRO (Sig. [...]), Leali (Sig. [...]), Lucchini/Siderpotenza (Sig. [...]) e Ferriere Nord (Sig. [...]). Dopo aver analizzato la situazione del mercato “*ed alla luce delle consegne di febbraio pari a 240.000 tonn., si è deciso di praticare da subito [ITL]/kg 220 p./BS [partenza Brescia], con un minimo di 190 (per eccezioni)*”.
- (391) Il lunedì 7 febbraio ci sarebbe stato un incontro con la [...] di Brescia (si poteva ritenere che il listino arrivasse a 210/190 ITL/kg).
- (392) Incontro dell'8 febbraio 2000: alle ore 9, presso Alfa, a Brescia⁴⁵⁹. Dopo aver constatato che le consegne dei primi giorni di febbraio scontavano ancora quotazioni “non in linea” con quanto ci si era prefisso in precedenza, si è ribadito di sostenere il prezzo di ITL/kg. 190/200.
- (393) Incontro del 9 febbraio 2000: a detto incontro, svoltosi presso un ristorante nella Valle Sabbia, erano presenti: Alfa (Sig. [...]), (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. (Sig. [...]) e Ferriere Nord (Sig. [...] e Sig. [...]). “*La riunione si è svolta per superare le problematiche relative agli scostamenti sui volumi di tondo c.a. non consegnati da F. Nord nel '99*”. Si è a tal proposito raggiunto un compromesso sul volume delle consegne che la Ferriere Nord avrebbe potuto effettuare nel 2000.
- (394) Incontro del 16 febbraio 2000 presso Alfa, a Brescia⁴⁶⁰. Anche se si notavano alcune situazioni di prezzi pregressi a fronte di impegni ancora da evadere, si pensava che in marzo si sarebbe potuto proporre un prezzo di 220 ITL/kg. Si è anche ritenuto opportuno informare gli agenti di detto prezzo (ITL/kg 220), che sarebbe stato lanciato in marzo.

⁴⁵⁸ Nell'agenda del Sig. [...] la riunione in questione è evidenziata come se dovesse aver luogo presso Alfa.
⁴⁵⁹ La Ferriere Nord non vi ha partecipato a causa della nebbia. Essa è stata comunque informata dell'esito della riunione.

⁴⁶⁰ La Ferriere Nord non vi ha partecipato, ma è stata comunque informata dell'esito di questa riunione dalla Feralpi (Sig. [...]).

- (395) Incontro del 22 febbraio 2000 a Brescia, presso Alfa. Si è constatato che il livello delle quotazioni era ancora difforme tra i produttori, ma con una più marcata tendenza all'allineamento. Si è anche notato che, nell'ultima settimana, si era verificato un recupero di circa 10 ITL/kg del prezzo base, che, a febbraio, avrebbe potuto assestarsi sulle 190 ITL/kg. Per quanto riguardava il prezzo nel mese di marzo, è stata *“ufficializzata la quotazione di 220 ITL/Kg p./BS, per chiudere tra 200/210”*. Era comunque previsto che, entro il 15 marzo, le quotazioni si sarebbero assestate sulle 180/220 ITL/kg. Si è altresì discusso della possibilità di prevedere, per il mese di aprile, una fermata degli impianti. A tal proposito, la Riva (Sig. [...]) ha annunciato di avere in programma una settimana di fermata.
- (396) Incontro del 29 febbraio 2000 alle ore 9, a Brescia, presso Alfa⁴⁶¹. È stato rilevato che la situazione si presentava buona, con un consolidamento del prezzo per il mese di marzo (190/200 ITL/kg base partenza Brescia). La riunione seguente è stata inizialmente fissata per il mercoledì 8 marzo 2000 presso Alfa, a Brescia, ma successivamente posticipata al giorno 10 marzo 2000.
- (397) Incontro del 10 marzo 2000 presso “Lucchini”, sempre a Brescia. Erano presenti: Lucchini/Siderpotenza (Sig. [...]), Alfa (Sig. [...]), Feralpi (Sig. [...]), Riva (Sig. [...]), Valsabbia (Sig. [...]), Leali (Sig. [...]) e Ferriere Nord (Sig. [...]). Essendosi rilevato che sussistevano ancora consegne che si sarebbero protratte per tutto il mese di marzo a condizioni di prezzo inferiori al previsto (circa 180/190 ITL/kg), si è ribadito che si doveva *“immediatamente portarsi a livelli che inizino con il 2”*. È stato comunque indicato il prezzo di riferimento di 210/220 ITL/kg per ottenere un minimo di 200 ITL/kg. Per quel che riguarda il listino della [...] di Brescia, è stato indicato il prezzo di 200/220 ITL/kg. È stata inoltre valutata la possibilità di *“dichiarare giornalmente anche l'acquisto e non solo lo spedito”*.
- (398) Incontro del 20 marzo 2000 alle ore 16.30, a Lonato, presso Valsabbia⁴⁶². Essendosi constatato che sul mercato sussistevano ordini di consegna e quotazioni mediamente attorno alle 190 ITL/kg, è stato ribadito che il prezzo doveva posizionarsi sulle 200 ITL/kg, per ripartire con gli ordini di aprile a 210 ITL/kg.
- (399) Incontro del 28 marzo 2000, alle ore 9, presso l' [...], a Brescia. Nella riunione si è constatato che, per il tondo per cemento armato, il mese di marzo si stava rivelando un buon mese per il volume di spedito, ma non altrettanto soddisfacente per il livello di prezzo, sul quale restava ancora molto da fare. Dopo un'ampia discussione sulla quotazione da stabilire per aprile, si è raggiunto *“l'accordo”* di ribadire il prezzo di 210 ITL/kg per non scendere sotto le 200 ITL/kg (con le abituali varianti sui clienti noti).
- (400) Incontro del 4 aprile 2000 alle ore 9, presso Alfa, a Brescia. Dopo ampia discussione sulle quotazioni, si è deciso di proporre al mercato un prezzo minimo di 220 ITL/kg per ottenere 210 ITL/kg, e in definitiva per non scendere sotto le 200 ITL/kg con i clienti più importanti, salvo particolari condizioni.
- (401) Incontro dell'11 aprile 2000, alle ore 9, presso Alfa, a Brescia. *“Nell'incontro dell'11 aprile si è constatato che nell'ultima settimana di marzo sono state effettuate*

⁴⁶¹ La Ferriere Nord era assente a tale riunione in quanto il suo rappresentante (Sig. [...]) si trovava in missione all'estero (Grecia). La Feralpi (Sig. [...]) ha comunque informato la Ferriere Nord dell'esito della riunione.

⁴⁶² La Ferriere Nord non via ha partecipato dato che il suo rappresentante (Sig. [...]) era assente per motivi di salute. Essa è stata comunque informata dell'esito della riunione.

maggiori consegne"; inoltre, la prima settimana di aprile poteva considerarsi buona. Si è poi stabilito che il *"prezzo di aprile deve iniziare con il 2"*.

- (402) Incontro del 18 aprile 2000 presso Alfa, a Brescia. Alla riunione non erano presenti il Sig. [...] (Riva) ed il Sig. [...] (IRO). La situazione delle consegne risultava essere abbastanza omogenea e senza squilibri. Quanto ai prezzi, essi erano tendenzialmente impostati sulle 200 ITL/kg, con alcune code che si trascinavano a 190 ITL/kg.
- (403) La Feralpi (Sig. [...]) ha proposto di praticare un aumento di 20 ITL/kg sugli "extra di dimensione" per i diametri di 28, 30 e 32 mm. La Ferriere Nord (Sig. [...]) ha proposto di aumentare tutti gli "extra" prima del periodo festivo. Ciò sarebbe stato oggetto di discussione nella riunione successiva.
- (404) Si è comunque ritenuto possibile praticare un aumento di 10 ITL/kg degli "extra" a partire dal mese di giugno.
- (405) Incontro del 26 aprile 2000, presso Alfa, a Brescia. Dopo ampia discussione sui prezzi, per gli ordini sul mese di maggio si è stabilito di offrire 220 ITL/kg, per ottenere almeno 200 ITL/kg.
- (406) Incontro del 3 maggio 2000, alle ore 9, presso l'Alfa, a Brescia. Sostanzialmente si è dichiarato di *"non voler scendere sotto le 200 ITL/Kg, di non mollare su tale livello e di non accettare condizioni non in linea con quanto dichiarato."* Si è anche constatato che le produzioni erano in eccesso e che, se non si voleva fermare, era opportuno pensare di esportare maggiori quantità. È stato poi *"concordato nuovo aumento degli extra diametro a partire dalle consegne del 1° giugno"* 2000. La riunione successiva è stata fissata per il martedì 9 maggio 2000, alle ore 9, presso l'[...], a Brescia.
- (407) In seguito ad una riunione del giorno 8 maggio 2000 tra i "titolari" "bresciani" (imprese fra le quali si annoverano, almeno, Alfa, Feralpi, Valsabbia, IRO e Leali), l'incontro del 9 maggio è stato posticipato al 16 maggio 2000.
- (408) Incontro del 16 maggio 2000, presso l'[...], a Brescia⁴⁶³. Erano presenti: Riva (Sig. [...]), Feralpi (Sig. [...]), Alfa (Sig. [...]), Valsabbia (Sig. [...]), IRO (Sig. [...]), Lucchini/Siderpotenza (Sig. [...]) e Ferriere Nord (Sig. [...]). Nella riunione del 16 maggio si è constatato che il prezzo di 200 ITL/kg era scarsamente applicato, essendo la quotazione corrente tra 185 e 195 ITL/kg. Si è comunque fortemente raccomandato di *"non scendere sotto le 190."* Tutti si sono mostrati *"soddisfatti delle 190 ITL/Kg"*, anche in considerazione del fatto che in giugno sarebbero stati applicati i nuovi extra.
- (409) Incontro del 23 maggio 2000 alle ore 9, "IN LUCCHINI", a Brescia. Sarebbero stati presenti alla riunione del 23 maggio in Lucchini anche alcuni "titolari" come [...] (Alfa), [...] (Valsabbia), [...] (Feralpi), [...] (Lucchini) con le rispettive Direzioni Commerciali. *"Per quanto riguarda il tondo c.a., [...] dichiara che i prezzi da tempo proposti non sono stati raggiunti, ma bensì hanno ceduto: sostanzialmente ci si continua a dibattere tra le 180 e le 190, più verso le 190 solo ultimamente."* E inoltre: *"Dopo le ennesime discussioni su chi è avanti e su chi è indietro nelle quote, sintomo di chi ha spinto e invece di chi ha difeso il prezzo, si è convinti che bisogna rilanciare un aumento, altrimenti il prezzo scende e si sa che il prezzo di questi mesi*

⁴⁶³ Nell'agenda del Sig. [...] (IRO), la riunione in questione è evidenziata come se dovesse aver luogo presso la Alfa.

sarà così sino a settembre. Alla fine davanti a una richiesta (non sostenibile di [...] 30 [ITL]/Kg) passa la linea di [...] per un aumento della base di 10 [ITL]/Kg, perché secondo lui è più facilmente controllabile e non dà adito ad oscillazioni più marcate tra concorrenti. Tra l'altro in giugno si avrà un ulteriore +10 dovuto ai nuovi extra. Quindi in definitiva si riconferma il vecchio 210, per non scendere sotto le 200."

- (410) Incontro del 30 maggio 2000, alle ore 9, presso Alfa, a Brescia. In detta riunione non vi sono stati elementi di rilievo, se non la constatazione che la situazione del tondo era "sufficientemente stabile su valori di prezzo minimi (190) invece delle 210 da tempo rilanciate senza convinzione." Sostanzialmente la clientela stava ritirando quantitativi maggiori anche in considerazione dell'applicazione dei "nuovi extra dal 1° giugno". Dopo varie discussioni sull'entità e i tempi di un aumento dei prezzi, è stato "deciso di uscire con determinazione sul livello di 220 per non scendere oltre le 200/210 [ITL/kg]."
- (411) Incontro del 6 giugno 2000, presso Alfa, a Brescia⁴⁶⁴.
- (412) Incontro del 13 giugno 2000, presso l'[...], a Brescia. In detta riunione si è constatato: "Dal corrente mese di giugno vengono applicati nuovi extra, ma sembra che di conseguenza sia sceso il prezzo base. Il coordinamento nel breve tra i produttori si rivela difficoltoso anche per le diverse strategie di vendita". È stato rilevato che, in definitiva, il prezzo più "corrente" si attestava sulle 190 ITL/kg base partenza Brescia. In definitiva non è stata individuata alcuna strategia, se non quella di "sostenere il 210 con estrema decisione".
- (413) Incontro del 20 giugno 2000, alle ore 9, presso Alfa. Si è constatato che il prezzo del tondo era "ancorato ancora alle 190 con tendenza all'instabilità" e che, quindi, si era "persa ancora una volta l'occasione di portarsi sulle 200", in pratica il maggiore "extra" era stato "mangiato" dalla base. "Alla fine non si determina nessun altro prezzo, solo si sostiene per l'ennesima volta di non commettere sciocchezze con diminuzione dei prezzi in essere".
- (414) Incontro del 27 giugno 2000, alle ore 12.30, presso il ristorante [...], a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia. L'incontro era stato convocato il 23 giugno 2000 con comunicazione del Dott. [...] indirizzata a:

“ ALFA ACCIAI – Dott. [...]
FERR. NORD – Cav. [...]
FERALPI SID. – Sig. [...]
IRO – Ing. [...]
LUCCHINI – Sigg. [...] e [...]
RIVA – Rag. [...]
VALSABBIA – Sig. [...] e

⁴⁶⁴ La Ferriere Nord non ha partecipato a tale riunione in quanto il suo direttore vendite (Sig. [...]) era in ferie.

Dott. [...]”⁴⁶⁵.

- (415) La “solita” riunione si è tenuta alla presenza dei titolari: assente, per impegni, il Rag. [...]. Per quel che riguarda il livello dei prezzi, si legge: “*La raccomandazione è in definitiva quella di non “MOLLARE” di fronte a richieste che poi si rivelerebbero pesanti per tutto il settore*”.
- (416) Incontro del 4 luglio 2000 alle ore 9, presso Alfa, a Brescia. “*La riunione del 4 si è svolta senza tensioni particolari se non constatare che i risultati ottenuti pur in un mercato “difficile” sono sostanzialmente buoni, il che denota una sostanziale omogeneità del tavolo*”. E inoltre: “*Il prezzo concordato con la [...] di Brescia è stabilito in 200/220*”.
- (417) La Commissione non dispone di informazioni sufficienti sul comportamento delle imprese (incluse le associazioni di imprese) attive nel campo del tondo per cemento armato per il periodo successivo al 4 luglio 2000.

4.16. I rilievi delle parti: riconoscimento dei fatti menzionati nella comunicazione degli addebiti

- (418) Alcune imprese hanno riconosciuto che i meri fatti descritti nella parte I della comunicazione degli addebiti si sono effettivamente svolti⁴⁶⁶. Feralpi ha cercato di fornire una rappresentazione trasparente dei fatti, senza contestare la materialità degli elementi rappresentati nella comunicazione degli addebiti. Essa si è limitata – al fine di consentire un giusto e preciso apprezzamento di fatti e responsabilità – a sottoporre all’attenzione della Commissione precisazioni e chiarimenti che, a suo avviso, possono essere rilevanti per una corretta valutazione giuridica del caso⁴⁶⁷.
- (419) Tutte le imprese hanno contestato la valutazione giuridica effettuata dalla Commissione e quindi gli addebiti mossi.
- (420) Alcune imprese affermano di non contestare la materialità dei fatti menzionati nella comunicazione degli addebiti tra le pagine 2 e 82, ma contestano quello che considerano un inserimento nei fatti descritti dalla comunicazione degli addebiti da parte della Commissione di valutazioni soggettive relative all’esistenza di accordi o pratiche commerciali concordate. Dette valutazioni dovrebbero, secondo loro, trovarsi solamente nella parte relativa alla valutazione giuridica della comunicazione degli addebiti non trattandosi di fatti materiali.
- (421) La Commissione non può condividere tale critica. Accettare una siffatta posizione equivarrebbe a riconoscere l’esistenza materiale di documenti acquisiti al fascicolo, ma negarne il contenuto.
- (422) Si prenda ad esempio il documento di cui alla pagina 9898 del fascicolo. Detto documento, datato 6.12.1989, e spedito da Federacciai “*ai produttori di tondo C.A.*” recita: “*Nella odierna riunione dei produttori a Brescia, si è alla unanimità deciso in considerazione del favorevole momento di mercato di aumentare da lunedì 11/12/1989 gli extra di dimensione del tondo C.A.; i nuovi extra sono i seguenti:*

(segue una lista di diametri e di prezzi corrispondenti)

⁴⁶⁵ [...].
⁴⁶⁶ [...].
⁴⁶⁷ [...].

per il materiale in rotoli le consuete +5 ITL sui prezzi di cui sopra vi invitiamo a procedere alle consuete pubblicazioni e ad applicare rigorosamente i nuovi extra dalle consegne 1/1/1990 e comunque per i nuovi ordini sin dall'11 dicembre p.v.."

- (423) Dal testo stesso del documento in questione risulta che i partecipanti alla riunione hanno deciso all'unanimità di aumentare gli extra di dimensione in quella data. Non si tratta quindi di una deduzione della Commissione, bensì di un fatto documentato.
- (424) Lo stesso dicasi, per esempio, per quanto riguarda l'accordo sui prezzi base dell'aprile/maggio 1992⁴⁶⁸, che è quello menzionato al considerando (181) e seguenti. L'oggetto di tale documento indica: *"È oggetto dell'accordo in una prima fase individuata per un trimestre la disciplina del prezzo del Tondo c.a. sia in barre che in rotoli per il mercato italiano"*. Nel protocollo di adesione allegato le imprese menzionate al considerando (182) *"dichiarano aderire a far data dall'1.6.1992 allo spirito ed alle condizioni dell'accordo in essere fra i produttori di tondo per tutto il periodo di validità... di tale accordo"*. Ancora una volta l'uso del termine "accordo" non risulta da una valutazione soggettiva della Commissione, bensì dalla lettera del testo in esame.
- (425) Si potrebbero fare numerosi altri riferimenti a decisioni adottate, conferme di prezzi, approvazioni all'unanimità, o altri accordi (si vedano a tale proposito i considerando (693) e seguenti). Anche in detti casi, non si tratta di deduzioni della Commissione, ma di termini mutuati dai documenti pertinenti. Si noti infine che, nei suoi addebiti, la Commissione ha effettuato la qualificazione giuridica di tali comportamenti alla luce delle norme comunitarie di concorrenza nella parte relativa alla valutazione giuridica.
- (426) In conclusione, l'asserito riconoscimento della materialità dei fatti operato dalle parti si limita a un riconoscimento dell'esistenza dei documenti acquisiti dalla Commissione e a una contestazione del loro contenuto. Non si può quindi parlare di un vero riconoscimento dei fatti menzionati nella comunicazione degli addebiti.
- (427) Quanto alle osservazioni delle parti sui fatti, la Commissione rileva che anzitutto le precisazioni comunicate dalle parti nelle loro risposte agli addebiti consistono essenzialmente nella spiegazione del perché i comportamenti illustrati nei documenti in possesso della Commissione non devono essere considerati alla stregua di infrazioni. Le precisazioni consistono nel fatto che i prezzi "rilevati" non sono stati applicati, che i termini di pagamento erano in ogni caso fissati autonomamente, che era una prassi costante che le fermate produttive avvenissero nei periodi festivi ed estivi, che la mancata adesione ai comportamenti contestati si spiega con la deviazione dal comportamento effettivamente messo in atto, che detta messa in atto non era né identica né contemporanea, che la Commissione non ha dimostrato la presenza delle imprese alle riunioni, o che il ruolo svolto era unicamente passivo.
- (428) Siffatte considerazioni costituiscono una logica conseguenza dell'approccio seguito dalle parti di non contestare la materialità dei fatti, ma solamente le deduzioni asseritamente inserite in essi dalla Commissione. Tuttavia, quest'ultima ritiene che dette considerazioni o precisazioni delle parti riguardino piuttosto la qualificazione dei comportamenti e l'attuazione o l'effetto degli stessi. Verranno quindi prese in considerazione e discusse nelle relative sezioni della valutazione giuridica.

⁴⁶⁸ [...].

- (429) Per quanto riguarda i fatti, le precisazioni apportate dalle parti non contraddicono quanto riportato dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, ad eccezione degli elementi cui viene data risposta in prosieguo.
- (430) Secondo Feralpi⁴⁶⁹, nessun elemento indica che le discussioni sugli extra avvenissero regolarmente o a cadenze periodiche. La Commissione non ha sostenuto ciò, ma si è limitata ad affermare che il 6 dicembre 1989 i partecipanti alla riunione hanno deciso all'unanimità di aumentare gli extra e che dal testo del documento pertinente non risulta che si trattasse di un fatto nuovo, anche se non era possibile dire quando un simile comportamento aveva avuto inizio. Detto documento costituisce solamente la prima prova identificata del comportamento in questione.
- (431) La Commissione prende atto dell'osservazione di Feralpi secondo cui nel fax relativo alla riunione del 7 febbraio 1994 la data di applicazione dei prezzi (14 febbraio 1994) si riferisce unicamente agli extra e non ai prezzi base, la cui data di applicazione non è specificata.
- (432) Per quanto riguarda l'asserita estraneità di Feralpi all'intesa del 13 maggio 1995 e la sua supposta chiara dissociazione nota agli altri produttori, la Commissione rileva che anche se non risulta esistere un fax di risposta di Feralpi al fax del 22 giugno 1995 (che si riferisce alla necessità di dar seguito alle decisioni prese relative alla fermata di quattro settimane e richiesta della conferma per iscritto del calendario delle fermate), detto fax è stato ricevuto dalla Feralpi, come testimonia il Rapporto di trasmissione in cui il numero di fax di Feralpi figura in quinta posizione⁴⁷⁰. Il fax di Federacciai afferma: "*Faccio seguito ai colloqui ed alle dichiarazioni dei giorni scorsi riportanti le decisioni per la Tua azienda sulle fermate estive - necessità di compattare un periodo di 4 settimane di fermate ai treni ed alle acciaierie a monte per riequilibrare a luglio ed agosto produzione ed offerta- per pregarti di voler confermare informalmente per iscritto attraverso l'allegato modulo che potrai restituire a me o a [...] in FEDERACCIAI quanto da Voi programmato. Ti ringrazio per la disponibilità espressa ad aumentare il periodo di fermata inizialmente previsto ed in attesa di una Tua cortese urgente conferma che servirà a rassicurare reciprocamente tutti gli attori, (formula di cortesia)*⁴⁷¹". Il documento in questione parla quindi chiaramente di decisioni sulle fermate estive, di conferme e di posizioni già espresse.
- (433) Inoltre, il 21 luglio 1995, Feralpi ha comunicato (a Federacciai, presso cui il documento è stato ritrovato durante l'ispezione) il proprio programma di fermate estive "*già anticipato*"⁴⁷². Tale programma, che prevedeva tre settimane di fermate per l'acciaieria e uno dei laminatoi e due settimane per l'altro laminatoio, può essere apparso "strano" al direttore generale facente funzione di Federacciai⁴⁷³ poiché si discostava parzialmente da quanto già deciso in precedenza (si veda il considerando (432)). In ogni caso ciò non contraddice l'indicazione della Commissione secondo cui alcune imprese intendevano adeguarsi completamente al programma di compattamento, mentre altre intendevano adeguarvisi, pur riducendo di qualche giorno il periodo di compattamento delle fermate. Per quanto riguarda la mancata

⁴⁶⁹ Feralpi ha ribadito tale argomentazione anche [...].

⁴⁷⁰ [...].

⁴⁷¹ [...].

⁴⁷² [...].

⁴⁷³ [...].

contemporaneità nella risposta di Feralpi o nella messa in atto del comportamento si veda la valutazione giuridica.

- (434) Per quanto riguarda la presunta estraneità di Feralpi all'iniziativa di limitazione della produzione relativa alla riunione del 2 aprile 1996, che Feralpi giustifica con il fatto di aver fermato l'acciaieria e il laminatoio unicamente nei giorni festivi (Pasqua, lunedì dell'Angelo e 1° maggio), va rilevato che Feralpi è stata invitata dal dott. [...] a detta riunione⁴⁷⁴. Va rilevato inoltre che, allegato all'invito, si trova un promemoria relativo a una riunione svoltasi il 22 marzo 1996, in cui si afferma tra l'altro: "*Avvicinandosi il periodo della fermata settimanale di Pasqua, a cui hanno aderito praticamente tutti i produttori, e le festività comprese tra il 25 aprile e il 1° maggio in cui si potranno fare ulteriori riduzioni si ritiene opportuno convocare un incontro per il giorno 2 aprile 1996 per stabilire delle quotazioni minime valide per il mese di aprile*".⁴⁷⁵ La Commissione è a conoscenza di quanto è stato deciso nella riunione del 2 aprile 1996, dato che dispone del promemoria relativo ad essa⁴⁷⁶. Oltre alle considerazioni relative al prezzo base ragionevole per il mese di aprile, per quel che riguarda le fermate produttive, il promemoria afferma: "*Si comunica inoltre che la maggioranza dei produttori ha programmato una settimana di fermata a Pasqua ed almeno un altro ponte nel periodo dal 25 aprile al 5 maggio*". Il comportamento di Feralpi non è in contrasto con quanto appena riportato.
- (435) Valsabbia ha affermato che durante il secondo semestre 1995 e il primo semestre 1996 non ha trasmesso al dott. [...] dati sensibili, elemento da cui deduce la sua estraneità a qualsiasi scambio di informazioni fra i produttori durante tale periodo. La Commissione nota come il consuntivo, datato 30 agosto 1995, con i dati individuali per imprese su produzione e consegne per i primi sei mesi dell'anno 1995 elaborato da Federacciai sulla base delle dichiarazioni delle imprese (tra cui figura Valsabbia)⁴⁷⁷ debba essere stato compilato sulla base di dati trasmessi al più presto in luglio (per avere i dati totali di giugno), quindi nel secondo semestre 1995. La Commissione nota inoltre come Valsabbia abbia partecipato alla riunione del 4 febbraio 1996 in vista della quale "*Si raccomanda di portare il consuntivo della produzione di tondo c.a. per il 1995 e la previsione per il 1996 in modo che, se tutti d'accordo, si possano fare alcune considerazioni su dati concreti*"⁴⁷⁸. In vista della riunione del 18 gennaio 1996, si raccomandava di portare i dati sull'acquisizione settimanale al 17 gennaio 1996, per poter fare alcune considerazioni concrete sull'andamento del mercato. In vista della riunione del 5 febbraio 1996, si raccomandava di portare i dati di gennaio per un raffronto '95/'96. Valsabbia era invitata alle due riunioni citate.
- (436) Valsabbia ha contestato l'affermazione della Commissione secondo cui il 1996 è cominciato con riunioni almeno quindicinali dei titolari delle principali imprese. Non risulta a Valsabbia che la comunicazione degli addebiti fornisca prove che riunioni a cadenze quindicinali siano state organizzate tra i titolari. La Commissione rileva che sia nella comunicazione degli addebiti che nella presente decisione si è precisato, in base ai nominativi delle persone invitate, che i titolari si sono riuniti il 4 gennaio

⁴⁷⁴ [...]. Nella lettera d'invito si può anche leggere: "*Le aziende che si sono impegnate ad esportare in alternativa alle riduzioni produttive sono pregate di portare i relativi dati export*".

⁴⁷⁵ [...].

⁴⁷⁶ [...].

⁴⁷⁷ [...].

⁴⁷⁸ [...]. Sottolineatura nel documento originale.

1996 e che sono stati invitati a una riunione svoltasi il 18 gennaio 1996 (cioè 14 giorni dopo), il 5 febbraio 1996 (18 giorni dopo la precedente), il 13 febbraio 1996 (8 giorni dopo la precedente) e il 23 febbraio 1996 (10 giorni dopo la precedente).

- (437) Valsabbia ha sostenuto che la comunicazione degli addebiti non fornisca alcuna prova che il programma di contenimento della produzione proposto nel febbraio 1996 abbia avuto luogo. Per esempio, non vi sarebbe traccia dell'intervento ivi previsto della società di revisione. La Commissione ricorda a tale proposito che la documentazione in suo possesso dimostra che 11 imprese hanno aderito all'unanimità a tale programma: "*Con riferimento al promemoria del 16 c.m. si informa che tutti i produttori in indirizzo (tra cui Valsabbia) hanno aderito al programma di contenimento delle produzioni (con l'aggiunta dell'impegno ad esportare da parte di n° 2/3 imprese).*"⁴⁷⁹
- (438) Valsabbia ha considerato che non è chiaro che l'accordo del 27 settembre 1996 riguardasse la produzione e pensa che potesse trattarsi delle vendite, poiché le imprese avrebbero prodotto molto di più dei quantitativi riportati nella tabella del documento di cui a pagina 1964 del fascicolo. La Commissione non ha preso posizione per l'una o l'altra tesi. Detto accordo recita: "*Le aziende in oggetto, sulla base delle consegne del passato e delle possibilità produttive per i prossimi 2 trimestri concordano tra di loro la seguente ripartizione del mercato italiano del tondo per cemento armato, ponendo come riferimento, percentuale e proporzionale tra di esse i seguenti dati (ivi compresa una ripartizione bilanciata sul singolo mese)*" (segue la tabella con i valori). Detto ciò, quanto affermato da Valsabbia (e anche da Alfa) è plausibile poiché nel prosieguo del documento c'è un riferimento "*alle quantità da immettere sul mercato*".
- (439) Per Valsabbia, sarebbe opportuno rilevare che, contestualmente alla notifica dell'accordo [denominazione accordo] (descritto ai considerando (338) *et seq.* e notificato alla Commissione il 2 aprile 1999, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA), le imprese notificanti facevano notare che tale accordo si inseriva in un contesto più ampio di ristrutturazione del settore, a cui tutte le imprese del settore tentavano di dare il loro contributo. Secondo Valsabbia, è quindi l'insieme dell'accordo sulla ripartizione delle vendite in Italia che deve essere considerato coperto dalla notifica e, quindi, dovrebbe essere escluso dagli addebiti. La Commissione ha già affrontato detto aspetto nella comunicazione degli addebiti. Essa ha fatto notare che in virtù dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA, la Commissione autorizza accordi di specializzazione, accordi di acquisto o di vendita in comune o accordi che sono strettamente analoghi, per natura ed effetti, se soddisfano determinate condizioni. L'intesa restrittiva descritta nella presente decisione non può beneficiare di un'autorizzazione, perché non rientra tra i tipi di accordo per i quali tale autorizzazione può essere concessa. Si tratta, infatti, di un'intesa riguardante la fissazione o determinazione dei prezzi, la limitazione o controllo della produzione e la ripartizione dei mercati. Comunque, non è stata presentata nessuna domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal citato articolo del trattato CECA. La notifica dell'accordo [denominazione accordo] riguarda inoltre strettamente detto accordo e non si occupa dei comportamenti "paralleli", che all'epoca non erano ancora stati scoperti e che le imprese coinvolte si sono ben guardate dal rivelare.

⁴⁷⁹ [...].

- (440) L'affermazione di Valsabbia, secondo cui il documento della Lucchini menzionato al considerando (356) ("*il ritrovato accordo fa ben sperare in un recupero del prezzo*") non dimostra l'esistenza di un accordo sul prezzo, perché l'aumento del prezzo può benissimo essere l'effetto indotto dell'uscita di [...] del mercato, non è sorretta da alcuna dimostrazione. Si è infatti visto a più riprese che l'obiettivo del controllo delle quote di vendita ha come obiettivo l'aumento del prezzo.
- (441) Valsabbia ha supposto che la circolare di IRO dell'8 giugno 1999 ai suoi agenti, in cui venivano preannunciati gli aumenti dei prezzi degli extra, sia all'origine dell'allineamento delle altre imprese. Tale supposizione contrasta con i ripetuti riferimenti contenuti nelle risposte delle parti, secondo cui le imprese più piccole non erano in grado di imporre la loro volontà ai grandi gruppi o comunque di influenzarli.
- (442) Alfa ha affermato di non aver trasmesso alcun dato nel quadro della raccolta di informazioni sulle consegne decisa nella riunione del 13 giugno 1995, non essendo più affiliata di Federacciai. La Commissione non ha menzionato specificamente tale fatto nei confronti di Alfa, tuttavia è certo che quest'ultima abbia partecipato a quanto "approvato all'unanimità"⁴⁸⁰ in quella data, poiché la Commissione dispone della sua risposta del 26 giugno 1995⁴⁸¹ sul periodo di compattamento delle fermate deciso nella stessa riunione. Si noti che, pur non essendo più Alfa a tale data affiliata a Federacciai, detta risposta è stata rinvenuta durante l'ispezione svolta dalla Commissione presso la stessa Federacciai⁴⁸².
- (443) Al rifiuto di fornire (nella prima parte del 1996) dati relativi alla produzione, le giacenze o consegne, che Alfa ha inteso come la manifestazione del proprio dissenso a qualsiasi logica di riduzione concertata della produzione, va contrapposto il fatto che nella riunione del 13 febbraio 1996 detta società ha aderito al programma, ivi deciso, di fermate concordate dei laminatoi funzionale all'ivi concordato aumento del prezzo base (considerando (245)). Infatti, l'Alfa ha ricevuto la comunicazione del 20 febbraio 1996 della Leali che faceva stato dell'unanimità delle adesioni al suddetto programma (considerando (249)).
- (444) Alfa ha sostenuto che la comunicazione del dott. [...] del 18 febbraio 1998 non facesse riferimento ad alcun accordo preesistente sul livello di prezzo menzionato in quel documento e che anzi suggerisca una totale assenza di accordo tra i produttori sulla politica commerciale da seguire. Per la Commissione detta lettera, rivolta dalla Leali ai titolari delle sette imprese menzionate al considerando (304) costituisce un episodio supplementare della struttura di contatti e discussioni che i suddetti titolari hanno avuto sui prezzi. L'oggetto della lettera è infatti la situazione dei prezzi. Secondo il dott. [...], "*Sarebbe opportuno per tenere la situazione sotto controllo mantenere rigidamente il prezzo di [ITL] 230 base, rifiutando quindi quotazioni inferiori per inseguire la poca richiesta esistente*". La lettera si conclude con una richiesta di riscontro e l'invito da parte del dott. [...] ai titolari delle altre imprese di un "*Vs cenno sul comportamento da seguire*"⁴⁸³.
- (445) Per quanto riguarda, infine, il ruolo del dott. [...], la Commissione prende atto del fatto che per la Leali, egli ha sempre operato come mero esecutore delle direttive impartitegli di volta in volta dalla Federacciai. La Commissione prende altresì atto

480 [...].

481 [...].

482 Come pure la risposta della (ex) Ferriera Valsabbia SpA del 23 giugno 1995.

483 [...].

del fatto che per la Federacciai, essa sia stata di mero supporto ed ausilio nei confronti del dott. [...] per l'attività da quest'ultimo espletata e finalizzata a permettere gli incontri tra i produttori.

5. VALUTAZIONE GIURIDICA

5.1. Questioni di natura procedurale: conseguenze giuridiche della scadenza del trattato CECA

5.1.1. Osservazioni preliminari

- (446) In vista della scadenza del Trattato CECA prevista per il 23 luglio 2002, la Commissione aveva analizzato le conseguenze della transizione tra detto trattato e il trattato CE. In particolare, per quel che riguarda il settore della concorrenza, essa adottava una comunicazione "relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA"⁴⁸⁴ (in appresso "la comunicazione del 2002"), che enunciava alcuni dei principi guida applicabili a tale transizione. Ai sensi di tale comunicazione (punto 31), "*Se la Commissione, nell'applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del trattato CECA, si applicherà il diritto CE*".
- (447) Alla luce della suddetta comunicazione, nel quadro del presente procedimento, al fine di assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, la Commissione aveva proceduto all'invio di una comunicazione supplementare degli addebiti in data 13 agosto 2002, per ribadire la sua intenzione di seguire l'approccio sopraindicato nel caso di specie.
- (448) Giova sottolineare che tale approccio non è stato messo in causa dalle sentenze del 2007, le quali hanno annullato la decisione del 17 dicembre 2002 esclusivamente a ragione dell'erronea definizione del suo *fondamento giuridico*, vale a dire gli articoli 65, paragrafi 4 e 5, CECA, ma non quanto all'applicabilità del trattato CECA quale diritto sostanziale applicabile ai comportamenti oggetto del presente procedimento.
- (449) In effetti, le sentenze del 2007 spiegavano che "*la disposizione su cui si fonda giuridicamente un atto deve essere in vigore al momento in cui esso viene emanato*" e che, poiché "*conformemente all'art. 97 CECA, l'art. 65, nn. 4 e 5, CECA era decaduto il 23 luglio 2002, la Commissione non poteva più trarre da tali disposizioni, ormai scadute alla data dell'adozione della decisione impugnata, la competenza a constatare una violazione dell'art. 65, n. 1, CECA e ad imporre ammende alle imprese che vi avrebbero preso parte*"⁴⁸⁵.
- (450) Con tali sentenze il Tribunale ha fornito allo stesso tempo alcune indicazioni sulla base giuridica appropriata per l'adozione della presente decisione. In particolare il Tribunale ha ricordato: "*La disposizione su cui si fonda giuridicamente un atto e che legittima l'istituzione comunitaria ad emanarlo deve essere in vigore al momento dell'adozione dell'atto stesso. Al contrario, i principi che disciplinano la successione delle norme nel tempo possono condurre all'applicazione di disposizioni sostanziali*

⁴⁸⁴ GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5.

⁴⁸⁵ V. sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2007, SP e a. / Commissione, cit., punto 120.

che non sono più in vigore al momento dell'adozione di un atto da parte di un'istituzione comunitaria"⁴⁸⁶.

- (451) In sostanza, dunque, il Tribunale con le sentenze del 2007 non ha annullato la decisione perché dopo la scadenza del trattato CECA la violazione dell'articolo 65, paragrafo 1 non poteva più essere perseguita, ma soltanto perché la base giuridica cui ha fatto ricorso la Commissione era decaduta.
- (452) Con lettera del 30 giugno 2008 le parti destinatarie della presente decisione sono state informate dell'intenzione della Commissione di riadottare la decisione annullata, previa correzione della base giuridica.
- (453) Come spiegato in tale lettera, le sentenze del 2007 hanno sottolineato che la definizione della base giuridica appropriata che legittima un'istituzione ad agire è questione preliminare rispetto a quella di determinare le norme sostanziali e procedurali applicabili. In particolare, il Tribunale ha rilevato che: *"Dopo aver stabilito che un'istituzione è competente ad adottare un atto in base ad una specifica disposizione del Trattato o del diritto derivato, occorre individuare le norme sostanziali e procedurali applicabili, in conformità dei principi che disciplinano la successione delle norme nel tempo"*⁴⁸⁷.
- (454) Allo stesso modo, tale approccio non è stato messo in causa dalle sentenze del Tribunale del 2014, né quelle della Corte del 2017. Sebbene tali ultime sentenze abbiano annullato la decisione del 30 settembre 2009 come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009, limitatamente alle imprese destinatarie, tale annullamento ha avuto luogo esclusivamente a ragione di un vizio sostanziale del procedimento, ma non quanto all'applicabilità del trattato CECA quale diritto sostanziale che vieta i comportamenti oggetto del presente procedimento.
- (455) Conformemente a questo quadro concettuale, la Commissione considera che l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 rappresentano le basi giuridiche appropriate che l'autorizzano ad adottare la presente decisione. Sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, la Commissione constata un'infrazione dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA e obbliga le destinatarie della presente decisione a porvi fine, mentre sulla base dell'articolo 23, paragrafo 2, infligge loro ammende.
- (456) Le considerazioni che seguono spiegano come le suddette basi giuridiche autorizzino la Commissione a constatare e sanzionare un'infrazione dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA, norma di diritto sostanziale ora decaduta, ma che era ancora d'applicazione all'epoca dell'infrazione.

5.1.2. Basi giuridiche applicabili: distinzione tra base giuridica sostanziale e procedurale

- (457) Nell'esaminare il diritto applicabile alle infrazioni commesse prima della scadenza del trattato CECA, occorre fare una distinzione tra la base giuridica che legittima la Commissione ad emanare un atto, le norme procedurali e le norme sostanziali.
- (458) Il fatto che il trattato CECA sia giunto a scadenza il 23 luglio 2002 non ha fatto venir meno la competenza della Commissione ad agire contro le infrazioni alle norme sulla concorrenza nei settori rientranti nel campo di applicazione di quel trattato. La Commissione continua a essere competente a constatare una violazione dell'articolo

⁴⁸⁶ *Ibidem*, punto 118.

⁴⁸⁷ *Ibidem*, punti 117-119.

65, paragrafo 1, CECA e a sanzionarlo con un'ammenda sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (i quali hanno sostituito gli articoli 3 e 15 del regolamento n. 17), nonostante tali norme si riferiscano a violazioni dell'articolo 81, paragrafo 1, CE divenuto l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

- (459) Come confermato a più riprese dal Tribunale e dalla Corte, i trattati CECA e CE e quindi TUE e TFUE (di seguito anche "i trattati CE/UE"), appartengono in effetti al medesimo ordinamento giuridico, che è basato sul trattato sull'Unione europea ("trattato UE") e sui trattati che istituiscono le varie Comunità⁴⁸⁸. Tale ordinamento è caratterizzato da obiettivi comuni (enunciati all'articolo 3 del trattato UE), si applica alle stesse parti (gli Stati membri e i cittadini dell'Unione), ha norme e procedure comuni (ad esempio quelle di cui agli articoli 7, 48 e 49 del trattato UE) ed è dotato di istituzioni comuni. Va ricordato che quando sono state istituite la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono state create una Corte di giustizia unica e un'Assemblea parlamentare unica, e che l'8 aprile 1965 gli Stati membri hanno concluso un trattato che ha istituito un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (in appresso: "il trattato di fusione"). Ai sensi dell'articolo 3 del trattato UE, *"l'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario"*. Il quadro istituzionale unico è servito da una funzione pubblica unica ed è finanziato da un bilancio amministrativo unico (cfr. articolo 20 del trattato di fusione). Le disposizioni dei vari trattati sono interpretate dai giudici comunitari in modo coerente e sistematico⁴⁸⁹.
- (460) Quanto alla relazione di *lex specialis/lex generalis* del trattato CECA rispetto al trattato CE, giova ricordare che i rapporti tra i due trattati sono disciplinati dall'articolo 47 del trattato UE e dall'articolo 305 del trattato CE, il cui rispetto è garantito dalla Corte di giustizia. L'articolo 305, paragrafo 1, CE statuisce: *"Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio."* Detta disposizione è stata interpretata nel senso che istituisce un rapporto tra i trattati CE/UE e CECA del tipo *lex generalis* e *lex specialis*⁴⁹⁰, il che è concepibile solo all'interno in un ordinamento giuridico unico.

⁴⁸⁸ V. parere 1/91 della Corte del 14 dicembre 1991, ECLI:EU:C:1991:490, punto 21; sentenza della Corte del 18 luglio 2007, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato / Lucchini SpA, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:43, punto 41; sentenza del Tribunale del 27 giugno 1991, Stahlwerke Peine-Salzgitter / Commissione, T-120/89, EU:T:1991:32, punto 78; sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, González y Díez / Commissione, T-25/04, ECLI:EU:T:2007:257, punti 53, 55. V. altresì sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2007, SP e a. / Commissione, cit., punto 70.

⁴⁸⁹ V. sentenze della Corte del 22 febbraio 1990, CECA / Fallimento Acciaierie e Ferriere Busseni, C-221/88, ECLI:EU:C:1990:84, punto 21, e dell'11 marzo 1999, Thyssen Stahl / Commissione, cit., punti 258 *et seq.*, 277, 283 *et seq.*.

⁴⁹⁰ V. sentenza del Tribunale del 5 giugno 2001, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi / Commissione, T-6/99, ECLI:EU:T:2001:145, punto 102, nonché le sentenze ivi riferite; sentenza del Tribunale del 1° luglio 2004, Salzgitter v Commissione, cit., punto 62; e sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2007, SP e a. / Commissione, cit., punti 71, 105 *et seq.*, 111 *et seq.*.

- (461) Il Tribunale ha peraltro ribadito l'esistenza di detta relazione di *lex specialis a lex generalis* nelle sentenze del 25 ottobre 2007 (cfr. punto 111).
- (462) La successione di un insieme di norme a un altro insieme di norme all'interno di un ordinamento giuridico unico è disciplinata dalle norme di quell'ordinamento giuridico. Poiché il trattato CECA è giunto a scadenza, dal rapporto tra i trattati CECA e CE/UE discende che i settori precedentemente rientranti nel campo di applicazione del trattato CECA e della legislazione derivata adottata in base a tale trattato sono adesso disciplinati dalle norme del trattato CE/UE, che è legge di portata generale per tutti i settori economici⁴⁹¹.
- (463) È al fine di assicurare una transizione senza interruzioni dal trattato CECA verso il trattato CE/UE che la Commissione ha adottato la comunicazione del 2002 menzionata al considerando (446). Detta comunicazione spiega che se la Commissione, nell'applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore precedentemente rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. Per quanto riguarda le norme procedurali applicabili dopo la scadenza del trattato CECA, si applicheranno il trattato CE/UE e le norme procedurali previste dalla legislazione secondaria derivante da tale trattato.
- (464) Nella sentenza pronunciata nella causa T-25/04⁴⁹² il Tribunale ha fornito indicazioni precise sulla definizione della base giuridica applicabile, chiarendo che, nella misura in cui riguardano le norme procedurali, i principi che disciplinano l'applicazione della legge nel tempo sono applicabili anche alla base giuridica. Di conseguenza, le norme vigenti al momento dell'adozione di un atto sono quelle che autorizzano la Commissione ad adottarlo.
- (465) Nel caso di specie la Commissione è competente ad adottare la decisione poiché, quando il trattato CECA è giunto a scadenza, la *lex generalis* all'interno dell'ordinamento giuridico unico (articolo 81 CE, oggi articolo 101 TFUE) ha sostituito la *lex specialis* (articolo 65 CECA). La Commissione è l'organo legittimato ad applicare le norme di entrambi i trattati, e il merito delle due norme (divieto di accordi anticoncorrenziali e pratiche concordate) è lo stesso, purché vi sia un effetto sul commercio tra Stati membri ai sensi dell'articolo 101 TFUE, il che accade nel caso di specie, come spiegato nella comunicazione supplementare degli addebiti del 13 agosto 2002. La giurisprudenza ha parimenti riconosciuto che il divieto di intese è previsto da due disposizioni analoghe, ossia gli artt. 101 TFUE e 65 CECA, che, pur derivanti da trattati distinti, ricorrono a nozioni giuridiche identiche⁴⁹³.
- (466) Poiché il trattato CECA è scaduto, le norme pertinenti applicabili sono pertanto quelle del diritto CE/UE, che è il diritto attualmente in vigore⁴⁹⁴. Come già sopra anticipato al considerando (454), nel presente caso la base giuridica pertinente è

⁴⁹¹ V. sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, González y Díez / Commissione, cit., punti 53 e 54.

⁴⁹² V. sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, González y Díez / Commissione, cit., punti 57-60.

⁴⁹³ V., in tal senso, sentenze del Tribunale dell'11 marzo 1999, Thyssen Stahl / Commissione, cit., punti 269, 270 e 277; dell'11 marzo 1999, Unimétal / Commissione, cit., punti 248 e 252; del 13 dicembre 2001, Krupp Thyssen Stainless e Acciai Speciali Terni / Commissione, cause riunite T-45/98 e T-47/98, ECLI:EU:T:2001:288, punto 181; e del 6 maggio 2009, Outokumpu e Luvata / Commissione, T-122/04, ECLI:EU:T:2009:141, punto 55.

⁴⁹⁴ V. paragrafi 26 e 31 della comunicazione del 2002.

rappresentata dagli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, che sono succeduti agli articoli 3 e 15 del regolamento n. 17⁴⁹⁵. Più precisamente, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 stabilisce, in linea con l'articolo 101 TFUE, che la Commissione può constatare infrazioni alle norme sulla concorrenza. L'articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1/2003 legittima la Commissione ad infliggere ammende per infrazioni di questo tipo.

- (467) Il Tribunale ha ribadito la correttezza di tale conclusione nella sentenza *ArcelorMittal*⁴⁹⁶ e nella sentenza *ThyssenKrupp Stainless*⁴⁹⁷ spiegando quanto segue.
- (468) Il Tribunale ha innanzitutto ricordato che per giurisprudenza consolidata i trattati CECA e CE/UE appartengono al medesimo ordinamento giuridico⁴⁹⁸ e che in tale ambito il trattato CECA costituiva un regime specifico che derogava alle regole a vocazione generale dei trattati CE/UE.
- (469) A proposito di questa relazione di *lex specialis/lex generalis* del trattato CECA rispetto al trattato CE/UE, il Tribunale si è riferito all'articolo 305, paragrafo 1 CE, il quale prevede: "*Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio*"⁴⁹⁹.

⁴⁹⁵ Sebbene il regolamento (CE) n. 1/2003 faccia riferimento solo all'articolo 81 CE (oggi articolo 101 TFUE), a seguito della successione di una norma a un'altra l'articolo 7, paragrafo 1 e l'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 legittimano inoltre la Commissione ad applicare l'articolo 65, paragrafo 1 CECA, in particolare per constatare un'infrazione a quell'articolo, porre fine all'infrazione e infliggere un'ammenda.

⁴⁹⁶ Sentenza del Tribunale del 31 marzo 2009, *ArcelorMittal Luxembourg e a. / Commissione*, T-405/06, ECLI:EU:T:2009:90.

⁴⁹⁷ Sentenza del Tribunale del 1° luglio 2009, *ThyssenKrupp Stainless / Commissione*, T-24/07, ECLI:EU:T:2009:236.

⁴⁹⁸ Sentenza del Tribunale del 1° luglio 2009, *ThyssenKrupp Stainless / Commissione*, cit., punto 75 e sentenza del Tribunale del 31 marzo 2009, *ArcelorMittal Luxembourg e a. / Commissione*, cit., punto 57. Tale ordinamento giuridico unico è basato sul trattato sull'Unione europea e sui trattati che istituiscono le varie Comunità (v. parere 1/91 della Corte del 14 dicembre 1991, cit., punto 21; sentenze della Corte del 18 luglio 2007, *Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato / Lucchini SpA*, cit., punto 41; del Tribunale del 27 giugno 1991, *Stahlwerke Peine-Salzgitter / Commissione*, cit., punto 78; del Tribunale del 12 settembre 2007, *González y Díez / Commissione*, cit., punti 53, 55. V. altresì sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2007, *SP e a. / Commissione*, cit., punto 70). Tale ordinamento è inoltre caratterizzato da obiettivi comuni (enunciati all'articolo 3 del trattato UE), si applica alle stesse parti (gli Stati membri e i cittadini dell'Unione), ha norme e procedure comuni (ad esempio quelle di cui agli articoli 7, 48 e 49 del trattato UE) ed è dotato di istituzioni comuni. Va ricordato che quando sono state istituite la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono state create una Corte di giustizia unica e un'Assemblea parlamentare unica, e che l'8 aprile 1965 gli Stati membri hanno concluso un trattato che ha istituito un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (in appresso: "trattato di fusione"). Ai sensi dell'articolo 3 del trattato UE, "*l'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario*". Il quadro istituzionale unico è servito da una funzione pubblica unica ed è finanziato da un bilancio amministrativo unico (cfr. articolo 20 del trattato di fusione). Le disposizioni dei vari trattati sono interpretate dai giudici comunitari in modo coerente e sistematico (v. sentenze del 22 febbraio 1990, *CECA / Busseni*, cit., punto 21, e del Tribunale dell'11 marzo 1999, *Thyssen Stahl / Commissione*, cit., punti 258 *et seq.*, 277, 283 *et seq.*).

⁴⁹⁹ Sentenze del Tribunale del 1° luglio 2009, *ThyssenKrupp Stainless / Commissione*, cit., punto 76, e del 31 marzo 2009, *ArcelorMittal Luxembourg e a. / Commissione*, cit., punto 57.

- (470) Su tale base, il Tribunale ha poi ribadito che, poiché il trattato CECA è giunto a scadenza il 23 luglio 2002, a partire dal 24 luglio 2002 il campo di applicazione del regime generale del trattato CE/UE si è esteso ai settori inizialmente retti dal trattato CECA⁵⁰⁰.
- (471) Il Tribunale ha poi rammentato la sentenza *Gonzalez y Díez*, nella quale aveva già rilevato: “*Se è vero che la successione del quadro giuridico del Trattato CE a quello del Trattato CECA ha comportato [...] una modifica dei fondamenti normativi, delle procedure e delle norme di merito applicabili, essa si inserisce tuttavia nel contesto dell’unità e della continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi*”⁵⁰¹.
- (472) A tal proposito, il Tribunale ha rilevato che l’instaurazione e il mantenimento di un regime di libera concorrenza (fondamento delle regole in materia di cartelli tra imprese) costituiscono uno degli obiettivi essenziali sia del trattato CE/UE che del trattato CECA. Il Tribunale ha sottolineato inoltre che le nozioni di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, CECA corrispondono alle nozioni di accordi e di pratiche concordate dell’articolo 81, paragrafo 1, CE (ora articolo 101, paragrafo 1, TFUE) e che tali norme sono state interpretate nello stesso modo dal giudice comunitario⁵⁰². Richiamandosi a quanto già statuito in *Gonzalez y Díez*⁵⁰³, il Tribunale ne conclude che il perseguimento dell’obiettivo di una concorrenza non falsata nei settori che inizialmente facevano parte del mercato comune del carbone e dell’acciaio non è interrotta dalla scadenza del trattato CECA, dal momento che tale obiettivo è perseguito nell’ambito dei trattati CE/UE dalla stessa istituzione (la Commissione), che è l’autorità amministrativa responsabile dell’attuazione e dello sviluppo della politica della concorrenza nell’interesse generale della Comunità⁵⁰⁴.
- (473) Il Tribunale ha peraltro richiamato un principio comune ai sistemi giuridici degli Stati membri, secondo il quale, in caso di cambiamento di legislazione, occorre assicurare la continuità delle strutture giuridiche (salvo volontà contraria espressa del legislatore)⁵⁰⁵. Il Tribunale ha così stabilito che la continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi esige che l’Unione europea, nell’ambito del proprio quadro procedurale, assicuri nei confronti di situazioni nate in vigenza del trattato CECA il rispetto dei diritti e degli obblighi che si imponevano *eo tempore* sia agli Stati membri che alle persone fisiche e giuridiche in virtù del trattato CECA. Secondo il Tribunale tale misura si impone *a fortiori* nella misura in cui la distorsione di concorrenza che discende dalla violazione delle regole in materia di

⁵⁰⁰ Sentenze del Tribunale del 1° luglio 2009, *ThyssenKrupp Stainless / Commissione*, cit., punto 79, e del 31 marzo 2009, *ArcelorMittal Luxembourg e a. / Commissione*, cit., punto 58.

⁵⁰¹ Sentenze del Tribunale del 12 settembre 2007, *González y Díez / Commissione*, cit., punto 55 e del 1 luglio 2009, *ThyssenKrupp / Commissione*, cit., punto 80.

⁵⁰² V. sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, *Thyssen Stahl / Commissione*, cit., punti 262-272 e 277 e del 1 luglio 2009, *ThyssenKrupp / Commissione*, cit., punti 81-82.

⁵⁰³ V. sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, *González y Díez / Commissione*, cit., punto 55.

⁵⁰⁴ V. sentenze del Tribunale del 1 luglio 2009, *ThyssenKrupp / Commissione*, cit., punto 82 e del 31 marzo 2009, *ArcelorMittal Luxembourg e a. / Commissione*, cit., punti 60-61.

⁵⁰⁵ Sentenza del Tribunale del 31 marzo 2009, *ArcelorMittal Luxembourg e a. / Commissione*, cit., punto 62. Il Tribunale fa qui riferimento alla sentenza della Corte del 25 febbraio 1969, *J.G. Klomp / Inspection des contributions*, C-23/68, ECLI:EU:C:1969:6, punto 13, nel quale la Corte aveva applicato tale principio a una modifica del diritto comunitario primario operata dal trattato di fusione.

intese è suscettibile di estendere i suoi effetti al di là della scadenza del trattato CECA, sotto l'impero del trattato CE/UE⁵⁰⁶.

- (474) Sulla base delle suddette considerazioni, il Tribunale conclude che il regolamento (CE) n. 1/2003 e, più particolarmente, i suoi articoli 7, paragrafo 1 e 23, paragrafo 2, devono essere interpretati nel senso che essi permettono alla Commissione di constatare e sanzionare, dopo il 23 luglio 2002, le intese nei settori che ricadevano nell'ambito di applicazione del trattato CECA *ratione materiae* e *ratione temporis*, e ciò nonostante il fatto che i suddetti articoli non menzionino esplicitamente l'articolo 65 CECA⁵⁰⁷.

5.1.2.1. La base giuridica procedurale: conclusioni preliminari della Commissione

- (475) Per quanto riguarda la procedura, secondo un principio generale di diritto dell'Unione riconosciuto dalla giurisprudenza nelle cause *Salumi e CT Control*⁵⁰⁸ e ribadito nella comunicazione del 2002, le norme procedurali che disciplinano un atto sono quelle applicabili al momento della sua adozione. Di conseguenza, la presente decisione è adottata in conformità alle norme del TFUE e della legislazione secondaria derivante da tale trattato, in particolare il regolamento (CE) n. 1/2003.

5.1.2.2. La base giuridica sostanziale: conclusioni preliminari della Commissione

- (476) Per quanto riguarda le norme sostanziali, secondo un principio generale di diritto dell'Unione riconosciuto dalla giurisprudenza⁵⁰⁹ e ribadito nella comunicazione del 2002, i principi che disciplinano la successione delle norme nel tempo possono condurre all'applicazione di disposizioni sostanziali che non sono più in vigore al momento dell'adozione di un atto da parte di un'istituzione comunitaria. Tale principio generale è limitato dal principio della *lex mitior* (legge più mite), sancito come principio generale di diritto dell'Unione nella sentenza *Berlusconi*⁵¹⁰. In base al principio della *lex mitior*, una persona non può essere punita per un fatto che non è sanzionato ai sensi della legge entrata in vigore successivamente. Inoltre, se la legge sanzionatoria vigente al momento della commissione del fatto e la legge in vigore successivamente differiscono, la persona che ha commesso l'illecito va sanzionata in base alla legge che in concreto le è più favorevole. Ai fini del presente procedimento, la Commissione ritiene che il principio della *lex mitior* sia applicabile ai procedimenti che comportano sanzioni amministrative per infrazioni alle norme sulla concorrenza, come spiegato nella comunicazione supplementare degli addebiti del 12 agosto 2002.

⁵⁰⁶ Sentenze del Tribunale del 31 marzo 2009, T-405/06 *ArcelorMittal e a. / Commissione*, cit., punto 63 e del 1° luglio 2009, *ThyssenKrupp / Commissione*, punto 83. Il Tribunale richiama per analogia le sentenze della Corte del 18 luglio 2007, C-119/05 *Lucchini*, cit., punto 41, e del Tribunale del 12 settembre 2007, *González y Díez / Commissione*, cit., punto 56.

⁵⁰⁷ V. sentenze del Tribunale del 6 luglio 1993, *ArcelorMittal e a. / Commissione*, T-405/06, cit. punto 64 e del Tribunale del 1 luglio 2009, *ThyssenKrupp e a. / Commissione*, cit., punto 84.

⁵⁰⁸ V. sentenze della Corte del 12 novembre 1981, *Meridionale Industria Salumi e a. / Commissione*, cause riunite da 212/80 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punto 9, del 6 luglio 1993, *CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux / Commissione*, cause riunite C-121/91 e C-122/91, ECLI:EU:C:1993:285, punto 22 nonché nella causa T-405/06 *ArcelorMittal / Commissione*, cit., punto 65.

⁵⁰⁹ V. sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2007, *SP e a. / Commissione*, cit., punto 118; del 12 settembre 2007, *González y Díez / Commissione*, cit., punto 59 e del 31 marzo 2009, *ArcelorMittal e a. / Commissione*, cit., punto 68.

⁵¹⁰ V. sentenza della Corte del 3 maggio 2005, *Berlusconi e a. / Commissione*, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, ECLI:EU:C:2005:270, punto 69.

- (477) Nel caso di specie l'applicazione dell'articolo 65 CECA va comparata con l'applicazione dell'articolo 101 TFUE (corrispondente in precedenza all'art. 81 CE). Per quanto riguarda tali disposizioni, le norme CE/UE e CECA differiscono per tre aspetti⁵¹¹ che potrebbero, in teoria, far sembrare l'applicazione dell'articolo 101 TFUE più favorevole di quella dell'articolo 65 CECA:
- l'articolo 65, paragrafo 1, CECA, contrariamente all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (corrispondente in precedenza all'art. 81, paragrafo 1 CE), non richiede che un accordo o una pratica concordata pregiudichino il commercio tra Stati membri per costituire un'infrazione. Nel caso presente, tuttavia, l'infrazione ha avuto effettivamente tale conseguenza (cfr. considerando (479) *et seq.*) e quindi le imprese destinatarie non beneficiano della possibile esclusione derivante dalla più ristretta previsione sanzionatoria prevista dalle norme CE/UE,
 - l'articolo 65, paragrafo 2, CECA (per quanto riguarda le condizioni delle esenzioni) ha un campo di applicazione più limitato rispetto a quello dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, (corrispondente in precedenza all'art. 81, paragrafo 3, CE) nel senso che un accordo o una pratica concordata potrebbero in teoria essere più facilmente autorizzate in base a quest'ultima disposizione. Nella fattispecie, tuttavia, nessuna delle esenzioni previste da queste disposizioni trova applicazione (*cfr. infra* sezione 8),
 - l'articolo 65, paragrafo 5, CECA prevede che le ammende inflitte non possono essere superiori al doppio del volume d'affari ottenuto con i prodotti oggetto della pratica concordata. Tuttavia, se, come nel caso di specie, le pratiche restrittive includono una limitazione della produzione, l'ammenda può essere portata al 10% del volume d'affari annuo realizzato con i prodotti CECA dalle imprese in questione. Il diritto applicabile in base ai trattati CE/UE (articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003) prevede invece che le ammende possano arrivare al massimo al 10% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.
- (478) Sebbene l'applicazione del trattato CECA possa in teoria essere più favorevole ai destinatari della presente decisione dal momento che il 10% del volume d'affari totale previsto dai trattati CE/UE non potrà mai essere inferiore al 10% del volume d'affari generato dai prodotti CECA, nel caso di specie la questione non si pone dal momento che, nella comunicazione supplementare degli addebiti del 12 agosto 2002, la Commissione ha assunto l'impegno di non comminare a nessuna impresa ammende superiori al 10% del volume d'affari annuo realizzato con i prodotti CECA nel territorio dell'Unione europea nell'ultimo esercizio completo precedente alla data di adozione della decisione finale.
- (479) Per quanto riguarda il pregiudizio al commercio tra Stati membri, poi, si ricordi che la Commissione ha stabilito nella comunicazione supplementare degli addebiti del 12 agosto 2002 che l'infrazione ha avuto effettivamente tale conseguenza, per cui sarebbero soddisfatti i requisiti di entrambe le disposizioni di cui agli articoli 101

⁵¹¹ A parte questo, le disposizioni sostanziali che definiscono un'infrazione alle norme sulla concorrenza nel trattato CECA sono essenzialmente identiche a quelle che si applicano ai sensi del trattato CE. In particolare, come ha espressamente dichiarato il Tribunale di primo grado, non vi è nessun motivo per interpretare i termini "accordo" e "pratica concordata" di cui all'articolo 65, paragrafo 1 CECA in modo diverso dai termini "accordo" e "pratica concordata" di cui all'articolo 81, paragrafo 1, CE. Cfr. Sentenza dell'11 marzo 1999, *Thyssen Stahl/Commissione*, cit., punti 258 e seguenti.

TFUE e 65 CECA. In effetti, la possibilità del pregiudizio al commercio fra Stati membri da parte dell'intesa in questione risulta, in particolare, dal fatto che essa riguarda tutto il territorio della Repubblica italiana e che in tale territorio è stato prodotto, nel periodo in cui è durata l'intesa (anni 1989-2000) dal 29% al 43% del tonno per cemento armato prodotto in tutto il territorio della allora Comunità europea (cfr. considerando (71)).

- (480) Si deve a tal proposito rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, un'intesa tra imprese per essere atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire, in base ad elementi obiettivi di diritto o di fatto, di ritenere con un grado sufficiente di probabilità che essa possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio fra Stati membri in un modo che possa nuocere al conseguimento degli scopi di un mercato unico fra Stati⁵¹². In particolare, non si richiede che l'intesa contestata pregiudichi in misura rilevante gli scambi tra Stati membri, ma solo che sia atta a produrre questo effetto.
- (481) È evidente che un'intesa durata più di dieci anni su tutto il territorio dello Stato membro (l'Italia) dove veniva a quel tempo prodotta la maggior quantità di tonno per cemento armato e dove l'incidenza delle esportazioni (dall'Italia) rispetto alle consegne totali (consegne Italia + esportazioni) era stata sempre rilevante (tra il 6% e il 34% durante il periodo 1989-2000), come mostrato al considerando (72) (intesa alla quale ha partecipato - dal dicembre 1989 al luglio 1998 - l'associazione di imprese Federacciai facendo sì che gli effetti della stessa non fossero limitati alle sole imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, ma si estendessero a tutti i produttori italiani di tonno per cemento armato, e che, allorquando la Federacciai non vi partecipava più - dall'agosto 1998 al luglio 2000 - riguardava comunque le principali imprese italiane aventi una parte di mercato complessiva dell'80%⁵¹³), è, in ragione di queste sue stesse caratteristiche, atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri. Tale conclusione è ulteriormente rafforzata da due ulteriori considerazioni. In primo luogo, dal fatto che almeno due importanti imprese partecipanti all'intesa (Riva e Feralpi) erano attive, al tempo della condotta in esame, anche come produttori in almeno un altro mercato geografico (oltre quello italiano) del tonno per cemento armato: il mercato tedesco, per la Feralpi e, per la Riva, il mercato francese. In secondo luogo, dal fatto che detta intesa è stata altresì caratterizzata dall'aver ad oggetto, come misura equivalente a quella della riduzione temporanea e concertata della produzione, la parimenti concertata esportazione (della quota che altrimenti si sarebbe dovuto interrompere di produrre) al di fuori dell'Unione europea (considerando (245) e seguenti).
- (482) Da quanto sopra evidenziato si evince che nel caso di specie l'applicazione del diritto UE non sarebbe in concreto più favorevole, di quella del diritto CECA, e che, quindi, il principio della *lex mitior* non possa essere comunque addotto per contestare l'applicazione del diritto sostanziale CECA ai comportamenti imputati ai destinatari della presente decisione.

⁵¹² V. sentenza della Corte del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a. / Commissione «Pasta di legno II», cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85 ECLI:EU:C:1993:120, punto 143.

⁵¹³ Somma delle quote di mercato menzionate nei considerando (141)-(162).

5.1.3. Osservazioni delle parti alla comunicazione supplementare degli addebiti del 2002 e alla lettera del 30 giugno 2008 e risposte della Commissione

- (483) Le parti hanno avanzato vari argomenti in risposta alla comunicazione supplementare degli addebiti del 2002 e alla lettera del 30 giugno 2008. La Commissione ha risposto a tali argomenti con la propria decisione e considera che nessuno di tali argomenti vale a inficiare le sue conclusioni in merito alla propria competenza ad adottare la presente decisione nel quadro dei trattati CE/UE.
- (484) Le parti hanno sottolineato che il trattato CECA e quello CE sono due trattati formalmente distinti. Esse hanno quindi contestato il potere della Commissione di continuare una procedura relativa a una violazione di una norma CECA nel quadro del trattato CE in assenza di disposizioni transitorie adottate dagli Stati membri nelle forme tradizionali del diritto internazionale. Le parti hanno ugualmente messo in dubbio il potere della Commissione di adottare una comunicazione in materia, nonché la possibilità di applicare il regolamento n. 17 o il regolamento (CE) n. 1/2003 a violazioni relative all'articolo 65 CECA.
- (485) Alcune imprese hanno altresì contestato l'esistenza di un pregiudizio al commercio intracomunitario, sottolineando che l'intesa concernerebbe un numero limitato di produttori italiani e il suo impatto si limiterebbe al solo territorio italiano.
- (486) In relazione alle obiezioni sopramenzionate, basti osservare che, come spiegato innanzi (considerando (457) *et seq.*), i trattati CE/UE e quello CECA fanno parte di uno stesso ordinamento giuridico, l'ordinamento giuridico dell'Unione, al cui interno quest'ultimo trattato ha costituito, fino al 23 luglio 2002, una *lex specialis*. Ciò significa che, in linea di principio, a partire dal 24 luglio 2002 i settori che precedentemente rientravano nell'ambito di applicazione del trattato CECA, delle sue norme procedurali e della restante legislazione secondaria sono soggetti alle rispettive norme derivanti dai trattati CE/UE, che costituiscono infatti il regime generale applicabile a tutti i settori economici. Giova altresì rilevare che la relazione tra i due trattati non è retta dal diritto internazionale generale, dal momento che gli Stati membri hanno creato un ordinamento giuridico nuovo⁵¹⁴.
- (487) In tale ottica, l'applicazione del regolamento n. 17 e del regolamento (CE) n. 1/2003 al seguito della procedura successiva all'emissione della comunicazione degli addebiti e della comunicazione supplementare degli addebiti risponde al principio secondo cui le regole di procedura applicabili sono quelle in vigore al momento in cui viene adottata la misura in questione.
- (488) Per quanto concerne il pregiudizio agli scambi intracomunitari, le parti ritengono che i trattati CE/UE, che richiedono la verifica di tale condizione supplementare, siano più favorevoli, nella misura in cui, non essendo tali scambi alterati dai comportamenti in esame, le condizioni di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 CE (oggi articolo 101, paragrafo 1, TFUE) non sarebbero soddisfatte.
- (489) Per rispondere a questo argomento la Commissione, oltre a richiamare gli argomenti menzionati in precedenza al considerando (479) *et seq.*, invita ancora una volta a considerare il contenuto delle tabelle riportate ai considerando (71) e (72).
- (490) I dati rappresentati in quelle tabelle mostrano in modo preciso l'impatto di un'intesa nel mercato italiano sugli scambi intracomunitari. Si deve pertanto concludere che

⁵¹⁴ Parere 1/91 della Corte di giustizia del 14 dicembre 1991, cit., punti 21-50.

l'intesa sul mercato italiano del tondo per cemento armato ha senz'altro avuto un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio fra Stati membri tale da nuocere agli scopi di un mercato unico europeo.

- (491) In reazione alla lettera del 30 giugno 2008, le parti hanno fatto valere inoltre che l'annullamento della decisione del 17 dicembre 2002 investe la comunicazione supplementare degli addebiti nella parte in cui la Commissione espone la sua tesi sulla base giuridica appropriata. Pertanto, la Commissione sarebbe tenuta ad adottare un'ulteriore comunicazione degli addebiti, al fine di permettere alle parti di esprimere le loro posizioni in merito.
- (492) La Commissione ritiene che nel caso di specie la base giuridica corretta si evinca direttamente dai principi generali del diritto e dalla giurisprudenza dell'Unione europea, incluse le sentenze del 2007⁵¹⁵. Si noti inoltre che, per giurisprudenza costante, "*l'ambito di applicazione dei diritti della difesa, disciplinato dai regolamenti nn. 17 e 99/63 [oggi regolamenti (CE) n. 1/2003 e n. 773/2004] è circoscritto alle questioni riguardanti la realtà e la rilevanza dei fatti e delle circostanze allegare nonché i documenti sui quali la Commissione ha fondato la propria affermazione dell'esistenza di un'infrazione alle norme sulla concorrenza*"⁵¹⁶. Quindi, dal momento che gli addebiti relativi alle violazioni delle regole sulla concorrenza rimangono gli stessi dopo l'annullamento delle decisioni del 17 dicembre 2002 e del 30 settembre 2009, e dal momento che tali annullamenti non hanno inficiato gli atti di procedura preparatori, quali ad esempio le comunicazioni degli addebiti, lo svolgimento di un'audizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 ha fatto sì che i diritti della difesa delle parti siano stati garantiti e rispettati e che le parti potessero manifestare pienamente il loro punto di vista.
- (493) Alcune delle parti criticano inoltre la forma della lettera del 30 giugno 2008, poiché violerebbe – a loro dire – i diritti della difesa. Come già spiegato al considerando (36), l'annullamento della decisione del 17 dicembre 2002, essendo basato unicamente sull'erronea definizione della base giuridica, non fa venir meno la validità della procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione della stessa. Alla luce di una giurisprudenza consolidata infatti, "*l'annullamento di un atto comunitario non incide necessariamente sugli atti preparatori, poiché, in linea di principio, il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata*"⁵¹⁷.
- (494) Se da un lato la decisione del 17 dicembre 2002 era fondata su un'erronea base giuridica (gli articoli 65, paragrafi 4 e 5, CECA, anziché gli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003), la comunicazione supplementare degli addebiti è stata correttamente fondata sugli articoli 3 e 19 del regolamento n. 17. Ne consegue che tutti gli atti procedurali antecedenti l'adozione della comunicazione supplementare degli addebiti restano validi.
- (495) Come rilevato dalla Corte nella causa LVM⁵¹⁸, infatti "*...poiché il vizio procedurale accertato [è] intervenuto nell'ultima fase dell'adozione della decisione PVC I,*

⁵¹⁵ Cfr. lettura combinata dei punti 76, 79, 81 e 118 della sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2007, SP SpA / Commissione, cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03.

⁵¹⁶ *Ibidem*, punto 91.

⁵¹⁷ V. sentenze della Corte del 15 ottobre 2002, LVM e a. / Commissione, cit., punto 73.

⁵¹⁸ *Ibidem*, punto 75.

*l'annullamento non [ha] viziato la validità delle misure preparatorie di tale decisione, precedenti la fase in cui il detto vizio era stato accertato". La Corte ha così concluso che "... l'annullamento della decisione PVC I ad opera della sentenza della Corte 15 giugno 1994 non ha inciso sulla validità degli atti del procedimento antecedenti, vale a dire, in particolare, sulla validità della comunicazione degli addebiti"*⁵¹⁹.

- (496) Tale conclusione è stata confermata dalla Corte nelle sentenze del 2017 dove si statuisce che, in seguito all'annullamento della decisione del 2002, il suddetto annullamento non aveva effetto né sulla comunicazione degli addebiti né sulla comunicazione supplementare degli addebiti e quindi la Commissione non era obbligata ad adottare una nuova comunicazione degli addebiti⁵²⁰.
- (497) Sempre in reazione alla lettera del 30 giugno 2008, alcune delle parti hanno rinnovato critiche alla descrizione dei fatti ivi esposta. La Commissione sottolinea che la lettera (così come la presente decisione) non altera in alcun modo la descrizione dei fatti o la loro qualificazione giuridica e che le critiche avanzate dalle parti trovano risposta *sub* 5.3.2. La Commissione sottolinea inoltre, che per quanto riguarda la definizione del mercato geografico, la circostanza che in alcune decisioni successive alla data dell'infrazione la Commissione stessa abbia conferito al mercato rilevante una dimensione europea non basta a confutare la conclusione che all'epoca dei fatti la dimensione del mercato era nazionale.
- (498) Infine, Valsabbia e Alfa ritenevano che il potere della Commissione di sanzionare l'infrazione oggetto della presente decisione fosse prescritto in virtù dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003, poiché nessun atto interruttivo della prescrizione era stato adottato in base a detto regolamento.
- (499) La Commissione osserva che la procedura amministrativa è stata correttamente svolta in base alle norme applicabili al momento in cui i relativi atti sono stati adottati. Il fatto che al momento dell'adozione della presente decisione la norma di procedura applicabile per quanto riguarda la prescrizione sia l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 non implica che gli atti interruttivi della prescrizione debbano anch'essi essere stati adottati sulla base di detto regolamento.
- (500) Come spiegato al considerando (36), l'annullamento della decisione del 17 dicembre 2002 non ha fatto venir meno la validità della procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione di detta decisione. Inoltre, per le ragioni illustrate nella sezione 5.1, il rapporto di *lex specialis* a *lex generalis* dei trattati CECA e CE/UE fa sì che al momento della scadenza del trattato CECA le infrazioni nei settori del carbone e dell'acciaio possano essere perseguite sulla base delle norme CE (di diritto primario e di diritto derivato) senza soluzione di continuità.
- (501) Alla luce di quanto esposto, nessuno dei rilievi avanzati dalle parti può essere accolto.

⁵¹⁹ *Ibidem*, punto 80.

⁵²⁰ V. a titolo di esempio la sentenza della Corte del 21 settembre 2017, Feralpi Holding SpA / Commissione, cit., punti 31 e 36.

5.2. Riassunzione del procedimento nei confronti delle imprese destinatarie successivamente alle sentenze del 2017

5.2.1. Posizione della Commissione all'atto della riassunzione del procedimento

- (502) Occorre menzionare che le imprese destinatarie della presente decisione hanno contestato il potere della Commissione di riassumere il procedimento, osservando tra l'altro che se, da una parte, la Commissione non aveva l'obbligo di riprendere il procedimento ma poteva rinunziarvi, dall'altra, il diritto ad una buona amministrazione ed in particolare a non subire procedimenti con termini irragionevolmente lunghi a norma dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") impedirebbe alla Commissione di riassumere ora un procedimento iniziato nel 2002 per rimediare alla violazione di forme sostanziali rilevata dalla Corte nelle proprie sentenze del 2017. Le imprese destinatarie della presente decisione hanno altresì fatto valere la pretesa assenza di portata dissuasiva a distanza di anni di una decisione nel merito sulla partecipazione delle imprese stesse ad un'infrazione unica e continuata all'articolo 65 del trattato CECA e risalente al periodo 1989-2000.
- (503) È alla luce di tale complesso quadro giuridico-fattuale che la Commissione intende chiarire le ragioni di diritto e di opportunità che l'hanno spinta a riprendere il procedimento viziato dall'irregolarità formale rilevata dalle sentenze del 2017 ed adottare la presente decisione.
- (504) In primo luogo, risulta che né le regole in materia di prescrizione né il divieto di *ne bis in idem* di cui all'articolo 50 della Carta impediscano alla Commissione di adottare una nuova decisione per accertare la partecipazione delle imprese in questione all'infrazione oggetto della decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009 e di imporre a loro carico le relative ammende. Inoltre, emerge dalle sentenze del 2017 che la Corte ha annullato la decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione dell'8 dicembre 2009, per la violazione di un requisito di forma sostanziale che ha viziato il procedimento, indipendentemente dall'esistenza o meno di conseguenze pregiudizievoli per i diritti di difesa delle imprese interessate eventualmente derivanti da tale violazione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che nel presente caso essa disponesse della facoltà di riavviare il procedimento nei confronti delle imprese destinatarie della presente decisione in quanto per queste, conformemente alla giurisprudenza *LVM* della Corte, l'annullamento della decisione del 2009 era avvenuto per motivi di forma e senza che fosse ancora intervenuta una pronuncia sul merito dei fatti contestati in tale decisione.
- (505) Quanto alla pretesa mancanza di carattere dissuasivo della decisione a distanza di anni, la Commissione ha manifestato alle imprese destinatarie che essa aveva interesse a riaprire il procedimento iniziato per verificare se, a seguito di un'audizione delle parti interessate concernente il merito e tenuta con le formalità previste dai regolamenti (CE) nn. 1/2003 e 773/2004, sarebbe emersa o meno con sufficiente evidenza la responsabilità delle imprese suddette nell'infrazione ad esse contestata attraverso la comunicazione degli addebiti e la comunicazione degli addebiti supplementari a suo tempo indirizzate a tali imprese. Poiché, per le ragioni che seguono, la Commissione ritiene che, a seguito dell'audizione tenutasi il 23 aprile 2018, l'infrazione sia accertata, la Commissione ha dunque interesse a concludere il presente procedimento.

- (506) Infine, quanto alla durata del procedimento la Commissione rileva che la durata del procedimento amministrativo di fronte ad essa ammonta in totale a circa 6 anni. Pertanto la Commissione non ritiene che la durata totale del procedimento amministrativo sia stata eccessiva soprattutto in quanto essa ha agito fattivamente e senza ritardi nel corso delle varie fasi amministrative.
- (507) Inoltre, la Commissione ritiene che non spetti ad essa decidere se la durata del procedimento alla data dell'adozione della presente decisione sia da considerarsi o meno eccessiva. Un tale giudizio compete piuttosto alla Corte in sede di controllo giurisdizionale degli atti della Commissione e a seguito di un esame di tutti i fatti e le circostanze del procedimento in questione e delle sue fasi nonché delle ragioni addotte per la loro durata.

5.2.2. Osservazioni delle parti alla lettera del 15 dicembre 2017

- (508) Con lettera del 15 dicembre 2017 la Commissione informava i destinatari della presente decisione che, in seguito all'annullamento della decisione del 30 settembre 2009 nelle parti in cui riguarda le imprese destinatarie della presente decisione, intendeva riprendere il procedimento dal punto in cui si era verificato il vizio procedurale riscontrato dalla Corte nelle sentenze del 2017. Invitava quindi le parti destinatarie a manifestare il proprio interesse a partecipare ad un'audizione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, alla quale sarebbero state invitate le autorità della concorrenza degli Stati membri. Nella stessa lettera la Commissione invitava altresì le parti destinatarie a formulare eventuali osservazioni sul contenuto della stessa.
- (509) Tutte le parti destinatarie hanno risposto alla lettera del 15 dicembre 2017 formulando osservazioni scritte.
- (510) Tutte le parti destinatarie hanno preliminarmente osservato che la Commissione non è obbligata da alcuna norma a riprendere il procedimento a seguito dell'annullamento da parte delle corti dell'Unione delle precedenti decisioni.
- (511) Alfa e Valsabbia inoltre hanno considerato che la Commissione avrebbe già violato il loro diritto alla difesa, omettendo di organizzare un'audizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 e degli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) n. 773/2004 prima dell'adozione della decisione del 2009. Le stesse hanno sostenuto che tale violazione non avrebbe potuto in alcun modo essere sanata mediante la riapertura del procedimento e l'organizzazione di un'audizione sul merito della causa alla presenza dei rappresentanti degli Stati membri. A parere di tali parti destinatarie, i rappresentanti degli Stati membri presenti a una nuova audizione avrebbero avuto una visione solamente parziale dei fatti visto che delle nove imprese inizialmente coinvolte nel procedimento solo cinque avrebbero potuto prendervi parte.
- (512) Anche Feralpi ha sostenuto che il vizio rilevato dalla Corte non potesse essere sanato mediante la realizzazione di un'audizione con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri, in quanto la stessa si sarebbe trovata in una situazione in cui, a causa del tempo trascorso dall'inizio delle indagini, non sarebbe stata in grado di esercitare effettivamente le proprie prerogative di difesa.
- (513) Parimenti Ferriere Nord ha ritenuto che il vizio riscontrato dalla Corte non fosse sanabile in quanto si sarebbe trattato della violazione di una forma sostanziale. A parere di Ferriere Nord sarebbe risultato evidente che i diritti della difesa non fossero stati garantiti in quanto l'audizione non avrebbe consentito alle parti di sviluppare le

proprie difese davanti ai rappresentanti degli Stati membri con le stesse garanzie di neutralità e indipendenza di giudizio che si sarebbero avute nel 2002, soprattutto tenuto conto delle sentenze del Tribunale del 2014 che hanno accolto nel merito le argomentazioni della Commissione.

- (514) Alfa, Valsabbia e Riva hanno osservato inoltre che l'attuale crisi del mercato italiano del tondo per cemento armato dovrebbe avere un impatto sulla gravità dell'infrazione e sul metodo di calcolo dell'ammenda.
- (515) Riva ha inoltre sottolineato che le specificità della propria situazione societaria renderebbero un'eventuale nuova ammenda irrogata nei suoi confronti priva di qualsiasi effetto reale e dunque totalmente sproporzionata, e anzi ingiustificata.
- (516) Tutte le parti destinatarie hanno infine ritenuto che la riapertura del procedimento violi il principio del termine ragionevole stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dall'art. 47 della Carta. Le parti destinatarie hanno sostenuto che la durata complessiva del procedimento, comprensiva tanto delle fasi precontenziose, che di quelle contenziose, attualmente già vada ben al di là degli standard di ragionevolezza stabiliti dalla CEDU. La riapertura del procedimento avrebbe dunque implicato di per sé un'ulteriore fase amministrativa, cui potrebbe seguire un'ulteriore fase contenziosa (in primo e in secondo grado) che aggraverebbe la violazione dei principi sopra citati e renderebbe difficoltoso l'esercizio dei diritti della difesa.
- (517) Pertanto secondo tutte le parti destinatarie il procedimento non avrebbe dovuto essere ripreso e anzi si sarebbe dovuto procedere all'archiviazione dello stesso.

5.2.3. Osservazioni delle parti presentate all'audizione del 23 aprile 2018

- (518) All'audizione del 23 aprile 2018 hanno partecipato quattro imprese: Alfa, Feralpi, Ferriere Nord e Valsabbia.
- (519) Tutte le parti destinatarie presenti all'audizione hanno in sostanza ribadito le osservazioni scritte già presentate in precedenza, in particolare in risposta alla comunicazione degli addebiti, alla comunicazione supplementare degli addebiti, nonché alle lettere del 30 giugno 2008 e del 15 dicembre 2017.
- (520) In merito alle argomentazioni presentate successivamente all'annullamento della decisione del 2009, Alfa e Valsabbia hanno osservato che la nuova audizione non avrebbe potuto porre rimedio alla violazione di un requisito procedurale essenziale avvenuta nel 2002, quale quello identificato dalla Corte, poiché la "giusta" audizione – alla quale le autorità della concorrenza degli Stati membri dovevano essere invitate – avrebbe dovuto aver luogo nel 2002, prima di qualsiasi decisione della Commissione o delle corti dell'Unione, e avrebbe dovuto coinvolgere tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti. A loro avviso, una siffatta audizione presenterebbe lo strumento dell'audizione orale come una mera formalità, laddove la Corte ha sottolineato la natura essenziale di questa fase procedurale.
- (521) Feralpi ha aggiunto⁵²¹ che, qualora la Commissione intendesse continuare il procedimento e non archiviarlo, non dovrebbe irrogare alcuna sanzione, tenuto conto della particolari circostanze di questo caso. Tuttavia, nel caso la Commissione decidesse di adottare una decisione con irrogazione di ammende, queste dovrebbero, secondo Feralpi, essere adeguatamente ridotte alla luce della giurisprudenza

⁵²¹ [...].

Heineken Nederland (“la riduzione della sanzione, nella specie, ha per oggetto la compensazione della violazione del principio del termine ragionevole e deve, pertanto, essere fissata ad un livello adeguato rispetto alla sanzione inflitta”)⁵²². Feralpi pertanto ha richiesto che il livello adeguato di riduzione rifletta le particolarità del caso di specie e in particolare la durata totale della procedura (sia amministrativa che giudiziaria), similmente al caso IV/34018 *Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement*, in cui venne applicata una riduzione del 50% dell’ammenda originariamente irrogata, in ragione dell’eccessiva durata del procedimento, che era molto inferiore a quella del presente caso (7 anni e 7 mesi) e relativa a un procedimento meno complesso.

- (522) Infine, Feralpi, Valsabbia e Alfa hanno osservato che non si è trattato di un unico accordo continuato, ma di fatto vi sono stati due accordi, uno organizzato dalla Federacciai e il secondo coordinato da Leali, e che il primo accordo o periodo non dovrebbe essere sanzionato con un’ammenda a causa dello spirare del periodo di prescrizione. Quand’anche la Commissione insistesse nella tesi dell’unico accordo, le tre parti sopra menzionate hanno sostenuto che l’accordo era privo di carattere continuativo ed anzi avrebbe dovuto essere definito come un accordo ripetuto a causa dei seguenti elementi: (i) l’assenza di contatti regolari, necessari per monitorare l’accordo, (ii) la riduzione del numero di produttori di tondo per cemento armato (da circa quaranta a poco più di dieci) durante il periodo in esame, (iii) il cambio di metodologia (la direzione è passata da Federacciai a Leali), e (iv) la diversità di obiettivi (raccomandazioni di prezzo opposto alla limitazione e/o controllo della produzione).

5.2.4. Osservazioni scritte presentate da Riva

- (523) Riva ha declinato l’invito a partecipare all’audizione e ha invece presentato delle osservazioni scritte.
- (524) Nelle sue osservazioni scritte del 24 aprile 2018, Riva ha sostenuto che la violazione dei diritti fondamentali delle parti rilevata dalla Corte non sia sanabile per mezzo dell’audizione orale del 23 aprile 2018. Riva ha inoltre arguito la violazione della durata ragionevole del procedimento e ha invitato la Commissione a tener conto della mutata situazione del mercato italiano del tondo per cemento armato.
- (525) Infine, Riva ha ricordato la sua situazione specifica di società in regime di amministrazione straordinaria evidenziando che la stessa è da tempo uscita dal mercato del tondo per cemento armato. Riva ha sottolineato che la stessa non produce fatturato e che il rimborso della sanzione effettuato in seguito alla sentenza del 21 settembre 2017 potrà esclusivamente essere destinato al soddisfacimento dei creditori della società. Riva ha concluso che, nel suo caso, l’imposizione di una nuova ammenda, qualora riscuotibile, sarebbe ingiustificata, sproporzionata e non sarebbe in grado di produrre alcun effetto dissuasivo.

⁵²² V. sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, *Heineken Nederland NV e.a. / Commissione*, T-240/07, ECLI:EU:T:2011:284, punto 432, confermata dalla sentenza della Corte del 1 febbraio 2013, *Heineken Nederland NV e.a. / Commissione*, C-452/11P, ECLI:EU:C:2012:829.

5.2.5. *Risposte della Commissione alle osservazioni delle parti contenute nelle sezioni 5.2.2., 5.2.3. e 5.2.4.*

- (526) La Commissione ritiene che le osservazioni delle parti destinatarie presentate successivamente alla ripresa della procedura e sintetizzate nelle sezioni 5.2.2., 5.2.3. e 5.2.4. vadano respinte per le ragioni di seguito esposte.
- (527) Quanto alla possibilità di adottare una nuova decisione, la Commissione ritiene di essere pienamente legittimata ad adottare una decisione nel presente caso e rinvia alla sezione 5.1 dove si chiarisce la base giuridica e la competenza della Commissione ad adottare una decisione. In merito all'opportunità ad adottare una decisione nel presente caso, la Commissione ritiene di avere un'ampia discrezione, peraltro riconosciuta dalle parti, al riguardo sia di una possibile archiviazione che di una ripresa e prosecuzione della procedura. Del resto la Corte, nelle sentenze del 2017, non si è espressa su un eventuale obbligo o divieto da parte della Commissione di adottare nuovamente una decisione nel presente caso. Nella sezione 5.2.6 la Commissione esporrà diffusamente le ragioni per le quali ritiene che adottare una nuova decisione nel presente caso sia opportuno. In breve, la Commissione ritiene che, essendo stata commessa un'infrazione all'articolo 65, paragrafo 1, CECA, corrispondente all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, solo attraverso l'adozione della presente decisione potrà assicurarsi che le imprese che hanno commesso tale infrazione non rimangano impunte e che siano effettivamente dissuase dal tenere un simile comportamento in futuro.
- (528) Sulla durata della procedura, la Commissione ritiene che il fatto che nel presente caso la durata complessiva della procedura (incluse le fasi amministrative e giurisdizionali) sia oggettivamente lunga non violi, di per sé, il principio del termine ragionevole. Secondo una costante giurisprudenza⁵²³, il carattere ragionevole del termine deve essere valutato alla luce delle circostanze proprie del caso di specie e, in particolare, del contesto in cui esso si inserisce, delle varie fasi procedurali espletate, della complessità del caso stesso, nonché degli interessi delle diverse parti interessate. La durata del procedimento nel presente caso è strettamente connessa all'estinzione del trattato CECA e alle conseguenze giuridiche derivanti dalla stessa. Si tratta di un evento privo di precedenti che ha richiesto una valutazione giuridica approfondita da parte della Commissione. Inoltre si osserva come la Commissione abbia svolto la sua attività investigativa speditamente, senza interruzioni o sospensioni, se non quelle dovute all'esame giurisdizionale delle corti europee.
- (529) In conclusione, la Commissione ritiene che non vi siano elementi ostativi alla prosecuzione della procedura e all'adozione della presente decisione.
- (530) Sul vizio procedurale e la tenuta di una nuova audizione, la Commissione ribadisce che con l'audizione del 23 aprile 2018, la Commissione ha assicurato il rispetto del diritto delle parti destinatarie a essere sentite sugli addebiti mossi nei confronti di ciascuna di esse. Pertanto la tenuta dell'audizione ha sanato il vizio procedurale riscontrato dalla Corte. Relativamente alle imprese che originariamente erano coinvolte nel procedimento e che attualmente non sono più parte dello stesso, si ribadisce che nei confronti delle stesse la decisione del 2009 costituisce *res judicata*. Vale la pena infine di osservare che le responsabilità elencate in una comunicazione

⁵²³ Sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, *Baustahlgewebe* / Commissione, C-185/95 P, ECLI:EU:C:1998:608, punto 29, del 15 ottobre 2002, *LVM e a./Commissione*, cit., punto 187 e del 2 ottobre 2003, *Thyssen Stah* / Commissione, cit., punto 155.

degli addebiti relativamente ad un'infrazione presunta alle regole di concorrenza sono individuali, così come l'audizione è un diritto che viene riconosciuto individualmente a ciascuna delle parti di una procedura. La norma non prevede l'obbligo della presenza all'audizione di tutte le parti della stessa. Pertanto l'eccezione di illegittimità dell'audizione del 23 aprile 2018 a causa dell'assenza di alcune imprese coinvolte nella condotta sotto esame è da respingere.

- (531) In merito all'asserita impossibilità o difficoltà di Feralpi a difendersi effettivamente, visto il lungo periodo di tempo ormai trascorso dall'infrazione, si osserva che Feralpi ha avuto la possibilità di esercitare ampiamente il proprio diritto di difesa in ogni fase del procedimento. Gli addebiti mossi dalla Commissione sono gli stessi comunicati il 26 marzo e il 12 agosto 2002 sui quali Feralpi si è pronunciata attraverso le osservazioni depositate il 31 maggio 2002 e il 20 settembre 2002, nelle audizioni del 13 giugno 2002 e del 30 settembre 2002, nelle osservazioni del 31 luglio 2008 e del 1° febbraio 2018, nell'audizione del 23 aprile 2018 e nelle osservazioni del 7 maggio 2018.
- (532) In merito all'osservazione di Ferriere Nord che il vizio riscontrato dalla Corte non sia sanabile in quanto si tratta della violazione di una forma sostanziale, soprattutto tenuto conto delle sentenze del 2014 del Tribunale che hanno accolto nel merito le argomentazioni della Commissione, si osserva che, come riferito in precedenza, la Corte, con le sentenze del 2017, ha annullato anche le sentenze del Tribunale del 2014 e di conseguenza la valutazione dei fatti stabilita nelle stesse. Ad ogni modo, alla luce della giurisprudenza *LVM* citata in precedenza, la Commissione ritiene che l'audizione orale tenutasi il 23 aprile 2018 abbia sanato il vizio procedurale riscontrato dalla Corte nelle sentenze del 2017.
- (533) In merito alla asserita mutata situazione del mercato italiano del tondo per cemento armato questa appare irrilevante ai fini della determinazione di un'eventuale infrazione. Verrà esaminata nella sezione 10.5 relativa alla determinazione dell'ammenda un'eventuale rilevanza di questa circostanza ai fini della fissazione della stessa.
- (534) Relativamente agli argomenti concernenti la natura dell'accordo, si rinvia alla sezione 5.3.
- (535) Quanto agli argomenti fatti valere da Riva e da Feralpi che giustificerebbero la mancata imposizione o la riduzione delle eventuali ammende, si rinvia alla sezione 10.

5.2.6. *Legittimazione della Commissione a riadottare una decisione nel presente caso*

5.2.6.1. Conclusioni provvisorie sulla legittimazione della Commissione a riadottare una decisione nel presente caso

- (536) Come menzionato al considerando (527), la Commissione gode di un'ampia discrezionalità in merito all'adozione o meno di decisioni in cui viene constatata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e comminata un'ammenda; una discrezionalità che non è venuta meno nel presente caso⁵²⁴, anche dopo l'annullamento delle

⁵²⁴ Secondo il disposto degli articoli 7 e 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione "può" adottare tali decisioni. Ciò è confermato dalla giurisprudenza sui diritti dei denunciatori. Si vedano le sentenze della Corte del 4 marzo 1999, *Ufex e.a. / Commissione*, C-119/97 P, ECLI:EU:C:1999:116, punti 86-92, e del 14 dicembre 2000, *Masterfoods / HB*, C-344/98, ECLI:EU:C:2000:689.

decisioni del 2002 e del 2009. Tuttavia, la Commissione ritiene che, tenuto conto delle peculiarità del presente caso, tale discrezionalità debba essere esercitata alla luce dei fattori che sono descritti nei considerando (538)-(568). In particolare, nel caso attuale la Commissione ritiene opportuno, nell'ambito dell'esercizio della propria discrezionalità in materia, effettuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico ad ottenere l'effettiva applicazione delle regole di concorrenza e l'interesse delle parti destinatarie ad ottenere la riparazione più ampia possibile per la presunta violazione dei loro diritti fondamentali.

- (537) Per effettuare tale bilanciamento la Commissione ha tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze del caso di specie e li ha valutati alla luce della giurisprudenza rilevante e dei principi applicabili.

5.2.6.2. Argomenti delle parti

- (538) Come accennato ai considerando (517) e (521), le parti destinatarie hanno osservato che la Commissione debba archiviare il procedimento o, in alternativa, non irrogare alcuna sanzione o ridurla sensibilmente, in ragione dell'eccessiva durata del procedimento che avrebbe dato luogo, a parere delle stesse, alla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e degli articoli 41 e 47 della Carta. Secondo le parti, la ragione principale per la durata eccessiva sarebbe imputabile ad errori procedurali commessi dalla Commissione.
- (539) In particolare, nelle varie osservazioni scritte inviate alla Commissione e nelle argomentazioni svolte nel corso dell'audizione orale del 23 aprile 2018, le parti destinatarie hanno sostenuto che nel presente caso la durata del procedimento, allo stato ancora da concludere, sia irragionevole e che pertanto siano stati violati i loro diritti ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole.
- (540) Le parti destinatarie hanno anche fatto valere che, nell'ipotesi in cui la Commissione dovesse decidere di riadottare la decisione, nessuna ammenda dovrebbe essere comminata in virtù della lunga durata del procedimento e della difficile situazione del mercato italiano del tondo per cemento armato.
- (541) Alcune delle parti destinatarie hanno infine sostenuto che la condotta in esame è cessata molto tempo fa e che ciò priverebbe di effetto dissuasivo la riadozione di una decisione con imposizione di ammende.
- (542) Inoltre, come riferito al considerando (47), il 4 dicembre 2018, Alfa, Feralpi, Ferrere Nord e Valsabbia hanno inviato una lettera alla Commissione nella quale, reiterando la durata eccessiva del procedimento, la violazione dei loro diritti di difesa e l'attuale difficile situazione del mercato del tondo per cemento armato in Italia proponevano due possibili alternative all'adozione da parte della Commissione di una decisione con imposizione di ammende. In particolare, le parti summenzionate proponevano l'archiviazione del procedimento da parte della Commissione impegnandosi a non presentare ricorso per il risarcimento dei danni per la violazione del principio del termine ragionevole o, in alternativa, l'adozione di una decisione da parte della Commissione senza l'imposizione di ammende impegnandosi a non presentare ricorso contro tale decisione dinanzi alle Corti dell'Unione⁵²⁵.

⁵²⁵ [...] e [...].

(543) La Commissione ha preso atto di tale proposta e, per le ragioni che verranno di seguito esposte relativamente al bilanciamento di interessi, ritiene di non poter accogliere la stessa.

5.2.6.3. Giurisprudenza rilevante e principi applicabili

(544) Secondo una costante giurisprudenza, la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti e delle autorità competenti. Con tale giurisprudenza, la Corte ha statuito che l'elencazione dei criteri pertinenti non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza di detta durata non richiede un esame sistematico delle circostanze del caso di cui trattasi alla luce di ciascuno dei detti criteri in quando la durata del procedimento appaia giustificata anche alla luce di uno solo di essi.⁵²⁶ La funzione di tali criteri è quella di stabilire se il tempo impiegato per definire una pratica sia o no giustificato. Pertanto, la complessità del caso può essere considerata come valida giustificazione di un termine che può apparire *prima facie* troppo lungo. Se del caso, la durata di una fase del procedimento può essere a prima vista qualificata ragionevole qualora appaia conforme al tempo medio di definizione di un caso del tipo di quello in questione⁵²⁷.

(545) La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte eur. D.U.) ha statuito che la violazione del diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole deve, trattandosi di un'irregolarità processuale integrante la violazione di un diritto fondamentale, dar origine a un diritto della parte interessata a un rimedio effettivo che le assicuri una compensazione adeguata⁵²⁸.

(546) La violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole non è, tuttavia, di per sé sufficiente a comportare l'annullamento della decisione contestata. La Corte ha infatti stabilito che una decisione della Commissione che constati la commissione di infrazioni e per le quali un'ammenda viene inflitta può essere annullata dalle Corti dell'Unione solo qualora risulti provato che la violazione del principio del termine ragionevole abbia pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. Solo in tale caso, a parere della Corte, esisterebbe un possibile effetto sull'esito del processo⁵²⁹. Inoltre, gli argomenti sulla

⁵²⁶ V. sentenza della Corte del 26 novembre 2013, *Kendrion NV / Commissione*, C-50/12 P, ECLI:EU:C:2013:771, punti 96-98; sentenza della Corte del 16 luglio 2009, *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland / Commissione*, C-385/07 P, ECLI:EU:C:2009:456, punti 181-182; sentenza della Corte del 25 January 2007, *Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel / Commissione*, cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P, punti 116 e 117; sentenza della Corte del 15 Ottobre 2002, *LVM e a. / Commissione*, cit., punti 187 e 188; e sentenza della Corte del 2 Ottobre 2003 *Thyssen Stahl / Commissione*, cit., punto 156. Inoltre, come sottolineato dall'Avvocato Generale Kokott nelle sue conclusioni nella causa C-110/10 P *Solvay c Commissione*, ECLI:EU:C:2011:257, punto 82, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte eur. D.U.) non lascia sorgere alcun dubbio circa la rilevanza di una valutazione complessiva della durata del procedimento. Sul punto, v. in particolare sentenza 15 luglio 1982, *Eckle/Germania* (serie A, n.51, ricorso n. 8130/78), punti 79-80, sentenza 20 marzo 2009, *Gorou/Grecia* (n.2, Grande Camera; ricorso n. 12686/03), punto 46 e sentenza 15 febbraio 2008, *Kakamoukas e a./Grecia* (Grande Camera; ricorso n. 38311/02), punto 32.

⁵²⁷ V. sentenza della Corte del 15 ottobre 2002, *LVM e a. / Commissione*, cit., punto 188.

⁵²⁸ V. sentenza del 26 ottobre 2000, *Kudla/Polonia* (ricorso n. 30210/96), punti 156 e 157.

⁵²⁹ V. sentenze della Corte dell'11 gennaio 2008, *Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied / Commissione*, C-105/04 P, ECLI:EU:C:2006:592, punti 42 e 43 e 60-62 e del 17 dicembre 1998, *Baustahlgewebe / Commissione*, cit., punto 49. Si vedano su questo punto anche le conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott nella causa *Solvay*, cit., punti 93-96 e 152.

violazione dei diritti di difesa delle parti devono fondarsi su elementi di prova convincenti e non devono essere troppo astratti e imprecisi⁵³⁰.

- (547) Ciò è in conformità con la giurisprudenza della Corte eur. D.U. la quale non contempla l'annullamento di una decisione sanzionatoria in una procedura di concorrenza quale conseguenza della durata eccessiva del relativo procedimento, né l'archiviazione del procedimento amministrativo in corso nel caso lo stesso rischi di violare il principio del termine ragionevole⁵³¹.
- (548) La Corte ha in particolare statuito che l'eventuale mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento rilevato in sede di esame di legittimità di una decisione della Commissione che infligge un'ammenda a un'impresa per violazione delle regole di concorrenza non dia automaticamente luogo all'annullamento, anche parziale, dell'ammenda inflitta da tale decisione⁵³².
- (549) Nelle sue conclusioni nella causa *Solvay*, l'Avvocato Generale Kokott ha ritenuto, senza che la Corte si sia pronunciata su questo punto, che l'annullamento di una decisione della Commissione in materia di intese con irrogazione di ammende, solo a causa del superamento del termine ragionevole per ottenere una decisione nel procedimento amministrativo o giudiziario, potrebbe comportare il venir meno non solo dell'ammenda inflitta ma anche dell'accertamento dell'infrazione stessa. Una siffatta soluzione, sulla quale tuttavia, si ripete, la Corte non si è pronunciata, contrasterebbe con l'interesse generale e le prerogative della Commissione preposte ad un'effettiva applicazione delle regole della concorrenza. Tale soluzione andrebbe al di là del legittimo interesse dell'impresa interessata alla riparazione della violazione del diritto fondamentale da essa subita.⁵³³ Anche a parere dell'Avvocato Generale Kokott, in definitiva, all'impresa non può essere consentito, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, di rimettere in discussione l'esistenza di un'infrazione. La sanzione della violazione del principio della durata ragionevole del procedimento non può quindi consentire ad un'impresa di proseguire o di riprendere un comportamento, di cui è stato accertato il contrasto con il diritto dell'Unione, né di sfuggire alla sanzione prevista per tale infrazione.⁵³⁴
- (550) Secondo la giurisprudenza *Kendrion*, una domanda di risarcimento presentata contro l'Unione sulla base degli articoli 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE costituisce un rimedio effettivo e di applicazione generale per far valere e sanzionare tale violazione in quanto può ricomprendere tutte le situazioni di superamento della durata ragionevole del procedimento⁵³⁵.
- (551) Pertanto, nell'infliggere una sanzione per la violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole occorre tenere adeguatamente conto sia degli interessi dell'impresa interessata, che dell'interesse generale.⁵³⁶ Secondo l'Avvocato Generale Kokott “[l]’interesse dell’impresa interessata consiste nell’ottenere la riparazione più ampia possibile delle conseguenze della violazione

⁵³⁰ V. sentenza della Corte dell'11 gennaio 2008, *Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied / Commissione*, cit., punto 56. Si vedano su questo punto anche le conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott nella causa *Solvay*, cit., punto 153.

⁵³¹ Si vedano le conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott nella causa *Solvay*, cit., punto 96.

⁵³² V. sentenza della Corte C-50/12 P *Kendrion*, cit., punto 88.

⁵³³ Si vedano le conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott nella causa *Solvay*, cit., punto 104.

⁵³⁴ Si vedano le conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott nella causa *Solvay*, cit., punto 105.

⁵³⁵ V. sentenza nella causa *Kendrion*, cit., punti 93 e 94.

⁵³⁶ V. conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott nella causa *Solvay*, cit., punto 102.

*del diritto fondamentale. L'interesse generale consiste nell'applicare efficacemente le regole del mercato interno europeo in materia di concorrenza, le quali rientrano tra le disposizioni fondamentali dei Trattati"*⁵³⁷.

- (552) La riduzione della pena è stata riconosciuta dalla Corte eur. D.U. come un mezzo idoneo a compensare l'eccessiva durata della procedura⁵³⁸. Nella causa *Baustahlgewebe*, a causa della durata eccessiva della procedura, la Corte ha concesso una riduzione della sanzione che era stata imposta alle imprese interessate⁵³⁹.

5.2.6.4. Valutazione della Commissione nel presente caso

- (553) La Commissione preliminarmente osserva che una eventuale durata eccessiva del procedimento, come addotta dalle parti destinatarie nel presente caso, possa solo essere stabilita dalle Corte di giustizia dell'Unione europea nel quadro del controllo giurisdizionale sugli atti delle Istituzioni. Un tale controllo potrà solo essere condotto *ex-post* e dovrà riguardare sia la fase amministrativa che quella giurisdizionale del procedimento.
- (554) Una durata anche lunga del procedimento non può essere considerata di per sé eccessiva. Invero, secondo la giurisprudenza della Corte, prima di concludere che la durata di un procedimento sia eccessiva, tutti i fatti e le peculiarità del caso devono essere considerati. Ciò richiede un esame approfondito delle ragioni specifiche della durata del procedimento sia per quanto riguarda la fase amministrativa che per quanto riguarda la fase giurisdizionale.
- (555) Nel presente caso, per quanto concerne la fase amministrativa, la Commissione ritiene di aver sempre condotto la propria attività istruttoria speditamente e senza ingiustificate interruzioni. Nonostante le procedure in materia di concorrenza siano notoriamente complesse e dispendiose in termini di risorse e di tempo, l'istruttoria che ha condotto all'adozione della decisione del 2002 è stata realizzata in 2 anni e 2 mesi (a partire dai primi accertamenti ispettivi fino alla data della decisione), mentre la successiva istruttoria relativa all'adozione della decisione del 2009 è avvenuta in 2 anni e 1 mese dopo l'annullamento della decisione del 2002. Circa 1 anno e 9 mesi sono infine trascorsi dall'annullamento della decisione del 2009 all'adozione della presente decisione. Per raffronto, la Commissione osserva che, nelle circostanze della causa *LVM* la Corte ha stabilito che una durata del procedimento amministrativo ben più lunga (11 anni e 4 mesi) non fosse eccessiva⁵⁴⁰. Nel caso in esame, la Commissione osserva inoltre che la scadenza del trattato CECA e la transizione al trattato CE, che ha avuto luogo prima dell'adozione della decisione del 17 dicembre 2002, ha costituito una circostanza indubbiamente eccezionale. Solo nel 2009, con la giurisprudenza menzionata al considerando (467), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito chiarimenti sulle norme applicabili in seguito alla scadenza del Trattato CECA. Sebbene con le sentenze del 2007 e poi del 2017 il Tribunale e poi la Corte abbiano rispettivamente stabilito che la Commissione fosse incorsa in errori procedurali che avevano condotto all'annullamento delle sue decisioni, le ragioni di

⁵³⁷ Conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott nella causa *Solvay*, cit., punto 103.

⁵³⁸ V. sentenza della Corte EDU del 21 giugno 1983, *Eckle / Germania* (Articolo 50), Serie A numero 65, numero 8130/78, punto 24.

⁵³⁹ V. sentenza del 17 dicembre 1998, *Baustahlgewebe / Commissione*, C-185/95 P, cit., punti 48, 141 e 142.

⁵⁴⁰ V. sentenza della Corte del 15 ottobre 2002, *LVM e a. / Commissione*, cit., punti 192-200..

tali annullamenti sono state, in entrambi i casi, strettamente connesse alla suddetta transizione che non aveva avuto precedenti.

- (556) Anche nell'ipotesi in cui la durata del presente procedimento dovesse essere considerata eccessiva, la Commissione osserva come discenda da una giurisprudenza costante della Corte che una decisione della Commissione possa essere annullata per la durata eccessiva del procedimento solo quando la facoltà di difesa dell'impresa interessata sia stata pregiudicata dalla durata del procedimento. A parere della Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, non è stata fornita alcuna prova che la lunga durata del procedimento nel presente caso abbia arrecato pregiudizio alla capacità delle parti di difendersi.
- (557) Infatti, durante l'intero arco della procedura, tutte le parti interessate hanno sempre potuto esprimere il proprio punto di vista e presentare i propri argomenti facendo ricorso ai diversi strumenti legali messi a loro disposizione nel corso del procedimento. In particolare, per quanto riguarda la fase posteriore all'annullamento della Decisione del 2009, le parti destinatarie hanno potuto presentare le proprie osservazioni circa l'intenzione della Commissione di riassumere il procedimento, le stesse hanno esposto i loro argomenti nel corso dell'audizione orale del 23 aprile 2018 ed alcune di loro (Feralpi, Valsabbia e Alfa) hanno presentato nuovi argomenti che non erano stati sollevati in precedenza. Anche se Riva non ha partecipato all'audizione orale, la stessa ha presentato le proprie osservazioni per iscritto. Inoltre, in seguito alla sua partecipazione all'audizione, Feralpi ha inviato alla Commissione un documento di circa 60 pagine per illustrare ulteriormente il suo punto di vista. Infine, le parti destinatarie non hanno fornito alcun elemento concreto a sostegno del fatto che non siano state in grado di esercitare pienamente i loro diritti di difesa.
- (558) Si noti infine che in una recente sentenza⁵⁴¹, il Tribunale ha stabilito che, in applicazione del principio di diritto della certezza giuridica, l'annullamento della decisione del 2009 da parte della Corte con le sue sentenze del 2017 non poteva produrre effetti anche nei confronti di quelle imprese che non avevano impugnato le sentenze del 2014, e quindi tali imprese non potevano rimettere in discussione quanto la decisione del 2009 aveva stabilito e l'autorità del giudicato delle sentenze del 2014 nei loro confronti. In proposito, il Tribunale ha sottolineato che *“l'irregolarità procedurale commessa dalla Commissione nel caso di specie, come constatato dalla Corte nelle sue sentenze del 2017, non è di una gravità talmente evidente da incidere sulle condizioni essenziali della decisione del 2009”*⁵⁴². La Commissione rileva che nell'arrivare a tale conclusione il Tribunale ha argomentato che con le sentenze del 2017 la Corte aveva solo accertato una violazione di una disposizione del regolamento (CE) n. 773/2004 e nella specie non era per contro stata causata una violazione del diritto alla buona amministrazione tutelato dall'articolo 41 della Carta, come invece era stato eccepito in giudizio⁵⁴³. Da tale affermazione la Commissione trae la conclusione che una violazione di carattere procedurale del tipo accertato dalla Corte con le sentenze del 2017 non è d'ostacolo alla riadozione della decisione annullata nei confronti degli interessati.

⁵⁴¹ V. sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2019, Lucchini SpA in AS / Commissione, T-185/18 ECLI:EU:T:2019:298.

⁵⁴² Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2019, Lucchini SpA in AS / Commissione, cit., punto 50.

⁵⁴³ Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2019, Lucchini SpA in AS / Commissione, cit., punto 49.

- (559) Nonostante, come già osservato, le sentenze del 2017 abbiano annullato la decisione del 2009 per un'irregolarità meramente procedurale ed indipendentemente dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli per gli interessati, la Commissione considera che gli errori procedurali commessi abbiano potuto contribuire ad una durata più lunga del procedimento. Pertanto, come già riferito ai considerando (536) e (537), in virtù delle specificità del presente caso, e in linea con la giurisprudenza e i principi già menzionati nella presente sezione, la Commissione ritiene che un bilanciamento di interessi, vale a dire, da una parte, dell'interesse generale all'effettiva applicazione delle regole in materia di concorrenza e, dall'altra, dell'interesse a mitigare le possibili conseguenze degli errori procedurali commessi, debba essere realizzato nell'ambito dell'esercizio della sua discrezionalità ad adottare una decisione nel presente caso.
- (560) Relativamente all'adozione di una decisione che constata l'infrazione, la Commissione osserva che, come verrà dettagliatamente illustrato nella successiva sezione 5.3, in base a quanto accertato nel corso della presente istruttoria, risulta che i destinatari della presente decisione abbiano violato le norme in materia di concorrenza. Più in particolare, risulta che tali imprese abbiano partecipato, per 11 anni, ad un'intesa vietata dalle regole CECA al tempo applicabili, e che tale infrazione debba essere considerata come una restrizione tra le più serie in materia di concorrenza.
- (561) Pertanto, in linea con le conclusioni riportate al considerando (549), la Commissione ritiene che la legittimità di una decisione della Commissione, che mette fine ad un procedimento iniziato nei confronti delle parti destinatarie constatando un'infrazione alle regole della concorrenza, non possa essere messa in discussione per il solo motivo di una durata obiettivamente lunga del procedimento stesso. La Commissione inoltre reputa che le conseguenze in ultimo paventate dall'Avvocato Generale Kokott nella causa *Solvay* rilevino, *mutatis mutandis*, anche nel presente caso: la non riadozione della decisione cancellerebbe non solo l'ammenda imposta ma anche la constatazione della partecipazione delle imprese destinatarie all'infrazione. Tale soluzione sarebbe contraria all'interesse generale ad un'effettiva applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e andrebbe al di là dell'interesse a mitigare le conseguenze di una eventuale violazione dei diritti fondamentali subita dalle parti destinatarie.
- (562) Pertanto, la violazione della durata ragionevole del procedimento asserita dalle parti non può precludere la constatazione dell'infrazione delle norme in materia di concorrenza da parte della Commissione. In effetti, ciò creerebbe una situazione in cui l'asserita (o anche riscontrata) durata eccessiva consentirebbe alle imprese che hanno violato le norme in materia di concorrenza di continuare o di riprendere la loro condotta anticoncorrenziale, senza che resti accertata la loro precedente responsabilità nell'infrazione commessa⁵⁴⁴.
- (563) Per tali motivi, la Commissione ribadisce quanto indicato al considerando (505), e cioè che essa mantiene un interesse attuale a concludere il procedimento tempestivamente avviato il 26 marzo 2002 e che aveva portato all'adozione di una decisione con inflizione di ammende nei confronti di Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Holding S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Riva Fire S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A. Tali ammende sono state restituite alle suddette

⁵⁴⁴ In tal senso, si vedano le conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott nella causa *Solvay*, cit., punto 105.

imprese in seguito alle sentenze del 2017 in cui la Corte ha stabilito una violazione delle forme sostanziali del procedimento ma non si è pronunciata sulla sostanza dello stesso, ovvero sulla partecipazione delle imprese destinatarie della presente decisione all'infrazione. La Commissione pertanto ritiene di dover concludere il presente procedimento alla luce degli elementi emersi nell'audizione tenutasi il 23 aprile 2018, che ha riguardato il merito e si è tenuta con le formalità previste dai regolamenti (CE) nn. 1/2003 e 773/2004, e quindi alla presenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

- (564) L'adozione di una nuova decisione potrà inoltre consentire alle vittime del comportamento anticoncorrenziale, tenuto dalle parti, di chiedere il risarcimento per i danni sofferti, avvalendosi della decisione della Commissione in cui viene constatata l'infrazione.
- (565) Per ciò che riguarda la comminazione di ammende, la Commissione ritiene che l'irrogazione di ammende garantirà che le imprese destinatarie, che, come verrà di seguito illustrato nella sezione 5.3, hanno partecipato ad un'intesa di lunga durata, non siano lasciate impunte. A parere della Commissione, solo l'imposizione di ammende potrà garantire un'applicazione coerente delle norme in materia di concorrenza dell'Unione europea ed avere un effetto deterrente.
- (566) Relativamente alla mutata situazione di mercato, che dovrebbe, secondo quanto addotto dalle parti, giustificare da parte della Commissione una posizione più indulgente in termini di ammenda, tale questione verrà esaminata nella sezione 10 concernente il calcolo delle ammende.
- (567) La Commissione inoltre considera che anche se l'infrazione sia cessata da tempo relativamente risalente, l'adozione di una decisione con imposizione di ammende mantiene, anche nel presente caso, un importante effetto deterrente, particolarmente auspicabile in un mercato quale il tondo per cemento armato in Italia, in quanto permetterebbe di dissuadere le imprese destinatarie dal reiterare comportamenti di tale gravità.
- (568) Nelle citate conclusioni nella causa *Solvay*, l'Avvocato Generale Kokott ha indicato che secondo la giurisprudenza della CEDU: “*il completo annullamento di sanzioni penali e l'archiviazione dei relativi procedimenti penali rappresenta solo una possibile forma di riparazione, ai sensi dell'art. 41 della CEDU*” dal momento che in taluni casi una riduzione della pena può costituire un'adeguata riparazione per la durata eccessiva del procedimento⁵⁴⁵. A tale proposito la Commissione osserva che, nella causa *Kendrion*,⁵⁴⁶relativamente alle conseguenze giuridiche da trarre da un eventuale superamento della durata ragionevole del procedimento la Corte ha stabilito che il risarcimento del danno è rimedio effettivo e di applicazione generale per far valere e sanzionare tale violazione piuttosto che l'annullamento totale o parziale di una decisione con la quale si infligge un'ammenda al termine del procedimento stesso o la riduzione totale o parziale dell'ammenda inflitta.⁵⁴⁷

⁵⁴⁵ V. sentenza della Corte EDU del 15 luglio 1982, *Eckle c Germania* (Articolo 50), cit..

⁵⁴⁶ Si veda in proposito la sentenza della Corte del 26 novembre 2013, *Kendrion NV / Commissione*, C-50/09 P, ECLI:EU:C:2013: 771, punti 96-97.

⁵⁴⁷ Sentenza della Corte del 26 novembre 2013, *Kendrion NV / Commissione*, C-50/09 P, ECLI:EU:C:2013: 771, punti 88-93.

5.2.7. Conclusioni

- (569) Alla luce degli elementi esposti, la Commissione conclude che, nel presente caso, si giustifichi l'adozione di una decisione in cui viene constatata l'infrazione delle regole in materia di concorrenza da parte delle imprese destinatarie e comminata un'ammenda alle stesse.
- (570) Tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza e dei principi citati e delle peculiarità del presente caso, vale a dire l'incertezza creata dalla transizione tra i due trattati, circostanza eccezionale al tempo non espressamente disciplinata dalla giurisprudenza, come riferito al considerando (555), la Commissione considera opportuno che le parti destinatarie della presente decisione beneficino di una riduzione dell'ammenda che sarebbe stata normalmente applicata. Ciò al fine di mitigare le conseguenze negative per le suddette parti che potrebbero essere state causate dalla lunga durata del procedimento che si è resa necessaria per ovviare a taluni vizi procedurali intervenuti nel corso dello stesso e che non sono attribuibili alle parti destinatarie della presente decisione.
- (571) A titolo di esempio, nelle sue conclusioni nella causa *Solvay*, l'Avvocato Generale Kokott ha ritenuto che una riduzione del 50% potesse essere adeguata a bilanciare la violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole e la partecipazione ad un'intesa che costituisce un'"infrazione di particolare gravità" di una delle disposizioni fondamentali del mercato interno (articolo 81 CE divenuto articolo 101 TFUE)⁵⁴⁸.
- (572) Fermo restando che non spetta alla Commissione stabilire se nelle circostanze del caso la durata del procedimento sia da considerarsi eccessiva, e se la responsabilità di tale durata eccessiva sia imputabile alla Commissione, nonché tenuto conto che ai sensi della richiamata giurisprudenza *Kendrion*, la riduzione dell'ammenda applicabile non costituisca il rimedio adeguato alla durata eccessiva del procedimento, essa comunque ritiene che la concessione spontanea da parte della Commissione di una riduzione dell'importo dell'ammenda dell'entità indicata nella sezione 10 sia da considerarsi sufficiente, come anche implicitamente discende dalle citate conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa *Solvay*, a mitigare le possibili conseguenze negative subite dalle parti destinatarie a causa della lunga durata del procedimento.
- (573) Il risultato del suddetto bilanciamento d'interessi condotto dalla Commissione dimostra che, nel presente caso, l'adozione di una decisione con imposizione di ammende eviterà l'impunità delle parti assicurando un effetto deterrente e un'applicazione coerente ed effettiva delle norme in materia di concorrenza. Allo stesso tempo, le circostanze specifiche di questo caso sono state prese in considerazione dalla Commissione ai fini della determinazione delle ammende applicabili nei confronti dei destinatari. Le parti destinatarie potranno pertanto beneficiare di una riduzione adeguata delle ammende altrimenti applicabili, al fine di mitigare le possibili conseguenze causate dagli errori procedurali commessi dalla Commissione.

⁵⁴⁸ Conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott nella causa *Solvay*, cit., punto 197.

5.3. Applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA

5.3.1. Le restrizioni della concorrenza contestate

5.3.1.1. Oggetto

- (574) Alla luce degli elementi fattuali descritti, la Commissione ritiene che, durante il periodo che va dal 1989 al 2000, sul mercato italiano del tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli è stata posta in essere un'intesa tra imprese, avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e in funzione della quale è stata anche concordata la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite. Si tratta di un'intesa proibita dall'articolo 65 CECA.
- (575) Per quel che riguarda la fissazione dei prezzi, l'intesa si è articolata essenzialmente negli accordi o pratiche concordate relativi al prezzo base dal 15 aprile 1992 al 4 luglio 2000 (nonché, fino al 1995, relativa ai termini di pagamento) e negli accordi o pratiche concordate relativi agli "extra" dal 6 dicembre 1989 al 1° giugno 2000.
- (576) L'articolo 65, paragrafo 1, CECA vieta ogni accordo, ogni decisione di associazioni d'impresa e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza.
- (577) Si può sostenere l'esistenza di un accordo qualora le parti aderiscano a un progetto comune che limiti o sia suscettibile di limitare la loro condotta commerciale individuale determinando le linee della loro azione comune o del loro comune astenersi dall'agire sul mercato. Non è necessario che l'accordo rivesta forma scritta, né tantomeno sono necessarie formalità contrattuali, come la previsione di penali o misure di esecuzione. L'esistenza dell'accordo può anche essere basata esplicitamente o implicitamente sul semplice comportamento delle parti.
- (578) Secondo una costante giurisprudenza, "perché vi sia accordo, ai sensi dell'articolo [81, paragrafo 1, CE], è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in una determinata maniera"⁵⁴⁹. Del pari, in ambito CECA, l'espressione della volontà comune di comportarsi sul mercato in una determinata maniera costituisce un accordo ai sensi dell'art 65, paragrafo 1, CECA. Non v'è, infatti, alcuna ragione di interpretare la nozione di accordo ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA in maniera diversa da quella di accordo, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE⁵⁵⁰.
- (579) Nonostante l'articolo 65, paragrafo 1, CECA distingua tra "accordi tra imprese", "pratiche concordate" e "decisioni di associazioni di imprese", l'obbiettivo è quello di ricomprendere sotto il divieto di questo articolo qualunque forma di coordinamento tra imprese le quali, pur senza essersi spinte sino alla costituzione di un vero e proprio accordo, abbiano consapevolmente costituito una reciproca cooperazione pratica a danno della concorrenza⁵⁵¹.
- (580) Un tale comportamento può essere sanzionato come "pratica concordata" a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA, anche qualora le parti non abbiano espresso esplicitamente la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in una maniera

⁵⁴⁹ Sentenza del Tribunale del 20 aprile 1999, LVM e a. / Commissione (PVC II), cit., punto 715.

⁵⁵⁰ V. sentenza del Tribunale dell'11 marzo 1999, Thyssen Stahl / Commissione, cit., punto 262.

⁵⁵¹ V. sentenza della Corte del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries / Commissione, C-48/69, ECLI:EU:C:1972:70 e, in ambito CECA, la sentenza del Tribunale dell'11 marzo 1999, Thyssen Stahl / Commissione, cit., punti 263-266.

determinata, ma abbiano adottato o aderito consapevolmente a pratiche concordate che facilitano il coordinamento del loro comportamento commerciale⁵⁵².

- (581) Anche se ai termini dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA, la nozione di pratica concordata implica, oltre che la concertazione, un comportamento sul mercato che dia seguito a questa concertazione e che sia caratterizzato da un legame di causa a effetto tra questi due elementi, vi è motivo di presumere, con riserva di ogni prova contraria, che le imprese che partecipano alla concertazione e risultano attive nel mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il loro comportamento sul mercato. Le probabilità che ciò accada saranno ancora maggiori qualora la concertazione sia avvenuta regolarmente e si sia protratta per un lungo periodo⁵⁵³.
- (582) Non è necessario, soprattutto nel caso di un'infrazione complessa e di lunga durata, che la Commissione qualifichi la condotta come appartenente esclusivamente all'una o all'altra forma di comportamento illegale. Le nozioni di accordo e di pratiche concordate sono fluide e possono sovrapporsi. Del resto, è possibile che non si possa stabilire in maniera realistica una tale distinzione, dato che un'infrazione può presentare contemporaneamente le caratteristiche di ciascuna delle condotte vietate, mentre qualora la stessa fosse analizzata singolarmente, alcune delle sue manifestazioni potrebbero essere descritte con precisione come appartenenti ad una categoria piuttosto che all'altra.
- (583) In ogni caso, suddividere in più infrazioni distinte ciò che costituisce manifestamente un comportamento comune avente una sola e medesima finalità risulterebbe comunque essere una operazione alquanto artificiosa.
- (584) Un'intesa può dunque costituire allo stesso tempo un accordo e una serie di pratiche concordate. L'articolo 65 CECA non stabilisce alcuna categoria particolare per una infrazione complessa come quella riscontrata nel caso in questione⁵⁵⁴.
- (585) Nella sentenza LVM, il Tribunale ha dichiarato: *“Nell'ambito di una violazione complessa, la quale ha coinvolto svariati produttori che durante parecchi anni hanno perseguito un obiettivo di controllo in comune del mercato, non si può pretendere da parte della Commissione che essa qualifichi esattamente la violazione, per ognuna delle imprese e in ogni dato momento, come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni caso, l'una e l'altra di tali forme di violazione sono previste dall'art. 81 del Trattato”*⁵⁵⁵.
- (586) Un “accordo” ai fini dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA non richiede la stessa certezza che sarebbe richiesta per l'esecuzione di un contratto.
- (587) Inoltre, nel caso di un'intesa complessa e di lunga durata, il termine accordo può essere utilizzato a pieno titolo non solo relativamente a qualsiasi piano globale o alle condizioni esplicitamente convenute, ma anche alla messa in opera di ciò che è stato convenuto sulla base dei medesimi meccanismi e nell'ottica del perseguimento di un identico, comune obiettivo.

⁵⁵² V. sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1991, Hercules / Commissione, T-7/89, ECLI:EU:T:1991:75, punto 256.

⁵⁵³ V. sentenza dell'8 luglio 1999, Hüls / Commissione, C-199/92 P, ECLI:EU:C:1999:358, punti 158-166.

⁵⁵⁴ V., *mutatis mutandis*, sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1991, Hercules / Commissione, cit., punto 264.

⁵⁵⁵ V. sentenza del Tribunale del 20 aprile 1999, LVM e a. / Commissione, cit., punto 696.

- (588) Il fatto che, in diritto, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA sia consumata nel momento in cui l'accordo illecito viene concluso non significa che "l'accordo" non possa essere caratterizzato dalla continuità. In realtà, l'accordo permane fintanto che viene eseguito e fino a che non sopraggiunge una formale risoluzione.
- (589) Come sottolineato dalla Corte nella causa *Anic Partecipazioni*, una violazione dell'articolo 81 del trattato CE, oggi articolo 101 TFUE (e, per analogia, una violazione dell'articolo 65 CECA), può consistere non solo in un'azione isolata, ma egualmente in una serie di atti o di comportamenti continuati⁵⁵⁶.
- (590) Di conseguenza, un'intesa complessa può essere considerata a pieno titolo come un'infrazione unica e continuata durante tutto il periodo nel quale ha avuto luogo. L'accordo può sicuramente essere modificato se del caso, e i suoi meccanismi adattati o rinforzati per tenere conto di nuovi elementi. L'eventualità che uno o più elementi di una serie di atti o di comportamenti continuati possano costituire individualmente, in loro stessi, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA non inficia in alcun modo la validità di tali conclusioni.
- (591) Sebbene un'intesa costituisca un comportamento collettivo, ciascun partecipante all'accordo ha la possibilità di interpretare il ruolo a lui più congeniale. Uno o più partecipanti possono avere un ruolo dominante quale organizzatore. Possono esserci lotte e rivalità intestine, persino scorrettezze, ma ciò non impedisce che l'intesa venga considerata come costituente un accordo o una pratica concordata ai fini dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA, dal momento in cui vi è un solo e medesimo obiettivo comune e permanente.
- (592) Il semplice fatto che ciascun partecipante all'intesa possa interpretare il proprio ruolo alle proprie condizioni non lo esonera dalla responsabilità dell'infrazione nel suo insieme, compresa la responsabilità degli atti commessi dagli altri partecipanti, che abbiano lo stesso obiettivo illecito e il medesimo effetto anticoncorrenziale. L'impresa che partecipa al comportamento illecito comune tramite atti che favoriscano la realizzazione dell'obiettivo comune è ugualmente responsabile, per tutto il periodo della sua partecipazione al comportamento comune, dei comportamenti messi in opera da altri partecipanti nel quadro della medesima infrazione.
- (593) Tale è in effetti il caso in cui si possa stabilire che l'impresa in questione fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti, o che potesse ragionevolmente prevederli o esserne informata, e che fosse pronta ad accettarne il rischio.

5.3.1.2. Fissazione del prezzo base

- (594) Per quel che riguarda il prezzo base, il primo comportamento avente ad oggetto la sua fissazione, può farsi risalire con certezza, al più tardi, al 16 aprile 1992. È infatti a partire da tale data che IRO e Valsabbia (considerando (183)) hanno praticato il prezzo base stabilito nell'accordo riguardante il rispetto di prezzi minimi descritto al considerando (181). L'accordo è rimasto in applicazione per tutto il mese di maggio 1992, con la prevista variazione del prezzo base, e almeno fino a giugno 1992, con il suo ulteriore concordato aumento (considerando (181), (182), (183) e (184)).

⁵⁵⁶ V. sentenza della Corte dell'8 luglio 1999, Commissione / Anic partecipazioni, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356, punto 81.

- (595) L'eventuale mancanza di proroga formale di detto accordo oltre il mese di giugno 1992 non ha comunque impedito che la fissazione del prezzo base continuasse a costituire parte dell'oggetto dell'intesa anche nel 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.
- (596) Relativamente al 1993, ciò è provato dalla riunione fra alcune imprese del 25 gennaio (riguardante anche i termini di pagamento) e dal telefax di pari data della Federacciai alle imprese (considerando (188)); dal corrispondente prezzo base successivamente adottato dalla IRO, dalla [...], dalla Leali, dalla Lucchini/Siderpotenza e dalla Valsabbia (considerando (189)); nonché dalla riunione del 1° aprile fra alcune imprese, dal telefax della Federacciai alle imprese di pari data e dal corrispondente prezzo base successivamente adottato dalla Valsabbia (considerando (190)).
- (597) Sempre per quel che riguarda il 1993 occorre notare che:
- il prezzo base “rilevato” nella riunione del 25 gennaio sarà in realtà quello immediatamente dopo adottato dalla IRO, dalla [...], dalla Leali, dalla Lucchini/Siderpotenza e dalla Valsabbia;
 - il prezzo base oggetto delle “indicazioni” “emerse” nella riunione del 1° aprile 1993, sarà in realtà quello successivamente adottato dalla Valsabbia;
 - la riunione del 1° aprile 1993 sarà seguita da una riunione di “verifica” il 20 aprile 1993.
- (598) Relativamente al 1994, il fatto che la fissazione del prezzo base continuasse a far parte dell'oggetto dell'intesa è provato dalla riunione del Consiglio direttivo dell'Associazione Prodotti Lunghi della Federacciai del 7 febbraio e dal telefax della Federacciai alle imprese di pari data (considerando (192)); dalla riunione fra alcune imprese del 30 agosto e dal telefax della Federacciai alle imprese di pari data (considerando (194)); dalla riunione fra alcune imprese del 13 settembre e dal telefax della Federacciai alle imprese di pari data (considerando (196)); dalla riunione fra alcune imprese del 25 novembre 1994 e dal telefax della Federacciai alle imprese di pari data (considerando (197)); dalla riunione fra alcune imprese del 1° dicembre, dal telefax della Federacciai ricevuto dalle imprese il 5 dicembre (la riunione e il telefax riguardavano anche i termini di pagamento e gli sconti) e dal corrispondente prezzo base successivamente adottato dalla Alfa, dalla [...] e dalla Lucchini/Siderpotenza (considerando (199)); nonché, per quel che riguarda i termini di pagamento, dalle comunicazioni inviate, in risposta al summenzionato telefax del 5 dicembre, dalla [...] e dalla [...], alla Federacciai (considerando (201)).
- (599) Sempre per quel che riguarda il 1994 occorre notare che: i) il prezzo base “rilevato” nella riunione del 30 agosto, era in realtà il prezzo base da adottare "con decorrenza immediata"; ii) la riunione del 30 agosto sarà seguita da una riunione di “verifica” entro la settimana seguente; iii) nella riunione del 13 settembre era stata deciso di “riconfermare” un determinato prezzo base, che in realtà era quello già “rilevato” nella riunione del 30 agosto; iv) nella riunione del 25 novembre “è stato deciso” di indicare un determinato prezzo base, anche in ragione del programma di fermate relativo ai due mesi seguenti; v) quanto “emerso” nella riunione del 1° dicembre relativamente al prezzo base, consisteva in realtà nel fatto che “era stato deciso di indicare” un determinato prezzo base; e vi) il prezzo base che “era stato deciso di indicare” nella riunione del 1° dicembre sarà quello successivamente adottato da Alfa, [...] e Lucchini/Siderpotenza.

(600) Per il 1995 la Commissione è in possesso dei seguenti riscontri riguardanti la continuazione dei comportamenti relativi alla fissazione del prezzo base: il telefax della Federacciai inviato il 22 febbraio alle imprese (considerando (204)); la riunione “tondo” del 13 giugno, che ha riguardato anche i ribassi d’uso (considerando (208)); la comunicazione del 15 giugno della Federacciai alla Leali (considerando (211)); la nota del direttore generale facente funzione al presidente della Federacciai del 19 giugno (considerando (212)); l’appunto manoscritto del direttore generale facente funzione della Federacciai del 27 giugno (considerando (215)); la riunione fra alcune imprese del 4 luglio e il telefax della Federacciai alle imprese di pari data (considerando (216)); la comunicazione del 5 luglio della Federacciai alle imprese che riguardava anche i termini di pagamento (considerando (217)); il telefax del 19 luglio della Federacciai alla Leali, che riguardava anche i termini di pagamento (considerando (219)); la circolare agli agenti e il telefax alla Federacciai della IRO del 27 luglio, che riguardava anche i termini di pagamento (considerando (225)); il giro d’orizzonte menzionato nel testo della Federacciai del 31 luglio (considerando (228)); la riunione del 29 agosto fra alcune imprese e la comunicazione in pari data della Federacciai alle imprese (considerando (229)) e il manoscritto della segretaria del direttore generale facente funzione della Federacciai dei primi giorni di ottobre, che riguardava anche i termini di pagamento (considerando (236)).

(601) Sempre per quel che riguarda il 1995 occorre notare che:

- nel telefax della Federacciai del 22 febbraio si informavano le imprese che era stato “riconfermato” un determinato prezzo base. Esso pertanto doveva già essere stato precedentemente “indicato”;
- nella riunione “tondo” del 13 giugno “viene approvato all’unanimità” la conferma di un determinato prezzo base di riferimento;
- la comunicazione della Federacciai del 15 giugno si è riferita alle conclusioni della riunione del 13 giugno, con l’espressione “quello deciso il 13.6”, distinguendolo da “quanto discusso il 6.5”;
- la nota del 19 giugno del direttore generale facente funzione al presidente della Federacciai conferma la decisione presa nella riunione “tondo” del 13 giugno relativa al prezzo base;
- l’appunto manoscritto del giugno 1995 del direttore generale facente funzione della Federacciai, costituisce ulteriore conferma della decisione del 13 giugno;
- nella riunione del 4 luglio “è stato deciso di confermare la precedente indicazione di prezzo”, che doveva quindi essere stata decisa nell’ultima decade di giugno. Si prevedeva inoltre lo svolgimento di una successiva riunione per indicare il prezzo base per il “periodo feriale e successivo”;
- la comunicazione della Federacciai relativa alla riunione del 4 luglio, così come la successiva comunicazione del 5 luglio, contengono l’indicazione di distruggere il documento dopo presa visione;
- “le nuove politiche di prezzi validi a partire dal mese di agosto” saranno discusse nella riunione del 18 luglio: ciò era quanto previsto nel calendario di riunioni trasmesso dalla Federacciai con la comunicazione del 5 luglio;
- il calendario deve essere stato sostanzialmente rispettato, e la discussione sulle “politiche di prezzi” deve aver avuto buon esito, se la Federacciai poteva informare, il 19 luglio, la Leali che aveva notizie abbastanza buone

sull'avanzamento del prezzo e che, quindi credeva che, con qualche cautela, le politiche potevano essere tranquillamente accettate anche per agosto e poi successivamente;

- il 29 agosto le considerazioni “emerse” nella riunione tenutasi in tale data hanno fatto “emergere” alcune “decisioni”. Una di esse riguardava la “fissazione” del prezzo base.

(602) Quanto scritto nella comunicazione del 29 agosto della Federacciai alle imprese va messo nella dovuta evidenza sia perché questa comunicazione si inserisce nelle serie di comunicazioni che resocontano una riunione avente ad oggetto la fissazione del prezzo base ed al contempo ne indicano una successiva “per l'esame del mercato”, sia perché essa si inserisce altresì nella serie di comunicazioni che contengono l'indicazione di essere distrutte dopo il ricevimento.

Notiamo infine che il verbo “emergere”, con il quale la Federacciai suole indicare il processo che conduce una riunione al suo risultato, non è evidentemente alternativo rispetto al carattere decisionale del risultato stesso;

- il momento di incertezza documentato dal manoscritto della segretaria del direttore generale facente funzione della Federacciai (redatto nei primi giorni di ottobre) conferma che il comportamento usuale era quello di dare un riferimento preciso per il prezzo base.

(603) Relativamente al 1996, il fatto che la fissazione del prezzo base continuasse a far parte dell'oggetto dell'intesa è provato dalla riunione del 13 febbraio fra Alfa, Feralpi, [...], IRO, Lucchini/Siderpotenza e Leali (considerando (245)); dalla comunicazione della Leali del 20 febbraio alla [...], alla [...], alla Alfa, alla Feralpi, alla IRO, alla Lucchini/Siderpotenza, alla Ferriere Nord, alla Riva, alla Valsabbia e alla [...] (considerando (249)); dal promemoria del 23 febbraio (considerando (251)), da quello del 28 febbraio (considerando (252)), dalla comunicazione del 1° marzo (considerando (254)) e dal promemoria del 22 marzo (considerando (255)), tutti documenti indirizzati dalla Leali alle stesse suddette dieci imprese; dalla riunione del 2 aprile fra le stesse undici imprese e dal promemoria ad essa relativo inviato alle altre imprese dalla Leali (considerando (258)); dalla riunione fra alcune imprese del 25 luglio e dalla comunicazione di pari data della Federacciai alle imprese (considerando (259)); e dalla riunione fra alcune imprese del 22 ottobre (considerando (274)).

(604) Sempre per quel che riguarda il 1996 occorre notare che:

- il momento di incertezza che si registrava ai primi di ottobre del 1995 non ha fatto venir meno la fissazione concordata del prezzo base. Anzi, detta situazione di incertezza ha stimolato l'adozione di modalità più adeguate alla nuova situazione con le quali, da un lato, continuare i comportamenti riguardanti un'altra parte dell'intesa (la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite), e, dall'altro, meglio coordinare e interconnettere con le rinnovate modalità attinenti a detta limitazione o controllo, il mai interrotto comportamento consistente nella fissazione del prezzo base. Che ciò sia quanto effettivamente accadde è provato dal fatto che, nella riunione del 13 febbraio (tra Alfa, Feralpi, [...], IRO, Lucchini/Siderpotenza e Leali), si è fissata la quotazione del prezzo base, specificando che la sua adozione avrebbe dovuto essere contestuale all'adesione scritta di tutti i produttori all'accordo di riduzione della produzione raggiunto nella stessa riunione;

- dell’adesione all’unanimità a detto accordo fa espressamente stato la comunicazione della Leali del 20 febbraio alle altre dieci imprese interessate.
- (605) Relativamente al 1997, la prova della continuazione dei comportamenti riguardanti la fissazione del prezzo base è fornita dalle riunioni fra alcune imprese del 30 gennaio, del 14 febbraio e del 10 luglio (considerando (274)); dalla riunione fra alcune imprese del 10 ottobre e dalla trasmissione alle imprese da parte della Federacciai delle relative decisioni (considerando (293)); dalla riunione del 16 ottobre tra Alfa, [...], Feralpi, IRO, Leali, Lucchini/Siderpotenza, Riva e Valsabbia, nonché dal telefax del giorno seguente indirizzato dalla Federacciai a queste otto imprese e dal corrispondente prezzo base comunicato il 17 ottobre dalla Valsabbia a tutti i suoi rappresentanti (considerando (290)); dal telefax inviato dal dott. [...] il 22 ottobre alle altre sette imprese e dal corrispondente prezzo base riconfermato in pari data dalla Feralpi a tutti i suoi rappresentanti e al dott. [...] (considerando (291)); dalla riunione del 23 ottobre fra alcune imprese e dal telefax della Federacciai alle imprese del giorno seguente (considerando (292)); dalla riunione del 17 novembre fra le sette imprese (considerando (295)), nonché dal telefax del 7 novembre inviato dalla Lucchini/Siderpotenza al dott. [...] (considerando (296)); dalla comunicazione del 24 novembre indirizzata dal dott. [...] alla Lucchini/Siderpotenza, alla [...], alla Alfa, alla Feralpi, alla IRO, alla Riva e alla Valsabbia (considerando (297)).
- (606) Sempre per quel che riguarda il 1997, occorre notare che il telefax del 7 novembre, con il quale la Lucchini/Siderpotenza ha manifestato la sua intenzione di non partecipare al successivo incontro dei responsabili commerciali, conferma che oggetto di questi incontri era anche la fissazione dei prezzi.
- (607) Anche per quel che riguarda il 1998, i riscontri riguardanti la continuazione dei comportamenti relativi alla fissazione del prezzo base non mancano. Essi sono costituiti dal “Report” interno della Lucchini/Siderpotenza di gennaio (considerando (302)); dalla comunicazione inviata il 18 febbraio dal dott. [...] alla [...], alla Alfa, alla Feralpi, alla IRO, alla Lucchini/Siderpotenza, alla Riva e alla Valsabbia (considerando (304)); dalla convocazione della riunione del 24 aprile indirizzata dal dott. [...] alla [...], alla Alfa, alla Feralpi, alla IRO, alla Lucchini/Siderpotenza, alla Riva e alla Valsabbia, nonché dal “Report” interno di aprile della Lucchini/Siderpotenza (considerando (314)); dall’incontro del 9 giugno tra Alfa, Feralpi, IRO, Lucchini/Siderpotenza, Valsabbia e Leali, nonché dai contatti con Riva, [...] e Ferriere Nord avuti nel contempo dal dott. [...] (considerando (322)); dal “Report” interno di maggio e da quello di giugno della Lucchini/Siderpotenza (considerando (323)); dalla comunicazione del dott. [...] dell’11 settembre ad Alfa, Feralpi, IRO, Lucchini/Siderpotenza, Valsabbia e, per conoscenza, a Riva e Ferriere Nord (considerando (332)); dal testo di accordo del settembre-novembre 1998 tra Alfa, Feralpi, Ferriere Nord, IRO, Leali, Riva, Lucchini/Siderpotenza e Valsabbia (considerando da (338) a (350)); dal “Report” interno di novembre e da quello di dicembre della Lucchini/Siderpotenza (considerando (356)).
- (608) Sempre per quel che riguarda il 1998, occorre notare che, in seguito alla fissazione del prezzo base comunicata il 10 settembre, dal dott. [...], ad Alfa, Feralpi, IRO, Lucchini/Siderpotenza e Valsabbia, il giorno dopo si sarebbe tenuto, presso quest’ultima impresa, un incontro di verifica.
- (609) Per il 1999, la prova della continuazione dei comportamenti riguardanti la fissazione del prezzo base è fornita dal “Report” interno della Lucchini/Siderpotenza di febbraio, da quello di marzo e da quello di aprile (considerando (369)); dalla

Relazione della Direzione commerciale della Ferriere Nord del 10 dicembre (considerando (376)); dal documento redatto dalla Leali il 10 novembre (considerando (380)).

- (610) Anche, infine, nel 2000, la fissazione del prezzo base ha continuato a far parte dell'oggetto dell'intesa. Ciò è provato dalle riunioni: i) dell'11 gennaio tra IRO, Valsabbia, Leali, Alfa, Feralpi, Riva e Ferriere Nord (considerando (384)); ii) del 18 gennaio tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese (considerando (387)); iii) del 25 gennaio tra IRO, Feralpi, Valsabbia, Leali, Riva, Alfa e Ferriere Nord (considerando (388)); iv) del 1° febbraio tra Riva, Valsabbia, Alfa, Feralpi, IRO, Leali, Lucchini/Siderpotenza e Ferriere Nord (considerando (390)); v) dell'8 febbraio tra Alfa e altre imprese (considerando (392)); vi) del 16 febbraio tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese (considerando (394)); vii) del 22 febbraio tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese (considerando (395)); viii) del 10 marzo fra Lucchini/Siderpotenza, Alfa, Feralpi, Riva, Valsabbia, Leali e Ferriere Nord (considerando (397)); ix) del 20 marzo tra Valsabbia ed altre imprese (considerando (398)); x) del 28 marzo tra Ferriere Nord e altre imprese (considerando (399)); xi) del 4 aprile tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese (considerando (400)); xii) dell'11 aprile tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese (considerando (401)); xiii) del 26 aprile tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese (considerando (405)); xiv) del 3 maggio tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese (considerando (406)); xv) del 16 maggio tra Riva, Feralpi, Alfa, Valsabbia, IRO, Lucchini/Siderpotenza e Ferriere Nord (considerando (409)); xvi) del 23 maggio tra (almeno) Alfa, Valsabbia, Feralpi, Lucchini/Siderpotenza e Ferriere Nord (considerando (409)); xvii) del 30 maggio tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese (considerando (410)); xviii) del 13 giugno tra Ferriere Nord e altre imprese (considerando (412)); xix) del 20 giugno tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese (considerando (413)); xx) del 27 giugno tra Alfa, Ferriere Nord, Feralpi, IRO, Lucchini/Siderpotenza e Valsabbia (considerando (414)); e xxi) del 4 luglio tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese (considerando(416)).
- (611) Il 4 luglio 2000 è in effetti la data più recente in cui si ha certezza che la fissazione del prezzo base abbia continuato a far parte dell'oggetto dell'intesa.
- (612) Feralpi sostiene che l'accordo del'aprile 1992 non si è mai perfezionato in quanto, in tal caso, sarebbe stata data esecuzione a tutte le sue clausole. Secondo Feralpi il progetto di accordo era un unico insieme di previsioni e come tale o si è concluso o non si è concluso. Inoltre Feralpi fa valere che il progetto di accordo era valido solo fino al 30 luglio 1992 e che non è stato prorogato dopo tale data. Anche a voler ritenere provata l'intesa dei prezzi base dal 13 aprile al 30 luglio 1992 per Feralpi vi sarebbe stata un'interruzione nel periodo che va dal 25 gennaio 1993 al 29 agosto 1995 per cui per il periodo anteriore a tale data l'infrazione sarebbe prescritta. Infine, Feralpi ritiene che, durante tutto il periodo di vigenza dell'accordo, non avrebbe mai allineato i propri listini ai prezzi minimi indicati dello stesso⁵⁵⁷.
- (613) Come già menzionato al considerando (183), che l'accordo sia stato effettivamente eseguito è comprovato dal Protocollo di adesione delle otto imprese che intendevano aderire allo stesso a partire dal 1° giugno 1992. Detto Protocollo faceva riferimento all'"accordo in essere" tra alcuni produttori di tondo per cemento armato e al fatto che l'accettazione dell'accordo riguardava anche l'ultimo prezzo base deciso per giugno 1992 (ITL/kg 235) e le variazioni che sarebbero state decise successivamente

⁵⁵⁷ [...].

da tutti i produttori aderenti. Pertanto è certo che al momento in cui le otto imprese hanno espresso l'intenzione di aderire all'accordo (maggio 1992) i prezzi minimi fissati dall'accordo erano già praticati. Inoltre che l'accordo sia stato eseguito solo relativamente ad alcune sue parti è perfettamente plausibile e non altera la natura dello stesso. Infine la mancanza di proroga formale dell'accordo è irrilevante in quanto, di fatto, le parti hanno continuato fino al 4 luglio 2000 a fissare il prezzo base del tondo per cemento armato. In merito all'adeguamento dei propri listini di prezzi a quanto concordato con gli altri produttori, il fatto che Feralpi si sia discostata da quanto stabilito mediante l'accordo del 1992, attraverso la comunicazione e l'applicazione di prezzi diversi, non la priva della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa e non può essere considerato, di per sé, come una presa di distanza pubblica dall'oggetto della stessa. Lo stesso dicasi per il periodo che va dal 25 gennaio 1993 al 29 agosto 2005. In particolare, si fa presente che il fatto che non vi sia prova diretta della partecipazione individuale di Feralpi alle riunioni di Federacciai che hanno avuto luogo dal 25 gennaio 1993 al 29 agosto 1995 non significa che Feralpi non sia stata informata, al pari di tutte le altre imprese produttrici di tondo per cemento armato, delle decisioni adottate in tale sede e che non abbia adeguato la propria condotta di mercato alle stesse.

5.3.1.3. I termini di pagamento

- (614) Dal 16 aprile 1992 al 4 luglio 2000 è quindi certo che la fissazione del prezzo base ha fatto parte dell'oggetto dell'intesa.
- (615) È certo altresì che detta parte dell'oggetto dell'intesa ha riguardato, oltre che la fissazione diretta del prezzo base, anche i termini di pagamento, almeno fino al 30 settembre 1995. Infatti, nel già menzionato accordo dell'aprile 1992 relativo alla fissazione dei prezzi base minimi, era stabilita la regola generale del pagamento a 90 giorni fine mese e una serie di limitate e regolamentate eccezioni (considerando (181)).
- (616) All'inizio dell'anno seguente, nella riunione del 25 gennaio 1993, come comunicato il giorno seguente alle imprese dalla Federacciai, era stato istituito, a partire dal 26 gennaio 1993, il pagamento nel termine massimo di 60 giorni fine mese (considerando (188)).
- (617) L'anno successivo, nella riunione del 1° dicembre 1994 a Brescia, è stata, fra l'altro, presa nuovamente una decisione relativa ai termini di pagamento: dal 1° gennaio 1995, in base alla quale la dilazione massima sarebbe stata di 60/90 giorni fine mese, mentre dal 1° marzo 1995 avrebbe dovuto essere contenuta nei 60 giorni (considerando (199)).
- (618) Qualche mese dopo, nella riunione fissata dalla Federacciai per il 18 luglio 1995, sono state anche discusse le nuove politiche dei pagamenti legate ai termini di consegna (considerando (217)), e in seguito a detta riunione, nonché ai successivi contatti avuti dalla stessa Federacciai il 19 luglio 1995 con la Leali, la Ferriere Nord e la [...] (considerando (219)) e al telefax inviato dalla Federacciai alle imprese il 21 luglio 1995 (considerando (221)), il 25 luglio 1995 si è tenuta la riunione, confermata nell'ultimo summenzionato telefax della Federacciai, in vista delle cui decisioni si erano precisati gli impegni relativi ai termini di pagamento (considerando (221)). Si ha conferma di questi impegni nei vari telefax (di alcune imprese alla Federacciai) del 21, del 24 e del 27 luglio 1995, ma soprattutto nel telefax della Federacciai del 26 luglio 1995 alla Leali con il quale si constatava che, per quel che riguardava il sistema dei 60/90 giorni fine mese, l'accordo era unanime (considerando (223)). Un

ulteriore riscontro è costituito dalla comunicazione della Leali del 28 luglio 1995 con la quale si informava che, per le consegne di tondo per cemento armato, sarebbe stata applicata, “senza eccezione alcuna”, la condizione di pagamento a 60/90 giorni fine mese, peraltro già applicata (considerando (225)). Fa ancora riferimento a una severa applicazione delle condizioni di pagamento a 60/90 giorni fine mese stabilita per le consegne di settembre la comunicazione (con data 31 luglio 1995) che la Federacciai intendeva inviare alle imprese (considerando (228)), così come una delle decisioni prese all’unanimità nella prevista riunione del 29 agosto 1995 (considerando (229)). Successivamente, in un documento della Federacciai dei primi giorni di ottobre 1995, è affermato che la clientela rimetteva in discussione i pagamenti e che da ciò derivava la necessità di una comunicazione che ribadisse fermezza sui pagamenti stessi (considerando (236)). È certo quindi che la fissazione dei termini di pagamento ha fatto parte dell’oggetto dell’intesa almeno fino alla fine di settembre 1995.

- (619) Gli accordi o pratiche concordate riguardanti i termini di pagamento hanno in realtà il medesimo oggetto di quelli riguardanti la fissazione del prezzo base, poiché il fatto di privarsi della possibilità di praticare termini di pagamento meno ridotti di quelli dei propri concorrenti, uniformando gli oneri finanziari che, in ragione di tali termini, i clienti sono tenuti a sopportare, equivale a sopprimere possibili differenziazioni tra i prezzi dei vari concorrenti. Per questa ragione, l’oggetto degli accordi o pratiche concordate riguardanti i termini di pagamento deve essere considerato uguale a quelli riguardanti la fissazione del prezzo base.
- (620) Tutti i summenzionati comportamenti, riguardanti la fissazione del prezzo base e dei termini di pagamento, succedutisi dal 16 aprile 1992 al 4 luglio 2000 (per quel che riguarda, in particolare, i termini di pagamento, dal 16 aprile 1992 al 30 settembre 1995) si configurano, in realtà, come momenti di attuazione di un medesimo disegno teso alla fissazione di un prezzo minimo concordato. Si può constatare infatti che ognuno di detti comportamenti (fatta soltanto eccezione per l’iniziale accordo dell’aprile 1992) si concretizza in modalità, più o meno simili nel tempo, mediante le quali si fissa il prezzo minimo concordato: il fatto che il prezzo debba essere congiuntamente fissato costituisce un *a priori* che non è nemmeno più oggetto di discussione fra le imprese. Giova ricordare, a tal proposito, che l’articolo 65 CECA vieta ogni accordo tra imprese e ogni decisione d’associazione d’imprese, compresi i comportamenti che costituiscono attuazione di tali accordi o decisioni, nonché ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza. Di conseguenza, una violazione di tale articolo può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé una violazione del suddetto articolo 65 CECA⁵⁵⁸. Si deve quindi ritenere che quella parte dell’oggetto dell’intesa anticoncorrenziale in questione riguardante la fissazione del prezzo base (e anche, fino al 30 settembre 1995, mediante la fissazione dei termini di pagamento) presenta il carattere della «continuità», cioè di un comportamento di infrazione reiterato nel tempo (dal 16 aprile 1992 al 4 luglio 2000) in esecuzione del medesimo disegno teso alla fissazione di un prezzo minimo concordato. Essa presenta altresì il carattere di un’infrazione «complessa» perché i comportamenti nei quali essa si è concretata possono essere in parte riconducibili alla nozione di

⁵⁵⁸ V. nota 556, punto 81 della motivazione.

«accordo» e in parte a quella di «pratica concordata». Si tratta infatti di un'infrazione unica che, alla luce della sua natura complessa e continuata, è possibile qualificare come una sola infrazione concretatasi in un comportamento continuato costituito sia da accordi che da pratiche concordate. Per quel che riguarda la possibilità che comportamenti aventi lo stesso oggetto anticoncorrenziale, e ciascuno dei quali, preso isolatamente, rientra nella nozione di «accordo», di «pratica concordata» o di «decisione di associazione di imprese», siano qualificati come costitutivi di una sola infrazione, essa è stata espressamente sancita dalla Corte di Giustizia nella causa *Anic*⁵⁵⁹.

5.3.1.4. Fissazione dei prezzi degli “extra di dimensione”

- (621) Per quel che riguarda gli accordi o pratiche concordate relativi agli “extra”, il primo comportamento avente ad oggetto la loro fissazione può farsi risalire con certezza, al più tardi, al 6 dicembre 1989. È tale infatti la data della prima riunione a conoscenza della Commissione nella quale le imprese partecipanti hanno deciso all'unanimità di aumentare i prezzi degli “extra di dimensione” del tondo per cemento armato sia in barre che in rotoli destinato al mercato italiano (considerando (178)). La Federacciai ha poi trasmesso i risultati della riunione alle imprese: ad essi hanno adeguato i loro listini degli “extra di dimensione”, in particolare – tra gli altri – Feralpi, Riva, Alfa e Valsabbia (considerando (178) e (179)).
- (622) Feralpi contesta la propria partecipazione nella riunione del 6 dicembre 1989 e ritiene che il fax di Federacciai del 6 dicembre 1989 e i corrispondenti allineamenti dei listini di Feralpi (cfr. circolare del 7 dicembre 1989) non consentano comunque di provare la partecipazione di Feralpi a un'intesa tra i produttori di tondo. In particolare, Feralpi ritiene di aver “semplicemente reagito” agli allineamenti degli altri produttori integrando il suo un comportamento tipico (e del tutto legittimo) degli operatori attivi nel regime CECA⁵⁶⁰.
- (623) Per quel che riguarda la suddetta riunione del 6 dicembre 1989, giova osservare che essa, così come tutte le altre successive riunioni alle quali erano invitate tutte le imprese italiane produttrici di tondo per cemento armato, e delle cui conclusioni tutte dette imprese erano informate mediante comunicazione della Federacciai, costituiscono la prova che ognuna delle imprese in questione ha aderito al comportamento collusivo posto in essere in ciascuna delle suddette riunioni. Infatti, un'impresa invitata ad una serie di riunioni dei cui risultati è regolarmente informata non può ritenersi estranea a quanto deciso nelle riunioni medesime, a meno che non si dissoci espressamente dal suddetto sistema di riunioni, cosa che nessuna impresa - incluso Feralpi - ha mai fatto.
- (624) Nel caso specifico di Feralpi, il giorno successivo alla riunione del 6 dicembre 1989 in cui i partecipanti hanno deciso all'unanimità di aumentare i prezzi degli “extra di dimensione”, Feralpi ha inviato una circolare a tutti i suoi rappresentanti e clienti in cui, facendo espresso riferimento alla riunione di Federacciai e a quanto stabilito nella stessa, ha comunicato i prezzi degli “extra di dimensione” aggiornati e la data della loro entrata in vigore. Feralpi ha successivamente modificato i suoi prezzi conformemente alle indicazioni contenute nel fax di Federacciai. Il 7 dicembre 1989 Feralpi era quindi perfettamente a conoscenza del fatto che il giorno prima i produttori di tondo per cemento armato presenti alla riunione di Federacciai si erano

⁵⁵⁹ V. nota 556, punti 113 e 114 della motivazione.

⁵⁶⁰ [...].

accordati sui prezzi degli “extra di dimensione” e, con l’invio della circolare, ha dato immediata esecuzione a tale accordo. La Commissione ritiene che tali fatti dimostrino ampiamente la partecipazione di Feralpi all’intesa sugli “extra di dimensione” che ha avuto inizio il 6 dicembre 1989.

- (625) Dal 6 dicembre 1989 fino al 2000, sono stati decisi e posti in essere, secondo le informazioni in possesso della Commissione, almeno 19 aumenti degli “extra di dimensione” (compreso quello del dicembre 1989). Per nove fra essi, la Commissione è in possesso delle prove dirette relative agli accordi o pratiche concordate riguardanti detti aumenti (i. dicembre 1989: riunione del 6 dicembre e conseguenti comportamenti - considerando (178) e (179); ii. gennaio 1993: riunione del 25 gennaio riguardante anche il prezzo degli "extra di dimensione", comunicazione dei suoi risultati da parte della Federacciai alle imprese e conseguente adeguamento dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, di Riva - considerando (188) e (189); iii. aprile 1993: riunione del 1° aprile riguardante anche i prezzi degli "extra", comunicazione dei suoi risultati da parte della Federacciai alle imprese e conseguente adeguamento dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, della Feralpi, Ferriere Nord, Alfa e Valsabbia - considerando (190); iv. febbraio 1994: riunione del 7 febbraio del Consiglio Direttivo dell’Associazione Prodotti Lunghi della Federacciai riguardante anche i prezzi degli "extra", comunicazione dei suoi risultati alle imprese da parte della Federacciai e conseguente adeguamento dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, della Ferriere Nord, Feralpi, Alfa, Riva e Valsabbia - considerando (192) e (193); v. agosto 1994: riunione del 30 agosto riguardante anche la modifica degli "extra di dimensione", comunicazione dei suoi risultati alle imprese da parte della Federacciai e conseguente adeguamento dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, di Ferriere Nord, Riva, Valsabbia e Alfa - considerando (194) e (195); vi. febbraio 1995: comunicazione del 22 febbraio della Federacciai alle imprese riguardante anche i prezzi degli "extra di dimensione" e conseguente adeguamento dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, di Feralpi, Valsabbia, Alfa, Riva e Ferriere Nord – considerando (204)-(206); vii. luglio 1995: notizia della “applicazione” dei nuovi prezzi degli "extra" e concomitante adeguamento dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, di Riva, Alfa, Valsabbia e Feralpi - considerando (218) e (219); viii. ottobre 1997: riunione del 10 ottobre riguardante anche i prezzi degli "extra di dimensione", comunicazione dei suoi risultati da parte della Federacciai alle imprese e conseguente adeguamento dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, di Alfa, Riva, Feralpi e Ferriere Nord - considerando (293); ix. maggio 2000: riunione del 3 maggio tra Alfa, Ferriere Nord e altre imprese nella quale è stato anche “concordato [un] nuovo aumento degli extra di diametro”, e conseguente applicazione di detti aumenti, a partire dal 1° giugno 2000, da parte, in particolare, della Riva, Feralpi, Alfa, Valsabbia e Ferriere Nord - considerando (406)-(414)); ma anche per quel che riguarda gli altri dieci aumenti dei prezzi degli “extra di dimensione” (i. marzo 1990: modifiche sostanzialmente identiche dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, di Feralpi, Riva, Valsabbia e Alfa; ii. intorno all’agosto 1990: modifiche sostanzialmente identiche dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, di Feralpi, Riva, Valsabbia e Alfa; iii. intorno al gennaio 1991: modifiche sostanzialmente identiche dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, della Feralpi, Riva, Valsabbia e Alfa; iv. intorno al giugno 1991: modifiche sostanzialmente identiche dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, della Feralpi, Riva, Valsabbia e

Alfa - considerando (179); v. ottobre 1992: modifiche sostanzialmente identiche dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, di Feralpi, Riva, Alfa e Valsabbia; vi. intorno al novembre 1992: modifiche sostanzialmente identiche dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, di Feralpi, Riva, Alfa e Valsabbia - considerando (185); vii. febbraio 1996: modifiche sostanzialmente identiche dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, della Ferriere Nord, Alfa, Riva, Valsabbia e Feralpi - considerando (248) e (251); viii. ottobre 1996: modifiche sostanzialmente identiche dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, di Alfa e Riva - considerando (273); ix. luglio 1997: iniziativa di un produttore non destinatario della presente decisione riguardante i prezzi degli "extra di dimensione", in seguito alla quale tutti i produttori, e in particolare Ferriere Nord, Feralpi, Riva e Alfa, hanno adottato gli stessi aumenti di detti prezzi - considerando (274); x. giugno 1999: modifiche sostanzialmente identiche dei listini degli "extra di dimensione", in particolare, tra gli altri, della Ferriere Nord, Riva, Alfa, Feralpi e Valsabbia - considerando (372)).

- (626) Non ci si può esimere dal rilevare come, nonostante il fatto che il parallelismo di comportamento nel quale essi si sostanziano non sia di per sé sufficiente, in ragione, in particolare, delle peculiarità della normativa CECA (obbligo, per le imprese, di comunicare i loro listini di prezzi a ogni persona interessata) per essere qualificato come una pratica concordata, detto parallelismo di comportamento tuttavia integra la suddetta fattispecie infrattiva allorquando, come nel caso in questione, esso viene posto in essere in un sistema nel quale le imprese, che allineano al rialzo il prezzo degli "extra di dimensione" a quello di uno o più concorrenti, hanno la previa certezza che detto allineamento al rialzo sarà il comportamento tenuto da tutti gli altri concorrenti. Il sistema che ha caratterizzato il mercato del tondo per cemento armato in Italia, almeno dal 6 dicembre 1989 al 1° giugno 2000 (quest'ultima essendo la data iniziale di applicazione dell'aumento degli "extra di dimensione" stabilito nell'ultima riunione fra concorrenti, a conoscenza della Commissione, avente anche tale oggetto), ha, fra l'altro, avuto l'effetto di eliminare ogni ragionevole incertezza sul comportamento dei concorrenti per quel che riguarda il prezzo degli "extra di dimensione"⁵⁶¹.
- (627) Contrariamente a quanto sostengono le parti, l'allineamento al rialzo dei prezzi degli extra di dimensione attuato da varie imprese non è il frutto delle caratteristiche tecniche o economiche di questo mercato, bensì piuttosto il frutto di un comune accordo talora tacito, talora esplicito, a non farsi concorrenza. Ciò è corroborato dal

⁵⁶¹ Alcune parti hanno esplicitato questa situazione. Alfa ha indicato che *"ha comunque interesse ad allinearsi agli extra praticati dalla concorrenza in quanto la clientela limita il confronto concorrenziale al livello del prezzo base, partendo dal presupposto che gli extra sono comunque uniformi tra i produttori"*. Valsabbia ha riferito che *"non ha nessun interesse commerciale nel praticare livelli di extra più bassi"* di quelli della concorrenza. *"È utile ricordare come i clienti, nell'effettuare gli ordini, partano dal presupposto che il prezzo base è l'unico elemento sul quale si concentra il confronto concorrenziale tra i vari produttori"*. Un'altra parte scrive: *"Ogni produttore tende, infatti, ad allinearsi prontamente alla politica commerciale seguita dalla maggioranza dei produttori"*. Riva scrive che, per quel che riguarda i prezzi degli "extra", il tendenziale allineamento tra gli operatori è dovuto, oltre che alla nota trasparenza del mercato, alla *"preferenza dei produttori a svolgere una concorrenza sui prezzi attraverso lo strumento del prezzo base"*¹³⁸. Sempre Riva, dopo aver menzionato il ruolo svolto dalla "[...]" nel rendere noti quindicinalmente i prezzi degli "extra" afferma che *"Alle indicazioni fornite dalla [...] circa il livello degli "extra" tendono ad allinearsi spontaneamente, come già illustrato, tutti gli operatori del settore."* Un'altra parte scrive che essa si è sistematicamente conformata ai prezzi degli "extra di diametro" praticati in Italia dagli altri produttori di tondo per cemento armato.

fatto che in tutto il periodo in esame, sia pure ad intervalli diversi, le medesime imprese hanno talvolta allineato i prezzi e in altre occasioni si sono espressamente accordate in tal senso. D'altra parte, va anche sottolineato che qualora l'allineamento dei prezzi fosse stato il frutto del normale andamento del mercato in questione, riuscirebbe difficile comprendere perché le parti abbiano avvertito l'esigenza di riunirsi regolarmente per accordarsi su tali aumenti.

- (628) In particolare, Feralpi ritiene che per il periodo 1990-1992 la Commissione non disponga di prove della concertazione degli "extra di dimensione" (cioè di riunioni o documenti che fanno stato di tali riunioni) ma solo degli allineamenti di prezzo praticati dalle imprese destinatarie della presente decisione. A parere di Feralpi vi è stata pertanto un'interruzione dell'infrazione nel periodo 1990-1992 che ne avrebbe causato la prescrizione per la parte anteriore al 2000⁵⁶². Diversamente da quanto arguito da Feralpi, si deve invece ritenere che è l'insieme di tutti i comportamenti verificati nel periodo 1989-2000, che ha indotto la Commissione a concludere che gli allineamenti di prezzo degli "extra di dimensione" del periodo 1989-1992, per i quali non ci sono prove dirette di concertazione, costituiscono parimenti parte dell'infrazione. Infatti, l'esistenza di prove documentali quali il fax di Federacciai del 6 dicembre 1989 alle sue associate e il fax di Feralpi del giorno successivo ai suoi rappresentanti e clienti dimostrano chiaramente che gli allineamenti di prezzo verificatisi negli anni 1990-1992 debbano essere considerati come parte dell'intesa sugli "extra di dimensione".
- (629) Parimenti, relativamente al periodo che va dal 1993 al 1995, contrariamente a quanto sostenuto da Feralpi⁵⁶³, la Commissione ritiene che l'adeguamento da parte di Feralpi dei propri listini degli "extra di dimensione" alle direttive stabilite nelle riunioni di Federacciai costituisce prova della sua partecipazione all'intesa relativa agli "extra di dimensione" per il periodo considerato, visto le circolari di Federacciai e l'asserita preferenza dei produttori ad allinearsi spontaneamente alla politica commerciale seguita dalla maggioranza dei produttori e quella, di svolgere una concorrenza sui prezzi attraverso lo strumento del prezzo base, e quindi non sull'"extra di dimensione"⁵⁶⁴.
- (630) Pertanto, in presenza dell'accordo, talora tacito, talora esplicito, menzionato ai considerando (628)-(629), il parallelismo dei comportamenti riguardante i suddetti aumenti dei prezzi degli "extra di dimensione" del marzo 1990, dell'agosto 1990, del giugno 1991, dell'ottobre 1991, del novembre 1992, del febbraio 1996, dell'ottobre 1996, del luglio 1997 e del giugno 1999 (anche alla luce degli accordi o pratiche concordate riguardanti gli aumenti del prezzo degli "extra di dimensione" del dicembre 1989, del gennaio 1993, dell'aprile 1993, del febbraio 1994, dell'agosto 1994, del febbraio 1995, del luglio 1995, del luglio 1997 e del maggio 2000) deve anch'esso essere qualificato come intesa avente lo stesso oggetto di fissare il prezzo degli "extra di dimensione" del tondo per cemento armato. Oltre alle prove fino ad ora illustrate, ne esiste una ulteriore che conferma la collusione in materia di prezzi degli "extra di dimensione": il 20 ottobre 1995 la Federacciai ha comunicato alle imprese che una proposta di modifica dei prezzi degli "extra di dimensione" aveva diviso gli operatori e non si era raggiunta la maggioranza ampia o ponderalmente qualificata. La proposta e l'eventuale decisione erano perciò rinviate a una

⁵⁶² [...].

⁵⁶³ [...].

⁵⁶⁴ V. nota 561.

discussione in sede di riunione futura degli operatori. Lo stesso 20 ottobre 1995, l' [...] ha chiesto alla Federacciai di conoscere i nomi degli operatori contrari a detta proposta di aumento dei prezzi degli "extra di dimensione". Si trattava tra gli altri, di Riva e Alfa (considerando (239)). Di conseguenza, i prezzi degli "extra di dimensione" restarono per il momento invariati. Ecco pertanto confermato che il modo per decidere i prezzi degli "extra di dimensione" era quello dell'intesa fra concorrenti.

- (631) È altresì necessario mettere in evidenza che tutti i comportamenti menzionati costituiscono un'infrazione unica, complessa e continuata:
- infrazione complessa, perché alcuni comportamenti costitutivi di essa sono riconducibili al concetto di accordo, mentre altri a quello di pratica concordata;
 - infrazione continuata, perché realizzata mediante la reiterazione di comportamenti configuratisi come momenti di attuazione del medesimo disegno teso alla fissazione di prezzi uniformi degli "extra di dimensione";
 - infrazione unica, perché, alla luce della sua natura complessa e continuata, è possibile qualificarla come una sola infrazione, che si è concretata in un comportamento continuato costituito sia da accordi che da pratiche concordate.
- (632) Il carattere continuato dell'infrazione si evince, d'altronde, molto facilmente dalla completa identità dell'oggetto dei comportamenti di infrazione reiterati nel tempo (la fissazione di prezzi uniformi per gli "extra di dimensione"): ciò conferma il fatto che tutti i comportamenti menzionati sono esecuzione di un medesimo disegno (quello tendente, appunto, alla fissazione di prezzi uniformi fra tutti i concorrenti per gli "extra di dimensione").
- (633) È opportuno peraltro anche illustrare le ragioni che inducono la Commissione a disattendere le tesi secondo le quali le suddette variazioni dei prezzi degli "extra di dimensione", intervenute dal 6 dicembre 1989 al 1° giugno 2000, sarebbero state adottate mediante comportamenti paralleli delle imprese concorrenti previsti e preconizzati da peculiari disposizioni della normativa CECA, il che ne determinerebbe la liceità.
- (634) Giova, a tal proposito, precisare (precisazione che vale non solo per gli "extra di dimensione", ma anche per tutti gli altri elementi costitutivi del prezzo complessivo del tondo per cemento armato) che la pubblicità obbligatoria dei listini dei prezzi prevista dall'articolo 60, paragrafo 2, CECA ha lo scopo, in primo luogo, di impedire, per quanto possibile, le pratiche vietate, in secondo luogo, di permettere agli acquirenti di essere esattamente informati sui prezzi e di partecipare, altresì, al controllo delle discriminazioni e, in terzo luogo, di consentire alle imprese di conoscere esattamente i prezzi praticati dai concorrenti, in modo da potersene eventualmente allineare.
- (635) Il fatto che le disposizioni dell'articolo 60 CECA tendano a limitare la concorrenza non impedisce l'applicazione del divieto delle intese previsto dall'articolo 65, paragrafo 1, CECA. Infatti, i prezzi che compaiono in detti listini devono essere fissati da ciascuna impresa in maniera indipendente, senza accordo, sia pur tacito, tra le imprese.
- (636) È da notare, in particolare, che l'articolo 60 CECA non prevede alcun contatto fra le imprese, precedente la pubblicazione dei listini, ai fini di una reciproca informazione sui loro futuri prezzi. Detti contatti, infatti, impedendo che tali listini siano fissati in

modo indipendente, possono falsare il gioco normale della concorrenza, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA⁵⁶⁵.

- (637) Quando, pertanto, nell'ambito di una concertazione regolare, imprese concorrenti pongono in essere un comportamento continuato tendente ad eliminare, sia mediante accordi sia mediante pratiche concordate, l'incertezza relativa, in particolare, ai prezzi degli "extra di dimensione" che essi applicheranno sul mercato, detto comportamento costituisce un'intesa vietata ai sensi dell'articolo 65 CECA.
- (638) Dal 6 dicembre 1989 al 1° giugno 2000 è quindi certo che la fissazione del prezzo degli "extra di dimensione" ha fatto parte dell'oggetto dell'intesa.
- (639) Dopo aver esaminato e qualificato distintamente la parte dell'oggetto dell'intesa riguardante il prezzo base e la parte riguardante gli "extra di dimensione", occorre precisare che, poiché il prezzo base e gli "extra di dimensione" sono le due componenti principali del prezzo del tondo per cemento armato, i comportamenti tendenti alla fissazione dell'uno e quelli tendenti alla fissazione degli altri non possono considerarsi come costitutivi di due diverse intese: essi sono, in realtà, le due parti, assolutamente complementari, della medesima intesa.
- (640) È evidente, infatti, che ciò che rileva nel mercato è il prezzo complessivo (prezzo base più "extra di dimensione"); basti menzionare, a tal proposito, l'affermazione di una delle parti che avverte: *“Si badi bene, infatti, che il prezzo che davvero conta per il cliente era ed è quello finale di cui l'extra è solo una componente tecnica”*. I comportamenti, pertanto, tendenti alla fissazione di un prezzo base minimo e quelli tendenti alla uniformizzazione dei prezzi degli "extra di dimensione" sono, in realtà, costitutivi di una sola infrazione, avente ad oggetto la fissazione del prezzo complessivo del tondo per cemento armato, anche, come viene illustrato a partire dal considerando (641), mediante la limitazione o il controllo della produzione e/o delle vendite.

5.3.1.5. Limitazione o controllo della produzione e/o delle vendite

- (641) Per quel che riguarda la parte dell'oggetto dell'intesa relativa a detta limitazione o controllo, il primo comportamento in infrazione può farsi risalire con certezza, al più tardi, al 13 giugno 1995. È tale infatti la data della prima riunione nota alla Commissione nella quale le imprese partecipanti, facendo seguito a una precedente riunione dell'8 giugno 1995 (considerando (207)), hanno deciso (all'unanimità) anche l'interruzione della produzione in un periodo di tempo e per una durata concordati: quattro settimane entro fine agosto 1995 (considerando (208)-(214)). Occorre notare che la riunione, e le relative decisioni, del 13 giugno 1995, sono particolarmente significative perché riguardano, al tempo stesso, la summenzionata interruzione della produzione in un periodo di tempo e per una durata concordati, la fissazione del prezzo base di riferimento, nonché la predisposizione di un questionario, per verificare l'acquisizione degli ordini di ogni singola impresa partecipante all'intesa relativamente al periodo maggio-giugno 1995, al fine di analizzare i dati raccolti nel previsto successivo incontro del 20 giugno 1995. Il fatto che l'acquisizione di tali dati non abbia costituito un mero esercizio statistico è dimostrato dai seguenti fatti:
- i dati, inviati alla Federacciai almeno da quattordici imprese (fra le quali Riva) sono stati analizzati nella riunione del 20 giugno, atto che ha permesso alle

⁵⁶⁵ V. nota 43, punti 306-613.

imprese ad essa partecipanti di conoscere gli ordini assunti singolarmente da ognuna di esse;

- il fatto di venire, in tal modo, a conoscenza degli ordini assunti singolarmente da altre imprese concorrenti, ha consentito, a ciascuna delle imprese partecipanti all'intesa, di verificare come ognuna delle altre avesse variato la sua propria acquisizione di ordini, in relazione, in particolare, al concordato aumento del prezzo base;
- al fine di sostenere il nuovo prezzo base più elevato, concordato nella riunione del 13 giugno 1995, era importante, come notava la Federacciai il 19 giugno 1993, “*tenere il fronte compatto sulla fermata estiva di quattro settimane*”.

(642) Tale è dunque il contesto nel quale è necessario valutare la parte dell'intesa riguardante la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite.

(643) Fin dall'inizio, da un lato, detta limitazione o controllo si manifesta come funzionale rispetto al prezzo base concordato, e dall'altro, lo scambio di informazioni confidenziali (in particolare ordini assunti da ciascuna impresa partecipante all'intesa) è funzionale ai comportamenti collusivi in materia di prezzi e di limitazione o controllo della produzione o delle vendite.

(644) I comportamenti collusivi, cominciati almeno fin dal 13 giugno 1995 sono continuati, in particolare, con la riunione del 29 agosto 1995 convocata dalla Leali (considerando (223)). In detta riunione, oltre a concordare il nuovo prezzo base, si è deciso che ciascuna impresa doveva comunicare i propri dati relativi alla produzione e all'esportazione previste mensilmente fino al 31 dicembre 1995, così come il livello delle giacenze e le consegne nel mese di luglio e di agosto 1995 (considerando (229)).

(645) Lo stesso 29 agosto 1995 la Federacciai ha comunicato tale decisione alle imprese in particolare, e il 1° settembre 1995, sempre la Federacciai ha trasmesso alla Leali i dati individuali relativi ai primi sei mesi di produzione e consegne di ventitré imprese, fra le quali Valsabbia, Feralpi, Ferriere Nord e Riva. Anche nella riunione del 29 agosto 1995, pertanto, i comportamenti riguardanti lo scambio di informazioni confidenziali, si sono combinati con quelli relativi alla fissazione del prezzo base: il legame era sempre costituito dalla limitazione o controllo della produzione e/o delle vendite. Infatti, quando la Federacciai ha trasmesso alla Leali le informazioni confidenziali in questione, si è premurata di osservare che da esse “risultava confermato l'equilibrio precedente tra produzioni e consegne con anzi una leggera prevalenza del consumo stesso” (considerando (231)). L'obiettivo concordato era stato raggiunto, come ancora qualche giorno dopo, il 6 settembre 1995, scriveva la Federacciai alla Leali (considerando (232)).

(646) Sostenere i prezzi mediante un controllo delle quantità di prodotto immesse sul mercato doveva essersi rivelato un sistema efficace, dato che esso ha continuato a essere messo in pratica l'11 settembre 1995: la Federacciai ha chiesto alle imprese la trasmissione degli ordini settimanali assunti da ciascuna di esse l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre 1995 (considerando (233)). Una riunione, almeno, tra i maggiori produttori italiani di tondo per cemento armato doveva tenersi il 14 settembre 1995: il giorno prima la Federacciai ha comunicato alla Leali di aver fino ad allora ricevuto le risposte con i relativi dati, da parte, oltre che della stessa Leali, della Feralpi, della Riva e di altre quattro imprese; di aspettare ancora le risposte di

altre quattro imprese, tra cui Ferriere Nord. La Federacciai era invece certa che Valsabbia ed Alfa non avrebbero risposto (considerando (234)).

- (647) Detta pratica di verifica degli ordini di ogni settimana è continuata con la richiesta del 25 settembre 1995, della Federacciai alle imprese (considerando (235)), riguardante la seconda e la terza settimana di settembre 1995 (sono pervenute almeno le risposte delle undici imprese che si erano impegnate a fornire tali dati, fra le quali Feralpi e Riva), e con la successiva richiesta del 5 ottobre 1995, della Federacciai alle imprese, riguardante gli ordini dell'ultima settimana di settembre e della prima di ottobre 1995 (considerando (235)-(237)).
- (648) Almeno le stesse undici imprese hanno fornito i dati richiesti alla Federacciai, e il 20 ottobre 1995 quest'ultima ha trasmesso ad ognuna delle undici imprese in questione i dati riguardanti tutte le altre relativi alle ultime 6 settimane precedenti (considerando (238)).
- (649) Feralpi afferma che non ha aderito al compattamento delle fermate produttive dell'estate 1995⁵⁶⁶. Se è vero che la Commissione non è in possesso di un fax di Feralpi in risposta al questionario del 22 giugno 1995 inviato da Leali, è indiscusso, come rilevato al considerando (432), che Feralpi abbia ricevuto quest'ultimo fax. Tale comunicazione faceva espresso riferimento *“ai colloqui ed alle dichiarazioni dei giorni scorsi”* e ringraziava i suoi destinatari *“per la disponibilità espressa ad aumentare il periodo di fermata inizialmente previsto”*, mentre la conferma scritta doveva consentire di *“rassicurare reciprocamente tutti gli attori”*. Pertanto alla luce del contenuto del fax del 22 giugno, di cui era destinataria, Feralpi non può affermare di essere rimasta estranea al compattamento delle fermate, e ciò anche in assenza di un suo fax di conferma.
- (650) Feralpi ha comunicato il suo programma di chiusura estiva alla Federacciai con fax del 21 luglio 1995. Nonostante tale programma sia stato indirizzato alla Federacciai (e non alla Leali) alcune settimane dopo il fax del 22 giugno 1995, tale comunicazione conferma la partecipazione di Feralpi a questa parte dell'intesa. Infatti, il fax si riferisce al programma di fermate che era stato *“già anticipato”*. Inoltre, il 24 luglio 1995, Federacciai ha trasmesso il fax di Feralpi a Leali indicando come *“strano”* il programma delle fermate produttive di Feralpi, ciò che dimostra che il programma in tal modo comunicato non corrispondeva esattamente a quanto era stato deciso di comune accordo.
- (651) Il sopra illustrato controllo reciproco multilaterale, puntuale e sistematico, delle quantità di tondo per cemento armato immesse sul mercato da singole imprese, coordinato dalla Federacciai stabilmente affiancata dalla Leali, realizzato mediante lo scambio di informazioni confidenziali, e finalizzato al raggiungimento del prezzo base minimo concordato, è proseguito anche nel 1996. In seguito allo scambio di ulteriori informazioni confidenziali (relative alla produzione: consuntivo 1995 e previsioni 1996 – riunione del 4 gennaio 1996 tra la Leali e altre sette imprese, fra le quali Alfa, Feralpi e Valsabbia⁵⁶⁷; e relative all'acquisizione settimanale degli ordini del 17 gennaio 1996: riunione del 18 gennaio 1996, convocata dalla Leali, tra essa, le stesse sette imprese, Ferriere Nord e Riva) e in seguito al ripiegamento del prezzo

⁵⁶⁶ [...].

⁵⁶⁷ La Leali aveva invitato anche la Ferriere Nord e la Riva, ma le due imprese erano assenti alla riunione del 4 gennaio 1996, anche se la Ferriere Nord aveva in ogni caso già dato preventiva adesione alle iniziative che avessero dovuto essere decise in maniera unanime.

base (constatato nella riunione dell'8 febbraio 1996 tra Leali, le nove imprese invitate alla precedente riunione del 18 gennaio 1996 e un'altra impresa), la Leali ha invitato tutte le altre dieci imprese in questione a una riunione che si è tenuta il 13 febbraio 1996. In detta riunione (alla quale erano in realtà presenti Alfa, Feralpi e quattro altre imprese) è stato definito un programma di interruzione della produzione, accompagnato o meno (a seconda della sua durata) dall'obbligo di esportare fuori dal territorio degli Stati membri del trattato CECA una percentuale concordata della produzione (dell'impresa interessata) dell'anno precedente, ed è stato fissato un nuovo prezzo base valido contestualmente all'adesione di tutti i produttori all'accordo sulle fermate produttive e l'esportazione (considerando (242)-(245)). Dapprima hanno aderito a tale intesa quattro imprese (Alfa, Feralpi e due altre imprese), e altre tre imprese (fra le quali Ferriere Nord) hanno comunque anticipato una sostanziale adesione se tutti fossero stati d'accordo.

- (652) Il 20 febbraio 1996 l'adesione all'accordo in questione era unanime, vale a dire di tutte le undici imprese invitate alla riunione del 23 febbraio 1996 (considerando (249)).
- (653) Preso atto dell'unanimità delle adesioni, la Leali ha convocato tutte le imprese in questione a una riunione per stabilire le nuove quotazioni da applicare "inderogabilmente" dal 26 febbraio 1996 (riunione del 23 febbraio 1996). Anche tali comportamenti dei primi due mesi del 1996, quindi, confermano il legame tra la parte dell'oggetto dell'intesa riguardante la fissazione del prezzo e la parte riguardante il controllo o la limitazione della produzione o delle vendite, come d'altronde lo conferma anche, per esempio, l'affermazione, risalente al gennaio 1996, della Lucchini/Siderpotenza, secondo la quale "*La decisione dei produttori di fermare gli impianti nel corso del mese di febbraio dovrebbe portare ... ad un leggero incremento dei prezzi di vendita*" (considerando (249)).
- (654) L'intesa riguardante la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite è poi continuata in marzo, aprile e maggio 1996, come risulta sia dal promemoria della Leali del 23 febbraio 1996 indirizzato alle altre stesse dieci imprese in questione, che avevano aderito al programma di riduzione della produzione (considerando (251)), sia dal promemoria del 22 marzo 1996, indirizzato sempre dalla Leali alle altre dieci imprese interessate (facente stato dell'adesione, praticamente unanime, dei concorrenti, all'intesa per una nuova fermata dell'attività produttiva nell'aprile 1996); così come è continuato lo scambio di informazioni confidenziali riguardanti i dati di produzione, vendite, giacenze, e, se rilevanti, di quelli relativi alle esportazioni (considerando (254)-(258)).
- (655) Occorre inoltre ricordare che la Leali è stata trovata in possesso di informazioni confidenziali riguardanti numerose imprese (fra le quali Feralpi, Ferriere Nord, Riva, Valsabbia e Alfa) relative alle quantità di tondo per cemento armato prodotte da ognuna delle imprese in questione, in particolare, nel mese di luglio 1996 (informazioni elaborate il 12 settembre 1996) e nel periodo gennaio-luglio 1996, nonché alle quantità vendute in ognuno degli ultimi tre mesi del 1995. Altre informazioni confidenziali (elaborate il 23 settembre 1996) delle quali la Leali è stata trovata in possesso riguardano un certo numero di imprese (fra le quali Ferriere Nord e Riva) e sono relative alle quantità di tondo per cemento armato vendute da ciascuna di esse nel mese di maggio, in quello di giugno e in quello di luglio 1996. Ulteriori informazioni confidenziali delle quali la Leali è stata trovata in possesso riguardano alcune imprese (fra le quali Feralpi e Ferriere Nord) e sono relative alle giacenze, in particolare, del periodo gennaio-giugno 1996 (informazioni elaborate il 17 settembre

1996, dalle quali risulta anche che, in particolare, Riva non aveva fatto le dichiarazioni riguardanti le loro giacenze e che, in particolare, Alfa e Valsabbia era implicitamente escluso che facessero dichiarazioni individuali (considerando (262)).

- (656) Il sopra illustrato scambio di informazioni confidenziali è stato funzionale all'elaborazione di un più strutturato sistema di limitazione o controllo della produzione o delle vendite, al quale hanno aderito otto imprese (Alfa, Feralpi, Riva e Valsabbia e altre quattro imprese). Detto sistema prevedeva la fissazione per ciascuna delle otto imprese partecipanti, di quote di mercato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 (determinate sulla base delle vendite precedenti e delle possibilità produttive per l'ultimo trimestre del 1996), ed, eventualmente, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997. Per poter gestire in maniera efficace questa concordata ripartizione del mercato le otto imprese partecipanti al sistema si erano impegnate a scambiarsi periodicamente, a scadenze ravvicinate, tramite il dott. [...], informazioni confidenziali riguardanti gli ordini, le consegne e la produzione di tondo per cemento armato di ogni impresa in questione (considerando (267)). Le sopra illustrate iniziative con le quali si è dato attuazione, nel 1996, alla parte dell'intesa riguardante la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite, hanno fatto sì che, alla fine dell'anno, il dott. [...] potesse ringraziare le imprese che avevano anche, in particolare, partecipato al sistema di ripartizione del mercato per gli ultimi tre mesi del 1996, *“della collaborazione e disponibilità manifestata nel corso del 1996 per mantenere una situazione di mercato ordinata”* (considerando (278)).
- (657) Per quel che riguarda il 1997, occorre constatare che esso è stato caratterizzato, nel suo primo semestre, da un aumento costante del prezzo base fissato dall'intesa anticoncorrenziale: ITL/kg 190, fissato nella riunione del 30 gennaio; ITL/kg 210, fissato nella riunione del 14 febbraio; ITL/kg 250, fissato nella riunione del 10 luglio (considerando (274)). Nello stesso periodo, il prezzo base medio di mercato è anch'esso costantemente aumentato, passando dalle 170 ITL/kg di gennaio alle 240 ITL/kg di luglio (tabella 13, in allegato); a settembre dello stesso anno, il prezzo base medio di mercato è ulteriormente aumentato, raggiungendo le 290 ITL/kg (tabella 13, in allegato). Si è trattato di risultati importanti raggiunti dall'intesa anticoncorrenziale, e le imprese partecipanti ad essa hanno, quindi, sentito l'esigenza di “stabilizzare” una tale favorevole situazione, come precisato in un documento interno della Lucchini/Siderpotenza dell'ottobre 1997 (considerando (287)). Ed è stata appunto “finalizzata al mantenimento e consolidamento” (considerando (281)) della sopra illustrata situazione di prezzi più elevati ottenuti mediante l'intesa anticoncorrenziale, l'attuazione di quella sua parte riguardante il controllo o la limitazione della produzione o delle vendite che si è concretizzata, in questa sua fase di applicazione, nell'accordo fra le otto già menzionate imprese (considerando (282)), per *“autolimitare le consegne nazionali per il mese di novembre applicando una riduzione del 20% sulla media aritmetica mensile dei primi 9 mesi del 1997”* (considerando (283)).
- (658) Le otto imprese partecipanti all'accordo avevano la facoltà di scegliere se:
- (1) “esportare il quantitativo prodotto in eccesso rispetto alla quota di consegna oppure
 - (2) procedere alla fermata produttiva di 1 settimana tra l'1 e il 30 di novembre”.

- (659) Al fine di poter efficacemente gestire il suddetto accordo, le otto imprese ad esso aderenti hanno altresì stabilito di impegnarsi al consueto scambio di informazioni confidenziali (essenzialmente riguardanti gli ordini e le consegne di ognuna delle imprese in questione) trasmettendoli a un “coordinatore”: il Dott. [...]. L'accordo in questione è stato prorogato anche per il mese di dicembre 1997 nel quale “verrà detratta un'ulteriore quota del 20% rispetto alla quota di consegna di novembre” (considerando (288)). Ancora una volta, la parte dell'intesa relativa alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite, da un lato, si è basata sullo scambio di informazioni confidenziali (considerando (289)), e, dall'altro, è stata finalizzata all'aumento del prezzo base minimo concordato (considerando (290)-(297)).
- (660) L'importanza del controllo delle quantità di prodotto immesse sul mercato è confermata dal fatto che l'accordo in questione è stato integrato con un ulteriore accordo fra sette delle otto imprese (Riva infatti non ha ritenuto opportuno aderirvi), in base al quale una società di consulenza, la [...], sulla base di una sua proposta (del 1° dicembre 1997), alla Federacciai, accettata da quest'ultima il 5 dicembre 1997, ha controllato le quantità vendute nel mese di novembre 1997 da ciascuna di queste sette imprese. L'intervento della [...] ha così ulteriormente istituzionalizzato lo scambio di informazioni confidenziali facendosene essa stessa tramite (considerando (298)).
- (661) Per quel che riguarda il 1998, occorre constatare che, nonostante si continuasse a concordare il prezzo base, il prezzo di mercato, almeno fino a metà febbraio 1998, non ne aveva tuttavia risentito gli effetti (considerando (302)-(306)). La situazione era “delicata” e occorre “attuare decisioni straordinarie” per affrontarla, scriveva il dott. [...] alle altre sette imprese il 27 marzo 1998, così motivando la convocazione di un incontro urgente fra i “titolari” (considerando (308)). Ancora una volta l'obiettivo di ottenere un concordato incremento dei prezzi è la ragione che ha indotto a dare specifica attuazione a quella parte dell'oggetto dell'intesa riguardante la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite. In tale fase le modalità della suddetta attuazione sono caratterizzate dal fatto, da un lato, che esse non si limitano più, come quelle dell'accordo di novembre-dicembre 1997, ad avere ad oggetto le consegne, ma riguardano anche la produzione e, dall'altro, che esse sono destinate a estendersi per un periodo di tempo più lungo di quelli durante i quali erano state poste in essere le precedenti modalità di attuazione di detta parte dell'intesa anticoncorrenziale (considerando (313)).
- (662) Modalità di attuazione, quindi, in parte diverse, ma anche, per altri importanti aspetti, coincidenti con le precedenti: oltre che, evidentemente, per il fatto di costituire comunque fasi della realizzazione dello stesso disegno anticoncorrenziale, anche perché parimenti caratterizzate, rispetto a quelle relative ai mesi di novembre e di dicembre 1997, dalla presenza fiancheggiatrice di un sistema di controllo della [...] (considerando (313)).
- (663) L'intervento della [...] è consistito nella verifica delle quantità effettivamente prodotte ogni mese (marzo e aprile 1998) da sei delle solite otto imprese (Lucchini/Siderpotenza e Riva non hanno, in questa fase, collaborato con la [...]), evidenziando eventuali scostamenti dalla quota fissata (che prevedeva una riduzione della produzione del 30% per ogni impresa partecipante al sistema) (considerando (307)). Un tale sistema ha richiesto uno scambio di informazioni confidenziali (tramite la [...]) molto dettagliate riguardanti la produzione di ciascuna delle sette imprese in questione. La [...], dopo aver effettuato i relativi controlli presso le imprese interessate, l'11 maggio 1998 ha reso noti al dott. [...] i dati relativi alla

“produzione di riferimento” per marzo e aprile, vale a dire le quantità che ciascuna delle sei imprese interessate doveva limitarsi a produrre, sulla base della concordata riduzione del 30% della produzione (considerando (310)-(311)). Una volta quantificate esattamente le quote di ciascuna delle sei imprese in questione, occorre, pertanto, procedere a controllare gli eventuali scostamenti da esse. La [...] ha ottenuto un apposito incarico per procedere a tale controllo, che ha costituito, in realtà, la naturale prosecuzione del precedente incarico ad essa conferito, e il 3 giugno 1998 essa ne ha reso noti i risultati al dott. [...] (considerando (316)-(317)).

(664) Si era così ormai instaurato un meccanismo permanente che, rafforzato dal successo ottenuto con la concordata e attuata limitazione della produzione dei mesi di marzo e aprile 1998, e attraverso il ripetuto analogo intervento della [...] per controllare l'ulteriore concordata e attuata (considerando (328)) riduzione del 20% della produzione dei mesi di maggio e giugno 1998 (il detto intervento della [...], facente seguito all'accettazione di una sua proposta inviata, come d'accordo con il dott. [...], alla Federacciai, e la detta riduzione della produzione, la cui verifica, da parte della [...], è stata oggetto di un suo rapporto inviato al dott. [...], hanno riguardato cinque delle sei già menzionate imprese: l' [...] si avviava, infatti, alla sua ormai prossima scomparsa dal mercato)⁵⁶⁸ (considerando 0)*, si è consolidato e strutturato, in forma organica e articolata, sulla base dell'accordo del settembre-novembre 1998 (con validità sino al 31 dicembre 2001) tra Alfa, Feralpi, Ferriere Nord, Riva, Valsabbia e altre tre imprese.

(665) Prima di esaminare quest'ultimo accordo del settembre-novembre 1998, occorre mettere in evidenza due elementi che hanno caratterizzato la situazione immediatamente precedente:

- innanzitutto, anche nel periodo marzo-settembre 1998 la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite è stata, come fin dai primi momenti di attuazione di questa parte dell'intesa, funzionale alla fissazione di un prezzo base più elevato. Ciò è provato anche dall'affermazione contenuta nel fascicolo istruttorio, risalente all'aprile 1998, secondo la quale *“L'accordo fra i produttori dovrebbe consentire un recupero del prezzo nel corso del mese di maggio di circa [ITL] 15-20. La domanda non è particolarmente sostenuta, il tentativo in atto dovrebbe essere sostenuto da una riduzione della produzione da parte di tutti i produttori, valutabile attorno al 20% delle rispettive produzioni mensili”* (considerando (314)); nonché dall'incontro del 9 giugno 1998 tra Alfa, Feralpi, Valsabbia e altre due imprese, unitamente ai concomitanti contatti del dott. [...] con Riva e Ferriere Nord e un'altra impresa e al successivo incontro di verifica presso la Valsabbia (considerando (322)), dalle comunicazioni del dott. [...] del 30 luglio 1998 (considerando (329)) e dell'11 settembre 1998 (considerando (332));
- inoltre, vi era consapevolezza dell'esistenza, accertata documentalmente del sistema di riduzione della produzione realizzato mediante il controllo della [...], nonché del suo essere funzionale a un concordato aumento del prezzo del tondo per cemento armato, anche da parte di imprese non partecipanti al

⁵⁶⁸ Detto intervento si è concretizzato, evidentemente, in un altro analogo incarico conferito alla [...] (considerando (328)) ed ha richiesto, ancora una volta, lo scambio di informazioni confidenziali dettagliate riguardanti la produzione di ciascuna delle cinque imprese in questione.

* Va letto come: “considerando (319)”.

sistema stesso, ma operanti in sintonia con esso. Ciò è provato, in particolare, per quel che riguarda la Ferriere Nord, dal documento interno di questa impresa risalente al 28 settembre 1998, secondo il quale, facendo seguito alla comunicazione da parte di Alfa della volontaria decisione di un gruppo di imprese di ridurre in percentuale le produzioni per ottobre, la stessa Ferriere Nord ha “dato l’assenso” relativamente alla quota ad essa spettante (considerando (334)).

- (666) Tale ultima constatazione è rilevante altresì per notare come il passaggio all’accordo del settembre-novembre 1998 sulle quote di vendita sia avvenuto senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti intese (accordi o pratiche concordate) che erano state poste in essere almeno fino ad ottobre 1998. In realtà, il calcolo, da parte della [...], delle produzioni teoriche, è stato effettuato, oltre che per il mese di ottobre, anche per quelli di novembre e dicembre 1998, con trasmissione di tutti i relativi dati al dott. [...] (considerando (334)).
- (667) L’accordo del settembre-novembre 1998, messo in esecuzione al più tardi dal dicembre 1998 e con validità sino al 31 dicembre 2001, tra Alfa, Feralpi, Ferriere Nord, Riva, Valsabbia e altre tre imprese, ha come oggetto “*il rispetto, da parte di ogni aderente, di quote di vendita sul mercato italiano*” del tondo per cemento armato (considerando (338)-(350)). Anche detto accordo, che riguarda in primo luogo le vendite, ma prevede altresì il controllo o la limitazione della produzione destinata al mercato italiano, risulta indissolubilmente interconnesso con l’intesa riguardante la fissazione del prezzo base minimo (considerando (339)), come risulta ulteriormente confermato dalle affermazioni della Lucchini/Siderpotenza del dicembre 1998, secondo le quali “*l’accordo fra produttori ha fortemente contribuito ad innalzare il prezzo di vendita*” (considerando (356)).
- (668) Il funzionamento del summenzionato accordo si basa, inevitabilmente, come sempre, sullo scambio di informazioni confidenziali riguardanti ognuna delle otto imprese ad esso partecipanti. Le quote di vendita concordate hanno anche tenuto conto, in particolare, dell’accordo del 9 novembre 1998 tra Valsabbia, Alfa Feralpi e altre due imprese, riguardante l’[...] che si impegnava a dismettere, dal 1° gennaio 1999, le proprie attività siderurgiche e la cui parte di mercato era ripresa *pro quota* dalle cinque imprese in questione (considerando (352)-(355)). Occorre, a tale proposito, precisare che il suddetto accordo del 9 novembre 1998 non è oggetto, di per sé, della presente decisione, in quanto esso è stato notificato alla Commissione il 2 aprile 1999, conformemente all’articolo 65, paragrafo 2 del trattato CECA, ed è stato oggetto di una diversa pratica presso la Direzione generale della concorrenza della Commissione europea. Nella presente decisione, il suddetto accordo del 9 novembre 1998 è pertanto rilevante come mero fatto utile per valutare l’intesa anticoncorrenziale nel suo contesto.
- (669) Relativamente al 1999, il fatto che la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite continuasse a far parte dell’oggetto dell’intesa è provato dai seguenti comportamenti: la richiesta del 22 febbraio, da parte della IRO al dott. [...], di una quota di vendite superiore a quella che le era stata attribuita (considerando (362)), la “*riunione dei produttori di tondo per c.a.*” del 14 giugno 1999, durante la quale è stato contestato aspramente il comportamento della IRO, per quel che riguardava il rispetto della sua quota di vendite (considerando (359)); la conseguente successiva nota scritta della IRO al dott. [...] per spiegare il suo (della IRO) “contestato” comportamento relativo al rispetto della quota di vendite, nella quale tale impresa dichiarava innanzitutto che non era “*assolutamente sua intenzione sottrarsi*” “agli

impegni presi” (considerando (360)); l’aumento della quota di vendite attribuita alla IRO con il conseguente ricalcolo delle quote della Riva e della Lucchini/Siderpotenza (considerando (363)); la nota interna del 13 luglio della Ferriere Nord dove il suo presidente, con riferimento a una conversazione dello stesso giorno con il “titolare” dell’Alfa, ha menzionato la situazione del tondo per cemento armato come quella di un prodotto per il quale le “quote” sono “assegnate” e *“tutti i dati sono sempre controllabili dalla [...]”* (considerando (377)); la lettera del 29 novembre indirizzata alla Valsabbia (e, per conoscenza, alla Feralpi e ad altre tre imprese) nella quale sono contenute alcune considerazioni riguardanti *“l’entrata in quota della Acciaieria di Sicilia”* (considerando (378)); le comunicazioni, risalenti ai primi giorni di novembre, della Alfa, Valsabbia, Ferriere Nord e un’altra impresa (indirizzate da ciascuna di esse alle altre rispettive tre imprese in questione, così come alla Riva, a un’altra impresa e al dott. [...]) relative alla decisione di sospendere la produzione di tondo per cemento armato per tutta la terza settimana di novembre (Alfa, Valsabbia, Ferriere Nord e Feralpi) (considerando (381)).

- (670) Detti comportamenti confermano la perdurante validità dell’accordo del settembre-novembre 1998 riguardante il rispetto, da parte delle otto imprese ad esso aderenti, delle quote di vendita sul mercato italiano del tondo per cemento armato a ciascuna di esse attribuite. Il fatto poi che detta concordata limitazione o controllo della produzione o delle vendite sia stata decisa con l’obiettivo di ottenere un aumento del prezzo base è, fra l’altro, ulteriormente confermato dall’affermazione del novembre 1999 di un’impresa non destinataria della presente decisione, secondo la quale *“la fermata produttiva concordata tra i produttori non ha sortito l’effetto desiderato, ovvero un minimo incremento dei prezzi”* (considerando (381)).
- (671) Anche, nel 2000, infine, la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite ha continuato a far parte dell’oggetto dell’intesa. Ciò è provato dai seguenti fatti che confermano la perdurante validità dell’accordo del settembre-novembre 1998 riguardante il rispetto, da parte delle otto imprese ad esso aderenti, delle quote di vendita sul mercato italiano del tondo per cemento armato a ciascuna di esse attribuite:
- la riunione del 25 gennaio fra Ferriere Nord, Feralpi, Valsabbia, Riva, Alfa e altre due imprese, in cui *“Per quanto riguarda le quote c’è stata “accesa” discussione sui volumi di Ferriere Nord e di Acciaierie Siciliane (ex Megara).”* (considerando (388));
 - la riunione del 9 febbraio fra Alfa, Valsabbia e Ferriere Nord che *“si è svolta per superare le problematiche relative agli scostamenti sui volumi di tondo c.a. non consegnati da F[erriere] Nord nel ‘99”* e nella quale si è a tal proposito raggiunto un compromesso sul volume delle consegne che la Ferriere Nord avrebbe potuto effettuare nel 2000 (considerando (393));
 - la riunione del 23 maggio tra Alfa, Valsabbia, Feralpi e un’altra impresa, in cui si è discusso *“su chi è avanti e chi è indietro nelle quote, sintomo di chi ha spinto e invece di chi ha difeso il prezzo”* (considerando (409)).
- (672) Il 23 maggio 2000 è in effetti la data più recente nella quale si ha certezza che la limitazione o il controllo della produzione e/o delle vendite ha costituito una parte dell’oggetto dell’intesa. Dalle riunioni tenutesi nel periodo gennaio-maggio 2000 (considerando (383)-(409)) risulta inoltre che anche in tale periodo è continuato lo scambio di informazioni confidenziali (riguardanti, ad esempio, le consegne di ciascuno degli otto produttori aderenti all’accordo sulle quote di vendite: riunione

dell'11 gennaio; gli ordini mensili: riunione del 18 gennaio; le quantità vendute: riunione del 9 febbraio; lo "spedito" giornaliero: riunione del 10 marzo) finalizzato, anche attraverso la limitazione o il controllo della produzione e/o delle vendite, alla messa a punto dei comportamenti che davano attuazione alla parte dell'intesa riguardante la fissazione del prezzo base minimo (ad esempio, nella riunione del 25 gennaio, dopo aver analizzato la situazione del mercato "e alla luce delle consegne di febbraio pari a 240.000 ton., si è deciso di praticare da subito [ITL]/kg 220p./BS, con un minimo di 190 (per eccezioni)").

- (673) È quindi certo che, dal 13 giugno 1995 al 23 maggio 2000, la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite ha costituito una parte dell'oggetto dell'intesa.
- (674) Tutti i summenzionati comportamenti, riguardanti la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite, succedutisi dal 13 giugno 1995 al 23 maggio 2000, si configurano, in ragione del loro essere funzionali all'attuazione del medesimo disegno teso alla fissazione di un prezzo minimo concordato, come momenti di attuazione di questo stesso disegno. Nell'arco temporale complessivo di attuazione di detto disegno, ci sono stati comportamenti di tipo diverso: contatti reciproci e incontri periodici fra concorrenti per discutere e definire le proprie politiche commerciali; intese periodiche sui prezzi base minimi o prezzi "obiettivo" (o i termini di pagamento) e sui prezzi degli "extra" di dimensione per la vendita del prodotto in Italia; intese riguardanti provvedimenti volti a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo (essenzialmente, il concordato controllo e l'eventuale concordata limitazione, temporanea o permanente, della produzione o delle vendite); lo scambio di informazioni particolareggiate sui propri dati confidenziali relativi, in particolare, alla produzione o alle vendite; e la ripartizione del mercato italiano assegnando a ciascuna delle imprese coinvolte una "quota" di vendite. Tali diversi comportamenti non ostante tuttavia affinché si ritenga la sussistenza di una sola infrazione, alla stregua di quanto si evince dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa *Anic*⁵⁶⁹.
- (675) Alla luce di quanto esposto, così come del fatto che, anche la parte dell'intesa relativa al controllo o alla limitazione della produzione o delle vendite è, al pari della parte relativa ai prezzi (prezzo base e prezzi degli "extra"), di natura complessa (accordo o pratica concordata) e continuata (attuazione del medesimo disegno anticoncorrenziale), si può ritenere che tutti i comportamenti in questione costituiscano una sola infrazione: unica, complessa e continuata.
- (676) Non sfugge, peraltro, alla Commissione il fatto che la durata di detta infrazione unica, complessa e continuata non sia identica per ciascuna delle sue parti; infatti:
- la parte relativa alla fissazione del prezzo base è durata almeno dal 15 aprile 1992 al 4 luglio 2000 (e per quel che riguarda i termini di pagamento, almeno fino al 30 settembre 1995);
 - la parte relativa alla fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione" è durata almeno dal 6 dicembre 1989 al 1° giugno 2000;
 - la parte relativa alla limitazione o al controllo della produzione e/o delle vendite è durata almeno dal 13 giugno 1995 al 23 maggio 2000.
- (677) Si può inoltre distinguere fra i vari periodi nel modo seguente:

⁵⁶⁹ V. nota 556.

- dal 6 dicembre 1989 al 14 aprile 1992 l'infrazione è consistita nella fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione";
- dal 15 aprile 1992 al 12 giugno 1995, essa è consistita nella fissazione del prezzo base, compresi i termini di pagamento, e nella fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione";
- dal 13 giugno 1995 al 23 maggio 2000, essa è consistita nella fissazione del prezzo base, compresi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento, nella fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione" e nella limitazione o controllo della produzione o delle vendite;
- dal 24 maggio 2000 al 1° giugno 2000, essa è consistita nella fissazione del prezzo base e nella fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione";
- dal 2 giugno 2000 al 4 luglio 2000 essa è consistita nella fissazione del prezzo base.

(678) Per quel che riguarda il periodo di tempo che va dal 15 aprile 1992 al 1° giugno 2000, non è necessaria alcun'altra valutazione giuridica, in quanto il carattere restrittivo di comportamenti che tendono a fissare il prezzo complessivo di un prodotto e di quelli che, oltre a fissare tale prezzo complessivo, tendono anche a limitare o controllare la produzione o la vendita di detto prodotto, risulta evidente. Per quel che riguarda, invece, il periodo di tempo che va dal 6 dicembre 1989 al 14 aprile 1992 e quello che va dal 2 giugno 2000 al 4 luglio 2000, periodi durante i quali i comportamenti contestati hanno riguardato la fissazione dei soli prezzi degli "extra di dimensione", e, rispettivamente, quella del solo prezzo base, giova precisare che *“Come... confermato dalla giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 85, n.1, lett. a) del trattato CEE, il divieto delle intese che consistono, direttamente o indirettamente, nel fissare i prezzi riguarda anche le intese aventi ad oggetto la fissazione di una parte del prezzo finale”*⁵⁷⁰.

(679) È quindi certo che, almeno dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000, è stata posta in essere un'intesa, proibita dall'articolo 65 CECA, tendente, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza nel mercato italiano del tondo per cemento armato.

5.3.2. *Esame dei principali argomenti delle parti*

(680) Le parti hanno affermato che ci sono state effettivamente delle riunioni tra i produttori in cui, discutendosi di tutto, poteva capitare che si discutessero o si formulassero osservazioni anche sui prezzi o aspetti legati alla produzione. La Commissione non può condividere la posizione espressa dalle parti. Infatti, senza riprendere nel dettaglio gli argomenti sviluppati ai considerando (594)-(679), basta qui ricordare che le prove documentali raccolte nel fascicolo mostrano che, nelle riunioni tra produttori di cui la Commissione ha potuto scoprire l'esistenza, non solo si è discusso astrattamente di prezzi base, di extra di dimensione, di termini di pagamento o di controllo limitazione della produzione o delle vendite ma, ma che in tali occasioni sono state prese delle decisioni o sono stati annunciati determinati comportamenti che si sarebbero tenuti sul mercato in quelle materie. Si può per esempio notare che le comunicazioni di Federacciai che rendono conto alle imprese

⁵⁷⁰ V. sentenza del 13 dicembre 2001, Krupp Thyssen Stainless e a. / Commissione, cit., punto 157.

delle riunioni in questione sono incentrate sulle questioni di prezzo, quand'anche si fosse discusso di altri argomenti.

- (681) Si può anche rifarsi a comunicazioni quali l'invito per la riunione del 7 gennaio 1997, rivolto dal dott. [...] ai "titolari", nel quale si ringrazia "*della collaborazione e disponibilità manifestata nel corso del 1996 per mantenere una situazione di mercato ordinata*" (considerando (278)).
- (682) Si deve quindi concludere che almeno dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000 è stata posta in essere un'intesa tra imprese, sul mercato italiano del tondo per cemento armato nervato in barre o in rotoli, avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e in funzione della quale è stata anche concordata la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite. Per quel che riguarda la fissazione dei prezzi, l'intesa si è articolata essenzialmente negli accordi o pratiche concordate relativi al prezzo base (e, fino al 1995, ai termini di pagamento) e negli accordi o pratiche concordate relativi agli "extra". Il fatto che le intese in materia di controllo della produzione o delle vendite fosse funzionale all'obiettivo di aumento dei prezzi è dimostrato dalle dichiarazioni stesse delle imprese (v. ad esempio il considerando (376))⁵⁷¹.
- (683) Un'intesa del genere è proibita dall'articolo 65 CECA, poiché tendente, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza nel mercato italiano del tondo per cemento armato. Il Tribunale ha stabilito che in quanto l'articolo 65, paragrafo 1, CECA si riferisce a intese che "tendano" ad alterare il normale gioco della concorrenza, ciò equivale all'espressione "hanno per oggetto" di cui all'articolo 81, paragrafo 1, CE divenuto articolo 101, paragrafo 1, TFUE⁵⁷².
- (684) Le parti hanno inoltre rilevato come la Commissione non abbia provato né la partecipazione delle imprese alle riunioni in cui si sarebbero materializzati i comportamenti contestati, né il concorso di volontà e sostengono che in ogni caso il comportamento reale delle imprese non era riconducibile a un accordo.
- (685) Le prove documentali raccolte nel fascicolo della Commissione dimostrano la partecipazione di imprese specificatamente individuate alle riunioni del 13 febbraio 1996 (considerando (245)), 16 ottobre 1997 (considerando (281)), 9 giugno 1998 (considerando (322)), 11 gennaio 2000 (considerando (384)), 25 gennaio 2000 (considerando (388)), 1° febbraio 2000 (considerando (390)), 9 febbraio 2000 (considerando (393)), 10 marzo 2000 (considerando (397)), 8 maggio 2000 (considerando (407)), 16 maggio 2000 (considerando (408)), 23 maggio 2000 (considerando (409)) e 27 giugno 2000 (considerando (414)).
- (686) Per quel che riguarda le altre riunioni, in cui le prove disponibili non permettono di identificare chiaramente i partecipanti va rilevato che, per quanto riguarda le riunioni convocate da Federacciai sui prezzi (e sui termini di pagamento), tutti i produttori italiani di tondo per cemento armato erano invitati (anche se non sempre tutti vi assistevano)⁵⁷³ e che tutti ricevevano il resoconto redatto da Federacciai che li informava dei risultati (i fax di Federacciai erano spediti a tutti i produttori). Quindi tutti erano al corrente dei risultati di dette riunioni.

⁵⁷¹ A questo proposito l'osservazione di una delle parti secondo cui l'accordo del 13 giugno 1995 aveva come oggetto l'alleggerimento della pressione sul mercato riducendo l'offerta, conferma invece di smentire il fatto che il vero oggetto dell'accordo era di aumentare i prezzi, ritenuti troppo bassi a causa dell'eccesso di offerta sulla domanda.

⁵⁷² V. nota 43, punto 277.

⁵⁷³ Si vedano le dichiarazioni di Riva, Alfa e Valsabbia al considerando (625).

- (687) Lo stesso dicasi per le riunioni convocate dal dott. [...], e in particolare le riunioni dei "titolari". La Commissione è in possesso degli inviti, ai quali non di rado erano allegati resoconti delle riunioni precedenti, e di resoconti, trovati indipendentemente dagli inviti. Non si può quindi sostenere che i destinatari di tali inviti fossero all'oscuro di quanto discusso negli incontri.
- (688) Secondo la sentenza *Thyssen Stahl*, le prove devono essere valutate nel loro complesso, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti⁵⁷⁴. Nella fattispecie, le circostanze di fatto mostrano l'esistenza di un sistema consolidato di riunioni abituali, sia al livello dei responsabili commerciali, sia, quando i comportamenti si sono estesi al controllo e alla limitazione della produzione o delle vendite, al livello dei titolari delle imprese interessate. A dimostrazione che dette riunioni fossero collegate tra di loro, si nota a più riprese l'esistenza di riunioni in cui viene valutato l'effetto di quanto stabilito in precedenza in base a un continuo monitoring del mercato o di riunioni in cui si adottano misure correttive rispetto a quanto già stabilito.
- (689) Nella decisione *Rete metallica elettrosaldata*, la Commissione ha affermato che la mera assenza fisica a una determinata riunione non significa necessariamente che l'assente non abbia aderito ai risultati della riunione stessa. Gli assenti venivano generalmente informati degli accordi conclusi nel corso delle varie riunioni⁵⁷⁵.
- (690) A questo proposito, l'obiezione di Feralpi⁵⁷⁶ secondo cui l'aver comunicato ai suoi rappresentanti il risultato della riunione del 6 dicembre 1989 in cui i partecipanti hanno deciso all'unanimità di aumentare, dal lunedì 11 dicembre 1989, i prezzi degli "extra di dimensione" non dimostra la sua partecipazione alla riunione diventa irrilevante. Infatti, trasmettendo quell'informazione, Feralpi dimostrava non solo che ne era a conoscenza ma anche che l'approvava.
- (691) Il fatto che fino al 1993 la Commissione non sia in grado di dimostrare che riunioni di questo tipo fossero regolari o periodiche è irrilevante, dal momento che la Commissione ha riscontrato in questo periodo almeno sei occasioni di comportamenti paralleli da parte delle imprese in questa materia. Anche l'obiezione di Feralpi secondo cui la Commissione non ha precisato il contesto in cui s'inseriva la riunione del 6 dicembre 1989 appare irrilevante, nella misura in cui quello che interessa alla Commissione è l'individuazione di discussioni aventi un oggetto anticoncorrenziale, indipendentemente dalla sede o dal contesto in cui esse si sono svolte.
- (692) Si deve anche notare che in alcune riunioni, veniva stabilito di chiedere alle imprese informazioni o conferme. Pur non conoscendo in dettaglio tutti i partecipanti alle riunioni, la Commissione è in possesso delle risposte o delle adesioni di alcuni di essi. Nel caso delle adesioni, le riunioni per le quali le imprese partecipanti sono identificate sono indicate al considerando (693) e seguenti.
- (693) Il consenso espresso dai partecipanti alle riunioni è documentato almeno per quanto riguarda le seguenti riunioni:
- 6 dicembre 1989: i partecipanti hanno deciso all'unanimità di aumentare, dal lunedì 11 dicembre 1989, i prezzi degli "extra di dimensione" del tondo per

⁵⁷⁴ V. nota 43, punto 175.

⁵⁷⁵ V. nota 35, considerando 169 della decisione.

⁵⁷⁶ [...].

- cemento armato sia in barre che in rotoli destinato al mercato italiano (considerando (178));
- 13 settembre 1994: è stato deciso di riconfermare il prezzo di ITL/kg 300 base (...) nonché un aumento immediato (...) di alcuni tipi di extra (considerando (196));
 - 25 novembre 1994: decisioni prese in materia di prezzi e di invio di dati relativi alle consegne sul mercato italiano ed estero (considerando (199)) (con lista di imprese che hanno fornito i dati richiesti (considerando (201) e (202));
 - 13 giugno 1995: i partecipanti hanno approvato all'unanimità la chiusura degli impianti, la conferma del prezzo e la predisposizione del questionario per verificare l'acquisizione ordini (considerando (208)) (con lista di imprese che hanno fornito i dati o comunicato le date delle fermate) (considerando (209) e (214));
 - 4 luglio 1995: è stato deciso di riconfermare la precedente indicazione di prezzo di ITL/kg 300 (considerando (216));
 - luglio 1995: l'accordo era unanime sui termini di pagamento (considerando (223));
 - 29 agosto 1995: sono state prese decisioni circa i termini di pagamento, i prezzi e la comunicazione di previsioni di produzione (considerando (229));
 - 13 febbraio 1996: programma di fermate della produzione e fissazione del prezzo base, in merito a cui si è rilevata l'adesione immediata di alcuni partecipanti (considerando (245));
 - 22 ottobre 1996: è stato riconfermato per il mese di novembre 1996 il prezzo di ITL/kg 230 (considerando (274));
 - 7 luglio 1997: è stato deliberato un aumento degli extra e il 10 luglio 1997 è stato unanimemente indicato il prezzo di ITL/kg 250 (considerando (274));
 - 10 ottobre 1997: decise le modifiche degli extra e unanimemente riconfermato il livello di prezzo di ITL/kg 310 base (considerando (293));
 - 23 ottobre 1997: è stato unanimemente confermato il prezzo minimo di: ITL/kg 300 base (considerando (292));
 - 17 novembre 1997: le sette imprese partecipanti hanno fissato i nuovi prezzi base (considerando (295)) (si tratta delle imprese identificate al considerando (297) in cui si parla anche dell'"accordo prezzo-consegne");
 - 1° febbraio 2000: si è deciso di praticare da subito il prezzo di ITL/kg 220 p./BS, con un minimo di 190 (per eccezioni). I partecipanti sono identificati (considerando (390));
 - 8 febbraio 2000: si è ribadito di sostenere il prezzo di ITL/kg 190/220 (considerando (392));
 - 9 febbraio 2000: si è raggiunto un compromesso sul volume delle consegne che la Ferriere Nord avrebbe potuto effettuare nel 2000 (partecipanti individuati) (considerando (393));
 - 16 febbraio 2000: si è ritenuto di avvertire gli agenti di detto prezzo (ITL/kg 220), che sarebbe stato lanciato in marzo (considerando (394));

- 22 febbraio 2000: è stata ufficializzata la quotazione di 220 ITL/kg p./BS, per chiudere tra 200/210 (considerando (395));
- 20 marzo 2000: è stato ribadito che il prezzo doveva posizionarsi sulle 200 ITL/kg (considerando (398));
- 28 marzo 2000: si è raggiunto "l'accordo" di ribadire il prezzo di 210 ITL/kg (considerando (399));
- 4 aprile 2000: si è deciso di proporre al mercato un prezzo minimo di 220 ITL/kg (considerando (400));
- 11 aprile 2000: si è stabilito che il "*prezzo di aprile deve iniziare con il 2*" (considerando (401));
- 26 aprile 2000: si è stabilito di offrire 220 ITL/kg (considerando (405));
- 3 maggio 2000: è stato "*concordato [un] nuovo aumento degli extra di diametro a partire dalle consegne del 1° giugno*" (considerando (406));
- 23 maggio 2000: si riconferma il vecchio 210 (ITL/kg) per non scendere sotto le 200 (le imprese partecipanti sono identificate) (considerando (409));
- 30 maggio 2000: si è deciso di "*uscire con determinazione sul livello*" di 220 (ITL/kg) (considerando (410));
- 4 luglio 2000: il prezzo concordato con la [...] di Brescia è stabilito in 200/220 (considerando (416)).

(694) Si noti che detto consenso è rinvenibile anche per quelle riunioni in cui Federacciai riferisce che è "emerso" un determinato prezzo. Infatti, come già spiegato al considerando (601), tale formulazione non è diversa da quella di una decisione. Ciò si è verificato per esempio durante le riunioni del 1° aprile 1993 (considerando (190)), 30 agosto 1994 (considerando (195)), 2 aprile 1996 (considerando (258)), 30 luglio 1997 (considerando (275)), 16 ottobre 1997 (considerando (290)), 25 gennaio 2000 (le imprese partecipanti sono individuate) (considerando (388)). Infatti, quando l'accordo non veniva raggiunto, ciò veniva comunicato puntualmente. Per esempio, il 20 ottobre 1995 la proposta di modifica degli extra aveva diviso gli operatori e non si era raggiunta la maggioranza ampia o ponderalmente qualificata (considerando (239)). Visto il contesto, tale ragionamento può quindi anche essere esteso ai casi in cui il prezzo era "indicato", per esempio nelle riunioni del 7 febbraio 1994 (considerando (192)), 30 gennaio 1997 (considerando (274)) e 10 marzo 2000 (considerando (397)), ovvero "indicato unanimemente", come nella riunione del 14 febbraio 1997 (considerando (274)), ovvero "unanimemente individuato" (riunione del 16 ottobre 1997 (considerando (290))).

(695) Parallelamente, come si è visto, in alcuni casi la Commissione dispone di bozze o proposte di accordi i cui elementi fattuali dimostrano che sono stati messi in esecuzione o che l'adesione si è registrata successivamente alla loro discussione, come ad esempio:

- l'accordo aprile/maggio 1992: accordo valido fino al 30 luglio 2002 e rinnovabile per un altro trimestre e così via da parte degli aderenti (imprese partecipanti identificate), avente ad oggetto principale il rispetto di prezzi (minimi) di vendita (considerando (181)-(184));

- 13 febbraio 1996: programma di fermate della produzione e fissazione del prezzo base, di cui si è rilevata qualche giorno dopo l'unanimità delle adesioni (considerando (245)-(251));
- 27-30 settembre 1996: otto imprese identificate hanno manifestato la propria adesione a un accordo avente ad oggetto la ripartizione del mercato italiano del tondo per cemento armato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 (considerando (267));
- 16 ottobre 1997: bozza di accordo vincolante avente ad oggetto la limitazione del 20% delle consegne nazionali per il mese di novembre (considerando (282)-(288) e (291));
- marzo 1998: primo intervento della [...] (considerando (307) e 0)*;
- aprile 1998: ulteriore proposta della [...] (le imprese partecipanti sono identificate) (considerando (314), (316) e 0)*;
- 9 luglio 1998: continuazione dell'intervento della [...] (le imprese partecipanti sono identificate) (considerando (326) e (328));
- ottobre 1998: tutti i produttori di tondino si erano ridotti in percentuale le produzioni per ottobre (considerando (334));
- settembre/novembre 1998: accordo avente ad oggetto il rispetto da parte di ogni aderente di quote di vendita sul mercato italiano (le imprese partecipanti sono identificate) (considerando (338)-(344) e (350)).

- (696) Nella già citata sentenza *Thyssen Stahl*, il Tribunale ha constatato: “*Le parti hanno quindi espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in una determinata maniera in materia di prezzi, vale a dire, di far sì che fossero raggiunti o mantenuti i prezzi concordati nelle riunioni di cui trattasi. Il Tribunale ritiene che tale concorso di volontà costituisca un “accordo” ai sensi dell’art. 65, n. 1 del Trattato*”⁵⁷⁷. L’affermazione del Tribunale si applica *mutatis mutandis* alle circostanze in cui le imprese hanno espresso la loro comune volontà relativamente ai termini di pagamento e al controllo/limitazione della produzione o delle vendite.
- (697) Nei casi summenzionati, il testo stesso del resoconto della riunione esprime il raggiungimento di tale comune volontà (“si è deciso”). In altre occasioni, si riscontrano conferme dell’adesione successive al momento della decisione.
- (698) Per quanto riguarda l’accordo dell’aprile/maggio 1992, la sua esistenza è comprovata dal fatto che l’adesione a detto accordo si è manifestata con una dichiarazione formale nel quadro di un “Protocollo di adesione”, il quale faceva riferimento all’accordo in essere tra i produttori di tondo e al fatto che “*l’accettazione riguarda anche l’ultimo prezzo base deciso per giugno ([ITL]/kg 235) e le variazioni che saranno decise successivamente da tutti i produttori aderenti*”⁵⁷⁸. Tale prezzo è appunto quello stabilito dall’accordo per il mese di giugno⁵⁷⁹.

* Va letto come: “considerando (319)”.

* Va letto come: “considerando (319)”.

⁵⁷⁷ V. nota 43, punto 262. Il Tribunale aggiunge che non vede alcuna ragione per interpretare la nozione di “accordo” ai sensi dell’art. 65, paragrafo 1 del trattato CECA in maniera diversa da quella di “accordo” ai sensi dell’art. 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

⁵⁷⁸ [...].

⁵⁷⁹ [...].

- (699) Si noti che, contrariamente a quanto affermato da Feralpi, il protocollo di adesione non è la prova di un nuovo tentativo di arrivare all'adozione di un piano d'azione comune, bensì la dimostrazione che l'accordo ripreso nella bozza è effettivamente stato applicato.
- (700) Inoltre, un accordo concluso ai fini indicati nell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE può anche essere privo dei caratteri di certezza necessari all'esecuzione di un contratto. Le sue precise modalità possono non essere mai espresse: l'esistenza dell'accordo dovrà essere dedotta dall'insieme delle circostanze. Le divergenze di interessi fra i partecipanti al cartello possono precludere un consenso pieno o globale. L'una o l'altra parte può avere riserve su qualche aspetto particolare dell'accordo, ma aderire comunque all'iniziativa comune. Tale aspetto può deliberatamente essere lasciato vago o indefinito⁵⁸⁰.
- (701) Secondo il Tribunale, inoltre: "*Per giurisprudenza costante, la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni. Anche ammettendo che il comportamento della ricorrente sul mercato non fosse stato conforme al comportamento concordato, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato*"⁵⁸¹. È quindi irrilevante il fatto che la Commissione non dimostri che tutte le imprese coinvolte abbiano dato attuazione all'accordo o che non tutte abbiano dato attuazione con le stesse e identiche modalità (ad esempio con periodi di chiusura non perfettamente coincidenti). La pubblicazione di un listino prezzi divergente (come quanto indicato da Valsabbia o Feralpi) o periodi di chiusura degli impianti non coincidenti perfettamente (come indicato da Feralpi) non costituisce una presa di distanze pubblica dall'oggetto delle riunioni, quale richiesta dalla giurisprudenza. Tale sarebbe stato solamente l'annuncio da parte di un'impresa della sua volontà di non partecipare più (e di non essere quindi più invitata) a dette riunioni. Nella fattispecie, non risulta che ciò sia mai successo per alcuna delle imprese coinvolte nel presente procedimento. Inoltre, al fine di valutare se un'impresa si sia effettivamente dissociata, la giurisprudenza considera la comprensione delle intenzioni di tale impresa da parte degli altri partecipanti come uno degli elementi determinanti. Nel presente caso non risulta che la pubblicazione di prezzi diversi da quanto accordato o la chiusura degli impianti in periodi diversi da quelli stabiliti sia stata interpretata dagli altri partecipanti all'intesa come un segno evidente che le parti in causa non intendevano aderire all'accordo collusivo.
- (702) Il Tribunale ha peraltro riconosciuto la possibilità che "*un'impresa, che nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, persegue una politica più o meno indipendente sul mercato, può semplicemente tentare di sfruttare l'intesa a proprio vantaggio*"⁵⁸². Tale è stato chiaramente il caso di quelle imprese che hanno aumentato la loro

⁵⁸⁰ Decisione 1999/60/CE della Commissione, del 21 ottobre 1998, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (caso n. IV/ 35.691/E-4), considerando 134.

⁵⁸¹ Sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Sarrió / Commissione, T-334/94, ECLI:EU:T:1998:97, punto 118, dove si rimanda alla sentenza del Tribunale del 6 aprile 1995, Tréfileurope Sales / Commissione, T-141/89, ECLI:EU:T:1995:62, punto 85.

⁵⁸² Sentenza del Tribunale dell'11 marzo 1999, Aristrain / Commissione, T-156/94, ECLI:EU:T:1999:53, punto 173.

produzione pur avendo concordato di diminuirla o hanno applicato prezzi diversi da quelli concordati.

- (703) L'obiezione di Riva secondo cui in numerose occasioni la comunicazione degli addebiti farebbe riferimento all'impossibilità di raggiungere accordi e di influenzare il mercato, non è sufficiente a contraddire le prove documentali dei concorsi di volontà elencate in precedenza. Vi sono effettivamente occasioni in cui non si è potuto raggiungere un accordo, ma ciò non inficia la prova delle occasioni in cui l'accordo è stato raggiunto. Quanto all'impossibilità di influenzare il mercato, la Commissione nota che a più riprese le imprese hanno riconosciuto di non aver seguito quanto concordato o di aver comunicato dati di produzione più alti di quelli reali in modo da non essere colpiti dalle riduzioni concordate, o addirittura migliorare le proprie posizioni.
- (704) Le parti poi criticano il fatto che, per i comportamenti asseritamente anticoncorrenziali, la Commissione ha individuato solo poche imprese (una minoranza, se si considera il numero di imprese attive sul mercato all'inizio del periodo in esame) che si sono adeguate ai valori di prezzo (base) indicati nelle riunioni. Le parti hanno identificato un certo numero di occasioni in cui i prezzi di listino ripresi nelle tabelle allegate non evidenziano alcun allineamento del prezzo base. Infine, hanno insistito che anche per i casi in cui è documentato un allineamento dei prezzi di listini, le imprese hanno in concreto applicato prezzi diversi sul mercato. A dimostrazione di quanto sostenuto, le imprese coinvolte nel presente procedimento hanno comunicato alla Commissione copie di fatture con prezzi diversi da quelli "emersi" dalle riunioni.
- (705) La questione di un comportamento divergente (non identico o non contemporaneo) rispetto alla comune volontà espressa di tenere un determinato comportamento sul mercato è già stata affrontata al considerando (701).
- (706) Si ricorda infine, per tutti quei casi in cui le parti affermano che, anche se fosse esistito un accordo, esso non ha avuto alcun effetto, per esempio perché i prezzi praticati erano diversi, perché i termini di pagamento erano quelli abitualmente concessi alla clientela, oppure perché le chiusure di stabilimento erano quelle tradizionalmente praticate, ciò non è rilevante ai fini della qualificazione dell'accordo, una volta che sia stata determinata la concordanza di volontà. Infatti, un accordo che consiste nel mettere in atto comportamenti abituali o tradizionali può restringere la libertà delle parti di competere tra di loro adottando comportamenti diversi. Il fatto che le fermate produttive fossero fatte da tutti in periodi festivi e che ciò costituisse una pratica abituale o che i termini di pagamento fossero quelli abitualmente praticati, sarebbe rilevante soltanto se non ci fosse stata la concertazione precedente.
- (707) La Commissione non condivide l'affermazione delle parti secondo cui l'allineamento degli extra di dimensione dipende da considerazioni soltanto tecniche. Infatti, se tale fosse il caso, gli aggiustamenti sarebbero propri ad ogni impresa individuale, nella misura in cui non è dimostrato che tutte facciano gli stessi investimenti e sostengano gli stessi costi allo stesso momento. Ciò dipende infatti dalle loro capacità finanziarie, che sono anch'esse dissimili.
- (708) Si potrebbe accettare la tesi di un allineamento intelligente a seguito dell'iniziativa di un produttore importante se, da una parte, non fossero documentate le discussioni o le intese in materia di aumento degli extra di dimensione e, dall'altra, se non si fosse constatata l'esistenza di un comune convincimento riguardante il "presupposto" in

base al quale “*gli extra sono comunque uniformi tra i produttori*” e l’allineamento al rialzo non è una scelta autonoma di ciascuna impresa, ma il comportamento comune e “presupposto” di “ogni produttore” o di “tutti gli operatori” (si veda il considerando (627)). Si deve anche notare che detta concertazione si è rafforzata dal 1992 in poi, come dimostrano altre evidenze documentali di coordinamento esplicito circa l’aumento dei prezzi e la non concorrenza sugli stessi. Il risultato della concertazione sarebbe stato vanificato se ci fosse stata concorrenza sugli extra. In altre parole, detto comune convincimento riduce in maniera notevole l’incertezza relativa ai comportamenti che i concorrenti potranno in essere sul mercato.

- (709) Inoltre, il fatto che l’aumento del prezzo degli extra sarebbe stato senza effetto in quanto neutralizzato da una diminuzione del prezzo base non è senza conseguenze, contrariamente a quanto affermato dalle parti. Infatti, come si ricorda, il prezzo totale del tondo è composto dalla somma del prezzo base e del prezzo di extra di dimensione. Quest’ultimo è visto come estraneo a ogni concorrenza o non negoziabile, quindi immune da ogni incertezza. Pertanto, l’aumento dell’extra di dimensione, soprattutto se a scapito del prezzo base, si traduce in una riduzione della variabilità del prezzo totale e quindi in una riduzione del margine d’incertezza di detto prezzo.
- (710) Quanto alle argomentazioni delle parti secondo cui nel caso di specie non si è in presenza di una pratica concordata, la Commissione rileva che nella citata sentenza *Thyssen Stahl*, che presenta parecchi punti in comune con il presente caso, il Tribunale ha affermato: “*Riguardo all’argomento della ricorrente secondo il quale la nozione di “pratica concordata” ai sensi dell’art. 65, n. 1, del Trattato presuppone che le imprese abbiano attuato le pratiche oggetto del loro accordo, in particolare aumentando uniformemente i loro prezzi, dalla giurisprudenza del Tribunale relativa al Trattato CE risulta che, per concludere nel senso dell’esistenza di una pratica concordata, non è necessario che la concertazione abbia avuto, nel senso della ricorrente, ripercussioni sul mercato. È sufficiente constatare, se del caso, che ciascuna impresa ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni con i suoi concorrenti (...). A giudizio del Tribunale, infatti, le imprese attuano una pratica concordata, ai sensi di detta disposizione⁵⁸³, qualora esse partecipino effettivamente ad un meccanismo diretto ad eliminare l’incertezza relativa al loro comportamento futuro e che implica, necessariamente, che ciascuna di esse tenga conto delle informazioni ottenute dai suoi concorrenti. Non è quindi necessario che la Commissione dimostri che gli scambi di informazioni di cui trattasi hanno raggiunto un risultato specifico o siano stati concretamente posti in atto sul mercato considerato*”⁵⁸⁴.
- (711) Nella sentenza *Anic*⁵⁸⁵, la Corte ha stabilito: “*Bisogna presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso. Ciò varrà tanto più quando la concertazione abbia luogo regolarmente per un lungo periodo...*”. La Corte ha inoltre aggiunto: “*Se la nozione stessa di pratica concordata presuppone un comportamento delle imprese*

⁵⁸³ L’articolo 65, paragrafo 1, CECA.

⁵⁸⁴ V. nota 43, punti 269 e 271.

⁵⁸⁵ V. nota 556, punti 121, 124, 123 e 126.

partecipanti al mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento abbia l'effetto concreto di restringere, impedire o falsare la concorrenza". Inoltre, "le pratiche concordate sono vietate, indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale". Infine, "avendo la Commissione provato a sufficienza la partecipazione dell'Anic ad una concertazione avente lo scopo di restringere la concorrenza, essa non doveva apportare la prova che detta concertazione si fosse manifestata attraverso comportamenti sul mercato".

- (712) Nel caso degli aumenti degli extra di dimensione, il comportamento richiesto dalla giurisprudenza è sempre stato riscontrato. Si ricorda che le informazioni in possesso della Commissione mostrano che, nel periodo in esame, sono stati posti in essere almeno 19 aumenti degli extra di dimensione e che per nove di essi la Commissione è in possesso di prove dirette relative agli accordi o pratiche concordate relativi a detti aumenti (elencati al considerando (625)). La Commissione ritiene che la fattispecie di pratica concordata sia riscontrata anche negli altri dieci casi di aumento. Infatti, come già spiegato al considerando (708), vi è nel settore la connaturata certezza che se un produttore importante aumenta l'extra di dimensioni, tutti gli altri produttori lo faranno ugualmente, in modo automatico. Questa certezza mostra che l'allineamento al rialzo non è una scelta autonoma di ciascuna impresa, ma un convincimento comune maturato tra le imprese al fine di non farsi concorrenza su questo terreno e di facilitare l'accettazione dell'aumento del prezzo da parte dei clienti. Pertanto, i dieci casi di aumento menzionati, considerati alla luce dell'automaticità dell'allineamento al rialzo e dei nove casi documentati riguardanti accordi o pratiche concordate, devono essere considerati anch'essi quali pratiche concordate aventi lo stesso oggetto di fissare i prezzi degli extra di dimensione del tondo per cemento armato.
- (713) Per quanto riguarda i prezzi base, le parti hanno insistito sulla distinzione tra prezzi di listino e prezzi effettivamente applicati sul mercato. Tale distinzione non appare determinante. In primo luogo, con l'eccezione di Feralpi ed Alfa (che hanno fornito prezzi medi), le altre imprese hanno fornito alla Commissione campioni di fatture relativi ai periodi in cui gli aumenti di prezzi erano decisi. Ora, sulla base di campioni non è possibile verificare che il prezzo medio praticato corrispondesse o divergesse da quello dei listini, non sapendo, per esempio, quali fatture corrispondono a clienti normali o preferenziali. Si può soltanto affermare che per quelle transazioni documentate il prezzo era divergente ma ciò non dimostra affatto che il prezzo praticato per l'insieme delle transazioni realizzate nei giorni o periodi successivi agli aumenti fossero realmente diversi da quelli dei listini.
- (714) Anche nei casi in cui sono stati forniti i prezzi medi non si può escludere che la divergenza fosse legata alla congiuntura del mercato (ad esempio pressione delle importazioni da paesi terzi, domanda stagionale, margine di negoziazione) o alla volontà di sfruttare l'intesa a proprio vantaggio. Tuttavia, come si è visto, la giurisprudenza richiede di verificare che un comportamento sia stato messo in atto. La pubblicazione di listini prezzi appare un comportamento ai sensi di detta giurisprudenza.
- (715) Dalle informazioni in possesso della Commissione⁵⁸⁶ risulta che tutte le imprese coinvolte nel presente procedimento hanno pubblicato listini prezzi base nel periodo in esame. I considerando (594)-(610) elencano tutte le occasioni documentate in cui

⁵⁸⁶ V. le tabelle allegate alla presente decisione.

il prezzo base è stato oggetto di discussione tra le imprese (ivi compresa l'associazione). Tra esse alcune sono già state menzionate quando si è parlato di concorso di volontà (si vedano i considerando (693)-(695)). Per le altre occasioni, tra il 1993 e il 2000, si deve ricorrere alla nozione di concertazione. L'oggetto di questa concertazione era influire sul comportamento dei produttori sul mercato e rendere manifesto il comportamento che ciascuno di loro si proponeva di tenere sul mercato, in pratica, sulla determinazione del prezzo base.

- (716) Considerazioni analoghe a quelle dei considerando (713)-(715) si applicano alle concertazioni relative ai termini di pagamento, in primo luogo perché a più riprese le due questioni sono state discusse nelle stesse occasioni. Inoltre, come si è mostrato al considerando (619), i comportamenti anticoncorrenziali riguardanti i termini di pagamento hanno in realtà il medesimo oggetto di quelli riguardanti la fissazione del prezzo base, poiché il privarsi della possibilità di praticare termini di pagamento meno ridotti di quelli dei propri concorrenti, uniformando gli oneri finanziari che, in ragione di tali termini, i clienti sono tenuti a sopportare equivale a sopprimere possibili differenziazioni tra i prezzi dei vari concorrenti. In questo caso, il comportamento messo in atto è la concessione di termini di pagamento. Si deve inoltre notare che alcune parti hanno indicato che detti termini erano quelli da loro abitualmente praticati.
- (717) La Commissione ha poi dimostrato che i comportamenti contestati sono consistiti principalmente in accordi e pratiche concordate, tutti finalizzati all'aumento dei prezzi. Non si può quindi condividere l'argomento delle parti secondo cui si trattasse di scambi di opinioni, con la speranza che qualche concorrente le recepisce e le mettesse in atto.
- (718) Secondo la giurisprudenza, *“ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede di tenere egli stesso sul mercato. Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita e nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei volumi di vendita che ritenevano necessarie o sulle loro cifre di vendita. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento di mercato e di rivelare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato. Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l'incertezza relativa al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tenere conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso di dette riunioni per definire la politica che intendeva seguire sul mercato. Del pari i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tenere conto, direttamente o indirettamente, per definire la politica che intendevano seguire sul mercato, delle*

informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva di tenere sul mercato”⁵⁸⁷.

- (719) Le parti ritengono inoltre che anche se si fosse verificato uno scambio di informazioni, esso non poteva aver un oggetto anticoncorrenziale, a causa delle caratteristiche di trasparenza dei prezzi nel settore. Secondo la già più volte citata sentenza *Thyssen Stahl*, “*emerge del pari dalla giurisprudenza della Corte che, anche se il mercato dell’acciaio è un mercato oligopolistico, caratterizzato dal regime di cui all’art. 60 del Trattato, che garantisce, mediante la pubblicazione obbligatoria dei listini dei prezzi e delle tariffe di trasporto, la trasparenza dei prezzi praticati dalle varie imprese, l’immobilità o il parallelismo dei prezzi che ne risultano non sono tuttavia, di per sé, in contrasto con il Trattato, purché essi derivino non già da un accordo, sia pur tacito, fra operatori economici, bensì dal gioco sul mercato delle forze e della strategia di unità economiche indipendenti ed opposte*”.⁵⁸⁸ Se ne deduce che le imprese non possono aggiungere “trasparenza” alla trasparenza, in altri termini “è ancora più necessario tutelare la concorrenza residua”.⁵⁸⁹
- (720) In altre parole, anche se la trasparenza del mercato creata dall’articolo 60 CECA si traduce in uno scambio di informazioni, ciò avviene dopo la formulazione individuale e autonoma dei prezzi da parte di ogni produttore. Ogni scambio d’informazioni preventivo a tale formulazione si risolve in comportamenti in contrasto con il Trattato.
- (721) Parimenti, lo scambio di informazioni relativo agli ordini di acquisto permetteva alle poche imprese coinvolte una migliore conoscenza del mercato, funzionale alla realizzazione di un comportamento contrario al Trattato, ovvero il controllo della produzione o delle vendite. Si è già detto inoltre che in un mercato in cui la trasparenza è “istituzionalizzata” è ancora più necessario tutelare la concorrenza residua. Feralpi stessa riconosce che le informazioni costituivano la base dello scambio e delle discussioni, tra l’altro circa i problemi connessi alla perdurante eccedenza di offerta. Si nota che è proprio per combattere tale eccesso di offerta che il controllo della produzione è stato istituito⁵⁹⁰. Non si può quindi condividere l’innocuità di tale scambio. Feralpi stessa aveva inoltre inizialmente riconosciuto che le informazioni scambiate contenessero un valore aggiunto rispetto a quelle abitualmente trasmesse ai servizi della Commissione. Anche se tale affermazione è stata successivamente ritrattata nelle osservazioni dell’8 maggio 2018, Feralpi non ha apportato alcun nuovo elemento a supporto di tale ritrattazione.
- (722) Alla luce di quanto precede, non vi è dubbio che contatti, concertazioni e concorsi di volontà sono documentati sia per quanto riguarda la fissazione dei prezzi base sia per quella degli extra di dimensione. Il fatto che l’allineamento non fosse né contestuale né contemporaneo appare irrilevante, nella misura in cui non è irragionevole che le imprese scelgano il momento a loro più conveniente per attuare detti comportamenti.
- (723) A questo proposito si ricorda che il Tribunale ha stabilito: “*Si deve rilevare che il mancato rispetto dei prezzi concordati non esclude lo scopo anticoncorrenziale di*

⁵⁸⁷ V. sentenza del Tribunale del 24 ottobre 1991, Rhône Poulenc / Commissione, T-1/89, ECLI:EU:T:1991:56, punti 121-123. Passo sottolineato dalla Commissione.

⁵⁸⁸ V. nota 43, punto 264.

⁵⁸⁹ V. nota 43, punti 302 e 400.

⁵⁹⁰ V. considerando (682).

tali riunioni e, di conseguenza, la partecipazione della ricorrente alle intese, ma potrebbe al massimo dimostrare ch'essa non ha attuato gli accordi in questione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato [ora articolo 101, paragrafo 1 TFUE], è infatti superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune"⁵⁹¹. Se un'impresa che non ha messo in atto quanto concordato non può esimersi dalla responsabilità dell'intesa, a maggior ragione un'impresa che ha deciso di posporre l'attuazione delle intese in questione continua a essere responsabile.

- (724) Quanto poi all'esistenza di una infrazione unica, complessa e continua, va ricordato che la giurisprudenza ha stabilito: *“Quanto al se la Commissione potesse ritenere sussistente un'infrazione unica, qualificata nell'art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l'identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote. Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un'infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illecite. Va poi rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come un "accordo e una pratica concordata" poiché era composta da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi che andavano qualificati "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un'infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell'art. 1 della decisione deve essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda i fattori costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che esso designa tutto un complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85 n.1, del Trattato CEE [ora articolo 101, paragrafo 1, TFUE], il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa”⁵⁹².*
- (725) Il Tribunale ha altresì spiegato che: *“Da questa concezione di "infrazione unica" discende (..) una responsabilità unitaria, nel senso che ciascuna impresa "coinvolta" nell'intesa globale è ritenuta responsabile di tale intesa, quali che siano gli elementi costitutivi rispetto ai quali è dimostrata la sua partecipazione. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85, n.1, del Trattato. Una circostanza del*

⁵⁹¹ V. sentenza del 6 aprile 1995, Tréfilunion / Commissione, T-148/89, ECLI:EU:T:1995:68, punto 79.

⁵⁹² V. nota 587, punti 125-127.

*genere può tuttavia essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è stata imputata*⁵⁹³.

- (726) L'unità di scopi dei vari comportamenti adottati non dà adito ad alcun dubbio. Sia le intese in materia di prezzi base che quelle in materia di extra avevano per oggetto l'aumento del prezzo del tondo per cemento armato sul mercato italiano. Gli accordi o pratiche concordate riguardanti i termini di pagamento avevano lo stesso oggetto di quelle riguardanti la fissazione del prezzo base, poiché il privarsi della possibilità di praticare termini di pagamento meno ridotti di quelli dei propri concorrenti, uniformando gli oneri finanziari che, in ragione di tali termini, i clienti sono tenuti a sopportare, equivale a sopprimere, o comunque, ridurre possibili differenziazioni tra i prezzi dei vari concorrenti. I comportamenti in materia di limitazione o controllo della produzione o delle vendite si configurano anch'essi come momenti di attuazione dello stesso disegno, in ragione del loro essere funzionali all'attuazione dello stesso disegno teso alla fissazione di un prezzo minimo concordato. Una delle parti ha inoltre riconosciuto che si trattava di correggere l'eccesso di offerta presente sul mercato (che inevitabilmente esercita una pressione al ribasso sui prezzi). Nella misura in cui i comportamenti contestati hanno mirato per più di dieci anni al raggiungimento del medesimo obiettivo, è legittimo per la Commissione concludere che si tratti di un'infrazione unica.
- (727) La Commissione ritiene di aver dimostrato a sufficienza che l'intesa è composta da comportamenti che si configurano come accordi e da altri che si qualificano come pratiche concordate (si vedano i considerando (693) *et seq.* e i considerando (710) *et seq.*). Si tratta pertanto di un'infrazione complessa.
- (728) Quanto al carattere continuato dell'intesa, gli argomenti delle parti si dividono in due categorie. Secondo la prima, i comportamenti contestati sono stati puntuali e di durata effimera. Secondo la seconda, i suddetti comportamenti non hanno avuto alcun effetto lungo l'intero arco di tempo in esame. Ultimamente, alcune parti hanno arguito che si fosse in presenza di due condotte separate, una verificatasi dal 1989 al 1995 e l'altra dal 1996 al 2000, e che quindi tutt'al più si tratterebbe di un'infrazione ripetuta.
- (729) La Commissione non può concordare con queste posizioni. Infatti, dal fascicolo emerge che i medesimi comportamenti sono stati messi in atto in materia di prezzi base, di extra di dimensione, di termini di pagamento e di controllo o limitazione della produzione o delle vendite, per lunghi anni. Ci sono riscontri di riunioni di verifica dei comportamenti concordati, ciò che mostra che la situazione sul mercato era continuamente monitorata (analisi della situazione precedente) e che quindi si adottavano nuove iniziative quando le imprese coinvolte lo ritenevano necessario. Non si può quindi parlare di durata effimera dei suddetti comportamenti. Si deve inoltre notare che nell'intero periodo in esame, cioè tra il 1989 e il 2000, non si è registrata alcuna dissociazione pubblica ai sensi della già citata giurisprudenza (considerando (701)).
- (730) In particolare, quanto all'argomento di Feralpi, Valsabbia e Alfa secondo il quale le condotte infrattive che si sono verificate nel periodo 1996-2000 sono sia soggettivamente che oggettivamente differenti da quelle del periodo 1989-1995 in quanto i soggetti coinvolti e le modalità di funzionamento sarebbero diversi, si considera quanto segue.

⁵⁹³ V. sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Sarriò / Commissione, cit., punti 168, 169.

- (731) Il 2 aprile 1996 il dott. [...] è stato eletto presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione Acciaio Piani e Lunghi della Federacciai. È pertanto ricoprendo tale funzione che lo stesso, a partire da tale data, ha inviato comunicazioni ai produttori di tondo per cemento armato per invitarli alle riunioni o informarli delle decisioni adottate nelle stesse. Ciò è confermato dalle dichiarazioni di Alfa secondo la quale *“il Dott. [...] è il responsabile dei prodotti lunghi/piani in Federacciai, nonché membro del Comitato di presidenza. In tale veste (e non quale titolare della Leali S.p.A.), egli ha inviato diverse comunicazioni ai produttori di TDCA.”* Pertanto, nello svolgere questa attività di coordinamento, il dott. [...] non ha agito in quanto rappresentante della Leali bensì in quanto rappresentante della Federacciai. Alfa ha altresì affermato che *“ci sembra ricordare che alle riunioni anteriori al 1995 era presente abitualmente un dipendente della Federacciai. Dopo quell'anno la Federacciai era rappresentata quasi esclusivamente dal Dott. [...] che era, come accennato sopra, il responsabile dei prodotti lunghi/piani per Federacciai”*. Relativamente alla convocazione delle riunioni ed alla scelta delle imprese convocate alle stesse, Alfa ha affermato che *“almeno fino al 1995, era la Federacciai che convocava le imprese. Successivamente fu il Dott. [...] che assunse questo compito in veste di responsabile del comparto lunghi/piani di Federacciai”*⁵⁹⁴.
- (732) Pertanto la Commissione ritiene che non si sia verificata alcuna interruzione dell'infrazione nei periodi indicati dalle parti né che si tratti di due infrazioni diverse o ripetute ma di un'unica infrazione continuata in quanto, nonostante sia cambiata l'organizzazione, la natura della condotta è rimasta immutata.
- (733) Allo stesso modo, gli argomenti delle parti, secondo cui ci si troverebbe in presenza di una serie di infrazioni individuali e che pertanto quelle precedenti al mese di ottobre 1995 (cinque anni prima delle ispezioni della Commissione) devono considerarsi prescritte, sono irrilevanti, poiché in realtà si tratta di un'infrazione unica e continuata.
- 5.3.3. *Effetti sul mercato delle pratiche restrittive descritte nel capitolo 4*
- (734) Trattandosi di un'intesa il cui obiettivo è di impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza, la Commissione ritiene che non sia necessario accertare che vi siano stati effetti concreti sul mercato. Tuttavia, a fini di completezza, essi sono descritti qui di seguito.
- (735) L'evoluzione dei prezzi reali totali non è ricostruibile in modo univoco, in quanto fortemente dipendente dai valori di riferimento disponibili. Tuttavia, la Commissione, prendendo come punti di riferimento i prezzi medi degli extra di dicembre 1989-gennaio 1990 e maggio-giugno 2000 (come risultano dalle tabelle 1 e 3) stima un aumento del prezzo degli extra di circa 40% in termini reali. Ciò significa che anche volendo considerare importanti riduzioni del prezzo base in termini reali, i dati non sembrano supportare la tesi dello studio Lear di una riduzione del prezzo totale del 32% in termini reali. Del resto, lo studio Lear si basa su ipotesi necessarie alla ricostruzione di una parte dei dati (relativi al periodo iniziale) che non erano disponibili.
- (736) Le informazioni di cui dispone la Commissione che dimostrano gli effetti concreti dell'intesa originano dalle imprese stesse. Infatti, al fascicolo sono acquisiti listini che evidenziano introduzioni di nuovi prezzi, valutazioni degli effetti delle decisioni

⁵⁹⁴ V. a tal proposito il considerando (259).

precedentemente prese in vista della delibera di ulteriori azioni, o corrispondenza mediante cui le imprese venivano informate del carattere più o meno soddisfacente di detti effetti, come verrà evidenziato nei considerando successivi.

5.3.3.1. Gli “extra di dimensione”

- (737) Come riportato al considerando (625), secondo le informazioni in possesso della Commissione, dal 6 dicembre 1989 fino al 4 luglio 2000 sono stati decisi e posti in essere almeno 19 aumenti dei prezzi degli “extra di dimensione” (compreso quello del dicembre 1989). Inoltre, per nove fra essi la Commissione è in possesso delle prove dirette relative agli accordi o pratiche concordate riguardanti detti aumenti. Il prezzo degli “extra di dimensione” è una delle due componenti fondamentali del prezzo totale fatturato al cliente, mentre l’altra è il prezzo base. Il valore degli “extra di dimensione” rispetto al prezzo base si è modificato nel corso degli anni per il continuo incremento del primo rispetto a un andamento oscillante del secondo. Negli anni 1989-1990, gli “extra di dimensione” avevano un valore corrispondente a circa i due terzi del prezzo base. Negli anni 1999-2000, il prezzo di questi “extra” poteva ammontare anche a più del doppio del prezzo base. Tra il 1989 e il 2000 il livello dei prezzi degli “extra di dimensione” è stato, grosso modo, moltiplicato per due (tabelle 1, 2 e 3 in allegato).
- (738) Si noti, come riportato alla nota a piè di pagina 561, che secondo i produttori di tondo per cemento armato *“la clientela limita il confronto concorrenziale al livello del prezzo base, partendo dal presupposto che gli extra sono comunque uniformi tra i produttori”*. Ancora, *“...ogni produttore tende, infatti, ad allinearsi prontamente alla politica commerciale seguita dalla maggioranza dei produttori o, comunque, da quelli più importanti”*. Un produttore precisa infine: *“L’extra è sempre stato visto e concepito come qualcosa di tecnico, pressoché intangibile, giacché esso rispondeva alle specifiche richieste del cliente su un determinato ordinativo di tondo”*. Risulta quindi, da quanto appena menzionato, che, da una parte, il cliente vede i prezzi degli “extra di dimensione” come qualcosa di intangibile e non negoziabile per cui li accetta senza discussione⁵⁹⁵ e che, dall’altra, esiste presso i produttori un presupposto di automaticità dell’allineamento (al rialzo) dei prezzi degli “extra di dimensione”.
- (739) Viste queste premesse, è pressoché automatico che un aumento dell’“extra di dimensione” deciso dai principali produttori sia adottato e messo in atto dall’insieme delle imprese attive nel mercato del tondo per cemento armato. Ciò è determinato dalle caratteristiche intrinseche del sistema riguardante i prezzi degli “extra di dimensione”, quali sono state descritte dai produttori. Pertanto, ogni aumento di questi “extra” deciso dai principali produttori ha avuto un effetto concreto sul mercato, perché adottato, più o meno rapidamente, anche da quei produttori che non hanno per primi partecipato all’iniziativa di aumento.
- (740) Non appare quindi necessario prendere in esame l’effetto di ogni singola intesa relativa all’aumento dei prezzi degli “extra di dimensione”. A fini di completezza si rileva tuttavia che ci sono nel fascicolo diverse indicazioni sull’effettiva applicazione degli aumenti di prezzo degli “extra di dimensione”: esse sono, almeno in gran parte, menzionate nei considerando della presente decisione nei quali sono descritti i relativi aumenti di prezzo.

⁵⁹⁵ Si ha ulteriore conferma documentale di ciò nella “circolare” della Feralpi del 7 dicembre 1989, inviata anche ai clienti, in cui viene fatto espresso riferimento a quanto stabilito nella riunione del giorno precedente e vengono comunicate le decisioni ivi prese (considerando (178)).

5.3.3.2. Il prezzo base

- (741) Accanto alle intese sui prezzi degli "extra di dimensione", la Commissione ha raccolto riscontri di accordi o pratiche concordate riguardanti la fissazione del prezzo base. Risulta infatti (considerando (181)) che, nel secondo trimestre 1992, sia stato messo in esecuzione un accordo di fissazione dei prezzi (minimi) valido fino al 30 luglio 1992 e rinnovabile per trimestri. Dai listini prezzi in possesso della Commissione (considerando (181)-(183)) si evince che detto accordo è stato rispettato:
- (a) dalla IRO, tra il 16 aprile e almeno il 23 luglio 1992;
 - (b) dalla Valsabbia, tra il 16 aprile e il 7 luglio 1992;
 - (c) dalla Leali, almeno a partire dal 6 giugno 1992;
 - (d) dalla [...], che aveva aderito all'"accordo in essere" il 1° giugno 1992, dall'8 giugno al 13 luglio 1992.
- (742) Nella riunione del 25 gennaio 1993 è stato "rilevato" il prezzo base di 280 ITL/kg. Come mostrato al considerando (189), la IRO, l' [...], la Leali, la Lucchini/Siderpotenza e la Valsabbia hanno adottato detto prezzo. Quest'ultima impresa ha applicato il prezzo in questione almeno fino all'11 marzo 1993.
- (743) Nella riunione del 1° aprile 1993 sono emerse le indicazioni per il prezzo base partenza Brescia di ITL/kg 270 (considerando (190)). La Valsabbia ha adottato questo nuovo prezzo base il 13 aprile 1993.
- (744) Nella riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Prodotti Lunghi della Federacciai del 7 febbraio 1994 è stato indicato il nuovo prezzo di ITL/kg 290 base partenza Brescia, da applicare a partire da lunedì 14 febbraio 1994 per ordini e consegne (considerando (192)). Dai listini prezzi in possesso della Commissione non appare che sia stato possibile sostenere questo prezzo, salvo nel caso della Lucchini/Siderpotenza che applicava un prezzo di 310 ITL/kg dal 18 gennaio 1994 e un prezzo di 300 ITL/kg dal 4 marzo al 25 aprile 1994 (tabella 9, in allegato).
- (745) Dal 30 agosto 1994 al 25 novembre 1994 si sono svolte almeno tre riunioni (considerando (194), (196) e (197)) nelle quali è stato deciso di fissare e poi di riconfermare un prezzo base di ITL/kg 300. Sempre con l'eccezione dei listini prezzi comunicati da un'impresa, non sembra che sia stato possibile sostenere tale obiettivo. Va tuttavia notato che nelle due prime riunioni era stato deciso un aumento dei prezzi degli "extra di dimensione", regolarmente applicato.
- (746) Nella riunione del 1° dicembre 1994 è stato deciso di portare il prezzo base a ITL/kg 320 (considerando (199)). Il nuovo prezzo è stato applicato dalla Alfa e da altre due imprese.
- (747) Nella riunione del 13 giugno 1995 è stata approvata all'unanimità la conferma a 290 ITL/kg del prezzo base di riferimento (specificando anche l'entità dei ribassi d'uso: 10/15 ITL/kg per clienti particolari, e l'entità dell'eventuale provvigione: 5 ITL/kg) (considerando (208)). Gli effetti concreti di tali decisioni sono riscontrati da due note del direttore generale facente funzione della Federacciai. Nella prima, veniva constatato che non si era ancora raggiunto l'obiettivo proposto (nonostante i sensibili miglioramenti in atto) (considerando (211)). Nella seconda, veniva affermato che nelle ultime due settimane i produttori erano riusciti a far risalire il prezzo del tondo dal livello minimo di 235 ITL/kg a quello di 280/290 ITL/kg, anche se si erano fatti ovviamente pochi affari a tale livello di prezzo (considerando (212)).

- (748) Nella riunione del 4 luglio 1995, constatato il miglioramento costante delle condizioni di mercato, era stato deciso di confermare la precedente indicazione di prezzo di ITL/kg 300 base partenza Brescia con l'impegno generale di muoversi verso tale obiettivo (considerando (216)). La Commissione nota che il 31 luglio 1995 la Federacciai riteneva che esistessero le condizioni per applicare pienamente il prezzo minimo di 320 ITL/kg (considerando (228)). Dai listini prezzi in possesso della Commissione risulta che tale prezzo è stato applicato dalla Valsabbia (a partire dal 1° agosto 1995), dalla Alfa (a partire dal 23 agosto 1995) e da un'altra impresa (tabella 11, in allegato).
- (749) Nella riunione del 29 agosto 1995, è stato deciso di fissare il prezzo a 320 ITL/kg base partenza Brescia per ordini di tre carichi o più, e a 330 ITL/kg per ordini di uno o due carichi (considerando (229)). Dai listini prezzi in possesso della Commissione non risulta che sia stato possibile applicare tali prezzi. Nei primi giorni di ottobre la Federacciai riconosceva che "*...dalla settimana precedente il prezzo del tondo per cemento armato era sceso di ulteriori 5/10 ITL/kg, collocandosi tra le 260/270 ITL/kg in zona Brescia, con quotazioni al di sotto delle 250 ITL/kg fuori di detta zona*". Inoltre, la stessa Federacciai constatava che "*la situazione del mercato piuttosto confusa rendeva difficile dare un riferimento preciso per il prezzo*" (considerando (236)).
- (750) Nella riunione del 13 febbraio 1996 dei "titolari", è stato fissato il prezzo base a ITL/kg 230 (considerando (245)). Anche questa decisione non ha sortito completamente gli effetti sperati dato che, in un promemoria del consigliere delegato della Leali, si rilevava che, al 28 febbraio 1996, si riscontravano delle difficoltà per ottenere la quotazione concordata di ITL/kg 230, a causa del mercato gravemente stagnante e per il mancato sincronismo tra i produttori nel momento della variazione del listino. Si riscontrava comunque - continuava il promemoria - un aumento delle quotazioni. Pertanto veniva comunicato che un livello minimo ragionevole transitorio, "sostenibile per tutti", per la settimana allora in corso, era di ITL/kg 210 base Brescia minimo (considerando (252)).
- (751) Nella riunione dei "titolari" del 2 aprile 1996 era emerso che il livello di prezzo ragionevole per il mese di aprile 1996 per la clientela normale era di ITL/kg 190 base Brescia con un "minimo tassativo" di ITL/kg 180 base Brescia (considerando (258)). Detta misura si è accompagnata a un blocco della produzione (considerando (258)).
- (752) Nella riunione dei responsabili commerciali del 25 luglio 1996, considerata la buona impostazione del mercato interno e il buon carico ordini per l'esportazione, veniva confermata l'indicazione di prezzo precedente di ITL/kg 240 base, e indicato che, comunque, il prezzo minimo per qualsiasi cliente o carico per il solo mese di agosto era di ITL/kg 230 base (considerando (259)). Dai listini prezzi in possesso della Commissione risulta che tali erano i prezzi della Valsabbia nei giorni precedenti e fino al 3 novembre 1996 (tabella 12, in allegato).
- (753) Nella riunione dei responsabili commerciali del 22 ottobre 1996, è stato riconfermato, per il mese di novembre 1996, il prezzo di ITL/kg 230 base partenza Brescia e il mantenimento della quotazione di ITL/kg 210 esclusivamente per le consegne di ottobre (considerando (274)). I listini prezzi in possesso della Commissione mostrano che quest'ultimo livello di prezzo è stato mantenuto almeno dalla Valsabbia (tabella 12, in allegato).

- (754) Nella riunione dei responsabili commerciali del 30 gennaio 1997 è stato indicato il prezzo di ITL/kg 190 base partenza Brescia (considerando (274)). Detto prezzo è stato applicato lo stesso giorno almeno dalla Valsabbia (Tabella 13, in allegato).
- (755) Nella riunione dei responsabili commerciali del 14 febbraio 1997 si è indicato unanimemente, per le consegne entro la metà di marzo 1997, il livello di prezzo di ITL/kg 210 base partenza Brescia (considerando (274)). I listini prezzi in possesso della Commissione mostrano che a metà marzo 1997 i prezzi erano superiori a tale livello (tabella 13, in allegato).
- (756) Nella riunione dei responsabili commerciali del 10 luglio 1997 è stato unanimemente indicato per gli ordini il prezzo di ITL/kg 250 base partenza Brescia con decorrenza immediata (considerando (274)). Ancora una volta i listini prezzo in possesso della Commissione mostrano che tale prezzo è stato applicato in luglio almeno dalla Valsabbia e da un'altra impresa (tabella 13, in allegato).
- (757) Nella riunione dei "titolari" del 16 ottobre 1997 era stato *“unanimemente individuato il livello prezzo minimo di: ITL/kg 300 base partenza Brescia”* (considerando (290)). Risulta alla Commissione che almeno la Valsabbia e la Feralpi abbiano adottato tale prezzo rispettivamente il 20 e il 22 ottobre 1997 (tabella 13, in allegato).
- (758) Nella riunione del 17 novembre 1997 sono stati fissati i nuovi prezzi base del tondo per cemento armato: ITL/kg 270 per “piccoli ordini” e ITL/kg 260 “per grossi quantitativi” (considerando (295)). I listini prezzi in possesso della Commissione mostrano che i produttori non sono riusciti a mantenere detti prezzi minimi (tabella 13, in allegato). La spiegazione sembra doversi ricercare nella *“manifesta impotenza o mancanza di volontà da parte di alcuni produttori nel sostenere i prezzi emersi nel corso delle ultime riunioni”* (considerando (296)).
- (759) Nella riunione del 9 giugno 1998 è stato concordato che tutti i produttori partecipanti avrebbero applicato con decorrenza immediata il prezzo: *“di ITL 190/KG BASE PARTENZA”* inderogabile (considerando (322)). Almeno la Valsabbia e la Ferriere Nord hanno adottato prezzi superiori a detto minimo (tabella 14, in allegato).
- (760) Nella riunione del 9 settembre 1998 è stato deciso di mantenere la quotazione minima, a ITL “170 bp.” (considerando (332)). Dai listini prezzi in possesso della Commissione risulta tuttavia che il livello dei prezzi è continuato a diminuire fino all’inizio del mese di novembre.
- (761) Per quel che riguarda l’andamento del prezzo base nel primo semestre 1999, si evince dai "Report" interni di un’impresa non destinataria della presente decisione che *“l’accordo tra produttori sta contribuendo a una sostanziale tenuta dei prezzi indipendentemente dal mercato che è caratterizzato da una domanda normale, non particolarmente vivace”* (febbraio 1999). In marzo invece, *“il mancato coordinamento tra produttori nell’applicazione di una politica di sostenimento dei prezzi non ha consentito, per il mese di marzo, la realizzazione dei prezzi previsti”*. In aprile, *“l’accordo tra i produttori ha già permesso un recupero del prezzo di circa [ITL] 20 - 30 medi”*. In maggio, infine, *“l’atteggiamento collaborativo dei produttori ha permesso un importante recupero dei prezzi”* (considerando (369)). L’accordo ha quindi avuto un effetto sul mercato, sia pure in misura variabile.
- (762) Anche per quel che riguarda il secondo semestre 1999, l’azione concordata dei produttori ha prodotto effetti concreti. Secondo un’altra impresa non destinataria della presente decisione, l’accordo base raggiunto tra i produttori nazionali ha consentito, durante il 1999, di invertire la situazione di debolezza dei prezzi che

aveva caratterizzato i due precedenti esercizi 1997 e 1998 e di recuperare oltre 50 ITL/kg di margine lordo. Inoltre, *“l'accordo raggiunto ha consentito di stabilizzare i prezzi di vendita in corso di anno”* (considerando (380)).

- (763) Nella riunione dell'11 gennaio 2000 è stato proposto di *“lanciare sul mercato da subito, un prezzo di [ITL]/kg 180, per ottenere in gennaio un prezzo di ITL/kg 160”*. Nella riunione del 25 gennaio si è constatato che *“il prezzo massimo raggiunto era di ITL/kg 170, ma le vendite importanti si erano realizzate a quotazioni inferiori”*. Inoltre è emersa *“la necessità di un aumento dei prezzi di vendita e a una prima indicazione di ITL 200 /kg ha fatto seguito un prezzo di ITL/kg 190, con un minimo di ITL 180 /kg”* (considerando (388)).
- (764) Nelle riunioni che si sono svolte dall'11 gennaio al 30 maggio 2000 (considerando (384)-(410)) sono stati concordati vari livelli di prezzo base da applicarsi gradatamente. Il livello di partenza era di 180 ITL/kg e quello di arrivo ITL/kg 220. In varie occasioni è stato valutato l'andamento del mercato. Per esempio, il 29 febbraio le imprese partecipanti alla riunione concludevano che *“la situazione si presentava buona, con un consolidamento del prezzo per il mese di marzo (190/200 ITL/kg base partenza Brescia)”* (considerando (396)). Il 18 aprile si constatava che i prezzi *“erano tendenzialmente impostati sulle 200 ITL/kg, con alcune code che si trascinarono a 190 ITL/kg”* (considerando (402)). A più riprese in queste riunioni è stata ricordata la necessità di non praticare prezzi inferiori a livelli determinati. I listini prezzi a disposizione della Commissione mostrano anch'essi un aumento del prezzo base da ITL/kg 180 in gennaio a ITL/kg 220 al 30 maggio, in linea con le decisioni prese.
- (765) Nella riunione del 13 giugno 2000 risultava che *“il coordinamento nel breve tra i produttori si rivela difficoltoso anche per le diverse strategie di vendita”*. In quella sede, veniva deciso di *“sostenere il 210 con estrema decisione”* (considerando (412)). Dai listini prezzi in possesso della Commissione risulta che almeno la Feralpi abbia applicato detto prezzo nel mese di giugno 2000 (tabella 16, in allegato).

5.3.3.3. Le condizioni di pagamento

- (766) Il 21 luglio 1995, la Federacciai ha inviato alle imprese un modulo da firmare contenente l'impegno, da parte dell'impresa che lo sottoscriveva, ad applicare, a decorrere dalle consegne del 1° settembre 1995, le dilazioni massime di pagamento descritte al considerando (221). Risulta alla Commissione che il 26 luglio 1995 la Federacciai sottolineava che l'accordo delle imprese era unanime per la dilazione a 60/90 giorni, mentre solamente due Gruppi (tra cui Riva) erano contrari alle disposizioni sulle scadenze mensili (considerando (223)).

5.3.3.4. La limitazione o il controllo della produzione o delle vendite

- (767) Nella riunione del 13 giugno 1995 è stata decisa all'unanimità l'interruzione della produzione per quattro settimane entro fine agosto 1995 (quattro settimane in agosto, oppure una in luglio e tre in agosto) (considerando (208)). Documenti in possesso della Commissione mostrano che alcune imprese intendevano adeguarsi completamente al programma di compattamento delle fermate; altre intendevano adeguarvisi, ma riducendo di qualche giorno il periodo di compattamento delle fermate e una sola non intendeva programmare una pausa estiva compattata (considerando (214)). Dai listini prezzi in possesso della Commissione si evince che il prezzo base adottato da vari produttori è aumentato fino a 320 ITL/kg tra la fine di luglio e la fine di agosto 1995 (tabella 11, in allegato).

- (768) Nella riunione del 13 febbraio 1996 è stato definito un programma di contenimento della produzione (considerando (245)). Il consigliere delegato della Leali, in una comunicazione (datata 20 febbraio 1996) indirizzata alle altre dieci imprese interessate, faceva espressamente stato dell'unanimità delle adesioni (considerando (249)). Come indicato al considerando (252), tale accordo non ha sortito completamente gli effetti sperati.
- (769) Nel promemoria relativo alla riunione dei "titolari" del 2 aprile 1996, si comunicava, inoltre, che la maggioranza dei produttori aveva programmato una settimana di fermate a Pasqua e almeno un altro ponte nel periodo dal 25 aprile al 5 maggio 1996 (considerando (258)). Dai listini prezzi in possesso della Commissione si può constatare un progressivo aumento del prezzo base a partire dal 9 maggio. Si deve quindi concludere che la misura ha avuto successo (tabella 12, in allegato).
- (770) Il controllo delle vendite è stato organizzato in due modi, il primo mediante la riduzione della produzione e il secondo mediante la fissazione delle quote di mercato italiano di ciascuna impresa partecipante. Come menzionato al considerando (267), la Commissione dispone di due tabelle trovate in possesso della Leali, che dimostrano l'effettiva applicazione dell'accordo del settembre 1996 per la ripartizione del mercato italiano tra le nove imprese partecipanti nei mesi di ottobre e novembre 1996.
- (771) Nella riunione dei "titolari" del 16 ottobre 1997 è stato concordato di "autolimitare le consegne nazionali per il mese di novembre applicando una riduzione del 20% sulla media aritmetica mensile dei primi 9 mesi del 1997 (considerando (283)). Tale accordo è stato accompagnato da un altro riguardante la ripartizione del mercato, poiché in quell'occasione sono stati decisi i volumi massimi delle consegne di ciascun produttore sul mercato italiano (considerando (283)). Risulta alla Commissione che a tale accordo sia stata data esecuzione (considerando (288)). In novembre 1997 è stata decisa un'ulteriore riduzione delle consegne (-20% rispetto a quelle di novembre) (considerando (295)). Non sembra che tali misure abbiano sortito gli effetti sperati, poiché il prezzo base nel mese di novembre 1997 è sceso da ITL/kg. 300 a circa ITL/kg 250. La Commissione nota tuttavia che le stesse imprese hanno constatato un parziale successo di tale misura: "Rileviamo tuttavia con parziale soddisfazione che la caduta si è arrestata grazie al contingentamento delle consegne che tutti stiamo rispettando" (considerando (297)).
- (772) Nel marzo 1998 è iniziato un sistema di controllo della produzione del tondo zigrinato in barre "con diametri da 6 a 32 mm" (non più le consegne, come in precedenza) monitorato dalla società [...] (considerando (307)). L'obiettivo era, in un primo tempo, la riduzione del 30% della produzione. In base a tale accordo, la [...] ha stabilito uno schema analitico per il calcolo degli obiettivi di produzione di ciascuna impresa (considerando (311)) e ne ha controllato l'applicazione. L'obiettivo è "un recupero del prezzo nel corso del mese di maggio di circa [ITL] 15-20" (considerando (314)). Dalle analisi della stessa [...], risulta che l'accordo è stato sostanzialmente rispettato, poiché le riduzioni (verificate) della produzione hanno oscillato tra il 22% ed il 38% (considerando (317)). Ciò trova conferma tra gli stessi produttori (considerando (318)). La riduzione della produzione non sembra abbia tuttavia prodotto un incremento del prezzo base. Secondo la [...], "è evidente che gli effetti sul mercato non possono essere ancora visibili e che probabilmente la riduzione della produzione per il periodo di marzo e aprile forse non è del tutto sufficiente" (considerando (319)).

- (773) Nuovi obiettivi di riduzione della produzione sono stati indicati per i mesi di maggio e giugno 1998 (-20%) (considerando (319)). Anche in questo caso gli obiettivi sono stati raggiunti, con riduzioni di produzione oscillanti tra il 18% ed il 34% a seconda dei criteri di misura utilizzati (considerando (328)). Secondo la Leali, "risulta evidente che l'accordo è stato sostanzialmente rispettato da tutti i partecipanti con entrambi i riferimenti di produttività (teorica dichiarata a gennaio- febbraio e effettiva accertata a maggio- giugno)". "È però evidente che, in termini di prezzo, gli effetti sul mercato non si sono fatti sentire in maniera piena perché, probabilmente, manca ancora da parte nostra la consapevolezza piena sulle ns. capacità di governo dello stesso" (considerando (329)).
- (774) Il sistema di riduzione della produzione secondo la metodologia proposta dalla [...] è stato prorogato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998. Alla Commissione risulta che tale misura sia stata almeno parzialmente messa in atto, poiché secondo la Alfa, "tutti si erano volontariamente ridotti in percentuale le produzioni per ottobre" (considerando (334)).
- (775) Nell'autunno 1998 è stato elaborato il testo di un accordo riguardante il rispetto, da parte di ogni aderente, di quote di vendita sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre dal diametro di 6 a 40 mm (considerando (338)). Tale accordo prevedeva anche la fissazione di prezzi minimi da rispettare. Come menzionato al considerando (342), la Commissione è in possesso dei documenti che confermano l'applicazione del sistema di quote di vendita oggetto dell'accordo stesso a partire almeno dal dicembre 1998 (considerando (350)).
- (776) I listini prezzi in possesso della Commissione mostrano che il livello del prezzo base ha iniziato ad aumentare regolarmente a partire dalla metà novembre 1998 e fino a metà gennaio 1999 (tabella 14, in allegato). Tale aumento è confermato dai produttori stessi: secondo i "Report" mensili di novembre e dicembre 1998 della Lucchini/Siderpotenza, "l'accordo tra produttori ha fortemente contribuito ad innalzare il prezzo di vendita" (considerando (356)).
- (777) Il sistema di riduzione della produzione continuava a esistere nel secondo semestre 1999, visto che la Ferriere Nord era in grado di affermare che le "quote" sono "assegnate" e "tutti i dati sono sempre controllabili dalla [...]" (considerando (377)). Secondo il "Report" mensile interno della Lucchini/Siderpotenza, l'accordo di sospensione della produzione di novembre 1999 "non ha sortito l'effetto desiderato, ovvero un minimo incremento dei prezzi" (considerando (381)). Anche il sistema di ripartizione delle quote del mercato nazionale era ancora applicato nel 1999, poiché risulta che dette quote sono state modificate in quell'anno (considerando (363), (364) e (366)).

5.3.4. Conclusioni circa gli effetti dell'intesa

- (778) La valutazione sopra svolta degli effetti concreti dell'intesa permette di concludere che essa ha influenzato il prezzo di vendita praticato dai produttori di tondo per cemento armato in Italia anche se non sempre quanto stabilito in seno all'intesa ha immediatamente portato ai risultati sperati dalle imprese ad essa partecipanti. Inoltre, possono esserci stati fenomeni di effetto ritardato, come riconosciuto dalla [...]. L'insufficiente incidenza di alcune iniziative riguardanti i prezzi ha anche indotto le imprese in questione a combinarle con altre misure sui volumi o a modificare quelle prese sui prezzi. Ciò mostra come le varie categorie di comportamenti nei quali si è concretizzata l'intesa fossero tutte destinate a raggiungere un unico e medesimo obiettivo: l'aumento del prezzo.

- (779) Le imprese in causa nella presente decisione rappresentavano circa il 29% del mercato italiano del tondo per cemento armato nel 1989, circa il 60% nel 1995 e circa l'83% nel 2000⁵⁹⁶. L'effetto sul mercato di aumenti di prezzo concordati tra dette imprese è perciò stato sempre più rilevante. Inoltre, il fatto che le iniziative prese in questa materia venissero fin dal 1989 successivamente comunicate all'insieme di tutti i produttori italiani di tondo per cemento armato, accresce la rilevanza di detti effetti anche nei primi anni dell'intesa.
- (780) La posizione delle parti secondo cui i comportamenti contestati non hanno avuto alcun effetto sul mercato non è conforme alle prove documentali raccolte dalla Commissione. Le parti attribuiscono alla Commissione un riconoscimento sistematico dell'assenza di effetti allorché la Commissione ha rilevato che soltanto in alcune occasioni specifiche determinati comportamenti adottati non avevano avuto effetti significativi oppure gli effetti sperati (v. ad esempio considerando (319)), vale a dire che l'obiettivo non era stato completamente raggiunto. Tuttavia, in numerose occasioni, le parti stesse si sono congratulate dei buoni risultati raggiunti (considerando (369): l'atteggiamento collaborativo dei produttori ha permesso un importante recupero dei prezzi.
- (781) Lo studio commissionato dalle parti è giunto alla conclusione che i comportamenti contestati non avevano avuto alcun effetto sul mercato, dove erano prevalse, durante tutto il periodo in esame condizioni di concorrenza. Nella già citata sentenza *Thyssen Stahl*, il Tribunale si pronuncia su una perizia economica prodotta dalla ricorrente che giunge a conclusioni simili. Il Tribunale afferma: *“Il Tribunale ha già stabilito che i fatti sulla scorta dei quali la Commissione ha constatato gli accordi e le pratiche concordate di cui trattasi sono sufficientemente provati dai documenti considerati, letti alla luce del contesto di generale cooperazione che esisteva all'epoca nell'ambito della commissione travi. L'argomento della ricorrente, basato sull'evoluzione generale dei prezzi delle travi nella Comunità, non è, di per se, idoneo a mettere in discussione la fondatezza degli accertamenti di fatto”*⁵⁹⁷.
- (782) Questa posizione è stata ribadita nella citata sentenza “Cemento”, dove il Tribunale afferma che: *“Un'analisi economica non può cancellare un dato di fatto incontrovertibile consistente in prove documentali quali quelle menzionate nella decisione impugnata”*⁵⁹⁸.
- (783) Non si può infatti escludere che i risultati riscontrati nello studio siano dovuti al fatto che in alcune occasioni le imprese coinvolte non hanno rispettato quanto concordato, oppure abbiano cercato di trarre profitto dall'esistenza dell'accordo per migliorare la propria posizione, oppure infine per motivi legati alla congiuntura del settore (pressione delle esportazioni dai paesi terzi). Non è quindi sorprendente che l'intesa non abbia sempre spiegato appieno gli effetti ricercati dalle parti.
- (784) Fra gli effetti è sicuramente riscontrabile quello dell'aumento concordato degli extra di dimensione come menzionato ai considerando (735) e (737). Si deve pertanto concludere che una parte sempre crescente del prezzo totale sia stata sottratta al gioco sul mercato delle forze e della strategia di unità economiche indipendenti e opposte.

⁵⁹⁶ Somma delle quote di mercato rilevate ai considerando (141)-(131).

⁵⁹⁷ V. nota 43, punti 255 e 256.

⁵⁹⁸ V. nota 58, punto 1088.

(785) Alla stessa conclusione si deve giungere in merito alle dichiarazioni dell'ANSFER secondo cui non è mai stata avvertita l'esistenza di intese restrittive della concorrenza nel mercato oggetto del procedimento. Dette dichiarazioni non possono cancellare un dato di fatto incontrovertibile consistente in prove documentali dell'infrazione.

6. DESTINATARI DELLA DECISIONE

(786) I destinatari della presente decisione sono le persone giuridiche di seguito elencate:

- (a) Alfa Acciai S.p.A.
- (b) Feralpi Holding S.p.A.
- (c) Ferriere Nord S.p.A.
- (d) Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.
- (e) Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A.

(787) Per le considerazioni su riportate, la Commissione ritiene che a tali società sia imputabile una violazione dell'articolo 65, paragrafo 1, CECA. Ai seguenti considerando (788)-(807) sono illustrati i rapporti di identità che intercorrono tra i sopra elencati destinatari della presente decisione e le imprese alle quali i comportamenti illegali vengono ascritti.

6.1. Alfa

(788) Alfa **Acciai S.p.A.** corrisponde a un'impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della Alfa Acciai S.p.A. anche quelli della Alfa Acciai S.R.L., della Acciaierie Megara S.p.A. (a partire dal 1996) e quelli della Acciaierie di Sicilia S.p.A.. Infatti:

- (a) esiste una identità-continuità economica e giuridica evidente tra la Alfa Acciai S.R.L. e la Alfa Acciai S.p.A.. Quest'ultima ha continuato l'attività della prima, in particolare nel mercato del tondo per cemento armato, come confermato il fatto che, al mutamento della denominazione sociale (21 maggio 1996), sono rimasti invariati la sede, il capitale sociale e, sostanzialmente, l'oggetto sociale⁵⁹⁹.
- (b) Al mutamento della denominazione sociale è rimasta altresì invariata la composizione del Consiglio di amministrazione, e non sono nemmeno mutati i due principali responsabili per il settore del tondo per cemento armato (il direttore commerciale e il suo diretto collaboratore);
- (c) la Acciaierie Megara S.p.A. (attiva nel mercato del tondo per cemento armato fino al 4 novembre 1996 e nei mesi di aprile e maggio 1999) è stata acquisita, nel 1996, dallo stesso gruppo al quale appartiene/apparteneva la Alfa Acciai S.p.A./Alfa Acciai S.R.L., la quale, a partire dal momento dell'acquisizione, ne ha gestito direttamente la politica produttiva e commerciale riguardante il tondo per cemento armato;

⁵⁹⁹ Notiamo, a tal proposito, che nello stesso verbale dell'Assemblea del 21 maggio 1996 della Alfa Acciai S.R.L., si fa stato della delibera relativa alla sua "trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni", "fermi la sede, il capitale sociale e fermo altresì l'oggetto", "salve le modifiche necessarie "per adeguarlo alle nuove norme in materia di attività finanziaria delle società".

- (d) la Acciaierie di Sicilia S.p.A., attiva dal 1° aprile 1999 nel settore del tondo per cemento armato e fino al 4 giugno 1999 controllata dalla Acciaierie di Megara S.p.A., è stata, nella suddetta data, ceduta da quest'ultima alla Alfa Acciai S.p.A. che la controlla al 100%;
- (e) la politica produttiva e commerciale della Acciaierie di Sicilia S.p.A. riguardante il tondo per cemento armato è stata gestita direttamente dalla Alfa Acciai S.p.A., come dimostra, in particolare, la riunione (riguardante i prezzi e le quote di produzione) del 25 gennaio 2000, già illustrata al considerando (388), nella quale, "Per quanto riguarda le quote c'è stata "accesa" discussione sui volumi di ... Acciaierie Siciliane (*ex Megara*)". In detta riunione il Sig. [...] della Alfa Acciai S.p.A. rappresentava la Acciaierie di Sicilia S.p.A.;
- (f) il controllo della Acciaierie di Megara S.p.A. era all'epoca dell'infrazione detenuto, per il 50,39% dalla Alfa Acciai S.p.A. (direttamente o tramite la Fin nord S.R.L.) e, per il restante 49,61%, dalla stessa società (Siderurgica Investimenti S.R.L.) che detiene il controllo con il 67,875% (mentre il restante 32,125% è detenuto da vari piccoli azionisti) della società (Alfa S.p.A.), che a sua volta controlla il 100% della Alfa Acciai S.p.A..

(789) Alla sopra illustrata situazione si devono applicare i seguenti principi di diritto:

- (a) allorquando un'unica e medesima persona giuridica assume successivamente diverse denominazioni sociali (Alfa Acciai S.R.L. e, successivamente, Alfa Acciai S.p.A.), le eventuali infrazioni del diritto comunitario della concorrenza commesse da detta persona giuridica all'epoca in cui aveva una denominazione sociale diversa (*in casu* Alfa Acciai S.R.L.) da quella attuale (*in casu* Alfa Acciai S.p.A.), devono essere imputate alla medesima persona giuridica, in quanto il cambiamento della sua denominazione sociale non ha per effetto di sottrarla alla responsabilità per le eventuali infrazioni del diritto comunitario della concorrenza commesse allorquando essa aveva una diversa denominazione sociale⁶⁰⁰;
- (b) la circostanza che una controllata (*in casu* Acciaierie di Sicilia S.p.A., Acciaierie di Megara S.p.A., a partire, quest'ultima, dal 1996) abbia una personalità giuridica distinta non basta a escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato a una società controllante (*in casu* Alfa Acciai S.p.A.), in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono fornite da detta società controllante⁶⁰¹. In tali casi la Commissione può presupporre che una società interamente controllata (o quasi interamente controllata) segua essenzialmente le istruzioni impartitele dalla società madre o controllante, senza dover verificare se quest'ultima abbia effettivamente esercitato tale potere⁶⁰². Tuttavia, la società controllante e/o la

⁶⁰⁰ Sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a. / Commissione, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-13/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, ECLI:EU:C:2004:6, punto 59.

⁶⁰¹ Sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags / Commissione, C-286/98, EU:C:2000:630, punto 26.

⁶⁰² Sentenze della Corte del 25 ottobre 1983, AEG / Commissione, C-107/82, ECLI:EU:C:1983:293, punto 50; del 6 aprile 1995, BPB Industries & British Gypsum / Commissione, C-310/93 P, ECLI:EU:C:1995:101, punto 11; del Tribunale del 28 febbraio 2002, Stora Kopparbergs Bergslags / Commissione, T-354/94, ECLI:EU:T:1998:104, punto 80; del 20 aprile 1999, LVM / Commissione, cit., punti 961 e 984; del 30 settembre 2003, Michelin / Commissione, T-203/01, ECLI:EU:T:2003:250,

controllata possono vincere tale presunzione producendo prove sufficienti a dimostrare che la controllata *"ha deciso la propria condotta sul mercato in modo indipendente invece di seguire le istruzioni impartite dalla controllante"*⁶⁰³.

- (790) Ne risulta che ad Alfa Acciai S.p.A. possono essere imputati, oltre che i propri, anche i comportamenti della Alfa Acciai S.R.L., quelli della Acciaieria di Megara (a partire dal 1996) e quelli della Acciaierie di Sicilia S.p.A..
- (791) Alfa Acciai S.p.A., Acciaierie di Megara S.p.A. (a partire dal 1996), Alfa Acciai S.R.L. e Acciaierie di Sicilia S.p.A. costituiscono quindi una sola impresa che può essere attualmente identificata nella Alfa Acciai S.p.A..
- (792) Per quanto riguarda la Acciaierie Megara S.p.A., la posizione di detta società prima del 1996 non è, come indica Alfa, diversa da quella di quei tanti produttori che pur menzionati nelle prove documentali non sono destinatari della comunicazione degli addebiti. Si veda a tal proposito l'argomentazione sviluppata dalla Commissione ai considerando (809) e seguenti. Dal momento della sua acquisizione da parte di Alfa nel 1996, come menzionato al considerando (788), quest'ultima ha gestito direttamente la politica produttiva e commerciale riguardante il tondo. È quindi irrilevante che la Acciaierie Megara S.p.A. non abbia partecipato alle riunioni in quanto tale, visto che Alfa invece vi ha partecipato.
- (793) Anche la politica produttiva e commerciale di Acciaierie di Sicilia S.p.A. riguardante il tondo per cemento armato è stata gestita dalla Alfa, come indicato al considerando (788). Pertanto, vanno confermate le conclusioni a cui era giunta la Commissione in detto considerando.
- (794) Alla luce di quanto precede, ad Alfa Acciai S.p.A. è imputata la responsabilità per l'infrazione commessa (da essa stessa e dalle summenzionate società del gruppo). Alfa Acciai S.p.A. è quindi destinataria della presente decisione.

6.2. Feralpi

- (795) Per quel che riguarda la destinataria Feralpi Holding S.p.A., la Commissione ricorda che la Feralpi Siderurgica quale esisteva nel 2002 ("la seconda Feralpi Siderurgica S.p.A.") corrispondeva a un'impresa alla quale erano imputabili, oltre che i comportamenti della stessa Feralpi Siderurgica S.p.A., anche quelli della Feralpi Siderurgica S.R.L. e della precedente Feralpi Siderurgica S.p.A.. Esiste infatti una evidente identità-continuità economica e giuridica tra la prima Feralpi Siderurgica S.p.A., Feralpi Siderurgica S.R.L. e la seconda Feralpi Siderurgica S.p.A.. Quest'ultima ha continuato l'attività delle altre due, in particolare nel settore del tondo per cemento armato, come confermato il fatto che Feralpi stessa ha dichiarato, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 18 luglio 2001, "La ns. azienda è attiva nel settore del tondo dal 1969 in Italia". Erano rimaste

punto 290; del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a. / Commissione, cause riunite T-71/03, 74/03, 87/03 e 91/03, ECLI:EU:T:2005:220, punti 59-60; del 15 settembre 2005, DaimlerChrysler / Commissione, T-325/01, ECLI:EU:T:2005:322, punto 219. Cfr. inoltre le sentenze del Tribunale del 12 settembre 2007, William Prym e Prym Consumer / Commissione, T-30/05, ECLI:EU:T:2007:267, punti 146 e 147; del 12 dicembre 2007, Akzo Nobel e a. / Commissione, T-112/05, ECLI:EU:T:2007:381, punti 60-62; dell'8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik / Commissione, T-69/04, ECLI:EU:T:2008:415, punti 56 e 57 e del 31 marzo 2009, ArcelorMittal Luxembourg e a. / Commissione, cit., punto 91.

⁶⁰³ Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Tokai Carbon et al / Commissione, cit., punto 61.

inoltre immutate le persone che dal 1989, ricoprono, rispettivamente, l'incarico di presidente, consigliere delegato e direttore dell'Ufficio commerciale Italia.

- (796) Come già indicato, nel corso dell'anno 2004 la seconda Feralpi Siderurgica S.p.A. ha variato la denominazione sociale in Feralpi Holding S.p.A.⁶⁰⁴.
- (797) Applicando alla sopra illustrata situazione i principi di diritto sanciti dalla Corte per quanto riguarda i casi di cambiamento di denominazione giuridica di una società⁶⁰⁵), ne risulta che la prima Feralpi Siderurgica S.p.A., la Feralpi Siderurgica S.R.L., la seconda Feralpi Siderurgica S.p.A. e la Feralpi Holding S.p.A. debbano vedersi come la stessa persona giuridica.
- (798) Ai fini della presente decisione pertanto, Feralpi Holding S.p.A. è responsabile per l'infrazione commessa dai suoi predecessori legali ed è quindi destinataria della presente decisione.

6.3. Ferriere Nord

- (799) Ferriere Nord S.p.A. è la stessa impresa, nonché la stessa persona giuridica con la stessa denominazione sociale, attiva anche nel settore del tondo per cemento armato a partire dall'aprile 1992, la quale ha posto in essere i comportamenti che, secondo la presente decisione, integrano l'infrazione del diritto comunitario della concorrenza ad essa contestata dalla Commissione.
- (800) A Ferriere Nord S.p.A. è pertanto imputata la responsabilità dell'infrazione commessa e ad essa è quindi destinata la presente decisione.

6.4. Riva

- (801) Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria non è che la ridenominazione della Riva Fire S.p.A.⁶⁰⁶, la quale corrisponde a un'impresa cui sono imputabili, oltre ai comportamenti dell'ex Riva Acciaio S.p.A., anche quelli della Fire Finanziaria S.p.A., della Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., della Acciaierie e Ferriere di Galtarossa S.p.A. e della Acciaierie del Tanaro S.p.A.. Infatti:
- (a) Riva Fire S.p.A. non era a sua volta altro che la nuova denominazione – dal luglio 2004 – della Riva Acciaio S.p.A. che era a sua volta la nuova denominazione - dal 26 marzo 1997 - della Fire Finanziaria S.p.A., la quale controllava la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.;
 - (b) Acciaierie del Tanaro S.p.A. era stata acquisita dalla Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. nel 1997, ed Acciaierie e Ferriere di Galtarossa S.p.A. nel 1981;
 - (c) dal 1989 al 2000 alla guida di tutto il “Gruppo Riva” è sempre stata la [...];
 - (d) per quel che riguarda il settore del tondo per cemento armato, la stessa persona (il Sig. [...]) ne è stata il responsabile commerciale dal 1989 al 31 dicembre 2000;
 - (e) un membro della [...] Riva o il responsabile commerciale per il settore del tondo per cemento armato (il suddetto Sig. [...]) sono state fra le persone abitualmente convocate alle riunioni fra produttori di tondo per cemento armato (per esempio: alle riunioni del 4 gennaio e del 4 novembre 1996, a

⁶⁰⁴ [...].

⁶⁰⁵ Sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a. / Commissione cit., punto 59.

⁶⁰⁶ [...].

quella del 16 ottobre 1997, a quella del 4 aprile 1998, a quella del 1° settembre 1999 e a quella del 27 giugno 2000, il Sig. [...]; a quelle dell'11 gennaio, del 25 gennaio, del 1° febbraio, del 10 marzo e del 16 maggio 2000, il Sig. [...]);

- (f) la stessa Riva si è riferita (in particolare, nella risposta del 3 agosto 2000 a una richiesta di informazioni della Commissione) alle società che fanno parte del suo gruppo, come “Gruppo Riva”;
- (g) la stessa Riva ha dichiarato (in particolare, nella summenzionata lettera del 3 agosto 2000) che il “Gruppo Riva” è stato rappresentato dal Sig. [...] nelle riunioni tra responsabili commerciali delle imprese produttrici di tondo per cemento armato tenutesi a partire dal 1989 e che il Sig. [...] ha partecipato, in qualità di rappresentante del “Gruppo Riva”, a un numero (secondo la Riva “limitato”) di riunioni fra imprese produttrici di tondo per cemento armato tenutesi nel periodo 1989-1991 e a un'altra serie di riunioni (secondo la Riva, “tre o quattro all'anno”), tra imprese produttrici di tondo per cemento armato, nel periodo compreso tra la fine del 1996 e l'ottobre 2000.

(802) Alla sopra illustrata situazione va applicato, da un lato, il principio di diritto in base al quale quando un'infrazione sia stata commessa da una società controllata non più giuridicamente esistente (in casu Acciaierie del Tanaro S.p.A., Acciaierie e Ferriere di Galtarossa S.p.A. e Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.), la responsabilità deve essere assunta dalla società controllante (*in casu la Fire Finanziaria S.p.A.*)⁶⁰⁷. Dall'altro, si deve applicare il principio di diritto in base al quale il mutamento della denominazione sociale di una persona giuridica non fa venir meno la responsabilità per le infrazioni del diritto comunitario commesse quando aveva una diversa denominazione sociale⁶⁰⁸. *In casu*, il mutamento della ragione sociale da Fire Finanziaria S.p.A. prima in Riva Acciaio S.p.A. poi in Riva Fire S.p.A. e oggi in Partecipazioni Industriali S.p.A. (in amministrazione straordinaria dal 5 dicembre 2016), poiché vi è identità-continuità economica e giuridica tra la società precedente e la successiva, non ha per effetto di sottrarre Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria alla responsabilità degli eventuali comportamenti anticoncorrenziali delle precedenti Riva Fire S.p.A., Riva Acciaio S.p.A. e Fire Finanziaria S.p.A..

(803) Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria è pertanto destinataria della presente decisione.

6.5. Valsabbia

(804) Per quel che riguarda i destinatari Valsabbia **Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A.**, essi corrispondono a un'impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della Valsabbia Investimenti S.p.A. e della Ferriera Valsabbia S.p.A., anche quelli della *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A. e della ancor precedente Ferriera Valsabbia S.p.A.. Infatti Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A. non sono altro che le due società risultanti dalla scissione (operata il 1° marzo 2000) della *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A.. Entrambe le società risultanti dalla scissione hanno continuato l'attività della *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A. nel settore del tondo per cemento armato. Il Sig. [...] (la cui convocazione a varie riunioni⁶⁰⁹ dal

⁶⁰⁷ V. sentenza della Corte dell'8 luglio 1999, Commissione / Anic Partecipazioni, cit., punto 139 ss..

⁶⁰⁸ V. sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a. / Commissione, cit., punto 59.

⁶⁰⁹ Basti, a tal proposito, menzionare la riunione del 4 novembre 1996, quella del 16 ottobre 1997, quelle del 24 aprile e dell'8 giugno 1998, quella del 1° settembre 1999 e quella del 27 giugno 2000, già

1989 al 2000 fra imprese produttrici di tondo per cemento armato, e, quindi, la sua partecipazione ad esse, o, quanto meno, in caso di eventuali sporadiche assenze, l'essere egli stato il naturale destinatario delle informazioni riguardanti il risultato di dette riunioni, rende incontestabile il fatto che tutte le qui di seguito elencate società del Gruppo Valsabbia sono sempre state a conoscenza dei comportamenti posti in essere nelle riunioni stesse) è sempre stato Amministratore delegato della *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A., delle due società risultanti dalla sua scissione, così come della ancor precedente Ferriera Valsabbia S.p.A..

- (805) Inoltre, il fatto che l'attuale Ferriera Valsabbia S.p.A. e la Valsabbia Investimenti S.p.A. continuino entrambe l'attività d'impresa della *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A. è confermato dal fatto che alla prima società è stato conferito il ramo operativo, e che la seconda, la quale controlla il 100% della prima, ha come attività esercitata nella sede legale, non solo quella "finanziaria", ma anche quella di "produzione tondino di ferro e acciaieria", il cui inizio risale al 1983. Anche il fatto che la *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A. sia la continuatrice (a partire dal 26 aprile 1990) dell'attività d'impresa dell'ancor precedente Ferriera Valsabbia S.p.A. è d'altronde stato espressamente dichiarato dalla stessa parte interessata (risposta del 18 ottobre 2001 della Ferriera Valsabbia S.p.A. a una richiesta di informazioni della Commissione, ai sensi dell'articolo 47 CECA).
- (806) Applicando pertanto alla sopra illustrata situazione i già sopra enunciati principi di diritto relativi all'imputazione della responsabilità in caso di successione fra società (per quel che riguarda l'imputazione degli eventuali comportamenti anticoncorrenziali della *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A. alla Valsabbia Investimenti S.p.A., oltre che, evidentemente, all'attuale Ferriera Valsabbia S.p.A.; così come per quel che riguarda l'imputazione degli eventuali comportamenti anticoncorrenziali dell'ancora precedente Ferriera Valsabbia S.p.A. alla *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A.); ed il principio di diritto sancito dalla Corte nella causa *Stora* del 16 novembre 2000 (già illustrato nel considerando (788)) per quel che riguarda la possibilità di riconoscere un gruppo di società come impresa unica, ne risulta che la Valsabbia Investimenti S.p.A., la Ferriera Valsabbia S.p.A., la *ex* Ferriera Valsabbia S.p.A. e l'ancor precedente Ferriera Valsabbia S.p.A. costituiscono una sola impresa da identificarsi attualmente nella Valsabbia Investimenti S.p.A. e nella Ferriera Valsabbia S.p.A.
- (807) Alla Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A. è pertanto imputata la responsabilità per l'infrazione commessa. Esse sono quindi destinatarie della presente decisione.

6.6. Osservazioni delle parti e risposta della Commissione

- (808) Secondo le parti, l'esatta perimetrazione soggettiva degli addebiti non sarebbe stata chiaramente stabilita dalla Commissione. In particolare, le imprese parti alla presente procedura non risultano tutte e sempre implicate nei comportamenti imputati – o, almeno, in alcuni casi non ne è provata l'implicazione – mentre un numero importante di altri operatori risulta aver preso parte a molte delle iniziative descritte. Non risulta chiaro, poi, a detta delle parti, su quale base la Commissione abbia ritenuto di circoscrivere la presente procedura alle sole società destinatarie della comunicazione degli addebiti, con esclusione di altre, che pure figurano a molte

rispettivamente illustrate nei considerando (278), (288), (314), (321), (376) e (414)-(415) della presente decisione.

riprese nel testo della comunicazione degli addebiti come partecipanti alle iniziative controverse durante tutto il periodo considerato. Si fanno per esempio i nomi di [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], ecc⁶¹⁰.

- (809) Per quanto riguarda la perimetrazione degli addebiti, le evidenze documentali in possesso della Commissione le avrebbero permesso di avviare una procedura anche nei confronti delle altre imprese italiane attive, al tempo dell'infrazione, nel settore del tondo per cemento armato, in quanto venivano informate da Federacciai delle conclusioni delle riunioni dove detti comportamenti anticoncorrenziali erano messi in atto. Infatti un'impresa invitata a una serie di riunioni dei cui risultati è regolarmente informata, non può ritenersi estranea a quanto deciso nelle riunioni medesime, a meno che non si dissoci espressamente, cosa che nessuna impresa ha mai fatto, dal suddetto sistema di riunioni.
- (810) Per altri comportamenti invece, in particolare quelli relativi alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite, nonché per le iniziative in materia di prezzi dopo la data summenzionata, pur sempre iscritti nel perseguimento del medesimo oggetto, la partecipazione può essere circoscritta ad alcune imprese che hanno avuto un ruolo attivo e ben definito.
- (811) Si ricorda che la Commissione dispone di un potere discrezionale nel perseguire le infrazioni alle regole di concorrenza. Tale discrezionalità non deve tuttavia essere esercitata in modo arbitrario e occorre giustificarne i motivi. Nella fattispecie, le imprese coinvolte nel presente procedimento erano, durante il periodo in esame, le più importanti del settore e quelle nei confronti delle quali le indagini hanno permesso di raccogliere le maggiori prove. Si ricorda inoltre che la maggior parte delle imprese italiane che erano attive in detto settore all'inizio del periodo in esame, hanno nel frattempo cessato di operarvi. Della quarantina di operatori presenti sul mercato all'inizio degli anni Novanta, ne rimanevano una decina nel 2000. Nel 1998, il numero delle imprese era lievemente superiore, visto che nel 1995 ventidue imprese erano ancora attive. Tuttavia, di queste, le destinatarie della decisione del 2002 rappresentavano, sempre nel 1998, una quota dell'86.9% del mercato italiano del tondo per cemento armato⁶¹¹. La quota media di mercato delle imprese non destinatarie della presente decisione era quindi minima.
- (812) Per quanto riguarda le imprese non destinatarie della comunicazione degli addebiti, la Commissione non è in grado di dimostrare la loro partecipazione all'intesa per quei comportamenti messi in atto dalle più grandi imprese senza che Federacciai li rendesse noti all'insieme del settore come nel caso della fissazione dei prezzi. Si ricorda comunque che Federacciai era destinataria della decisione del 2002 ed essendo l'associazione pari all'insieme degli associati, la presente decisione coinvolge l'intero settore.
- (813) Alla luce di quanto detto dalle parti, la Commissione conferma integralmente quanto affermato nella comunicazione degli addebiti⁶¹² e conclude che i destinatari della presente decisione hanno messo in atto, nelle modalità precisate in detti

⁶¹⁰ [...].

⁶¹¹ Somma delle quote di mercato menzionate nei considerando (141)-(162) della presente decisione.

⁶¹² Ad eccezione della durata dell'infrazione imputata a Ferriere Nord che va dal 1° aprile 1993 al 4 luglio 2000 e di due temporanee sospensioni della partecipazione di Riva e Ferriere Nord a un aspetto dell'infrazione legato alla limitazione e al controllo della produzione, di cui si dirà più diffusamente ai considerando (886) e (908).

considerando, un'intesa avente ad oggetto la fissazione dei prezzi del tondo per cemento armato sul mercato italiano mediante la fissazione o determinazione dei prezzi, la limitazione o controllo della produzione e la ripartizione dei mercati. Questa intesa costituisce un'infrazione all'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA.

7. DURATA DELL'INFRAZIONE

(814) In particolare, per quanto riguarda il ruolo specifico di ogni impresa nonché la durata dell'infrazione ad esse attribuibile, va rilevato quanto segue.

7.1. Alfa

(815) La partecipazione dell'Alfa all'intesa è incontestabilmente durata almeno dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000.

(816) A partire dal 6 dicembre 1989, infatti, l'Alfa ha aderito alla parte dell'intesa relativa alla fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione": essa, invero, è stata uno dei destinatari della più volte ricordata comunicazione della Federacciai del 6 dicembre 1989 (considerando (178)), e ha modificato, in modo corrispondente a quanto previsto da detta comunicazione, il suo listino prezzi degli "extra di dimensione" (considerando (179)). L'Alfa ha continuato ad aderire all'intesa, partecipando alle pratiche concordate relative ai prezzi degli "extra di dimensione" del 1990 e del 1991 (considerando (179)). Allorquando l'oggetto dell'intesa si è esteso anche alla fissazione del prezzo base (inclusi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento), l'Alfa ha da subito (15 aprile 1992) partecipato al sistema fondato sull'accordo dell'aprile 1992 (considerando (181) e (182)), continuando altresì a contribuire alla messa in essere delle pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione" nel 1992 (considerando (185)).

(817) Anche nel biennio 1993-1994, l'Alfa ha continuato a partecipare all'intesa, ricevendo le comunicazioni della Federacciai relative al prezzo base (inclusi i termini di pagamento) e ai prezzi degli "extra di dimensione" (considerando (188), (190), (192), (194), (196) e (199)), praticando i prezzi degli "extra di dimensione" stabiliti dall'intesa (considerando (189), (190), (193) e (195)), comunicando informazioni confidenziali utili per un'efficace gestione dell'intesa (considerando (197), (198) e (202)), e praticando il prezzo base fissato dall'intesa (considerando (189) e (199)).

(818) A partire dal 23 gennaio 1995, l'Alfa ha revocato la sua iscrizione alla Federacciai. Alfa, però, ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai relative alla fissazione del prezzo base e degli "extra di dimensione", poiché tali comunicazioni erano indirizzate a tutte le imprese italiane produttrici di tondo per cemento armato, anche se non associate alla Federacciai (considerando (204)). L'Alfa, inoltre, ha continuato ad applicare i prezzi degli "extra di dimensione" stabiliti dall'intesa (considerando (205)).

(819) Rileviamo altresì che l'Alfa, nonostante la sua revocata iscrizione alla Federacciai, ha risposto (considerando (214)) alla comunicazione inviatale, su indicazione della Federacciai, dalla Leali, relativa all'attuazione di una delle decisioni (compattamento coordinato delle fermate) prese nella riunione del 13 giugno 1995 (considerando (207), (208) e (213)).

(820) Anche nel secondo semestre del 1995, l'Alfa ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai relative alla fissazione del prezzo base, inclusi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento (considerando (216), (221) e (229)), così come ha continuato a partecipare alla pratica concordata (considerando (218)) e

agli altri comportamenti collusivi (considerando (239)) relativi ai prezzi degli “extra di dimensione”.

- (821) L’Alfa, inoltre, ha debitamente sottoscritto il modulo d’impegno relativo ai termini di pagamento concordati a partire dal 1° settembre 1995 (considerando (221) e (223)). Peraltro, la prima conseguenza della revoca dell’iscrizione dell’Alfa alla Federacciai la si può riscontrare, per quel che riguarda la partecipazione dell’Alfa stessa all’intesa, allorquando la Federacciai non ha ricevuto, da parte di questa impresa, i dati relativi agli ordini assunti ogni settimana in Italia e su tutti i mercati esteri, a partire dall’ultima settimana di agosto fino alla prima settimana di ottobre del 1995 (considerando (233), (234), (235), (236), (237) e (238)). La Commissione deve comunque ritenere che la mancata trasmissione di tali dati, da parte dell’Alfa alla Federacciai, sia iniziata a partire dal 23 gennaio 1995, data della revoca della iscrizione di questa impresa alla Federacciai, come successivamente precisato in questo paragrafo.
- (822) Con l’emergere della Leali nel ruolo di stabile coordinatore delle attività dell’intesa, l’Alfa ha partecipato alle mutate guise con le quali si presentava il sempre operante sistema collusivo (considerando (240), (242), (243), (244) e (245)). Essa⁶¹³ ha infatti partecipato alla riunione convocata dalla Leali per il 4 gennaio 1996 (considerando (242)), ed è stata invitata, dalla stessa Leali, alle successive riunioni del 18 gennaio (considerando (243)), del 5 febbraio (considerando (244)) e del 13 febbraio 1996 (considerando (245)). In detta ultima riunione l’Alfa ha aderito al programma, ivi deciso, di fermate concordate dei laminatoi funzionale al parimenti ivi concordato aumento del prezzo base (considerando (245)). A tal riguardo, occorre rilevare anche che il 20 febbraio 1996 l’Alfa ha ricevuto dalla Leali una comunicazione, che faceva stato dell’unanimità delle adesioni al suddetto programma (considerando (249)) e il promemoria del 23 febbraio 1996, della stessa Leali, riguardante, fra l’altro, l’applicazione del prezzo base concordato (considerando (251)), così come le altre successive comunicazioni della Leali (considerando (252)-(258)) indirizzate alle imprese partecipanti attivamente all’intesa.
- (823) Prima di proseguire nell’esame degli ulteriori comportamenti dell’Alfa, è necessario valutare quali conseguenze ha avuto la revoca, a partire dal 23 gennaio 1995, dell’iscrizione alla Federacciai dell’Alfa, sulla partecipazione di quest’ultima impresa all’intesa. La sola conseguenza che la Commissione ha potuto constatare è stata la mancata trasmissione, da parte dell’Alfa alla Federacciai, dei dati relativi alla sua attività (produzione⁶¹⁴, consegne, ordini, giacenze, eccetera): la Commissione deve ritenere che la mancata trasmissione abbia riguardato (con l’eccezione di alcuni dati relativi alla produzione del primo semestre 1995) qualsiasi informazione e che sia durata, dal 23 gennaio 1995⁶¹⁵, almeno fino al 31 dicembre 2000. Ciò deve desumersi dalla sostanziale mancata menzione di detta impresa, e dei dati ad essa

⁶¹³ Giova ricordare che, a partire dal 1996, il Gruppo Alfa ha gestito direttamente l’Acciaieria Megara S.p.A.. I comportamenti anticoncorrenziali dell’Alfa S.p.A. sono quindi relativi anche alle attività di acciaieria di Megara S.p.A.

⁶¹⁴ In realtà la Leali è stata trovata in possesso di alcuni dati confidenziali dell’Alfa riguardanti la produzione del primo semestre del 1995 (considerando (262)).

⁶¹⁵ Acciaierie Megara S.p.A. risultava invece associata alla Federacciai, e i suoi dati riguardanti la produzione e le vendite, sono stati trasmessi alla associazione professionale. Poiché, comunque, a partire dal 13 febbraio 1996, anche l’Alfa Acciai S.p.A. ha aderito in modo stabile e definitivo anche alla parte dell’intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione e/o delle vendite, non esiste alcun sostanziale discrepanza di comportamento fra le due società.

relativi, nei tabulati statistici della Federacciai a partire dal 1995 ad almeno fino al 2000⁶¹⁶.

- (824) Tenendo presente che, a partire dal 13 giugno 1995, l'oggetto dell'intesa si è esteso anche alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite, e che, in mancanza della trasmissione dei dati in questione alle imprese concorrenti o al/ai coordinatore/i dell'intesa, deve escludersi che l'impresa i cui dati non vengano trasmessi abbia partecipato, limitatamente al periodo di mancata trasmissione di detti dati, alla parte dell'intesa relativa alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite; si deve affermare che, fino a non oltre il 12 febbraio 1996, l'Alfa non ha partecipato a questa parte dell'intesa⁶¹⁷, pur continuando a partecipare alla parte dell'intesa riguardante la fissazione del prezzo base (compresi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento) e la fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione". A partire, però, almeno dal 13 febbraio 1996, l'Alfa ha partecipato anche alla parte dell'intesa riguardante la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite. Il 13 febbraio 1996, infatti, come già precisato, l'Alfa ha aderito a un programma di fermate concordate dei laminatoi funzionale al parimenti concordato aumento del prezzo base.
- (825) Ciò è stato reso possibile dall'emergere della Leali nel ruolo di coordinatore delle attività dell'intesa. In tal modo, l'Alfa trasmetteva alla Leali, e non alla Federacciai, le informazioni confidenziali necessarie al funzionamento della parte dell'intesa relativa al controllo o alla limitazione della produzione o delle vendite.
- (826) Questa osservazione trova puntuale riscontro anche nel fatto, già rilevato al precedente considerando (646), che quando il dott. [...] ha agito come rappresentante della Federacciai, l'Alfa non gli ha trasmesso le informazioni richieste.
- (827) Quando, invece, il dott. [...] (pur essendo sempre stato in continuo e stretto contatto con la Federacciai, anche prima di diventare presidente dell'Associazione Acciaio Lunghi e Piani della Federacciai stessa), ha coordinato le attività dell'intesa, l'Alfa gli ha comunicato i dati in questione. Ecco che, quindi, la Leali, dopo aver chiesto anche all'Alfa:
- (a) in occasione della riunione del 4 gennaio 1996, il consuntivo della produzione di tondo per cemento armato nel 1995 e la previsione per il 1996 in modo che "se tutti d'accordo", si sarebbero potute fare alcune considerazioni su dati concreti (considerando (242)),
 - (b) in occasione della riunione del 18 gennaio 1996, i dati di acquisizione settimanale degli ordini al 17 gennaio 1996 (considerando (243)), e,
 - (c) in occasione della riunione del 5 febbraio 1996, i dati di gennaio per un raffronto '95/'96 (considerando (244));

⁶¹⁶ [...].

⁶¹⁷ Il fatto che l'Alfa abbia risposto alla comunicazione inviatale, su indicazione della Federacciai, dalla Leali, relativa all'attuazione di una delle decisioni (compattamento coordinato delle fermate) prese nella riunione del 13 giugno 1995, così come il fatto che un'impresa non destinataria della presente decisione sia stata trovata in possesso di alcuni dati relativi alla produzione del primo semestre del 1995 dell'Alfa, sono elementi che inducono a ritenere che essa abbia partecipato all'accordo sul compatteamento delle fermate, ma il contesto nel quale detti elementi si situano non permette di considerare ciò come un comportamento che, pur se costituente un'infrazione puntuale del diritto comunitario della concorrenza, si inserisce nell'infrazione unica, complessa e continuata di cui al considerando (674).

ha potuto finalmente organizzare la riunione del 13 febbraio 1996, in cui anche l'Alfa ha aderito al già più volte ricordato programma di fermate concordate dei laminatoi funzionale al parimenti concordato aumento del prezzo base (considerando (245)).

- (828) Grazie all'essenziale azione di coordinamento della Leali, l'Alfa si era inserita, a partire almeno dal 13 febbraio 1996, come stabile e attivo partecipante anche alla parte dell'intesa relativa alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite.
- (829) Il sopra illustrato inserimento dell'Alfa anche nella suddetta parte dell'intesa è stato stabile e definitivo, come dimostrato dal fatto che, successivamente alla sua adesione, il 13 febbraio 1996, al più volte ricordato accordo sulla produzione e sul prezzo, essa ha ricevuto, come già parimenti ricordato, la comunicazione della Leali che faceva stato dell'unanimità delle adesioni a tale accordo (considerando (249)); il promemoria della stessa Leali del 23 febbraio 1996 nel quale, fra l'altro, si prevedeva un incontro il 7/8 marzo 1996 per valutare i programmi per marzo/aprile e si informava che si stava valutando l'opportunità di decidere altre fermate concordate, assicurando che sarebbe seguito un dettaglio sul programma di controllo delle fermate (considerando (251)); la comunicazione, sempre della Leali, del 1° marzo 1996 dove si chiedeva, fra l'altro, di portare i dati di produzione, vendita e giacenze di fine febbraio (considerando (254)); e il promemoria della stessa Leali del 29 marzo 1996 in cui si chiedeva, fra l'altro, di portare i dati di produzione, vendita e giacenze di fine marzo (considerando (257)).
- (830) L'Alfa ha poi aderito all'accordo del settembre 1996 riguardante la ripartizione del mercato italiano del tondo per cemento armato (considerando (267)).
- (831) L'Alfa ha proseguito anche, evidentemente, a partecipare alla parte dell'intesa relativa alla fissazione del prezzo base e degli "extra di dimensione", continuando, in particolare, a contribuire alla messa in essere delle pratiche concordate relative a questi ultimi (considerando (248), (273) e (274)) e a ricevere le abituali comunicazioni della Federacciai relative alla fissazione del prezzo base (considerando (259) e (274)).
- (832) L'Alfa è stata altresì una delle imprese che la Leali, nel convocare alla riunione del 7 gennaio 1997, ha ringraziato "*della collaborazione e disponibilità manifestate nel corso del 1996 per mantenere una situazione di mercato ordinata*" (considerando (278)). Per concordare come mantenere e consolidare un tale tipo di situazione, l'Alfa è stata convocata, dalla Leali, alla riunione del 16 ottobre 1997 (considerando (281)), in cui si è discusso l'accordo, poi effettivamente messo in esecuzione, e al quale l'Alfa ha aderito, di autolimitazione delle consegne nazionali praticando riduzioni percentuali uniformi concordate (considerando (282)-(289)).
- (833) Anche nell'ultimo trimestre del 1997, l'Alfa ha continuato ad aderire all'intesa, ricevendo le abituali comunicazioni della Federacciai relative al prezzo base (considerando (290) e (292)) o al prezzo base e a quello degli "extra di dimensione"⁶¹⁸ (considerando (293)), e le comunicazioni della Leali del 22 ottobre 1997, riguardante anche il prezzo base (considerando (291)), e del 24 novembre 1997, avente ad oggetto l'"**ACCORDO PREZZO - CONSEGNE**" (considerando

⁶¹⁸ L'Alfa ha altresì modificato il suo listino prezzi degli "extra di dimensione" in modo corrispondente a quanto stabilito secondo l'intesa.

(297)); nonché partecipando attivamente alle decisioni relative anche alla fissazione concordata del prezzo base (considerando (290) e (295)).

- (834) L'Alfa è stata, inoltre, una delle imprese che hanno partecipato a tutti gli interventi ed esercizi di controllo della [...] (e a tutte le attività dell'intesa svoltesi in concomitanza di detti interventi ed esercizi): quello del dicembre 1997 (considerando (298)), quello di marzo-aprile 1998 (considerando (307)-(313)), quello di maggio-giugno 1998 (considerando (314)-(324)) e quello del secondo semestre del 1998 (considerando (326)-(336)).
- (835) L'Alfa ha poi continuato la sua partecipazione all'intesa, aderendo all'accordo sulle quote di vendita (messo in esecuzione almeno a partire dal dicembre 1998) e alle successive sue modifiche (considerando (338)-(366)).
- (836) Per quel che riguarda i prezzi degli "extra di dimensione", anche nel primo semestre del 1999, l'Alfa ha continuato a partecipare all'intesa, aderendo alla relativa pratica concordata (considerando (372)). Nel secondo semestre del 1999, l'Alfa ha continuato a partecipare all'intesa, come si evince, in particolare, dalle osservazioni riguardanti "l'entrata in quota della Acciaierie di Sicilia", società facente parte del Gruppo Alfa (considerando (376)-(378)), e dalla partecipazione alla fermata produttiva concordata per fine novembre/inizio dicembre 1999 al fine di fare aumentare i prezzi (considerando (381)).
- (837) Nel 2000, infine, l'Alfa ha continuato a partecipare all'intesa. Ciò è dimostrato dalla sua partecipazione alle riunioni dell'11 gennaio 2000 (considerando (384)), del 18 gennaio 2000 (considerando (387)), del 25 gennaio 2000 (considerando (388)), del 1° febbraio 2000 (considerando (390)), dell'8 febbraio 2000 (considerando (392)), del 9 febbraio 2000 (considerando (393)), del 16 febbraio 2000 (considerando (394)), del 22 febbraio 2000 (considerando (395)), del 29 febbraio 2000 (considerando (396)), del 10 marzo 2000 (considerando (397)), del 4 aprile 2000 (considerando (400)), dell'11 aprile 2000 (considerando (401)), del 18 aprile 2000 (considerando (402)), del 26 aprile 2000 (considerando (405)), del 3 maggio 2000 (considerando (406)), del 16 maggio 2000 (considerando (408)), del 23 maggio 2000 (considerando (409)), del 30 maggio 2000 (considerando (410)), del 20 giugno 2000 (considerando (413)), del 27 giugno 2000 (considerando (414)-(415)) e del 4 luglio 2000 (considerando (416)).
- (838) È pertanto certo che, dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000, l'Alfa ha partecipato all'intesa; dal 13 giugno 1995 al 12 febbraio 1996 l'Alfa non ha, peraltro, partecipato alla parte dell'intesa relativa alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite.

7.2. Valsabbia

- (839) La partecipazione della Valsabbia all'intesa è incontestabilmente durata almeno dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000.
- (840) A partire dal 6 dicembre 1989, infatti, la Valsabbia ha aderito alla parte dell'intesa relativa alla fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione": essa, invero, è stata uno dei destinatari della già ripetutamente citata comunicazione della Federacciai del 6 dicembre 1989 (considerando (178)), e ha modificato, in modo corrispondente a quanto previsto da detta comunicazione, il suo listino prezzi degli "extra di dimensione" (considerando (179)).

- (841) La Valsabbia ha continuato ad aderire all'intesa, partecipando alle pratiche concordate relative ai prezzi degli "extra di dimensione" del 1990 e del 1991 (considerando (179)).
- (842) Allorquando l'oggetto dell'intesa si è esteso anche alla fissazione del prezzo base (inclusi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento), la Valsabbia ha da subito (15 aprile 1992) partecipato al sistema fondato sull'accordo dell'aprile 1992 (considerando (181) e (182)) e applicato i prezzi base stabiliti con detto accordo per il mese di aprile, per quello di maggio e per quello di giugno 1992 (considerando (183)), continuando altresì a contribuire alla messa in essere delle pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione" nel 1992 (considerando (185)).
- (843) Anche nel biennio 1993-1994, la Valsabbia ha continuato a partecipare all'intesa, ricevendo le comunicazioni della Federacciai relative al prezzo base (inclusi i termini di pagamento) e ai prezzi degli "extra di dimensione" (considerando (188), (190), (192), (194), (196) e (199)), praticando i prezzi degli "extra di dimensione" stabiliti dall'intesa (considerando (189), (190), (193) e (195)), comunicando informazioni confidenziali utili per un'efficace gestione dell'intesa (considerando (197), (198), (201) e (202)), e praticando il prezzo base fissato dall'intesa (considerando (189) e (190)).
- (844) Nel primo semestre del 1995, la Valsabbia ha proseguito a partecipare all'intesa, continuando a ricevere le comunicazioni della Federacciai relative alla fissazione del prezzo base e degli "extra di dimensione" (considerando (204)); e praticando i prezzi degli "extra di dimensione" fissati dall'intesa (considerando (205)).
- (845) Allorquando l'oggetto dell'intesa si è esteso anche alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite, la Valsabbia ha da subito (13 giugno 1995) partecipato anche a tale parte dell'intesa, come si evince, in particolare, dal fatto che era presente alla riunione preparatoria dell'8 giugno 1995 (considerando (207)), e che ha risposto (considerando (214)) al questionario inviatole dalla Leali, su indicazione della Federacciai, riguardante l'attuazione dell'accordo sul compattamento delle fermate (considerando (213)).
- (846) Nel secondo semestre del 1995, la Valsabbia ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai (considerando (216), (217) e (221)) relative al prezzo base (inclusi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento), e alle decisioni (29 agosto 1995) che, oltre alla fissazione dei termini di pagamento e del prezzo base, stabilivano anche l'impegno alla comunicazione di dati confidenziali (considerando (229)), i quali dati (inclusi quelli della Valsabbia) sono stati, subito dopo (1° settembre 1995), trasmessi dalla Federacciai alla Leali (considerando (231)).
- (847) Anche per quel che riguarda i prezzi degli "extra di dimensione", la Valsabbia ha continuato a partecipare all'intesa, aderendo alla pratica concordata del luglio 1995 (considerando (218)).
- (848) A partire dal 1996, la Valsabbia ha smesso di essere un'impresa associata alla Federacciai. Nonostante, infatti, la Valsabbia abbia trasmesso, il febbraio 2002, alla Commissione, il testo di una dichiarazione del direttore generale della Federacciai, secondo la quale la Valsabbia sarebbe stata associata alla Federacciai stessa sino al

31 dicembre 1994⁶¹⁹, e il testo di un articolo del quotidiano “Bresciaoggi” del 7 febbraio 1995, nel quale si fa riferimento all’“abbandono”, da parte della Valsabbia, della Federacciai; esistono le seguenti evidenze documentali dalle quali risulta che la Valsabbia, nel 1995, ha continuato a essere associata alla Federacciai (mentre non lo era più nel 1996):

- l’“ELENCO DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI TONDO C.A.”, redatto dalla Federacciai su base annuale distinguendo fra “Aziende Associate” e “Aziende NON Associate”, per quel che riguarda il 1995, include la Valsabbia fra le prime, e, per quel che riguarda il 1996, fra le seconde⁶²⁰ le tabelle della Federacciai, nelle quali sono indicate le quantità mensili di tondo per cemento armato prodotte e consegnate da ciascuna impresa associata (le quantità invece prodotte e consegnate dall’insieme delle imprese non associate sono raggruppate sotto la voce “TOTALE ISTAT”) contengono, per quel che riguarda il 1995, i dati individuali della Valsabbia, mentre, per quel che riguarda il 1996, la voce “Valsabbia” non figura più⁶²¹;
- la comunicazione dell’Istituto Nazionale di Statistica (trasmessa dalla Valsabbia alla Commissione il 6 febbraio 2002), che viene inviata alle imprese non aderenti ad associazioni di categoria, è datata 24 aprile 1996, e si riferisce all’indagine che detto istituto avrebbe effettuato relativamente ai dati dell’anno 1996⁶²².

- (849) In ogni caso, e indipendentemente dalla data esatta a partire dalla quale la Valsabbia è fuoriuscita dalla Federacciai, quel che è certo è che i dati mensili relativi alla produzione e alle consegne della Valsabbia nel 1995 erano in possesso della Federacciai, e che, quindi, tenendo anche presente il ruolo svolto dalla Federacciai in quel periodo nell’attività di coordinamento dell’intesa, la partecipazione della Valsabbia all’accordo del 13 giugno 1995 sul compattamento delle fermate è il comportamento iniziale con il quale questa impresa ha cominciato a partecipare, in modo continuo, alla parte dell’intesa relativa alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite.
- (850) Allorquando, all’inizio del 1996, la Valsabbia ha effettivamente cessato di essere associata alla Federacciai, emergeva la Leali nel ruolo di stabile coordinatore dell’intesa. La Valsabbia ha quindi continuato ad aderire senza soluzione di continuità a tutte le parti dell’intesa, partecipando, in particolare, alle mutate guise con le quali si presentava, in ragione dell’accresciuta importanza della Leali all’interno di esso, il sempre operante sistema collusivo (considerando (179), (182), (183) e (184)).
- (851) La Valsabbia ha, infatti, partecipato alla riunione convocata dalla Leali per il 4 gennaio 1996 (considerando (242)), ed è stata invitata, dalla stessa Leali, alle successive riunioni del 18 gennaio (considerando (243)), del 5 febbraio (considerando (244)) e del 13 febbraio 1996 (considerando (245)). La Valsabbia, pur non avendo partecipato alla riunione del 13 febbraio 1996 (considerando (245)), ha aderito al programma, deciso in detta riunione, di fermate concordate dei laminatoi funzionale al parimenti concordato aumento del prezzo base: l’adesione della

⁶¹⁹ [...].

⁶²⁰ [...].

⁶²¹ [...].

⁶²² [...].

Valsabbia si evince dal fatto che la Leali, nella comunicazione del 20 febbraio 1996 alle altre dieci imprese interessate all'accordo (fra le quali la Valsabbia), faceva espressamente stato dell'unanimità delle adesioni (considerando (249)).

- (852) Occorre poi rilevare che la Valsabbia ha anche ricevuto, dalla stessa Leali, il promemoria del 23 febbraio 1996 (considerando (251)) e le altre successive comunicazioni (considerando (252)-(258)) della Leali indirizzate alle imprese partecipanti attivamente all'intesa.
- (853) La Valsabbia ha inoltre contribuito alla messa in essere delle pratiche concordate relative ai prezzi degli "extra di dimensione" del febbraio e dell'ottobre 1996, (considerando (248) e (273)). La Valsabbia continuava anche a ricevere le abituali comunicazioni della Federacciai relative alla fissazione del prezzo base nell'ottobre 1996 (considerando (259) e (274)).
- (854) La Valsabbia ha altresì aderito all'accordo del settembre 1996 riguardante la ripartizione del mercato italiano del tondo per cemento armato (considerando (267)).
- (855) Ulteriore conferma della partecipazione della Valsabbia all'intesa anche nel 1996 si ha nel fatto che essa sia stata una delle imprese che la Leali, nel convocare alla riunione del 7 gennaio 1997, ha ringraziato "*della collaborazione e disponibilità manifestate nel corso del 1996 per mantenere una situazione di mercato ordinata*" (considerando (278)).
- (856) Successivamente, nel periodo gennaio-luglio 1997, la Valsabbia ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai riguardanti il prezzo base e degli "extra di dimensione" e ad aderire alle pratiche concordate relative a questi ultimi (considerando (274)).
- (857) La Valsabbia è stata una delle imprese convocate dalla Leali alla riunione del 16 ottobre 1997, dove, al fine di mantenere una situazione di mercato ordinata (considerando (281)), si è discusso l'accordo, poi effettivamente messo in esecuzione, e al quale la Valsabbia ha aderito, di autolimitazione delle consegne nazionali praticando riduzioni percentuali uniformi concordate (considerando (282)-(289)).
- (858) Anche nell'ultimo trimestre del 1997, la Valsabbia ha continuato ad aderire all'intesa, ricevendo le abituali comunicazioni della Federacciai relative al prezzo base (considerando (290) e (292)) o al prezzo base e a quello degli "extra di dimensione" (considerando (293)), e le comunicazioni della Leali del 22 ottobre 1997, riguardante anche il prezzo base (considerando (291)), e del 24 novembre 1997, avente ad oggetto l'"**ACCORDO PREZZO-CONSEGNE**" (considerando (297)); nonché partecipando attivamente alla presa delle decisioni relative anche alla fissazione del prezzo base (considerando (290) e (295)).
- (859) La Valsabbia è stata, inoltre, una delle imprese che ha partecipato a tutti gli esercizi e interventi di controllo della [...] (e a tutte le attività dell'intesa svoltesi in concomitanza di detti interventi ed esercizi): quello del dicembre 1997 (considerando (298)), quello di marzo-aprile 1998 (considerando (307)-(313)), quello di maggio-giugno 1998 (considerando (314)-(324)) e quello del secondo semestre 1998 (considerando (326)-(336)).
- (860) La Valsabbia ha poi continuato a partecipare all'intesa, aderendo all'accordo sulle quote di vendita (messo in esecuzione almeno dal dicembre 1998) e alle successive sue modifiche (considerando (338)-(366)).

- (861) Per quel che riguarda i prezzi degli “extra di dimensione”, anche nel primo semestre del 1999, la Valsabbia ha continuato a partecipare all’intesa, aderendo alla relativa pratica concordata (considerando (372)).
- (862) Nel secondo semestre del 1999, la Valsabbia ha continuato a partecipare all’intesa, come si evince, in particolare, dal fatto che ad essa sia stata indirizzata la comunicazione contenente le osservazioni riguardanti “l’entrata in quota della Acciaierie di Sicilia” (considerando (376)-(378)), e dalla partecipazione alla fermata produttiva concordata per fine novembre/inizio dicembre 1999 al fine di fare aumentare i prezzi (considerando (381)).
- (863) Nel 2000, infine, la Valsabbia ha continuato a partecipare all’intesa. Ciò è dimostrato dalla sua partecipazione alle riunioni dell’11 gennaio (considerando (384)), del 25 gennaio (considerando (388)), del 1° febbraio (considerando (390)), del 9 febbraio (considerando (393)), del 10 marzo (considerando (397)), del 20 marzo (considerando (398)), del 16 maggio (considerando (408)), del 23 maggio (considerando (409)) e del 27 giugno 2000 (considerando (414)-(415)).
- (864) È quindi certo che, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000, la Valsabbia ha partecipato all’intesa.

7.3. Feralpi

- (865) La partecipazione della Feralpi all’intesa è incontestabilmente durata almeno dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000.
- (866) A partire dal 6 dicembre 1989, infatti, la Feralpi ha aderito alla parte dell’intesa relativa alla fissazione del prezzo degli “extra di dimensione”: essa, invero, è stata uno dei destinatari della comunicazione della Federacciai del 6 dicembre 1989 (considerando (178)); e ha inviato, il giorno seguente (7 dicembre 1989), una “circolare” ai suoi rappresentanti e clienti, con la quale, facendo espresso riferimento a quanto concordato in seno all’intesa, si sono comunicate le decisioni ivi prese (considerando (178)).
- (867) La Feralpi ha continuato ad aderire all’intesa, partecipando alle pratiche concordate relative ai prezzi degli “extra di dimensione” del 1990 e del 1991 (considerando (179)). Allorquando l’oggetto dell’intesa si è esteso anche alla fissazione del prezzo base (inclusi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento), la Feralpi ha da subito (15 aprile 1992) partecipato al sistema fondato sull’accordo dell’aprile 1992 (considerando (181) e (182)), continuando altresì a contribuire alla messa in essere delle pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi degli “extra di dimensione” nel 1992 (considerando (185)).
- (868) Anche nel biennio 1993-1994, la Feralpi ha continuato a partecipare all’intesa, ricevendo le comunicazioni della Federacciai relative al prezzo base (inclusi i termini di pagamento) e ai prezzi degli “extra di dimensione” (considerando (188), (190), (192), (194), (196) e (199)), praticando i prezzi degli “extra di dimensione” stabiliti dall’intesa (considerando (189), (190) e (193)) e comunicando informazioni confidenziali utili per un’efficace gestione dell’intesa (considerando (197), (198) e (202)).
- (869) Nel primo semestre del 1995, la Feralpi ha continuato a partecipare all’intesa, ricevendo ancora le comunicazioni della Federacciai relative alla fissazione del prezzo base e degli “extra di dimensione” (considerando (204)); e praticando i prezzi degli “extra di dimensione” fissati dall’intesa (considerando (205)).

- (870) Allorquando l'oggetto dell'intesa si è esteso anche alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite, la Feralpi ha da subito (13 giugno 1995) partecipato anche a questa parte dell'intesa, come si evince, in particolare dal fatto che la Feralpi ha risposto (considerando (214)) al questionario inviatole dalla Leali, su indicazione della Federacciai, riguardante l'attuazione dell'accordo sul compattamento delle fermate (considerando (213)), nonché dal messaggio della Federacciai alla Leali del 26 luglio 1995 (considerando (223)).
- (871) Nel secondo semestre del 1995 la Feralpi ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai (considerando (216), (217) e (221)) relative al prezzo base (inclusi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento), e alle decisioni (29 agosto 1995) che, oltre alla fissazione dei termini di pagamento e del prezzo base, stabilivano anche l'impegno alla comunicazione di dati confidenziali (considerando (229)), i quali dati (inclusi quelli della Feralpi) sono stati subito dopo (1° settembre 1995) trasmessi dalla Federacciai alla Leali (considerando (231)).
- (872) La Feralpi ha fatto in realtà parte del gruppo delle undici imprese che si erano impegnate a fornire tali dati (considerando (235)), dati che la Feralpi ha continuato a trasmettere alla Federacciai, su richiesta di quest'ultima (considerando (236) e (237)), e che la stessa Federacciai ha poi ritrasmesso a ciascuna delle undici imprese in questione, assicurando così lo scambio, fra di esse, delle suddette informazioni confidenziali (considerando (238)).
- (873) Anche per quel che riguarda i prezzi degli "extra di dimensione", la Feralpi ha continuato a partecipare all'intesa, aderendo alla pratica concordata del luglio 1995 (considerando (218)).
- (874) Con l'emergere della Leali nel ruolo di stabile coordinatore delle attività dell'intesa, la Feralpi ha partecipato alle mutate guise con le quali si presentava il sempre operante sistema collusivo (considerando (240), (242), (243), (244) e (245)).
- (875) Essa ha infatti partecipato alla riunione convocata dalla Leali per il 4 gennaio 1996 (considerando (242)), ed è stata invitata, dalla stessa Leali, alle successive riunioni del 18 gennaio (considerando (243)), del 5 febbraio (considerando (244)) e del 13 febbraio 1996 (considerando (245)). In detta ultima riunione, la Feralpi ha aderito al programma, ivi deciso, di fermate concordate dei laminatoi funzionale al parimenti concordato aumento del prezzo base (considerando (245)). A tal riguardo, occorre rilevare che la Feralpi ha ricevuto la comunicazione, del 20 febbraio 1996, della Leali che faceva stato dell'unanimità delle adesioni al suddetto programma (considerando (249)) e il promemoria del 23 febbraio 1996, della stessa Leali (considerando (251)), così come le altre successive comunicazioni della Leali (considerando (252)-(258)) indirizzate alle imprese partecipanti attivamente all'intesa⁶²³.
- (876) La Feralpi ha inoltre contribuito alla messa in essere delle pratiche concordate relative ai prezzi degli "extra di dimensione" del febbraio e dell'ottobre 1996 (considerando (248) e (273)). La Feralpi continuava anche a ricevere le abituali comunicazioni della Federacciai relative alla fissazione del prezzo base nell'ottobre 1996 (considerando (259) e (274)).

⁶²³ Ricordiamo inoltre che la Leali è stata trovata in possesso di informazioni confidenziali riguardanti anche la Feralpi (considerando (262)).

- (877) La Feralpi ha altresì aderito all'accordo del settembre 1996 riguardante la ripartizione del mercato italiano del tondo per cemento armato (considerando (267)). Alla luce di quanto sopra illustrato, ben si comprende perché la Feralpi sia stata una delle imprese che la Leali, nel convocare alla riunione del 7 gennaio 1997, ha ringraziato “della collaborazione e disponibilità manifestate nel corso del 1996 per mantenere una situazione di mercato ordinata” (considerando (278)).
- (878) Successivamente, nel periodo gennaio-luglio 1997, la Feralpi ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai riguardanti il prezzo base e degli “extra di dimensione”, modificando anche il suo listino prezzi relativo a questi ultimi, in modo corrispondente a quanto deciso in seno all'intesa (considerando (274)). La Feralpi è stata una delle imprese convocate dalla Leali alla riunione del 16 ottobre 1997, dove, al fine di mantenere e consolidare una situazione di mercato ordinata (considerando (281)), si è discusso l'accordo, poi effettivamente messo in esecuzione, e al quale la Feralpi ha aderito, di autolimitazione delle consegne nazionali praticando riduzioni percentuali uniformi concordate (considerando (282)-(289)).
- (879) Anche nell'ultimo trimestre del 1997, la Feralpi ha continuato ad aderire all'intesa, ricevendo le abituali comunicazioni della Federacciai relative al prezzo base (considerando (290) e (292)) o al prezzo base e a quello degli “extra di dimensione”⁶²⁴ (considerando (293)), e le comunicazioni della Leali del 22 ottobre 1997, riguardante anche il prezzo base (considerando (291))⁶²⁵, e del 24 novembre 1997, avente ad oggetto l'“ACCORDO PREZZO-CONSEGNE” (considerando (297)); nonché partecipando attivamente alla presa delle decisioni relative anche alla fissazione del prezzo base (considerando (290) e (295)).
- (880) La Feralpi è stata, inoltre, una delle imprese che ha partecipato a tutti gli interventi ed esercizi di controllo della [...] ed a tutte le attività dell'intesa svoltesi in concomitanza di detti interventi ed esercizi): quello del dicembre 1997 (considerando (298)), quello di marzo-aprile 1998 (considerando (307)-(313)), quello di maggio-giugno 1998 (considerando (314)-(324)) e quello del secondo semestre del 1998 (considerando (326)-(336)).
- (881) La Feralpi ha poi continuato la sua partecipazione all'intesa, aderendo all'accordo sulle quote di vendita (messo in esecuzione almeno a partire dal dicembre 1998) ed ai successivi suoi arrangiamenti (considerando (338)-(366)).
- (882) Per quel che riguarda i prezzi degli “extra di dimensione”, anche nel primo semestre del 1999, la Feralpi ha continuato a partecipare all'intesa, aderendo alla relativa pratica concordata (considerando (372)).
- (883) Nel secondo semestre del 1999, la Feralpi ha continuato a partecipare all'intesa, come si evince, in particolare, dal fatto che essa ha ricevuto, per conoscenza, le osservazioni riguardanti “l'entrata in quota dell'Acciaieria di Sicilia” (considerando (376)-(378)), e dal fatto che essa ha partecipato alla fermata produttiva concordata per fine novembre/inizio dicembre 1999 al fine di fare aumentare i prezzi (considerando (381)).

⁶²⁴ La Feralpi ha anche modificato il suo listino relativo ai prezzi di questi ultimi in modo corrispondente a quanto stabilito dall'intesa.

⁶²⁵ Occorre, a tal proposito ricordare come la Feralpi, facendo seguito a detta comunicazione, abbia immediatamente informato i suoi rappresentanti (e la Leali) della rigorosa conferma del prezzo base che essa e le altre sette imprese partecipanti alla riunione del 16 ottobre 1997 avevano concordato.

(884) Nel 2000, infine, la Feralpi ha continuato a partecipare all'intesa. Ciò è dimostrato dalla sua partecipazione alle riunioni dell'11 gennaio 2000 (considerando (384)), del 25 gennaio 2000 (considerando (388)), del 1° febbraio 2000 (considerando (390)), del 10 marzo 2000 (considerando (397)), del 18 aprile 2000 (considerando (402)), del 16 maggio 2000 (considerando (408)), del 23 maggio 2000 (considerando (409)) e del 27 giugno 2000 (considerando (414)).

(885) È quindi certo che, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000, la Feralpi ha partecipato all'intesa.

7.4. Riva

(886) La partecipazione della Riva all'intesa è incontestabilmente durata almeno dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000.

(887) A partire dal 6 dicembre 1989, infatti, la Riva ha aderito alla parte dell'intesa relativa alla fissazione del prezzo degli "extra di dimensione": essa, invero, è stata uno dei destinatari della comunicazione della Federacciai del 6 dicembre 1989 (considerando (178)) e, a partire dall'11 settembre 1989, ha modificato il suo listino prezzi degli "extra di dimensione" in modo corrispondente a quanto stabilito in seno all'intesa (considerando (179)).

(888) La Riva ha continuato ad aderire all'intesa, partecipando alle pratiche concordate relative ai prezzi degli "extra di dimensione" del 1990 e del 1991 (considerando (179)).

(889) Allorquando l'oggetto dell'intesa si è esteso anche alla fissazione del prezzo base (inclusi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento), la Riva ha da subito (15 aprile 1992) partecipato al sistema fondato sull'accordo dell'aprile 1992 (considerando (181) e (182)), continuando altresì a contribuire alla messa in essere delle pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi degli "extra di dimensione" nel 1992 (considerando (185)).

(890) Anche nel biennio 1993-1994 la Riva ha continuato a partecipare all'intesa, ricevendo le comunicazioni della Federacciai relative al prezzo base (inclusi i termini di pagamento) e ai prezzi degli "extra di dimensione" (considerando (188), (190), (192), (194), (196) e (199)), praticando i prezzi degli "extra di dimensione" stabiliti dall'intesa (considerando (189), (190) e (193)), e comunicando informazioni confidenziali utili per un'efficace gestione dell'intesa (considerando (197), (198) e (202)).

(891) Nel primo semestre del 1995 la Riva ha continuato a partecipare all'intesa, ricevendo ancora le comunicazioni della Federacciai relative alla fissazione del prezzo base e degli "extra di dimensione" (considerando (204)) e praticando i prezzi degli "extra di dimensione" fissati dall'intesa (considerando (205)).

(892) Allorquando l'oggetto dell'intesa si è esteso anche alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite, la Riva ha da subito (13 giugno 1995) partecipato anche a tale parte dell'intesa, come si evince, in particolare, dal fatto che la Riva ha risposto (considerando (214)) al questionario della Federacciai riguardante l'attuazione dell'accordo sul compattamento delle fermate (considerando (213)).

(893) Nel secondo semestre del 1995, la Riva ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai (considerando (216), (217) e (221)) relative al prezzo base (inclusi,

fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento⁶²⁶), e alle decisioni (29 agosto 1995) che, oltre alla fissazione dei termini di pagamento e del prezzo base, stabilivano anche l'impegno alla comunicazioni di dati confidenziali (considerando (229)), i quali dati (inclusi quelli della Riva) sono stati, subito dopo (1° settembre 1995), trasmessi dalla Federacciai alla Leali (considerando (231)).

- (894) La Riva ha anche risposto all'ulteriore richiesta di informazioni confidenziali inoltrata l'11 settembre 1995 dalla Federacciai, la quale riferiva sempre alla Leali (considerando (233) e (234)).
- (895) La Riva ha in realtà fatto parte del gruppo delle undici imprese che si erano impegnate a fornire tali dati (considerando (235)), dati che la Riva ha continuato a trasmettere alla Federacciai, su richiesta di quest'ultima (considerando (236) e (237)), e che la Federacciai ha poi ritrasmesso a ciascuna delle undici imprese in questione, assicurando così lo scambio, fra di esse, delle suddette informazioni confidenziali (considerando (238)).
- (896) Anche per quel che riguarda i prezzi degli "extra di dimensione", la Riva ha continuato a partecipare all'intesa, aderendo alla pratica concordata del luglio 1995 (considerando (218)). Con l'emergere della Leali nel ruolo di stabile coordinatore delle attività dell'intesa, la Riva ha partecipato alle mutate guise con le quali si presentava il sempre operante sistema collusivo (considerando (240), (242), (243), (244) e (245)).
- (897) Essa è stata infatti invitata, dalla Leali, alle riunioni del 4 gennaio 1996 (considerando (240)), del 18 gennaio 1996 (considerando (243)) e del 13 febbraio 1996 (considerando (245)). La Riva, pur non avendo partecipato alla riunione del 4 gennaio 1996 (considerando (242)), né a quella del 13 febbraio 1996 (considerando (245)), ha aderito al programma, deciso in quest'ultima riunione, di fermate concordate dei laminatoi funzionale al parimenti concordato aumento del prezzo base: l'adesione della Riva si evince dal fatto che la Leali, nella comunicazione del 20 febbraio 1996 alle altre dieci imprese interessate all'accordo (fra le quali la Riva), faceva espressamente stato dell'unanimità delle adesioni (considerando (249)). Occorre inoltre rilevare che la Riva ha anche ricevuto, dalla stessa Leali, il promemoria del 23 febbraio 1996 (considerando (251)) e le altre successive comunicazioni (considerando (252)-(258)) della Leali indirizzate alle imprese partecipanti attivamente all'intesa⁶²⁷. La Riva ha inoltre contribuito alla messa in essere delle pratiche concordate relative ai prezzi degli "extra di dimensione" del febbraio e dell'ottobre 1996 (considerando (259) e (274)).
- (898) La Riva ha altresì aderito all'accordo del settembre 1996 riguardante la ripartizione del mercato italiano del tondo per cemento armato (considerando (267)).
- (899) Ulteriore conferma della partecipazione della Riva all'intesa, anche nel 1996, si ha nel fatto che essa sia stata una delle imprese che la Leali, nel convocare alla riunione del 7 gennaio 1997, ha ringraziato "della collaborazione e disponibilità manifestate nel corso del 1996 per mantenere una situazione di mercato ordinata" (considerando (278)).

⁶²⁶ La Riva ha confermato la sua ferma volontà di continuare ad applicare alle consegne di settembre 1995 i termini di pagamento fissati dall'intesa.

⁶²⁷ Ricordiamo inoltre che la Leali è stata trovata in possesso di informazioni confidenziali riguardanti anche la Riva (considerando (262)).

- (900) Successivamente, nel periodo gennaio-luglio 1997, la Riva ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai riguardanti il prezzo base e gli “extra di dimensione”, modificando anche il suo listino prezzi relativo a questi ultimi in modo corrispondente a quanto deciso in seno all’intesa (considerando (274)). La Riva è stata una delle imprese convocate dalla Leali alla riunione del 16 ottobre 1997, in cui, al fine di mantenere e consolidare una situazione di mercato ordinata (considerando (281)), si è discusso l’accordo, poi effettivamente messo in esecuzione e al quale la Riva ha aderito, di autolimitazione delle consegne nazionali con riduzioni percentuali uniformi concordate (considerando (282)-(289)).
- (901) Anche nell’ultimo trimestre del 1997 la Riva ha continuato a partecipare all’intesa, ricevendo le abituali comunicazioni della Federacciai relative al prezzo base (considerando (290) e (292)) e le comunicazioni della Leali del 22 ottobre 1997, in merito al prezzo base (considerando (271)), e del 24 novembre 1997, aventi ad oggetto l’“ACCORDO PREZZO-CONSEGNE” (considerando (297)), nonché partecipando attivamente alla presa delle decisioni relative alla fissazione del prezzo base (considerando (290) e (295)).
- (902) Nel periodo che va dal 24 novembre 1997 al 30 novembre 1998, fino a quando, cioè, non è stato messo in esecuzione l’accordo sulle quote di vendita, elaborato nel settembre-novembre 1998 (considerando (338)-(350)), la Riva non ha partecipato agli interventi ed esercizi di controllo della [...] e ha quindi sospeso la sua partecipazione alla suddetta parte dell’intesa.
- (903) Nel 1998 la Riva ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai e della Leali^{628, 629} relative alla fissazione del prezzo base (considerando (304), (330) e (332)).
- (904) La Riva ha poi mantenuto la sua partecipazione all’intesa, aderendo direttamente all’accordo sulle quote di vendita (messo in esecuzione almeno a partire dal dicembre 1998) e alle successive sue modificazioni (considerando (338)-(366)).
- (905) Per quel che riguarda i prezzi degli “extra di dimensione”, anche nel primo semestre del 1999, la Riva ha continuato a partecipare all’intesa, aderendo alla relativa pratica concordata di fine giugno/inizio luglio 1999 (considerando (372)). Nel secondo semestre del 1999 la Riva ha continuato a partecipare all’intesa, come si evince, in particolare, dal fatto che ha ricevuto informazioni confidenziali da parte di imprese concorrenti, riguardanti la concordata sospensione temporanea della produzione al fine di fare aumentare i prezzi (considerando (381)).
- (906) Nel 2000, infine, la Riva ha continuato a partecipare all’intesa. Ciò è dimostrato dalla sua partecipazione alle riunioni dell’11 gennaio 2000 (considerando (384)), del 25 gennaio 2000 (considerando (388)), del 1° febbraio 2000 (considerando (390)), del 22 febbraio 2000 (considerando (395)), del 10 marzo 2000 (considerando (397)), del 18 aprile 2000 (considerando (402)), del 16 maggio 2000 (considerando (408)) e del 27 giugno 2000 (considerando (414)-(415)).
- (907) È quindi certo che, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000, la Riva ha partecipato all’intesa; dal 27 novembre 1997 al 30 novembre 1998 la Riva ha, peraltro, sospeso

⁶²⁸ Una di dette comunicazioni della Leali è stata ricevuta dalla Riva per conoscenza.

⁶²⁹ In un’altra occasione, la Leali, prima di inviare una comunicazione (all’Alfa, alla Feralpi, alla IRO, alla Lucchini/Siderpotenza e alla Valsabbia) relativa alla fissazione del prezzo base, aveva preso contatto anche con la Riva.

la sua partecipazione alla parte dell'intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite.

7.5. Ferriere Nord

- (908) La partecipazione della Federacciai Nord* all'intesa è incontestabilmente durata almeno dal 1° aprile 1993 al 4 luglio 2000.
- (909) A partire dal 1° aprile 1993, infatti, la Ferriere Nord ha aderito alla parte dell'intesa relativa alla fissazione del prezzo base e dei prezzi degli "extra di dimensione": essa, invero, è stata uno dei destinatari della comunicazione della Federacciai del 1° aprile 1993, in cui è fatto riferimento ad una riunione, svoltasi quello stesso giorno, riguardante la fissazione del prezzo base e dei prezzi degli "extra di dimensione" (considerando (190)). La Ferriere Nord ha anche adottato i prezzi relativi a questi ultimi decisi nella suddetta riunione del 1° aprile 1993 (considerando (190)).
- (910) La Ferriere Nord ha continuato a partecipare all'intesa per tutto il restante periodo del biennio 1993-1994, ricevendo ancora le comunicazioni della Federacciai relative al prezzo base (inclusi, a partire dal 1° dicembre 1994 i termini di pagamento) e dei prezzi degli "extra di dimensione" (considerando (192), (194), (196) e (199)), praticando i prezzi degli "extra di dimensione" stabiliti dall'intesa (considerando (193) e (195)) e comunicando informazioni confidenziali utili per un'efficace gestione dell'intesa (considerando (197), (198), (201) e (202)).
- (911) Nel primo semestre del 1995, la Ferriere Nord ha continuato a partecipare all'intesa, ricevendo ancora le comunicazioni della Federacciai relative alla fissazione del prezzo base e degli "extra di dimensione" (considerando (204)); e praticando i prezzi degli "extra di dimensione" fissati dall'intesa (considerando (205)).
- (912) Allorquando l'oggetto dell'intesa si è esteso anche alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite (13 giugno 1995), la Ferriere Nord non vi ha immediatamente aderito: l'impresa infatti ha cominciato a partecipare a detta parte dell'intesa solo dal 28 settembre 1998, come viene successivamente illustrato⁶³⁰.
- (913) Nel secondo semestre del 1995, la Ferriere Nord ha continuato a partecipare alla parte dell'intesa riguardante la fissazione del prezzo base (inclusi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento) e quella degli "extra di dimensione", ricevendo ancora, in particolare, le comunicazioni della Federacciai (considerando (216), (217) e (221)) relative al prezzo base (inclusi, fino al 30 settembre 1995, i termini di pagamento)⁶³¹, e alle decisioni (29 agosto 1995) che, oltre alla fissazione dei termini di pagamento e del prezzo base, stabilivano anche l'impegno alla

* Va letto come: "Ferriere Nord".

⁶³⁰ Il fatto che la Ferriere Nord abbia aderito all'accordo del febbraio 1996 sul compattamento delle fermate del febbraio 1996 non è da solo sufficiente per poter considerare tale comportamento come, pur se costituente un'infrazione puntuale del diritto comunitario della concorrenza, inserito nell'infrazione unica, complessa e continuata di cui al considerando (674).

Inoltre la non partecipazione della Ferriere Nord all'accordo di autolimitazione delle consegne dell'ottobre 1997 (al quale Riva e un'altra impresa hanno invece partecipato) così come la sua mancata adesione all'accordo (del settembre 1998) di ripartizione del mercato italiano del tondo per cemento armato (ad entrambi i quali invece sia Riva che un'altra impresa hanno aderito) conferma la sostanziale differenza della posizione della Ferriere Nord rispetto alle altre imprese in questione, per quel che riguarda la parte dell'intesa relativa alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite, fino al 27 settembre 1998.

⁶³¹ La Ferriere Nord aveva riconfermato alla Federacciai (che riferiva alla Leali) la sua disponibilità a rispettare i termini dei pagamenti che si sarebbero decisi.

comunicazione di dati confidenziali (considerando (229)) i quali dati (inclusi quelli della Ferriere Nord) sono stati, subito dopo (1° settembre 1995), trasmessi dalla Federacciai alla Leali (considerando (231)). Per quel che riguarda i prezzi degli “extra di dimensione”, la Ferriere Nord ha continuato a partecipare all’intesa, aderendo alla pratica concordata del luglio 1995 (considerando (218)).

- (914) Nel 1996 la Ferriere Nord ha continuato a partecipare alla parte dell’intesa riguardante la fissazione del prezzo base e quella degli “extra di dimensione”, ricevendo ancora le relative comunicazioni della Federacciai e della Leali (considerando (242)-(274)).
- (915) La Ferriere Nord ha inoltre contribuito alla messa in essere delle pratiche concordate relative ai prezzi degli “extra di dimensione” del febbraio e dell’ottobre 1996 (considerando (248) e (274)).
- (916) Successivamente, nel 1997, la Ferriere Nord ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai riguardanti il prezzo base e degli “extra di dimensione” (considerando (290) e (293)), e ad aderire alle pratiche concordate relative a questi ultimi (considerando (274)).
- (917) Nel 1998, la Ferriere Nord ha cominciato ad aderire in modo stabile anche alla parte dell’intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite. Infatti, a parte il fatto che è essa stata uno dei destinatari della comunicazione del 5 giugno 1998, con la quale la Leali ha convocato una riunione fra concorrenti per valutare la possibilità di una fermata produttiva concordata, essa ha aderito, il 28 settembre 1998, all’accordo sulla riduzione percentuale concordata della produzione per il mese di ottobre 1998 (considerando (334)).
La Ferriere Nord ha poi mantenuto la sua partecipazione all’intesa, aderendo all’accordo sulle quote di vendita (messo in esecuzione almeno dal dicembre 1998) e alle successive sue modifiche (considerando (338)-(366)).
- (918) Per quel che riguarda i prezzi degli “extra di dimensione”, anche nel primo semestre del 1999, la Ferriere Nord ha continuato a partecipare all’intesa, aderendo alla relativa pratica concordata (considerando (372)).
- (919) Nel secondo semestre del 1999, la Ferriere Nord ha continuato a partecipare all’intesa, come si evince, in particolare, dalla nota manoscritta del 13 luglio 1999, del presidente della stessa Ferriere Nord, dove viene fatto riferimento alla situazione del tondo per cemento armato come a quella di un prodotto per il quale le “quote” sono “assegnate” e “tutti i dati sono sempre controllabili dalla [...]” (considerando (377)).
- (920) Nel 2000, infine, la Ferriere Nord ha continuato a partecipare all’intesa. Ciò è dimostrato dalla sua partecipazione alla quasi totalità delle riunioni elencate ed illustrate nei considerando (384)-(416). La Ferriere Nord, inoltre, è stata comunque informata dell’esito delle riunioni (tranne di quello della riunione del 6 giugno 2000) alle quali non aveva partecipato.
- (921) È quindi per la Commissione certo che, dal 1° aprile 1993 al 4 luglio 2000, la Ferriere Nord ha partecipato all’intesa. Dal 13 giugno 1995 al 27 settembre 1998 la Ferriere Nord non ha, peraltro, partecipato alla parte dell’intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite.

8. INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 65, PARAGRAFO 2, CECA E DELL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 3, TFUE

- (922) In virtù dell'articolo 65, paragrafo 2, CECA, la Commissione autorizza accordi di specializzazione, accordi di acquisto o di vendita in comune o accordi che sono strettamente analoghi, per natura ed effetti, se soddisfano determinate condizioni. L'intesa restrittiva descritta nella presente decisione non può beneficiare di un'autorizzazione perché non rientra tra i tipi di accordo per i quali tale autorizzazione può essere concessa. Si tratta, infatti, di un'intesa riguardante la fissazione o determinazione dei prezzi, la limitazione o controllo della produzione e la ripartizione dei mercati.
- (923) Parimenti, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, le disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE possono essere dichiarate inapplicabili ad accordi o pratiche concordate che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando al contempo agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti interessati.
- (924) Dal momento che l'unico obiettivo delle intese oggetto della presente decisione è la restrizione della concorrenza, non vi sono indicazioni secondo cui gli accordi e/o le pratiche concordate tra i produttori di tondo per cemento armato abbiano comportato vantaggi in termini di efficienza o abbiano promosso il progresso tecnico o economico. I cartelli veri e propri sono, per definizione, le restrizioni della concorrenza più dannose in quanto vanno a vantaggio solo dei produttori partecipanti e non dei consumatori.
- (925) Pertanto, sulla base dei fatti di cui la Commissione dispone, non vi sono indicazioni che le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE siano soddisfatte nella fattispecie. Non vi è dunque alcuna ragione di applicare il principio della *lex mitior* nel caso di specie.

9. PRESCRIZIONE

- (926) Le norme in materia di prescrizione di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 non impediscono alla Commissione di adottare la presente decisione. In particolare, sia l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1/2003 che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 715/78/CECA della Commissione, del 6 aprile 1978, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, stabiliscono che, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine di prescrizione del potere di infliggere ammende è di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione, purché tale termine non venga interrotto da un atto della Commissione. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 3 della decisione n. 715/78/CECA, la prescrizione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la decisione della Commissione. Infine, a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 715/78/CECA, la prescrizione opera al più tardi allo spirare di un periodo di dieci anni, prolungato della durata del

giudizio dinanzi alla Corte di giustizia, se la Commissione non ha irrogato un'ammenda o una penalità.

- (927) Dalla notificazione della comunicazione supplementare degli addebiti nell'agosto 2002 all'impugnazione dinanzi al Tribunale sono trascorsi solo sette mesi e dalla pronuncia delle sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2007 alla data di notifica della decisione dell'8 dicembre 2009 sono passati due anni e un mese. Inoltre, dalla pronuncia delle sentenze della Corte del 21 settembre 2017 alla data di adozione della presente decisione è trascorso circa un ulteriore anno e 9 mesi. Dato che il termine di prescrizione è rimasto sospeso in pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale e alla Corte, il termine quinquennale di prescrizione continua a decorrere. Neppure il termine decennale è spirato, in quanto l'infrazione è cessata per i destinatari della presente decisione nel giugno o luglio 2000, ma il suddetto termine è rimasto sospeso per tutto il tempo in cui i vari ricorsi contro le precedenti decisioni sono rimasti pendenti davanti al Tribunale e alla Corte, per un totale di 12 anni.
- (928) Alcune parti, in risposta alla lettera del 30 giugno 2008, avevano obiettato che il potere della Commissione di sanzionare l'infrazione oggetto della presente decisione fosse prescritto in virtù dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 poiché nessun atto interruttivo della prescrizione era stato adottato in base a detto regolamento prima dell'emissione di tale lettera. Come spiegato nelle sezioni 5.1.2 e 5.1.3, tuttavia, gli atti di procedura adottati prima dell'adozione della decisione del 2002, poi annullata, restano validi nonostante la scadenza del trattato CECA e l'abrogazione del regolamento n. 17, sulla base del quale alcuni di tali atti sono stati adottati. Come già indicato, il regime legale dell'articolo 81 CE (inclusa la legislazione secondaria ivi basata) in quanto *lex generalis* è succeduto a quello dell'articolo 65 CECA in quanto *lex specialis*. Ciò significa inoltre che il regolamento n. 17 e poi il regolamento (CE) n. 1/2003 sono succeduti alle regole procedurali contenute nel trattato CECA per quanto riguarda i casi di concorrenza. Gli atti interruttivi della prescrizione presi sulla base del regime antecedente rilevano dunque ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003. Si noti inoltre che, se così non fosse, la Commissione sarebbe privata della possibilità di continuare la procedura dal punto in cui si sono prodotti gli errori che hanno portato all'annullamento delle due precedenti decisioni. Non vi è ragione che tale possibilità non esista in una situazione in cui ad un insieme di norme (*lex specialis*) è succeduto un altro insieme di norme (*lex generalis*) nell'ambito di un unico ordinamento giuridico. Si ricorda inoltre che quanto sopra esposto era stato già spiegato nella lettera del 30 giugno 2008.
- (929) In risposta alla lettera della Commissione del 15 dicembre 2017, nessuna delle parti destinatarie della presente decisione ha più sollevato specifiche rimostranze in merito a un'eventuale scorretta applicazione dell'articolo 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1/2003. All'audizione del 23 aprile 2018 alcune parti hanno in effetti perfino riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, la correttezza formale dell'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (930) Si conclude pertanto che le regole in materia di prescrizione non impediscono alla Commissione di adottare la presente decisione e di imporre ammende.

10. CALCOLO DELLE AMMENDE

10.1. Introduzione

- (931) Come spiegato alla sezione 5.1, la Commissione è legittimata a constatare un'infrazione all'articolo 65, paragrafo 1, CECA e a infliggere le relative ammende conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (932) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può infliggere ammende alle imprese che abbiano violato le regole sulla concorrenza. La Commissione può infliggere ammende al massimo pari al 10% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione che constata l'infrazione. Poiché il massimale delle ammende stabilito dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 differisce da quello dell'articolo 65, paragrafo 5, CECA, come ricordato al considerando (476), in applicazione del principio della *lex mitior* la Commissione è tenuta ad applicare il massimale più basso, come segue.
- (933) Conformemente all'impegno assunto nella comunicazione supplementare degli addebiti del 12 agosto 2002, la Commissione è tenuta a non comminare a nessuna delle imprese destinatarie ammende superiori al 10% del volume d'affari annuo realizzato con i prodotti CECA nel territorio dell'Unione europea. Questo tetto massimo è in effetti stabilito dall'articolo 65, paragrafo 5, CECA per le pratiche restrittive che, come è avvenuto nel caso di specie, mirano a limitare la produzione, ed è più favorevole di quello previsto all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, il quale fissa il tetto massimo al 10% del volume d'affari annuo generato da tutti i prodotti che l'impresa produce in tutto il mondo.
- (934) Nelle lettere del 30 giugno 2008 e del 22 marzo 2018, la Commissione ha informato le parti destinatarie della presente decisione del fatto che nel determinare l'importo dell'ammenda applicherà gli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende⁶³² inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, che rimangono applicabili a tutti i casi per i quali non è stata notificata alcuna comunicazione degli addebiti dopo il 1° settembre 2006.
- (935) Nella fattispecie, tuttavia, la Commissione terrà inoltre conto del fatto che, in occasione dell'adozione della decisione del 17 dicembre 2002, aveva già deciso l'importo dell'ammenda che intendeva comminare alle imprese interessate. La Commissione terrà inoltre conto della mancata partecipazione di Riva e di Ferriere Nord, per un lasso di tempo, ad una delle parti dell'infrazione: la limitazione o controllo della produzione e/o delle vendite.
- (936) Gli elementi da prendere in considerazione al fine del calcolo delle ammende sono in particolare la gravità dell'infrazione, la sua durata (cfr. articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003), nonché le circostanze aggravanti ed attenuanti.
- (937) Sulla base dell'impegno confermato sopra e in linea sia con l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 che con la prassi della Commissione, quest'ultima terrà conto del tetto del 10% del giro d'affari annuo realizzato con i prodotti CECA

⁶³² Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3).

sul territorio dell'UE nell'esercizio sociale che precede l'adozione della presente decisione e per il quale sono disponibili i dati relativi al fatturato annuale (il 2018).

10.2. Gravità

- (938) Talune parti destinatarie hanno avanzato una serie di argomenti tendenti a dimostrare l'assenza di gravità dei comportamenti contestati.
- (939) In particolare, esse hanno fatto riferimento agli orientamenti per il calcolo delle ammende e la prassi decisionale della Commissione (cfr. la decisione 98/247/CECA della Commissione, del 21 gennaio 1998, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/35.814 - Extra di lega)⁶³³ e la decisione 2003/382/CE della Commissione, dell'8 dicembre 1999, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura⁶³⁴) che secondo loro indicherebbero che la gravità dell'infrazione non dipende esclusivamente dalla sua natura, ma anche dal suo impatto concreto sul mercato e dal contesto economico che circonda le imprese al momento dei fatti.
- (940) Nella citata decisione 98/247/CECA, riguardante anch'essa il settore CECA e relativa a un accordo di fissazione del prezzo, la Commissione impose sanzioni modeste (tenendo conto del fatturato globale delle imprese coinvolte) e comunque ben al di sotto delle sanzioni normalmente previste per le infrazioni gravi alla luce della "*critica situazione economica in cui sono venute a trovarsi [le imprese] a causa dell'effetto combinato dell'aumento del corso degli elementi di lega e del calo del prezzo dell'acciaio inossidabile*".
- (941) La menzionata decisione 2003/382/CE anch'essa stabilì l'imposizione di sanzioni estremamente modeste - tenendo conto delle dimensioni delle imprese coinvolte - per un'infrazione normalmente qualificata come molto grave, alla luce del fatto che l'accordo riguardava solo una piccola parte del mercato rilevante del prodotto e il conseguente limitato impatto dell'accordo sul mercato⁶³⁵.
- (942) D'altra parte Feralpi ha citato anche la decisione n. 1999/210/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/F-3/33.708 British Sugar Plc, IV/F-3/33.709 Tate & Lyle Plc, IV/F-3/33.710 Napier Brown & Company Ltd, IV/F-3/33.711 James Budgett Sugars Ltd) (decisione "*British Sugar plc*")⁶³⁶, la decisione 98/538/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 86 del trattato CE (IV/36.010-F3 - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) (decisione "*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*")⁶³⁷ e la decisione 1999/271/CE della Commissione, del 9 dicembre 1999, relativa a una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CE (IV/34466 - Traghetti greci) (decisione "*Traghetti greci*")⁶³⁸, riguardo all'impatto reale dell'intesa⁶³⁹.
- (943) In risposta ai riferimenti fatti da Feralpi, la Commissione non ritiene che i citati precedenti siano comparabili al presente caso. Ad esempio, nella decisione *Traghetti greci* la Commissione rilevò che: "*le parti non abbiano applicato integralmente tutti*

⁶³³ GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 1.

⁶³⁴ GU L 140 del 6.6.2003, pag. 1.

⁶³⁵ [...].

⁶³⁶ GU L 76 del 22.3.1999, pag. 1.

⁶³⁷ GU L 252 del 12.9.1998, pag. 47.

⁶³⁸ GU L 109 del 27.4.1999, pag. 24.

⁶³⁹ [...].

gli accordi specifici sui prezzi e che durante il periodo dell'infrazione si siano fatte concorrenza attraverso gli sconti. Si è [...] tenuto conto, tuttavia, di queste considerazioni nel valutare la gravità dell'infrazione". Sempre nella decisione "Traghetti greci", la Commissione impose sanzioni estremamente ridotte tenendo conto del fatto che: "L'infrazione ha avuto un effetto reale limitato sul mercato. La Commissione ammette che le parti non abbiano interamente applicato tutti gli accordi specifici sui prezzi e che durante il periodo dell'infrazione si siano fatte concorrenza sui prezzi attraverso gli sconti. (...) Le tariffe sono state mantenute ad un livello tra i più bassi del mercato comune per il trasporto marittimo da uno Stato membro ad un altro"⁶⁴⁰.

- (944) In giurisprudenza, il Tribunale si è soffermato sulla valutazione degli effetti del cartello e dei correlati vantaggi conseguiti dalle imprese partecipanti nella sentenza *Cartoncino*⁶⁴¹. In tale sentenza (punti 299 e ss.), il Tribunale ha rilevato come i diversi effetti dell'infrazione – fra cui segnatamente la circostanza che il “*livello dei prezzi di transazione [sia] stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione*” – debbano essere tenuti in considerazione ai fini della “*valutazione della gravità dell'infrazione*”⁶⁴².
- (945) Per Feralpi, l'allineamento dei prezzi apparirebbe inevitabile o addirittura auspicato dalla legislazione applicabile (art. 60 CECA) o dagli interventi della Commissione nella regolamentazione di prezzi e prodotti in periodi di crisi. L'impresa ha ritenuto che in circostanze analoghe non fosse illegittimo tenere un comportamento analogo. I comportamenti sono stati adottati nella convinzione della loro sostanziale legittimità – e comunque innocuità – rispetto alle disposizioni comunitarie di concorrenza⁶⁴³.
- (946) I comportamenti contestati alle imprese sarebbero stati posti in essere unicamente nel territorio dello Stato italiano e, pertanto, gli eventuali effetti si sarebbero prodotti esclusivamente nel medesimo Stato⁶⁴⁴. Infrazioni che interessano un ambito territoriale nazionale sono generalmente qualificate come gravi o poco gravi.⁶⁴⁵ Inoltre, le vendite relative all'Italia meridionale non risultano essere state oggetto delle decisioni delle riunioni se non in rarissime occasioni. In conclusione, i comportamenti delle imprese hanno riguardato una porzione limitata del mercato italiano e tutt'al più il 20% del tondo venduto nella CECA, meno del 10% del tondo venduto in Europa in senso lato e quindi una piccolissima parte del mercato rilevante⁶⁴⁶. Non sarebbe equo infliggere alle imprese un'ammenda sostenendo che i loro comportamenti erano molto gravi, mentre per una parte così lunga del periodo di riferimento esse non rappresentavano una quota realmente importante del mercato del tondo per cemento armato in Italia⁶⁴⁷.
- (947) Per Feralpi, inoltre, non vi è stata alcuna consapevole dissimulazione o occultamento dei comportamenti⁶⁴⁸. Nella decisione n. 1999/60/CE della Commissione, del 21

⁶⁴⁰ [...].

⁶⁴¹ Sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Sarrió / Commissione, cit., avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione n. 94/601/CE della Commissione del 13 luglio 1994 (IV/C/33.833 – *Cartoncino*), citata.

⁶⁴² [...].

⁶⁴³ [...].

⁶⁴⁴ [...].

⁶⁴⁵ [...].

⁶⁴⁶ [...].

⁶⁴⁷ [...].

⁶⁴⁸ [...].

ottobre 1998, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: *intesa tubi preisolati*) (decisione "*tubi preisolati*")⁶⁴⁹, nel valutare la gravità dell'infrazione la Commissione ha tenuto conto – oltre al contenuto intrinseco dell'infrazione – anche della circostanza che i produttori si fossero nella specie "*accordati per instaurare un sistema segreto ed istituzionalizzato di restrizione della concorrenza*"⁶⁵⁰.

- (948) La Commissione osserva come i comportamenti contestati sono venuti alla luce dopo più di dieci anni di esistenza, non erano quindi noti al di fuori delle imprese (e associazione) coinvolte. La Commissione osserva inoltre che a più riprese nel fascicolo si possono trovare comunicazioni di Federacciai alle imprese con l'istruzione di distruggere il documento stesso dopo presa visione. Ciò mostra efficacemente la consapevolezza degli attori circa il carattere illegittimo dei suddetti comportamenti.
- (949) La Commissione ritiene che, come il Tribunale ha già avuto modo di precisare, "*non è necessario, per la constatazione di un'infrazione all'art 65, n. 1, del Trattato, dimostrare che il comportamento di cui trattasi abbia avuto un effetto anticoncorrenziale. Lo stesso vale per l'irrogazione dell'ammenda ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato. Ne consegue che l'effetto che ha potuto avere un accordo o una pratica concordata sul normale gioco della concorrenza non è un criterio determinante nella valutazione dell'importo adeguato dell'ammenda. Come ha giustamente rilevato la Commissione, elementi che abbiano riguardo all'aspetto intenzionale, quindi lo scopo di un comportamento, possono di fatto avere un effetto più rilevante di quelli relativi ai suoi effetti, soprattutto quando si riferiscono ad infrazioni intrinsecamente gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati*"⁶⁵¹.
- (950) La Corte ha inoltre dichiarato che "*gli effetti da prendere in considerazione per la fissazione del livello generale delle ammende non sono quelli derivanti dal comportamento effettivo che un'impresa asserisce di aver tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell'infrazione alla quale ha partecipato*"⁶⁵².
- (951) Un'intesa avente ad oggetto la fissazione dei prezzi, attuata in vari modi tra cui la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite costituisce un'infrazione molto grave del diritto dell'Unione. Tuttavia, l'intesa ha prodotto i suoi effetti su una parte limitata del mercato comune, nella fattispecie, la totalità del territorio della Repubblica italiana.
- (952) La limitazione degli effetti dell'intesa al solo mercato italiano non permette di ridurre la gravità dell'infrazione da molto grave a grave, poiché va tenuta in considerazione anche l'importanza della produzione italiana. Si ricorda a tale proposito che, nel periodo in esame, l'Italia era il primo produttore di tondo per cemento armato dell'Unione. Inoltre, il fatturato delle imprese partecipanti all'infrazione, che rappresentavano circa 80% del mercato (nel 2000), si aggirava nel 2000-2001 intorno ai 900 milioni di EUR. Infine, come già menzionato in precedenza (si veda la sezione 5.3.3 "Effetti sul mercato delle pratiche restrittive descritte nel capitolo 4"),

⁶⁴⁹ Decisione della Commissione n. 1999/60/CE, del 21 ottobre 1998, (Caso n. IV/35.691/E-4: *intesa tubi preisolati*), in GU L 24 del 10.1.1999, pag. 1.

⁶⁵⁰ [...].

⁶⁵¹ Sentenza del Tribunale dell'11 marzo 1999, Thyssen Stahl / Commissione, cit., punti 635 e 636.

⁶⁵² Sentenza della Corte dell'8 luglio 1999, Commissione/Anic partecipazioni, cit., punto 81, punto 152.

l'affermazione delle parti secondo cui l'intesa non ha avuto alcun effetto non può essere condivisa.

- (953) Quanto all'effettiva capacità di arrecare un danno consistente, occorre ricordare che in alcune occasioni le misure adottate non hanno sortito gli effetti sperati. Esistono ragioni congiunturali e strutturali che spiegano questo fenomeno. Si rileva ad esempio l'evoluzione delle importazioni da paesi terzi che hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi praticati in Italia. Tuttavia, in numerose occasioni ciò è dovuto al fatto che gli operatori hanno tentato di trarre profitto dall'intesa⁶⁵³ o al fatto che gli aumenti di prezzo sono stati neutralizzati dagli aumenti concordati degli extra di dimensione (parte del prezzo comunque sottratta alla concorrenza e quindi elemento favorevole agli autori dell'infrazione). Si deve anche ricordare che in più occasioni, le parti si sono congratulate per i risultati ottenuti. In ogni caso, le parti non hanno addotto elementi di prova atti a dimostrare che l'evoluzione dei prezzi sarebbe stata la stessa in assenza d'intesa⁶⁵⁴. In particolare non è dato per scontato che i prezzi degli extra di dimensione sarebbero aumentati in modo così importante senza concertazione tra i produttori. Infatti, nella misura in cui le imprese coinvolte rappresentavano alla fine del periodo in esame più dell'80% del mercato, il loro comportamento ha necessariamente provocato un effetto su di esso. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione conclude quindi che non si giustifica una riqualificazione della gravità a "grave" a motivo dell'asserito scarso impatto dell'intesa.
- (954) Al di là di dichiarazioni generiche, in particolare per quanto riguarda il riferimento alla decisione *rete elettrosaldato*, le parti non hanno dimostrato che altri prodotti, non appartenenti allo stesso mercato del tondo per cemento armato, hanno esercitato pressioni così forti sul prezzo del tondo, tali da impedire le misure adottate dall'aver un impatto significativo sul mercato.
- (955) Anche trascurando il fatto che risulta alla Commissione che l'intesa ha avuto un effetto restrittivo della concorrenza, il fatto che essa abbia avuto un oggetto anticoncorrenziale che è intrinsecamente molto grave deve, in ogni caso, avere un maggior peso nella qualifica dell'infrazione quale molto grave rispetto alla constatazione degli effetti (si veda la giurisprudenza menzionata al considerando (949)).
- (956) Come è stato già detto al considerando (134), dopo la fine dello stato di crisi manifesta, gli operatori del settore siderurgico non potevano nutrire dubbi ragionevoli sulle conseguenze dei comportamenti restrittivi della concorrenza che avessero messo in atto. Si deve inoltre ricordare che alcune comunicazioni di Federacciai recavano la menzione "*da distruggere dopo presa visione*", il che lascia pochi dubbi sulla consapevolezza, da parte delle imprese partecipanti, della natura illegittima di dette comunicazioni. Non è quindi giustificato concedere una riduzione dell'ammontare dell'ammenda per questo motivo.
- (957) Mentre prima del 1995 si può considerare che l'intesa era relativamente meno grave poiché i comportamenti erano meno strutturati e quindi relativamente meno pericolosi nei riguardi della concorrenza, la gravità dell'infrazione è aumentata dopo tale anno, quando sono state introdotte misure restrittive supplementari quali il

⁶⁵³ Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2002, *Cascades/Commissione*, T-308/94, EU:T:1998:90, punto 230.

⁶⁵⁴ Sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, *Sarrió/Commissione*, cit., punto 334.

controllo o la riduzione della produzione o delle vendite. Detto comportamento, nella fattispecie sempre collegato all'aumento del prezzo, ha reso l'intesa ancora più articolata. Tra l'altro, l'aumento delle evidenze documentali a partire da quel momento si spiega anche con l'aumento dei comportamenti infrazionali. Si ricorda che l'articolo 65, paragrafo 5, CECA, prevede un massimale d'ammenda particolare per quelle intese che, come nella fattispecie, abbiano per oggetto la limitazione della produzione.

- (958) A questo proposito, secondo la giurisprudenza Aristrain: *"Il sistema del Trattato non penalizza di per sé le imprese «monoproduttrici» rispetto alle imprese la cui produzione è diversificata. Il Trattato parte dal principio che il fatturato realizzato con i prodotti oggetto di una pratica restrittiva dia la corretta misura della nocività di quest'ultima per il normale svolgimento della concorrenza sul mercato comune, tranne che nel caso particolare di accordi di tipo malthusiano aventi lo scopo di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, i quali, per la loro stessa natura, sono sanzionati in maniera più adeguata applicando il secondo massimale dell'art. 65, n. 5, del Trattato. È invece senza rilevanza il punto se il normale svolgimento della concorrenza sia stato compromesso da una impresa a produzione diversificata o da una impresa «monoproduttrice». Infatti, le restrizioni alla concorrenza derivanti dalla partecipazione di una impresa ad una infrazione dipendono, in linea di massima, più dall'importanza dell'impresa sul mercato dei prodotti interessati dall'infrazione di cui trattasi che dalla dimensione globale dell'impresa"*⁶⁵⁵.
- (959) Tuttavia, nonostante il carattere molto grave dell'infrazione, la Commissione terrà conto delle caratteristiche specifiche di questo caso, relativo a un mercato nazionale soggetto all'epoca dei fatti alla particolare normativa del trattato CECA e in cui le imprese destinatarie della decisione hanno rappresentato, nel primo periodo dell'infrazione, una parte limitata del mercato in questione.
- (960) Nella misura in cui il caso presente coinvolge varie imprese, per la fissazione dell'importo iniziale delle ammende occorre tener conto del peso specifico di ogni impresa all'epoca dell'infrazione. A tale scopo, dette imprese possono essere classificate in varie categorie in funzione della loro importanza relativa sul mercato rilevante, con la possibilità di un aggiustamento che tenga conto, se è il caso, di altri fattori e in particolare della necessità di ottenere una deterrenza effettiva.
- (961) La Commissione ritiene che le quote di mercato relative ottenute dalle destinatarie della presente decisione nell'ultimo anno intero dell'infrazione (il 1999) non siano rappresentative della loro presenza effettiva sul mercato rilevante nel periodo di riferimento. Tra il 1990 e il 1999, infatti, dette quote di mercato di queste imprese si sono praticamente triplicate. Pertanto, sulla base delle quote medie di mercato del periodo 1990-1999, si sono individuati tre gruppi di imprese per ordine decrescente di presenza sul mercato⁶⁵⁶. Nel primo figurano Feralpi e Valsabbia. Nel secondo Lucchini/Siderpotenza, Alfa, Riva e Leali (con una quota media di mercato pari a

⁶⁵⁵ V. nota 582, punto 95.

⁶⁵⁶ Per le imprese destinatarie della presente decisione le quote di mercato sono rilevate nei considerando (116)-(162). A fini puramente esplicativi, nella formazione dei gruppi di imprese, la Commissione menzionerà anche le imprese partecipanti alla condotta in esame ma che non sono destinatarie della presente decisione al momento della determinazione degli importi di base, al fine di non alterare la composizione di detti gruppi. Non sarà invece necessario menzionare dette imprese nelle successive tappe della determinazione dell'ammenda.

circa il 70% di quella delle imprese del primo gruppo). Nel terzo infine si trovano IRO e Ferriere Nord (con una quota media di mercato pari a circa il 35% di quella delle imprese del primo gruppo).

(962) Gli importi di base sono pertanto fissati a:

Feralpi Holding S.p.A. (<i>ex</i> Feralpi Siderurgica S.p.A.)	5 milioni di EUR
Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A.	5 milioni di EUR
Lucchini S.p.A. e S.P. S.p.A. (<i>ex</i> Siderpotenza S.p.A. in liquidazione)	3,5 milioni di EUR
Alfa Acciai S.p.A.	3,5 milioni di EUR
Riva Fire S.p.A. (<i>ex</i> Riva Acciaio S.p.A.)	3,5 milioni di EUR
Leali S.p.A. e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione	3,5 milioni di EUR
IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A.	1,75 milioni di EUR
Ferriere Nord S.p.A.	1,75 milioni di EUR

(963) In linea con la sezione 1.A delle linee guida del 1998, la Commissione può prendere in considerazione la dimensione e le risorse globali delle imprese e dare all'ammenda un sufficiente effetto deterrente.

(964) Nelle decisioni annullate del 17 dicembre 2002 e del 30 settembre 2009, la Commissione ritenne che per Riva occorresse incrementare l'importo base dell'ammenda calcolato in relazione all'importanza relativa del mercato rilevante, al fine di tener conto della dimensione e delle risorse globali di dette società. Infatti, il fatturato realizzato in prodotti CECA da Riva era di gran lunga superiore (circa 3,5 miliardi di euro nel 2001) a quello delle altre imprese coinvolte nella presente pratica. Pertanto, al fine di ottenere un sufficiente effetto deterrente, la Commissione ritenne opportuno incrementare l'importo base dell'ammenda determinata al considerando (962) del 375% nel caso di Riva.

(965) L'attuale situazione di mercato di Riva è tuttavia assai differente. Negli ultimi anni tale impresa ha avuto fatturati (totali) molto diversi (circa 7,7 miliardi di EUR nel 2010, circa 10 miliardi di EUR nel 2011, circa 50 milioni di EUR nel 2012 e poi sempre meno fino ai 594.000 EUR del 2015 e ai 0 EUR del 2017 e del 2018). Partecipazioni industriali ha indicato che non ha avuto fatturato rilevante in prodotti CECA negli anni 2013 ad oggi⁶⁵⁷. Nel 2012 Riva si è scissa e la parte relativa ai prodotti lunghi è stata assegnata al gruppo capeggiato da Riva Forni Elettrici S.p.A. che a sua volta l'ha ceduta nel 2015. Riva è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e praticamente l'unica attività attuale è quella di liquidazione del patrimonio ancora presente. Per tali ragioni la Commissione non considera più opportuno incrementare l'importo base dell'ammenda determinata al

⁶⁵⁷ [...].

considerando (962) e pertanto a nessuna delle destinatarie della presente decisione verrà applicato un incremento dell'importo base.

10.3. Moltiplicatore relativo alla durata

- (966) L'infrazione è durata dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000 con le seguenti modalità:
- dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000, l'Alfa ha partecipato all'infrazione;
 - dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000, la Feralpi ha partecipato all'infrazione;
 - dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000, la Riva ha partecipato all'infrazione;
 - dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000, la Valsabbia ha partecipato all'infrazione;
 - dal 1° aprile 1993 al 4 luglio 2000 la Ferriere Nord ha partecipato all'infrazione.
- (967) L'infrazione è quindi durata più di dieci anni e sei mesi per tutte le imprese, ad eccezione di Ferriere Nord, per cui la durata dell'infrazione è pari a più di sette anni. Pertanto, l'ammontare base dell'ammenda deve essere incrementato del 105% per tutte le imprese, salvo per Ferriere Nord per cui va incrementato del 70%.
- (968) Tenuto conto dei suddetti elementi presi a base per la loro determinazione gli importi delle ammende applicabili sono pertanto fissati a:

Feralpi Holding S.p.A.	10,25 milioni di EUR
Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A.	10,25 milioni di EUR
Alfa Acciai S.p.A.	7,175 milioni di EUR
Partecipazioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria (ex Riva Acciaio S.p.A.)	7,175 milioni di EUR
Ferriere Nord S.p.A.	2,975 milioni di EUR

10.4. Circostanze aggravanti ed attenuanti

10.4.1. Circostanze aggravanti

- (969) Le parti non ritengono che sussistano circostanze aggravanti.
- (970) La Commissione ritiene invece che tra le circostanze aggravanti vada rilevato il fatto che Ferriere Nord sia stata destinataria di una decisione della Commissione del 2 agosto 1989 in merito alla sua partecipazione ad un'intesa di fissazioni dei prezzi e di limitazione delle vendite nel settore della rete elettrosaldata (decisione *Rete metallica elettrosaldata*)⁶⁵⁸. La Commissione ritiene quindi necessario infliggere un aumento del 50% dell'importo base nei confronti di Ferriere Nord.

10.4.2. Circostanze attenuanti

- (971) Per quanto riguarda le circostanze attenuanti invocate dalle parti, la Commissione fa valere quanto segue.
- (972) Non risulta alla Commissione che alcuna delle imprese coinvolte nel presente procedimento abbia tenuto un ruolo esclusivamente passivo o emulativo. Tutt'al più

⁶⁵⁸ L'applicazione dell'aggravante della recidiva è pienamente giustificata anche quando si tratti, da un lato, di una violazione dell'art. 81 CE e, dall'altro, dell'art. 65 CECA: v. sentenza del Tribunale del 6 maggio 2009, Outokumpu e Luvata / Commissione, cit., punti 55-57.

si può riscontrare una differenza nella durata della partecipazione di un'impresa all'infrazione, ma tale caratteristica viene adeguatamente riflettuta dalla componente "durata dell'ammenda".

- (973) Tuttavia, il fatto che Riva e Ferriere Nord non abbiano, per un certo periodo, partecipato direttamente a una delle quattro modalità dell'intesa (la limitazione o controllo della produzione e/o delle vendite), se non giustifica il riconoscimento di un ruolo passivo – difatti si potrebbe riconoscere tale ruolo passivo solo se un tale atteggiamento fosse stato attuato per l'intera durata dell'infrazione nei confronti di ciascuno degli elementi che compongono l'infrazione stessa⁶⁵⁹ – deve essere tenuto in conto come separata circostanza attenuante. Atteso che la mancata partecipazione di Riva e Ferriere Nord a tale aspetto per un lasso di tempo non fa venir meno la responsabilità per la loro partecipazione all'intesa unica e continuata descritta nella presente decisione, in quanto l'accordo sulla limitazione e/o controllo della produzione era esclusivamente funzionale alle numerose iniziative aventi ad obiettivo il sostegno dei prezzi, la Commissione rileva che la mancata partecipazione di Riva a tale parte dell'intesa si è protratta per circa un anno, mentre per Ferriere Nord per circa tre anni⁶⁶⁰.
- (974) La Commissione ritiene pertanto necessario ridurre l'importo di base dell'ammenda rispettivamente del 3% per Riva e del 6% per Ferriere Nord.
- (975) Alcune parti fanno valere il fatto di non aver aderito al comportamento concordato. La mancata applicazione di fatto delle intese non è stata tuttavia un evento sistematico; inoltre, come si è visto in precedenza, a più riprese, le imprese hanno deviato dall'intesa al fine di trarne profitto. Pertanto la mancata applicazione di fatto delle intese non può essere riconosciuta quale circostanza attenuante.
- (976) Ferriere Nord ricorda che la Commissione ha potuto accertare certi fatti grazie alla collaborazione della Ferriere Nord. Quest'ultima ha chiesto di beneficiare delle disposizioni della comunicazione sulla clemenza. Non si giustifica l'applicazione di una circostanza attenuante al di là di quanto previsto da tale comunicazione.
- (977) Feralpi ritiene di aver collaborato nel corso della procedura, rispondendo puntualmente alle richieste formulate dalla Commissione stessa, probabilmente in misura maggiore di altre imprese coinvolte, al fine di consentire un tempestivo e corretto accertamento ed esame dei fatti e delle condotte considerate⁶⁶¹.
- (978) Anche Riva ha affermato di aver dato la massima collaborazione, riconoscendo che un suo rappresentante aveva partecipato ad alcune riunioni in cui erano state trattate questioni commerciali e vi aveva messo fine immediatamente dopo le ispezioni della Commissione.
- (979) Alfa, con lettera del 16 ottobre 2002, ha affermato di aver fornito una collaborazione effettiva alla procedura, in particolare sotto forma di risposte complete ed esaurienti alle richieste d'informazione formulate dalla Commissione.
- (980) Per quanto riguarda la collaborazione secondo la giurisprudenza, "*quanto all'asserita cooperazione della ricorrente con la Commissione, va ricordato che, nella risposta*

⁶⁵⁹ V., in questo senso, sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2008, Carbone-Lorraine / Commissione, T-73/04, ECLI:EU:T:2008:416, punti 178-183.

⁶⁶⁰ Rispettivamente dal 27 novembre 1997 al 30 novembre 1998 e dal 13 giugno 1995 al 27 settembre 1998.

⁶⁶¹ [...].

*alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente non ha ammesso la fondatezza dei fatti contestatile. La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificasse una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente di mettervi fine (v. sentenza Cascades/Commissione, citata, punto 225 e seguenti)". Inoltre, "in ogni caso, la cessazione di un'infrazione commessa intenzionalmente non può essere considerata come una circostanza attenuante quando sia stata determinata dall'intervento della Commissione"*⁶⁶².

- (981) L'assistenza prestata dalle imprese durante le ispezioni della Commissione o la loro puntuale risposta alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 47 CECA sono comportamenti dovuti e non segni di una collaborazione straordinaria nell'accertamento dell'infrazione. Le imprese sono tenute a rispondere alle richieste della Commissione, il che significa che tale "cooperazione" non può essere considerata come "spontanea" e non merita quindi alcuna riduzione. Pertanto, la Commissione deve concludere che l'asserita collaborazione avanzata dalle parti non costituisce una circostanza attenuante, nella misura in cui detta supposta collaborazione non ha permesso di accertare l'infrazione con minore difficoltà.
- (982) Infine, per quanto riguarda la cessazione dei comportamenti asserita da Riva si applica la giurisprudenza citata al considerando (980), in quanto essa è intervenuta in seguito alle iniziative della Commissione. Inoltre, quest'ultima osserva che la cessazione tempestiva dei comportamenti non è generalmente considerata una circostanza attenuante nei casi di intese, per i quali la continuazione dell'infrazione dopo l'intervento della Commissione può perfino essere considerata come una circostanza aggravante.

10.5. Capacità delle imprese di pagare l'ammenda

- (983) All'epoca dell'adozione della decisione annullata, nel 2002, Feralpi aveva addotto elementi a sostegno di una asserita incapacità a pagare l'ammenda. In seguito alla riapertura del procedimento, Feralpi non ha fatto valere tale argomento. Riva ha invece informato la Commissione che, in virtù della sua situazione societaria attuale, menzionata al considerando (153), qualsiasi ammenda nei confronti della stessa, riguardante periodi antecedenti al regime di amministrazione straordinaria, dovrebbe essere accompagnata da una domanda di ammissione allo stato passivo ex articolo 93, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare"). Riva ha inoltre fatto presente che, tenuto conto della sua situazione patrimoniale, un'eventuale decisione sanzionatoria sarebbe ineseguibile data la sua incapacità di far fronte al pagamento. Si evidenzia che, nonostante le suddette argomentazioni, Riva non ha comunque mai richiesto formalmente una riduzione dell'ammenda.
- (984) Nella causa *Thyssen Stahl* il Tribunale ha riconosciuto che *"l'ammettere un obbligo che imponga alla Commissione di tenere conto, nella determinazione dell'ammenda, della situazione economica in perdita di un'impresa si risolverebbe nel procurare un*

⁶⁶² Sentenza del Tribunale dell'11 marzo 1999, Aristrain / Commissione, cit., punti 135-137.

*ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni di mercato*⁶⁶³.

- (985) In virtù del potere discrezionale riconosciutole dalla Corte, la Commissione non ritiene giustificato tenere conto dei sopracitati argomenti delle parti per il calcolo delle ammende.
- (986) Valsabbia ha auspicato che la Commissione tenga conto della situazione di crisi e che sanzioni come quelle irrogate nella decisione del 17 dicembre 2002 potrebbero avere un impatto particolarmente negativo sulla Valsabbia e sul settore in generale⁶⁶⁴.
- (987) La Commissione ritiene che, posto in questi termini, l'auspicio di Valsabbia non costituisce una richiesta di riconoscimento di incapacità a pagare l'ammenda. La Commissione ritiene che né la situazione di crisi economica né la mutata situazione del mercato giustifichino una riduzione dell'ammenda inflitta nel caso presente, nella misura in cui detta ammenda sanziona una violazione tra le più gravi alle regole unionali di concorrenza. Si osserva inoltre che seguire un tale orientamento permetterebbe alle imprese partecipanti ad un'intesa di approfittare dei benefici dell'intesa stessa negli anni della sua esistenza e poi di sfuggire alla commisurata sanzione negli anni successivi in virtù delle mutate condizioni economiche. Sarebbe semmai più appropriato valutare come mai la situazione di mercato era più favorevole alle imprese durante l'esistenza dell'intesa, vale a dire in una situazione di ridotta pressione concorrenziale. La situazione di mercato meno favorevole per le imprese verificatasi dopo la fine dell'intesa potrebbe in effetti attribuirsi all'incremento della pressione concorrenziale, quale conseguenza dell'intervento della Commissione.
- (988) La Commissione sottolinea infine che in seguito all'annullamento delle decisioni del 17 dicembre 2002 e del 30 settembre 2009, alle parti sono state restituite due volte le ammende pagate, maggiorate degli interessi maturati e che le parti sono state informate per tempo dell'intenzione della Commissione di riadottare la decisione. Le parti hanno quindi avuto ampio margine per accantonare le somme necessarie per far fronte alla riadozione della decisione.

10.6. Ulteriore riduzione dell'ammenda al fine di tener conto della durata della procedura amministrativa

- (989) Come si è ricordato al considerando (516), tutte le parti destinatarie della presente decisione lamentano una durata eccessiva del procedimento.
- (990) Al considerando (528) la Commissione ha riconosciuto che la durata totale del procedimento nel presente caso è oggettivamente lunga, seppure abbia puntualizzato che, come osservato anche da alcune parti (come ad esempio da Feralpi)⁶⁶⁵, la procedura amministrativa dinanzi alla Commissione è durata circa 6 anni.
- (991) Come ricordato al considerando (465) e ss., la Commissione ritiene al contempo che gli errori procedurali commessi dalla stessa nell'ambito della transizione tra il trattato CECA e il trattato CE e la durata più lunga che può essere scaturita da questi errori può giustificare un appropriato ristoro per i destinatari della presente decisione.

⁶⁶³ V. nota 43, punto 630.

⁶⁶⁴ [...].

⁶⁶⁵ [...].

- (992) Per i motivi ricordati ai considerando (569)-(571), alla luce della discrezionalità di cui la Commissione dispone in materia di fissazione delle ammende, si può pertanto riconoscere ai destinatari della presente decisione una riduzione dell’ammenda che dovrebbe essere commisurata in modo tale da non penalizzare le imprese destinatarie per errori procedurali non commessi da loro ma, al contempo, non di una dimensione tale da intaccare il principio che i cartelli sono violazioni molto gravi al diritto della concorrenza.
- (993) Come già ricordato alla sezione 5.2.6.1, nella causa *Solvay*, l’Avvocato Generale Kokott ha ritenuto una riduzione del 50% adeguata a bilanciare la violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole e la partecipazione ad un’intesa che costituisce un’ “infrazione di particolare gravità” di una delle disposizioni fondamentali del mercato interno (articolo 101 TFUE).
- (994) Al fine di prendere nella dovuta considerazione questi fattori, la Commissione conclude che una riduzione dell’ammenda del 50% a titolo di circostanza attenuante straordinaria deve essere riconosciuta a tutti i destinatari della presente decisione.

10.7. Applicazione del massimale delle ammende ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003

- (995) Tenuto conto dei suddetti elementi presi a base per la loro determinazione gli importi delle ammende applicabili si elevano a:

Feralpi Holding S.p.A. (<i>ex</i> Feralpi Siderurgica S.p.A.)	5,125 milioni di EUR
Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A.	5,125 milioni di EUR
Alfa Acciai S.p.A.	3,5875 milioni di EUR
Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (<i>ex</i> Riva Acciaio S.p.A.)	0
Ferriere Nord S.p.A.	2,7965 milioni di EUR

- (996) Nessuno di tali importi eccede il massimale del 10% del fatturato realizzato con i prodotti CECA sul territorio dell’Unione da ciascuna delle imprese interessate nell’ultimo esercizio completo alla data di adozione della presente decisione, che nel presente caso corrisponde all’esercizio per l’anno 2018, conformemente all’impegno preso nella comunicazione supplementare degli addebiti del 12 agosto 2002 nei confronti di tutte le parti interessate a non comminare ammende superiori al massimale.
- (997) La Commissione fa presente che al momento dell’adozione della presente decisione, alcune imprese non erano ancora in grado di fornire i dati certificati relativi al 2018⁶⁶⁶. La Commissione ha dunque deciso di utilizzare quale ultimo esercizio completo alla data di adozione della presente decisione, ai fini del calcolo del massimale suddetto, l’esercizio 2017 per tutte le imprese destinatarie della presente decisione.
- (998) La Commissione nota tuttavia, come ricordato al considerando (153), che Partecipazioni Industriali S.p.A. quale successore legale di Riva è stata ammessa in data 5 dicembre 2016 alla procedura di amministrazione straordinaria. A partire da tale data, dunque, la società ha cessato di operare quale impresa con continuità

⁶⁶⁶ Solo per alcune imprese, la Commissione dispone dei dati certificati relativi al 2018. Per tutte le imprese, il fatturato realizzato con i prodotti CECA sul territorio dell’Unione nel 2018 risultava sempre superiore (o uguale nel caso di Partecipazioni Industriali). Pertanto, nessuna impresa, tranne Partecipazioni Industriali, raggiunge il massimale, né nel 2017, né nel 2018.

aziendale e non ha più l'obbligo giuridico di redigere il bilancio annuale (che sarà redatto solo in esito alla procedura concorsuale, per il periodo corrispondente alla durata complessiva della stessa procedura). A tale proposito, va osservato che l'ultimo fatturato pubblicato è quello relativo all'anno 2015 ed è di EUR 594 000.

- (999) In una siffatta circostanza, la Commissione ritiene che, per rispettare l'impegno assunto nella comunicazione supplementare degli addebiti del 12 agosto 2002 di determinare, anche per Partecipazioni Industriali quale successore legale di Riva, il massimale delle ammende applicabile al 10% del volume d'affari realizzato con prodotti CECA nel territorio dell'Unione nell'ultimo esercizio completo precedente alla data di adozione della decisione finale (2017), e tenuto conto che nel 2017 il fatturato dei prodotti CECA realizzato da Partecipazioni Industriali, quale successore legale di Riva, ovvero il suo valore della produzione, è stato pari a EUR 0, l'ammenda applicabile a tale impresa per la sua partecipazione nell'infrazione sanzionata dalla presente decisione non possa eccedere tale massimale e dovrà pertanto essere pari a EUR 0.
- (1000) La Commissione ritiene che un tale ammontare dell'ammenda applicabile a Partecipazioni Industriali si giustifichi comunque in ragione della necessità di evitare che l'importo dell'ammenda non sia eccessivo rispetto alla capacità finanziaria dell'impresa coinvolta al momento dell'adozione della decisione.

10.8. Applicazione della comunicazione del 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese

- (1001) Pur avendo la Commissione adottato nel 2002 la comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese⁶⁶⁷ e nel 2006 la comunicazione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese⁶⁶⁸, nella fattispecie verrà applicata la precedente comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (in prosieguo "la comunicazione del 1996")⁶⁶⁹. Ciò è in linea con quanto disposto al punto 28 della comunicazione del 2002 e al punto 37 della comunicazione del 2006, in cui si specifica il campo di applicazione *ratione temporis* di dette comunicazioni.
- (1002) Nessuna delle imprese destinatarie della presente decisione si qualifica per godere della non imposizione, di una notevole riduzione o di un'importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda secondo quanto previsto dai punti B e C della comunicazione del 1996, poiché nessuna delle condizioni ivi previste è stata soddisfatta. Infatti, non hanno denunciato l'intesa, né prima, né dopo che la Commissione avesse proceduto a un accertamento e non hanno fornito alcun elemento determinante o probatorio ai fini della prova dell'esistenza dell'intesa.
- (1003) Quanto al punto D della comunicazione del 1996, deve essere esaminato il caso di Ferriere Nord, che ha chiesto i benefici della comunicazione prima dell'invio degli addebiti.
- (1004) Si deve riconoscere che la Ferriere Nord ha fornito alla Commissione indicazioni utili che hanno permesso alla Commissione di comprendere meglio il funzionamento dell'intesa. La Commissione ritiene che ciò soddisfi il punto D, primo comma della

⁶⁶⁷ GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3.

⁶⁶⁸ GU C 298 del 8.12.2006, pag. 17.

⁶⁶⁹ GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.

comunicazione del 1996, che indica che una riduzione dell'importo dell'ammenda è possibile quando, prima dell'invio di una comunicazione degli addebiti, un'impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell'infrazione.

- (1005) Infatti, nel caso presente, il contributo di un'impresa nel quadro della Comunicazione sulla clemenza va valutato anche in modo relativo, cioè rispetto alla cooperazione delle altre imprese coinvolte nella presente intesa. In quest'ottica, va ricordato che Ferriere Nord è stata l'unica a comunicare alla Commissione informazioni che le hanno permesso di comprendere meglio il funzionamento dell'intesa⁶⁷⁰. Avendo comunicato dette informazioni spontaneamente prima dell'invio della comunicazione degli addebiti, la Ferriere Nord si qualifica per una riduzione dell'ammenda ai sensi della sezione D, primo comma, della comunicazione del 1996.
- (1006) La Commissione ritiene pertanto che sia giustificato concedere a Ferriere Nord una riduzione del 20% dell'importo dell'ammenda.
- (1007) Per quanto riguarda le altre imprese coinvolte nel presente procedimento, dopo aver ricevuto comunicazione degli addebiti, esse hanno riconosciuto quanto ritengono essere la materialità dei fatti contestati dalla Commissione, ma non l'interpretazione giuridica asseritamente datane dalla Commissione. In altre parole, come si è visto ai considerando (420) e seguenti, hanno riconosciuto l'esistenza di fatti che non potevano negare, cioè l'esistenza di riunioni e di comunicazioni scritte ma in nessun caso il loro contenuto. Ciò che dette imprese considerano una valutazione giuridica da parte della Commissione, e cioè la descrizione del comportamento delle imprese (considerando (173) a (417)), non è altro che la riproduzione dei termini e vocaboli menzionati nelle prove documentali. Si deve pertanto concludere che il punto D, secondo trattino della comunicazione sulla clemenza del 1996, sia loro inapplicabile.

10.9. Determinazione dell'importo finale delle ammende

(1008) Alla luce di quanto precede, gli importi finali delle ammende sono stabiliti in:

Alfa Acciai S.p.A.	3,587 milioni di EUR
Feralpi Holding S.p.A. (ex Feralpi Siderurgica S.p.A.)	5,125 milioni di EUR
Ferriere Nord S.p.A.	2,237 milioni di EUR
Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (ex Riva Acciaio S.p.A.)	0
Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A., solidalmente	5,125 milioni di EUR

⁶⁷⁰ Ferriere Nord ha comunicato delle precisazioni sui documenti ritrovati presso la sua sede [...]. [...] Ferriere Nord ha comunicato spontaneamente alla Commissione la [...] (si veda il considerando (345) della presente decisione). Il contributo di Ferriere Nord ha permesso alla Commissione di stabilire un nesso con il documento "ipotesi di lavoro" di cui al considerando (340) della decisione, confermando che il codice o la chiave di lettura fossero gli stessi. Infatti, il parziale accoglimento delle richieste delle due imprese che avevano chiesto un aumento delle loro quote oggetto dell'accordo della fine del 1998 contribuisce a mostrare come l'ipotesi di lavoro non sia rimasta tale ma che all'accordo sia stata data esecuzione.

(1009) Avendo le parti contestato la natura di infrazione di detti comportamenti tenuti, la Commissione ritiene necessario vietare espressamente tali intese, nonché vietare ai partecipanti di concludere in futuro intese con natura e/o effetti analoghi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 65, paragrafo 1, CECA partecipando, nei periodi indicati, ad un'infrazione unica costituita da un accordo continuato e/o pratiche concertate riguardanti il tondo per cemento armato in barre o in rotoli, avente per oggetto e/o per effetto la fissazione dei prezzi e la limitazione e/o il controllo della produzione o delle vendite nel mercato comune:

- (1) Alfa Acciai S.p.A., dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000;
- (2) Feralpi Holding S.p.A., dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;
- (3) Ferriere Nord S.p.A., dal 1° aprile 1993 al 4 luglio 2000;
- (4) Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (ex Riva Acciaio S.p.A.), dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;
- (5) Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A., dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000.

Articolo 2

Le seguenti ammende sono inflitte per l'infrazione di cui all'articolo 1:

- (1) Alfa Acciai S.p.A.: **3 587 000** EUR;
- (2) Feralpi Holding S.p.A.: **5 125 000** EUR;
- (3) Ferriere Nord S.p.A.: **2 237 000** EUR;
- (4) Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (ex Riva Acciaio S.p.A.): **0** EUR;
- (5) Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A., solidalmente: **5 125 000** EUR.

Articolo 3

Le ammende di cui all'articolo 2 devono essere accreditate, in euro, entro il termine di tre mesi dalla notifica della presente decisione, sul conto bancario intestato alla Commissione europea:

Banque et Caisse d'Épargne de l'État
1-2, Place de Metz
1930 Luxembourg

IBAN: LU02 0019 3155 9887 1000
BIC: BCEELULL
Ref.: European Commission – BUFI/AT.37956

A decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo comma, le ammende producono automaticamente interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni

di rifinanziamento principali il primo giorno del mese corrispondente a quello dell'adozione della presente decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Quando un'impresa di cui all'articolo 1 intenta un'azione legale, la suddetta impresa deve coprire l'importo dell'ammenda al più tardi alla data di scadenza, sia costituendo una garanzia finanziaria accettabile, sia effettuando il pagamento a titolo provvisorio dell'ammenda, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁶⁷¹.

Articolo 4

Le imprese di cui all'articolo 1 pongono immediatamente fine all'infrazione di cui all'articolo 1, qualora non l'avessero già fatto.

Le imprese di cui all'articolo 1 si astengono dal ripetere gli atti o i comportamenti specificati in detto articolo e dall'adottare atti o condotte aventi lo stesso o simili oggetti o effetti.

Articolo 5

Sono destinatarie della presente decisione:

- (1) Alfa Acciai S.p.A., Via San Polo 152, 25134 Brescia, Italia;
- (2) Feralpi Holding S.p.A., Via Aurelio Saffi 15, 25122 Brescia, Italia;
- (3) Ferriere Nord S.p.A., Zona Industriale Rivoli, 33010 Osoppo (UD), Italia
- (4) Partecipazioni Industriali S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, Viale Certosa 239, 20151 Milano, Italia;
- (5) Valsabbia Investimenti S.p.A., Via Marconi 13, 25076 Odolo (BS), Italia;
- (6) Ferriera Valsabbia S.p.A., Via Marconi 13, 25076 Odolo (BS), Italia.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE.

Fatto a Bruxelles, il 4.7.2019

*Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione*

⁶⁷¹ GU L 193 del 30.7.2018.

ALLEGATI

Tabella 2										
PREZZI LIRE/KG. EXTRA DIAMETRO TONDO C.A. IN BARRE										
Diametro	Data	1.IV.93	14.II.94	26.VIII.94	22.II.95	18.VII.95	12.II.96	14.X.96	10.VII.97	10.X.97
	Data	5.IV.93	1.IV.94	29.IX.94	11.III.95	1.VIII.95	1.III.96		15.VII.97	3.XI.97
5										
6		285	305	315	380	380	380	400	400	400
7		285	305	315	380	380	380	400	400	400
8		225	245	255	290	320	320	350	350	350
9		225	245	255	290	320	320	350	350	350
10		210	230	240	270	270	290	290	290	290
11		210	230	240	270	270	290	290	290	290
12		200	220	230	260	260	270	270	275	275
14		190	210	220	250	250	250	250	260	260
16		180	200	220	250	250	250	250	260	260
18		200	220	230	250	250	250	250	260	280
20		180	200	220	250	250	250	250	260	260
22		200	220	230	250	250	250	250	260	280
24		200	220	230	250	250	250	250	260	280
25		190	210	230	250	250	250	250	260	260
26		200	220	230	250	250	250	250	260	260
28		200	220	230	250	250	250	250	260	280
30		205	225	235	250	250	250	250	260	280
32		215	235	245	260	260	260	260	270	280
34		225	245	255	270	270	270	270	280	300
36		225	245	255	270	270	270	270	280	300
38		225	245	255	280	280	280	280	290	300
40		225	245	255	280	280	280	280	290	300

		Tabella 3					
		PREZZI LIRE/KG. EXTRA DIAMETRO TONDO C.A. IN BARRE					
	Data	30.VI.99	29.V.00				
Diametro	Data	1.VII.99	4.VI.00				
5							
6		400	410				
7							
8		350	360				
9							
10		300	310				
11							
12		290	300				
14		280	290				
16		280	290				
18		280	290				
20		280	290				
22		280	290				
24		280	290				
25		280	290				
26		280	290				
28		280	300				
30		280	300				
32		280	310				
34							
36		300	330				
38		300	330				
40		300	330				

Tabella 5 (1)

DATA	PREZZO BASE IN LIRE/KG									
1990	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SID	RIVA
8-I					312					
17-I		310/320								
1-II		310/320								
14-II			320							
15-II							305			
17-II					297					
5-III			315							
6-III							320			
13-III					317					
19-III							330			
20-III			325							
23-III		320/330								
26-III				347/352						
1-IV									365/370	
2-IV							340			
3-IV		330/340								
6-IV					337					
9-IV			340							
19-IV		350								
20-IV								355/360		
11-V			325							
18-V			310		322					
28-V									355/360	
14-VI		310/320					320			
20-VI									340/345	
25-VI					302			310/315		
27-VI							300			
29-VI			300							

Tabella 5 (2)

DATA	PREZZO BASE IN LIRE/KG									
1990	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SID	RIVA
6-VII						300				
29-VIII						300				
13-IX						300				
17-IX							320			
11-X						300				
15-X			305							
18-X							300			
29-X			295					295/300		
7-XI							290			
8-XI		280/290								
12-XI			280							
13-XI							280			
23-XI					272					
26-XI			270							
29-XI					262					
30-XI							270			
10-XII							265			330
12-XII								260/265		
13-XII			260							
27-XII		250/260								
28-XII				262/267						

Tabella 6 (1)

DATA	PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARAMTO IN LIRE/KG									
1991	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
10-I							250			
14-I			248		247	250				
21-I							260		290/295	
7-II			240							
18-II					227					
21-II							230			
25-II			230							
2-III							230			
11-III							245			
1-IV		210/220					240			
8-IV								230/235		
16-V							220			
18-V					217					
20-V			220							
1-VI								210/215		
3-VI									250	
5-VI					207		210			
14-VI					200					
24-VI							200			

Tabella 6 (2)

DATA	PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARAMTO IN LIRE/KG									
1991	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
22-VII							210			
27-VII					210					
5-VIII							230			
29-VIII				252/257						
30-VIII					230			245/250		
31-VIII		240/250								
1-IX							250			
6-IX							240			
10-IX							230			
24-IX							220			
28-IX					220					
30-IX		220								
1-X							210			
2-X			215							
7-X					200					
10-X									240	
14-X							190			
17-X			200							
22-X							210			
5-XI							200			
13-XI								220/225		
1-XII			190							
9-XII					190					

Tabella 7 (1)

DATA	PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG									
	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
7-I			180							
8-I							190			
11-I					180					
27-I							180			
11-II			215				230			
14-II					230					
15-II					290					
16-III							210			
18-III					220					
23-III					210					
25-III			198				190			
27-III					200					
3-IV					190					
8-IV										
16-IV	210				210		210			
1-V	225						225			
6-V					225					
11-V			220							
28-V		235								
1-VI	235						235			
3-VI					235					
6-VI								235		
8-VI			235		210					

Tabella 7 (2)

PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG										
DATA	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
1992										
14-VII			228							
20-VII			215							
23-VII					200					
24-VII							200			
27-VII			203		190					
29-VII		200								
5-VIII							180			
27-VIII			190							
3-IX					180					
10-IX			170							
23-IX							200			
24-IX			183		190					
9-X									210	
13-X				227			180			
15-X								200		
23-X			174		180					
9-XI										
13-XI					200					
19-XI					210					
23-XI							220			
7-XII							200			
11-XII					200					
15-XII							190			

Tabella 8(1)

DATA	PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG									
1993	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
11-I		200								
13-I				267	220		250			
15-I		250								
25-I	280				260					
27-I							280			
28-I		280								
1-II					280			280		
9-II				287						
10-II			280							
12-II									280	
4-III					280					
11-III					270					
18-III			264				260			
19-III					260					
21-III			285	347/352						
29-III					250					
1-IV	270									
13-IV					270					
21-IV										
27-IV					290					
6-V					280					
11-V			270							
28-V					270					
4-VI			310		300					
9-VI			290							
16-VI					290					
22-VI					270					

Tabella 9 (1)

DATA	PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG									
	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
1994										
14-I			280		280					
18-I									310	
21-I			300							
25-I			280							
7-II	290									
14-II							270			
24-II			265							
1-III								260/275		
2-III			255							
3-III					255					
4-III									300	
11-III			245							
6-IV			278							
11-IV					300					
15-IV					280					
20-IV			298							
26-IV									310	
2-V			280							
11-V			288							
18-V			282							
6-VI			270							
7-VI					260					
13-VI			260							
17-VI					250					

Tabella 9 (2)

DATA	PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG									
	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
1994										
5-VII			248							
8-VII					240					
13-VII			240							
18-VII								220/250		
8-VIII			270							
15-VIII			275							
25-VIII					270					
30-VIII	300									
13-IX	300									
1-X									320	
3-X			268							
28-XI	300						260			
1-XII	320								330	
5-XII			295							
7-XII		280/320								
21-XII		320	320							
22-XII					300					

Tabella 10

DATA	PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG									
1995	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
9-I		320/350							(I:320)	
10-I		350								
17-I			340							
18-I								350		
20-I					320					
1-II									360 (II:330)	
13-II			328							
21-II	360									
1-III			318	307/325					350 (III:335)	
15-III			310							
30-III			300							
6-IV			295		290				(IV:300)	
18-IV			285							
2-V		280/310								
4-V			278						(V:276)	
8-V					270					
18-V			267							
22-V								260/280		
1-VI			255						(VI:260)	
5-VI					180	300				
9-VI			265							
13-VI	290									
19-VI										
21-VI	280/290		272							

Tabella 11

DATA	PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG									
	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
1995										
4-VII	300								(VII:295)	
13-VII			282							
18-VII			292							
27-VII							320			
31-VII	300									
1-VIII			310		320					
23-VIII		320								
29-VIII	320/330									
11-IX			297						(IX:307)	
18-IX			285							
21-IX					280					
22-IX			277							
25-IX		280								
27-IX			267							
1-X					260				220 (X:270)	
4-X			255							
12-X			245							
13-X					240					
17-X			235							
20-X					230					
23-X		240								
24-X			225							
27-X					220					
31-X			215							
2-XI					210				(XI:218)	
8-XI			205							
11-XI					200					
14-XI			195							
21-XI								210/230		
									(XII:200)	
13-XII		200	190							
20-XII			180							

Tabella 12(2)

PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG.										
DATA	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
1996									(VI:220)	
3-VII					230					
4-VII			208							
12-VII					240					
25-VII	230/240									
4-IX			195						(IX:210)	
19-IX			185							
22-X									(X:207)	
23-X	210									
30-X			175							
1-XI										
4-XI					210				(XI:199)	
5-XI										
1-XII									(XI:185)	

Tabella 13(1)

DATA					PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG					
	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
7-I					180				(I:172)	
9-I			170							
15-I			160							
30-I					190					
7-II			180							
13-II					210				(I:170)	
17-II			190							
25-II			205							
27-II					230					
28-II			220							
15-III	210									
21-III					250				(III:200)	
26-III			230							
4-IV		240							(IV:220)	
2-V			220							
6-V			215		250				(V:230)	
21-V					240					
9-VI			205							
30-VI					230				(VI:220)	

Tabella 13(2)

DATA	OBIETTIVO	ALFA	PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG				LUCCHI./SIDERP.	RIVA
			FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO		
1997								
1-VII			220			270		
9-VII			230					
10-VII	250			250			(VII:240)	
17-VII			240					
24-VII			250					
28-VII			258	270				
1-VIII			265					
5-VIII			270					
6-VIII		270						
20-VIII			280					
25-VIII			290					
1-IX			300					
8-IX		300					(X:290)	330
15-IX								
24-IX		300	293					
1-X			300					
6-X			292					
10-X	310							
17-X	300		285				(X:300)	
20-X				300				
22-X								
24-X	300							
3-XI			280					
7-XI							(XI:283)	
10-XI			265					
24-XI	260		245					
28-XI								
1-XII		250	230				(XII:250)	

Tabella 14(1)

PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG.										
DATA	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
9-I						250			(I:230)	
12-I			230							
14-I			237							
1-II									270	
13-II			225							
17-II			215							
18-II	230								(II:223)	
1-III			208						(III:190)	
5-III			198							
23-III			185							
IV									(IV:180)	
V									(V:180)	
1-VI			175							
10-VI	190									
22-VI					210				(VI:170)	
23-VI						210				

Tabella 14 (2)

PREZZO BASE TONDO PER CEMENTO ARMATO IN LIRE/KG.										
DATA	OBIETTIVO	ALFA		FERALPI	F. VALSABBIA	FERRIERE NORD	IRO	LEALI	LUCCH./SIDERP.	RIVA
1998										
13-VII			185							
27-VII			177							
VIII										
2-IX			170							
9-IX	170								(IX:165)	
10-IX			167							
18-IX			157							
12-X			135						(X:140)	
21-X			125							
28-X			120							
30-X			110							
5-XI			100							
16-XI						130			(XI:140)	
17-XI			110							
19-XI			120							
24-XI			130							
3-XII						150			(XII:140)	
7-XII			140							
14-XII			145							

